

**BOZZE DI STAMPA**

**14 dicembre 2019**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e  
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (1586)**

**SEZIONE I**

**TOMO II**

**dall'articolo 42 all'articolo 101**

**EMENDAMENTI**

**Art. 42**

**42.1**

DE POLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 42. - (*Esenzione canone RAI per soggetti a basso reddito*) - 1.  
All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 132 è sostituito dal seguente:

"132. A decorrere dall'anno 2020, per i soggetti con un reddito medio mensile non superiore a euro 900, è abolito il pagamento del canone di abbo-

namento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa".

2. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la lettera a), è soppressa».

*Conseguentemente sopprimere il comma 2 dell'articolo 99 del presente disegno di legge.*

*Conseguentemente ridurre di 60 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla voce Ministero dell'economia e delle finanze Tabella A.*

---

## **42.2**

PUCCIARELLI, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 8.000 annui, non convivente con altri soggetti titolari di un reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti,».*

---

## **42.3**

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Al comma 1, capoverso "132", sostituire le parole: «euro 8.000 annui» con le seguenti: «euro 15.000 annui».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

---

## 42.5

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) i commi da 152 a 160 sono abrogati;
- b) al comma 160, la lettera a) è soppressa».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;  
2021: - 10.000.000;  
2022: - 10.000.000.

---

## 42.6

SCHIFANI, FLORIS, MODENA

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;*
  - b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «105 milioni»;*
  - c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «175 milioni»;*
  - d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;*
  - e) *sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «221 milioni».*
-

## **42.8 (testo 2)**

CALANDRINI, CIRIANI, RUSPANDINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, viene destinato al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c)».

*Conseguentemente ai maggiori oneri, valutati in euro 190 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione degli importi del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

## **42.0.3**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 42-bis.**

*(Canone speciale Rai)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati od uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti a adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunto, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesima testo unica. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente

rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999.

3. La norma non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di determinare maggiori entrate».

---

#### **42.0.6**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

---

#### **42.0.7**

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 42-bis.**

*(Canone speciale RAI)*

1. Nelle strutture turistico ricettive, negli immobili locati ad uso abitativo con contratto di durata non superiore a trenta giorni e negli altri alloggi comunque denominati che vengano destinati a turisti, la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive al di fuori dell'ambito familiare è sempre presunta, salvo presentazione di una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale I di Torino - Ufficio territoriale di Torino I - Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti gli importi da pagare a decorrere dal 1° gennaio 2020, commisurandone la misura alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pubblico e determinando una riduzione delle tariffe attualmente previste dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999».

---

#### **42.0.8 (testo 2)**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI, ROMEO, LUNESU

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 42-bis.**

*(Extra-gettito canone RAI e Fondo per il pluralismo)*

1. A decorrere dall'anno 2020, il 10 per cento dei proventi derivanti dal canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 e successive modifiche e integrazioni, è destinato al Fondo per il plu-

ralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1, comma 2, lettera c).

2. All'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "125 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni".

3. Al fine di sostenere l'informazione locale, il servizio pubblico di prossimità e il pluralismo, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni dal 2020 al 2022.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

#### **42.0.9**

LANNUTTI, PARAGONE, ORTIS, NOCERINO, PESCO, DELL'OLIO, GIANNUZZI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, BOTTO, BRIZIARELLI, ANASTASI, CAMPAGNA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Misure per la tutela degli utenti dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche in materia di cadenza di rinnovo delle offerte e fatturazione dei servizi)*

1. È fatto obbligo in capo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, di restituire agli utenti tutte le eventuali somme indebitamente percepite o ingiustificatamente addebitate, comprensive di rivalutazione ed interessi di mora, in cadenza di rinnovo delle offerte e di fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere non rinnovabile di durata inferiore al mese, per il periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e la data in cui è stata ripristinata la fatturazione su base mensile ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

2. Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, provvedendo all'automatica restituzione non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni applicando l'articolo 98, comma 16, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259. L'inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del comma 1 è sanzionata applicando l'articolo 98, comma 11, del medesimo codice.

3. I proventi derivanti dal periodo precedente sono devoluti al fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

#### **42.0.10**

GIAMMANCO, SBROLLINI, RAUTI, EVANGELISTA, RONZULLI, MALLEGGNI, GINETTI, MODENA, VACCARO, CANGINI, BERARDI, LONARDO, RIZZOTTI, PAPTUEU, BINETTI, GIRO, VANIN, URSO, FERRO, ALDERISI, AIMI, TIRABOSCHI, BATTISTONI, PAGANO, GALLONE, TOFFANIN, TESTOR

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Fondo per la videosorveglianza)*

1. L'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, è sostituito dal seguente:

*"Art. 5-*septies*. - (Sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani) - 1.* Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e di 5 milioni per il 2025, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi



certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa del pubblico ministero o del difensore come prova documentale delle sole condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinqüesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

*a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale;

*b)* i requisiti, le caratteristiche e gli *standard* di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3;

*c)* i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi;

*d)* le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6;

*e)* le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 10 milioni per il 2025, si provvede, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e quanto a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa alla quota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 e a 5 milioni per il 2025, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

---

#### **42.0.11**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Fondo per la videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)*

1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.

3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.

4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.

5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le sole condotte ivi previste.

6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano

pluriennale di cui al comma 8, lettera *a*), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.

7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-*quinquiesdecies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera *b*), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: *a*) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; *b*) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; *c*) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; *d*) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; *e*) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.

9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:

*a*) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7;

*b*) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

#### **42.0.14**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Patente del buon cittadino)*

1. È istituito, in via sperimentale per il triennio 2020, 2021 e 2022, un Fondo denominato "Patente del buon cittadino", presso il Ministero dell'interno, con una dotazione iniziale pari a 5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020, 2021, 2022, con la finalità di promuovere, incentivare e valorizzare i comportamenti di cittadinanza responsabile, attraverso lo sviluppo di un sistema premiale.

2. Accedono alle risorse del Fondo i comuni ubicati su tutto il territorio nazionale per progetti volti a promuovere incentivare e valorizzare la cittadinanza responsabile quale valore aggiunto per lo sviluppo, il contenimento, la razionalizzazione dei costi ed il miglioramento della fruibilità ed accessibilità dei servizi pubblici, attraverso la valutazione meritocratica dei comportamenti di cittadinanza responsabile.

3. Con proprio regolamento il Ministero dell'interno stabilisce i criteri generali per la valutazione dei progetti e l'assegnazione delle relative risorse. I comuni elaborano progetti secondo i seguenti principi direttivi:

*a)* individuare comportamenti ritenuti utili al miglioramento della qualità di vita della comunità cittadina, quali:

- 1) partecipazione ad attività di volontariato sociale;
- 2) utilizzo dei centri di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali;
- 3) donazione volontaria di sangue;

4) partecipazione ad iniziative associative basate sullo scambio gratuito del tempo;

5) partecipazione ad iniziative proattive per la sostenibilità ambientale;

6) assenza di sanzioni amministrative, quali:

a) violazione del codice della strada;

b) mancata obliterazione del titolo di viaggio sui mezzi del trasporto pubblico locale;

c) inosservanza delle regole per lo smaltimento dei rifiuti urbani;

d) inosservanza dei regolamenti comunali sulla corretta gestione e raccolta dei rifiuti dei proprietari o delle persone incaricate alla custodia degli animali domestici;

e) inosservanza delle ordinanze in materia di ordine pubblico sicurezza e decoro urbano.

7) fidelizzazione del cittadino nell'utilizzo di determinati servizi quali ad esempio le farmacie comunali, biblioteche comunali, *car sharing*, *bike sharing* e abbonamento al trasporto pubblico;

b) elaborare un modello di *rating* prestazionale per la valutazione annuale dei comportamenti virtuosi dei cittadini finalizzato ad attribuire un sistema premiale sotto forma di:

1) punteggio da sommarsi a quelli già attribuiti in fase di determinazione delle graduatorie per l'accesso a determinati servizi sociali, quali in particolare, nidi e case di cura comunali;

2) agevolazioni economiche sui costi a carico individuale di determinati servizi sociali di natura educativa e assistenziale;

3) sconti sugli abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale;

4) sconti sulle tariffe comunali;

5) sconti sull'acquisto di prodotti presso le Farmacie comunali o altre strutture accreditate;

c) prevedere le modalità per attribuire il punteggio che permette l'accesso ai benefici previsti dal sistema premiale, considerando la possibilità di cumulare i punti tra i membri della stessa famiglia.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli annui del triennio dal 2020 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

**42.0.15**

GASPARRI, GALLONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Norme in materia di prevenzione del conflitto di interessi delle banche e degli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)*

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare, partecipazioni che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale o che attribuiscono almeno il dieci per cento dei diritti di voto o che comunque consentono di esercitare un'influenza notevole.

2. I dipendenti, gli agenti e i collaboratori di banche ed intermediari finanziari non possono svolgere anche informalmente, attività promozionale sulle imprese di intermediazione immobiliare partecipate dalle banche o dagli intermediari finanziari da cui dipendono o con cui collaborano.

3. I dipendenti ed i collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese di intermediazione immobiliare nelle quali banche ed intermediari finanziari detengono quote di partecipazione non possono svolgere anche informalmente, attività promozionale sui servizi e prodotti offerti dalle banche e dagli intermediari finanziari detentori di quote di partecipazione.

4. A tutela del consumatore e nel rispetto dell'articolo 2744 del codice civile, è vietata la diffusione, da parte delle banche e degli intermediari finanziari, di dati ed informazioni relativi ai propri clienti correntisti alle imprese o società di intermediazione immobiliare nelle quali le banche e gli intermediari finanziari medesimi detengono quote di partecipazione.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni della presente disposizione è punito con la sanzione amministrativa da 15.000 a 50.000 di euro».

---

**42.0.16**

RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Impiego di titolari di misure di sostegno al reddito in attività di pubblica utilità)*

1. Al fine di potenziare il coinvolgimento dei soggetti titolari di misure di sostegno al reddito nello svolgimento di attività a beneficio di tutta la collettività, i comuni, avvalendosi anche dei Progetti di Utilità Pubblica previsti dall'articolo 4, comma 15, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come attuati dal decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019 emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono richiedere l'impiego dei percettori del reddito di cui al citato decreto-legge anche per i lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché per le mansioni assimilabili al rapporto di lavoro disciplinato dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, e dal contratto collettivo nazionale di settore».

**42.0.17 (testo 2)**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 42-bis.**

*(Welfare aziendale)*

1. Al comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *f-quater*) è inserita la seguente:

*"f-quinquies*) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12, per le spese di cura e di assistenza veterinaria degli animali domestici legalmente detenuti, come individuati dal decreto del Ministro delle finanze 6 giugno 2001, n. 289, nel limite di 3.000 euro per ciascun periodo d'imposta";



*b)* è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*i-ter*) le somme erogate al dipendente affetto da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative, nel limite di 8.000 euro per ciascun periodo di imposta, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti delle terapie salvavita alle quali il dipendente è sottoposto, accertata dalla commissione medica istituita presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, anche qualora le citate patologie riguardano il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 35 milioni di euro a decorre dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

#### **42.0.18**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae l'intero importo delle spese sostenute dai soggetti con un reddito complessivo non superiore a 13.000 euro, per l'acquisto di libri scolastici per la frequenza dei corsi di studio della scuola dell'obbligo"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, nel limite di 600 milioni annui a decorrere dal 2020, si provvede:*

a) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;*

b) *quanto a 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto legge.*

#### **42.0.19**

BARBONI, GALLONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. Alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della criminalità organizzata e ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano le seguenti disposizioni recate dalla legge 3 agosto 2004, n. 206:

a) articolo 2, relativo all'incremento della pensione nella misura del 7,50 per cento ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invaldità permanente di qualsiasi entità e grado, nonché alla vedova o agli orfani;

b) articolo 3, comma 1, relativo all'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invaldità permanente di qualsiasi entità e grado, ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge e ai figli anche maggiorenni e in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi;

c) articolo 3, comma 1-bis, relativo al riconoscimento, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, di una indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo, ovvero libero professionale, degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legi-

slativo 30 dicembre 1992, n. 503, aumentata del 7,5 per cento, da erogare in un'unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione;

*d)* articolo 3, comma 2, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per le pensioni maturate ai sensi della lettera *b*);

*e)* articolo 4, comma 1, relativo all'equiparazione ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa;

*f)* articolo 4, comma 2, relativo al diritto immediato alla pensione diretta per tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2, della stessa legge n. 206 del 2004;

*g)* articolo 4, comma 2-*bis*, relativo all'importo del trattamento di quiescenza pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della stessa legge n. 206 del 2004, per coloro che abbiano proseguito l'attività lavorativa ancorché l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un .quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell'invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1, della medesima legge n. 206 del 2004, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 206 del 2004;

*h)* articolo 4, comma 3, relativo alla determinazione, secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della stessa legge n. 204 del 2006, della misura della pensione di reversibilità o indiretta, non decurtabile ad ogni effetto di legge;

*i)* articolo 4, comma 4, relativo all'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i trattamenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della stessa legge n. 204 del 2006;

*l)* articolo 7, relativo all'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;

*m)* articolo 9, relativo all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica compreso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203, per gli invalidi e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori.

2. Per quanto non espressamente previsto dal comma precedente si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23

novembre 1998, n. 407, nonché l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con riferimento al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si applicano le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), si interpreta nel senso che alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, così come incrementato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003 n. 350;

b) l'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), si interpreta nel senso che i benefici in materia di assunzioni dirette sono attribuiti con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti, con le prerogative e le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407;

c) l'articolo 4, comma 1, lettera e), numero 1), si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181.

4. Alle vittime del dovere e della criminalità organizzata il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di «vittima del dovere» e «vittima della criminalità organizzata» per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle istituzioni. L'onorificenza è conferita alle vittime del dovere ovvero alle vittime della criminalità organizzata o, in caso di decesso, ai parenti e agli affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del dovere o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

---

#### **42.0.20**

GALLONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018, n. 4 è incrementata di 15 milioni di euro a decorrere dal 2020 per le seguenti finalità:

*a)* una quota pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 1, del medesimo articolo 11;

*b)* una quota pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020 per il sostegno economico ad enti e associazioni legalmente riconosciuti presenti sul territorio nazionale che agiscono per la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne, per il finanziamento di programmi di prevenzione e supporto alle vittime.

2. Con decreto del Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

#### **42.0.21**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Sostegno alle famiglie per l'acquisto di prodotti agroalimentari di qualità certificata)*

1. All'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* Al primo comma, dopo la lettera *i-decies)*, è inserita la seguente:

*"i-undecies)* le spese sostenute per l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 21 novembre 2012 e al Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 ed individuati con apposito decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, fino all'importo di euro 300";

b) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

"3-bis. Per gli oneri di cui al comma 1, lettera i-undecies), la detrazione spetta esclusivamente ai contribuenti il cui valore ISEE del nucleo familiare non supera euro 30.000".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2 sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «174 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **42.0.23**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Disposizioni fiscali per interventi di sicurezza)*

1. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 gennaio 2020, relative ad interventi di installazione di sistemi di allarme o videosorveglianza in abitazioni private, ovvero a contratti con istituti di vigilanza privata finalizzati a controlli antiintrusione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 50 per cento dell'importo della spesa sostenuta, fino a un valore massimo della detrazione di 250 euro per unità immobiliare, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 42-bis, pari a 150 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

## Art. 43

### 43.1

DAMIANI, CALIENDO

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 43 - (*Finanziamento del "bonus diploma"*) - 1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2019/2020, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.

2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, può essere utilizzata per:

a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:

- di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;

- di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori, e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;

b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;

c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di *software*.

3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2020, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso».

---

### 43.3

GALLONE

*1. Al comma 1, sostituire le parole: «160 milioni di euro», con le seguenti: «190 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2020: - 30.000.000.

---

### 43.4

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».*

---

### 43.5

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».*



### **43.6**

FERRO

*Al comma 1, dopo le parole: «utilizzabile per acquistare», aggiungere le seguenti: «viaggi d'istruzione organizzati nell'ambito dei percorsi di studio scolastici e universitari.».*

---

### **43.8**

CANGINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, con le seguenti: «musica registrata, nonché per i soli libri, abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale, prodotti dell'editoria audiovisiva, purché i medesimi prodotti siano resi accessibili anche alle persone in condizione di disabilità che, a causa di detta condizione, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari atti a rendere il prodotto medesimo pienamente accessibile.».*

---

### **43.9**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*All'articolo 43, comma 1, premettere alle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale» le seguenti: «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».*

---

### **43.10**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Al comma 1, prima delle parole: «abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale», sono aggiunte le seguenti parole: «quotidiani, giornali e riviste singoli acquistati presso le edicole e».*

---

### 43.11

CANGINI

*Al comma 1, dopo le parole: «abbonamenti a quotidiani» aggiungere le seguenti: «e periodici».*

---

### 43.0.1

SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83)*

1. Al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, all'articolo 1, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola: "pubblici" è sostituita dalle seguenti: "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

b) le parole: "di appartenenza pubblica", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004";

c) dopo le parole: "delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza," sono inserite le seguenti: "delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e s.m.i. comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica"».

*Conseguentemente:*

*al comma 2 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004»;*

*al comma 5 la parola: «pubblici» è sostituita dalle seguenti: «di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004».*

*Il comma 1 risulterà riformulato come di seguito:*

«1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legi-

slativo n. 42 del 2004, delle strutture deputate a eventi espositivi caratterizzati da temporaneità, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale» dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e s.m.i. comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, le istituzioni e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

#### **43.0.2**

SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per le spese culturali)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente *c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, concerti e spettacoli teatrali, sale cinematografiche, dall'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio o video. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**43.0.7**

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche alla disciplina sullo spettacolo dal vivo)*

1. I commi dal 545-*bis* al 545-*quinquies* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.»

---

**43.0.8**

CANGINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 43-bis.**

*(Modifiche alla disciplina sullo spettacolo dal vivo)*

1. I commi da 545-*bis* a 545-*quinquies* della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono soppressi.»

---

## Art. 44

### 44.2

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «protezione e restauro di beni culturali pubblici» sono inserite le seguenti: «o privati gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39»;

b) dopo le parole: «luoghi della cultura di appartenenza pubblica» sono inserite le seguenti: «o di appartenenza privata gestiti da fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39».

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-bis, nei limiti delle risorse disponibili pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, a 2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### 44.3

ROMEO, PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «beni culturali pubblici», aggiungere le seguenti: «delle Fabbricerie di chiese e cattedrali di rilevante interesse storico artistico»,».

2-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate

le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 2-*bis*, nei limiti delle risorse disponibili pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

2-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

#### 44.4

CAMPARI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 2021 e 2022, per la realizzazione di eventi a Bologna e a Parma, inserite nella Rete delle Città Creative dell'Unesco, creata nel 2004 per promuovere la cooperazione tra le città che hanno identificato la creatività come elemento strategico per lo sviluppo urbano sostenibile riconosciute dall'UNESCO.

2-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, 1 milione di euro per l'anno 2021 e 1 milione di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99,».

---

#### 44.7

CAMPARI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di restauro nei palazzi di particolare pregio storico all'interno dei quali siano ubicate le sedi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Agli oneri derivanti dal comma 2-*bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

#### **44.9**

TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare il rilancio delle fondazioni lirico sinfoniche in termini di programmazione e di sviluppo, la prosecuzione delle loro attività istituzionali e il conseguente accrescimento dei settori economici connessi, per l'anno 2020, l'ammontare dello stanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche è aumentato del 10 per cento rispetto all'ammontare dell'anno precedente».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **44.10**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati, dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilitate alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma dell'aprile 2009, s'intendono comunque erogati come contributi straordinari. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

---

#### **44.11**

QUAGLIARIELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi a saldo relativi agli anni 2011, 2012 e il contributo intero relativo all'anno 2013 del Fondo unico per lo spettacolo, già stanziati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione Generale per lo spettacolo dal Vivo - Servizio II Attività Teatrali e non ancora liquidati, in favore

delle associazioni ricadenti nei territori del cratere sisma 2009 e impossibilità alla rendicontazione dei bilanci delle ultime annualità a causa degli effetti del sisma del 2009, s'intendono comunque erogati, fatta salva successiva rendicontazione. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

---

#### **44.12**

CANGINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Gli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono incrementali nella misura di 13 milioni di euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 32, comma 1, sostituire: «44.895.000 euro per l'anno 2020» con: «41.895.000 euro per l'anno 2020».*

---

#### **44.13**

BARBARO, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di definire i parametri per la ripartizione del FUS fra le regioni, la Conferenza Stato-regioni costituisce uno specifico organismo tecnico paritario, al contempo la Conferenza unificata predispone linee e principi generali per garantire presenza e diffusione omogenea dello spettacolo su tutto il territorio nazionale.».*

---

#### **44.14**

TESTOR, GIRO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al Fondo accedono, nel limite di 5 milioni di euro annui, anche le bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».*

---



#### 44.15

TESTOR, GIRO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli stanziamenti di cui al precedente periodo accedono anche le bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni».*

---

#### 44.16

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice.

4-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*), è inserita la seguente:

*«i-septies.1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, nonché per l'acquisto di uno strumento musicale collegato alla frequenza dei corsi stessi, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali»;*

b) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

c) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;

d) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

*4-quater.* Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo 4-*bis* si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

*4-quinquies.* Al comma 3-*bis* dell'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali».

*4-sexsies.* All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*quinquies*, quantificati in euro 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

---

## 44.17

### TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-*bis.* Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice. La domanda deve contenere:

- a)* l'elenco dei componenti, almeno quindici, con l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e dello strumento musicale suonato;
- b)* la copia dello statuto;
- c)* la dichiarazione del sindaco del comune in cui ha sede la banda musicale, che attesta l'operatività della stessa.

*4-ter.* L'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 4, può:

- a)* iscrivere la banda musicale nel Registro nazionale di cui al comma 4;
- b)* invitare la banda musicale a rettificare la domanda o a integrare la relativa documentazione.

*4-quater.* Decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda o della rettifica ovvero dalla presentazione della documentazione integrativa ai sensi del comma *4-ter*, lettera *b*), la domanda s'intende accolta.

*4-quinquies.* Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate pubblica nel proprio sito internet istituzionale il modulo per l'iscrizione nel Registro nazionale delle bande musicali.

*4-sexies.* Dall'attuazione dei commi da *4-bis* a *4-quinquies* non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

---

## **44.18**

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«*4-bis.* Presso l'Agenzia delle entrate è istituito il Registro nazionale delle bande musicali, gestito su base territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con le direzioni provinciali di ciascuna regione e provincia autonoma. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, l'Agenzia delle entrate verifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma. La domanda di iscrizione nel Registro è presentata dalla banda musicale alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate in cui la banda ha sede ed è redatta in forma semplice.

*4-ter.* Alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale di cui all'articolo *4-bis* si applicano le disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche previste dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398.».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, dell'articolo 99 le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Interventi concernenti il Ministro, per i beni e le attività culturali e per il turismo».

---

#### **44.19**

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Alle bande musicali, legalmente costituite e regolarmente iscritte e riconosciute dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo tramite gli albi regionali istituiti presso ogni regione o provincia autonoma, si applica la disciplina fiscale prevista per le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni.».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2 dell'articolo 99 le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 206 milioni di euro per l'anno 2020, di 301 milioni di euro per l'anno 2021 e 289 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Interventi concernenti il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo».

---

#### **44.20**

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera m), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» sono inserite le seguenti: «, ai formatori»;

b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali.».

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 99 sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022».

---

#### **44.21**

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole: «compensi erogati ai direttori artistici» inserire le seguenti: «ai formatori».».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022»;

b) *modificare la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».

---

#### **44.22**

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche,» sono inserite le seguenti: «per le bande musicali iscritte nel Registro nazionale delle bande musicali,»».

*Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 203 milioni di euro per l'anno 2020, di 300 milioni di euro per l'anno 2021 e 297 milioni di euro per l'anno 2022».

---

#### **44.23**

TESTOR, GIRO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 43, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 28 giugno

2019, n. 58, alla fine le parole: "30 giugno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021"».

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Interventi concernenti il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo».*

---

#### **44.27**

STEFANI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività, nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente: agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **44.30**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI,

ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR,  
TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Quale contributo statale alla Città di Venezia, Patrimonio dell'Umanità, per gli interventi di recupero e salvaguardia dei beni artistici, architettonici e storici colpiti dagli eventi calamitosi a far data dal 12 novembre 2019, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire la parola: «214» con la seguente:*  
«14»;

*alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -100.000.000.

---

#### **44.32 (testo 2)**

MALAN, SACCONI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Lo stanziamento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, è integrato di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per garantire il funzionamento dei teatri di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 27 luglio 2017.

4-ter. In deroga alla disciplina vigente in materia di erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), l'integrazione di cui al comma 4-bis è assegnata ai teatri di rilevante interesse culturale per i quali sussistano i seguenti requisiti:

a) abbiano effettuato successivamente al 1° gennaio 2012 lavori di ristrutturazione degli edifici e messa in norma degli impianti tecnologici necessari per assicurare l'agibilità del teatro e il rispetto della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione antincendio;

b) i costi della produzione risultanti dal conto economico al 31 dicembre 2018 siano superiori a 5 milioni di euro e la media del contributo assegnato a valere sul Fondo unico dello spettacolo negli anni 2018 e 2019 non sia superiore al 15 per cento dei costi della produzione così determinati.

*4-quater.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo assegna le risorse finanziarie di cui al comma *4-bis* ai teatri che ne hanno diritto ai sensi del comma *4-ter*, determinando il contributo spettante a ciascuno in misura proporzionale alla differenza tra il 15 per cento e il rapporto percentuale di cui alla lettera *b*) del medesimo comma *4-ter*. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministero eroga le risorse assegnate ai sensi del periodo precedente. I teatri di rilevante interesse culturale ai quali è erogato il contributo presentano al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione delle risorse, una relazione sull'impiego delle medesime».

*Conseguentemente, il fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 99, comma 2, è ridotto nella misura di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

#### **44.37**

CAMPARI, CENTINAIO, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«*4-bis.* Al fine di valorizzare il patrimonio enogastronomico della città di Parma, dichiarata dall'UNESCO «Città creativa della gastronomia», presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro, per l'anno 2020, per la realizzazione di manifestazioni ed eventi in tutto il territorio parmense mirati alla diffusione della cultura del cibo con particolare riferimento alle tradizioni legate alle colture antiche e alle razze antiche da allevamento.

*4-ter.* Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative per l'assegnazione delle risorse di cui al precedente comma.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---



#### **44.38**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Aggiungere il seguente comma:*

«4-bis. In favore del comune di Alto Reno Terme (BO), per sostenere il completamento dell'intervento di restauro della Sala Bibita del complesso denominato «Terme Alte» di Porretta Terme è riconosciuto un contributo pari a 250.000 euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare la seguente modifica:*

2020: - 250.000.

---

#### **44.40**

SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per promuovere interventi di messa in sicurezza dei luoghi destinati ad attività di spettacolo è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 800 milioni di euro per il 2020 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari 800 milioni di euro per il 2020 e di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **44.41**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato a fornire all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la

periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno, l'ENIT e l'ISTAT.».

---

#### **44.42**

FERRO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«5. Il Ministero dell'interno è autorizzato a fornire all'Istituto nazionale di statistica e all'Agenzia nazionale del turismo i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in forma anonima e aggregata. La tipologia e il livello di aggregazione di tali dati e la periodicità delle relative forniture sono definiti con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno, l'ENIT e l'ISTAT.».

---

#### **44.46**

PERGREFFI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sostituire le parole: "2018 e 2019", con le seguenti parole: "2020 e 2021"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 500.000 euro per l'anno 2020 e 500.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **44.350 (già 44.1000/1)**

SAPONARA, BARBARO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 4-bis, sostituire le parole: «3,5 milioni di euro», con le seguenti: «1 milione di euro».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sono apportate le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;  
2022: - 1.000.000.

---

**44.351 (già 44.1000/3)**

FAGGI, ROMEO, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. All'articolo 16 del decreto legislativo 14/09/2015, n. 147, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare», con le seguenti parole: «concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 20 per cento del loro ammontare»;

b) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «nei due periodi d'imposta precedenti», con le seguenti: «nei tre periodi d'imposta precedenti»;

c) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per almeno due anni», con le seguenti: «per almeno un anno»;

d) al comma 5-*quater* sostituire le parole: «limitatamente al 50 per cento del loro ammontare», con le seguenti: «limitatamente al 30 per cento del loro ammontare»;

e) al comma 5-*quinqües* sostituire le parole: «versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile», con le seguenti: «versamento di un contributo pari allo 0,2 per cento della base imponibile».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**44.352 (già 44.1000/6)**

BORGONZONI, CAMPARI, SAPONARA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Al fine di fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione, è consentita la proroga fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di euro 1,5 milioni per l'anno 2020, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e

luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.».

*Agli oneri derivanti dal comma 4-ter, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **44.353 (già 44.1000/8)**

BORGONZONI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 4-bis inserire i seguenti:*

«4-ter. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione da parte di giovani studenti e ricercatori, iscritti presso corsi di laurea, *master* e dottorati istituiti nell'ambito del territorio nazionale, e consentire ai medesimi di esercitare il diritto di voto anche al di fuori della circoscrizione di residenza, al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

"Art. 54-*bis*. Gli studenti iscritti a corsi di laurea, *master* e dottorati istituiti presso le Università ubicate sul territorio nazionale sono ammessi a votare nel comune presso il quale ha sede il medesimo corso di studi.

Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista, previa esibizione dei seguenti documenti:

a) certificato elettorale;

b) certificato del sindaco del comune presso il quale ha sede il corso di studi, attestante l'avvenuta notifica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato il certificato elettorale della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per motivi di studio;

c) certificato che attesti l'iscrizione al corso universitario.

I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella lista di cui all'articolo 49, secondo comma.

I sindaci dei comuni che hanno rilasciato i certificati elettorali, sulla base delle notifiche previste dal secondo comma, compilano gli elenchi degli studenti che hanno tempestivamente espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per motivi di studio e li consegnano ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.".

4-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*ter*, quantificati in 500mila euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

*Conseguentemente, all'alinea, sostituire le parole: «aggiungere il seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».*

---

**44.354 (già 44.2001/5)**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«4-*sexies*. Per le spese documentate nell'anno 2020, da parte di persone fisiche, effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici, relative all'acquisto dei beni indicati nella tabella di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, durante le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, di cui al seguente comma 2, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 50 per cento dell'IVA, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro annui.

4-*septies*. La detrazione, salvi i requisiti di cui al comma 4-*sexies*, è concedibile per gli acquisti effettuati nelle seguenti manifestazioni fieristiche: Artefiera Bologna, Artissima Torino, Miart Milano, Arte Genova, Art Verona, Biennale antiquariato di Firenze, Art Parma Fair, Arte Vicenza e Bergamo Arte Fiera.

4-*octies*. Agli oneri derivanti dal comma precedente, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

**44.355 (già 44.2001/6)**

FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI, TOSATO

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«4-*sexies*. Al fine di favorire interventi volti all'apertura di nuove sedi di accademie di belle arti, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in edifici di particolare pregio storico-artistico, è autorizzata la spesa fino al massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

4-*septies*. Il Ministero dell'Istruzione promuove, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apposito bando di gara destinato agli

istituti di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che abbiano rilevanza internazionale.

4-*octies*. Agli oneri di cui al comma 4-*sexies*, valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**44.356 (già 44.2001/9)**

BINETTI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«5. al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "cinquanta"».

---

**44.357 (già 44.2001/10)**

BINETTI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«5. Al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire le parola: "venticinque" con: "trentuno"».

---

#### **44.0.1**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI,  
BORGONZONI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Modifiche alla disciplina dell'Art Bonus)*

1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

*1-bis.* Il credito di imposta nella misura del 65 per cento spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 24 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;

*b)* al comma 2, primo periodo, le parole: "del comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 1-bis";

*c)* al comma 5, primo periodo, le parole: "al comma 1", sono sostituite dalle seguenti parole: "ai commi 1 e 1-bis"».

*Conseguentemente per far fronte all'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### 44.0.2

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di art-bonus)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «nella misura del 65 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento"».

---

#### 44.0.3

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Promozione del turismo giovanile, scolastico e sociale)*

1. Al fine di favorire l'incontro e l'integrazione tra le giovani generazioni nella forma della promozione del turismo giovanile, scolastico, sociale, individuale e di gruppo, attraverso la rete degli alberghi ed ostelli per la gioventù quali centri di aggregazione, poli culturali e luoghi di promozione del patrimonio culturale di un territorio, è istituito l'ente pubblico non economico denominato «AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù», dotato di autonomia statutaria, organizzativa, tecnico-operativa e gestionale, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'Ente provvede alla massima valorizzazione funzionale del patrimonio di proprietà e di quello ad esso destinato, dal Demanio e dagli Enti Locali, per la realizzazione di alberghi ed ostelli della gioventù, provvedendo altresì alla gestione diretta e indiretta, alla formazione professionale ed alla promozione della cultura italiana, del turismo, dei siti paesaggistici e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, anche attraverso la rete della *International Youth Hostel Federation*.

3. Ai fini di cui al comma 1, al punto III della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, recante «Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente», dopo le parole «Ente nazionale italiano turismo (ENIT).», sono inserite le seguenti: «AIG - Ente Italiano Alberghi e Ostelli per la Gioventù».



4. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli Interni, dall'Ente Nazionale Industrie Turistiche, dalla Direzione Generale del Turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e, conseguentemente, cessa dalle proprie funzioni il 31 gennaio 2020.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di cui al comma 4, è nominato un Commissario Straordinario per consentire l'ordinato trasferimento dei beni, del personale e delle funzioni proprie dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù al nuovo Ente e per la definizione dei rapporti pendenti. Il Commissario Straordinario provvede altresì all'adeguamento statutario ed alla definizione della dotazione organica, nel limite massimo di 57 unità complessive. Al fine di garantire continuità all'attività istituzionale, il medesimo Commissario Straordinario provvede ad acquisire tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.

6. Il Decreto di cui al comma precedente determina la durata e le funzioni del Commissario, il compenso ad esso spettante, nei limiti previsti dalla normativa vigente, e definisce i criteri e le modalità per far confluire il patrimonio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù in apposito fondo di garanzia delle operazioni di ristrutturazione del debito e per determinare modalità, termini e condizioni per la richiesta, anche attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di adeguamento e valorizzazione degli immobili nella piena disponibilità dell'Ente medesimo.

7. L'Ente provvede al proprio finanziamento attraverso le gestioni immobiliari di cui al comma 2.

8. Agli oneri strutturali derivanti dal comma 1, valutati in 2,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, oltre a quelli indicati dal comma 7 del presente articolo».

---

#### **44.0.4**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo in favore di giovani artisti e artigiani)*

1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **44.0.5**

CAMPARI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 44-bis.**

*(Fondo per l'assunzione di giovani neo-laureati da impiegare come guida turistica)*

1. Al fine di consentire l'assunzione, anche a tempo determinato, di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica presso opere di interesse storico, culturale ed architettonico, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività cultura-

li e per il turismo, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individua le opere di interesse storico, culturale ed architettonico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

#### **44.0.6**

CAMPARI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per l'assunzione di giovani neo-laureati da impiegare come guida turistica)*

1. Al fine di consentire l'assunzione, anche a tempo determinato, di giovani neolaureati da impiegare come guida turistica presso opere di interesse storico, culturale ed architettonico, facenti parte dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo, con dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, sentite le regioni Toscana ed Emilia-Romagna, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che individua le opere di interesse storico, culturale ed architettonico di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

#### 44.0.7

SAPONARA, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI,  
TOSATO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire in seguente:*

#### «Art. 44-bis.

1. Per la sperimentazione di un nuovo modello di turismo basato su un'offerta di viaggio e permanenza che coniughi la cura della salute con la ricerca del benessere, anche attraverso modelli di gestione di impresa in partenariato pubblico-privato, è istituito un fondo presso il Ministero dei beni e delle attività culturali, con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di valorizzare il patrimonio termale italiano.

2. Con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al fondo nella misura di:

a) 65 milioni di euro, per la concessione per l'anno 2020 di un credito di imposta a favore delle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nella misura del 65 per cento delle spese sostenute per interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;

b) 5 milioni di euro per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.».

*Conseguentemente: agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

#### 44.0.8

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 44-bis.**

*(Detrazioni per oneri)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

*«e-quater) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;».*

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

#### 44.0.9

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 44-bis.**

*(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)*

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa è deducibile al 100 per cento.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **44.0.10**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Istituzione di centri studi)*

1. Presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, per la creazione, presso gli istituti d'arte, di centri studi che hanno come fine la formazione della professionalità e l'istruzione dei giovani artisti e artigiani.

2. I centri studi di cui al comma 1, sono complessi educativi scolastici che possono essere anche residenziali per i giovani non residenti.

3. I centri studi di cui al comma 1 concorrono alla piena e reale attuazione del diritto allo studio, come sancito dall'articolo 34 della Costituzione, accogliendo studenti capaci e meritevoli, di ambo i sessi, anche se privi di mezzi, con spesa, per questi ultimi, a carico dello Stato o delle regioni o di enti locali.

4. Il Governo, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispose un programma quinquennale, anche a carattere sperimentale, relativo alla costruzione, alla ristrutturazione ed alla manutenzione straordinaria dei centri studi residenziali.

5. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **44.0.11**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)*

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo, è istituito a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

6. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **44.0.12**

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, PIANASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Misure di sostegno per il libro e la lettura)*

1. Al fine di favorire e sostenere il libro e la lettura quale mezzo per la conoscenza, la cultura e la crescita sociale, sono previsti i seguenti interventi:

a) all'articolo 1, comma 318, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "con dotazione annua pari a 4 milioni di euro," sono sostituite dalle seguenti: "con dotazione annua pari a 6 milioni di euro,";

b) all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020,"».

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 477, all'elenco n. 1, allegato alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, sopprimere la denominazione legge 27 dicembre, n. 205, articolo 1, comma 319.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 303 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

#### **44.0.14**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei artistici)*

1. Al comma 1, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la parola: "artistico" è soppressa».

---



**44.0.15**

TESTOR, GIRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, per la musica amatoriale, per i gruppi corali e per i gruppi folkloristici)*

1. È istituito presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle bande musicali, della musica amatoriale, dei gruppi corali e dei gruppi folkloristici di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata, la percentuale, in misura non superiore al 30 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali, devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono, altresì, individuate le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle associazioni bande musicali».

*Conseguentemente ridurre di 5 milioni tutti gli importi di cui al comma 2, articolo 99.*

---

#### **44.0.20**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Agevolazioni in favore delle imprese)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e design, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro, subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

---

#### 44.0.21

#### MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 44-bis.

*(Agevolazioni per le imprese che realizzano manufatti in marmo, bronzo, metalli vari, mosaici e ceramica)*

1. Ai fini della presente legge, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici.

2. Lo Stato, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali, fatte salve le competenze regionali.

3. Ai fini della presente legge sono considerate imprese che svolgono attività artigianali di cui al comma 1, le imprese individuali o familiari o con dipendenti, anche se rivestono carattere societario che comunque producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

4. Lo Stato adotta opportune iniziative per la preservazione delle cave di marmo e lo sviluppo e la diffusione delle attività artigianali, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali interessati, nonché, eventualmente, in collegamento con analoghe iniziative attivate in sede di Unione europea.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di applicazione di un regime fiscale agevolato per le imprese artigiane artistiche di cui alla presente legge e sono individuate le relative risorse.

6. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

#### **44.0.22**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero, per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**44.0.24**

LA MURA, GRANATO, ANGRISANI, PUGLIA, PIRRO, MARILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Grande Progetto Pompei)*

1. Al fine di accelerare e sostenere la realizzazione degli interventi previsti nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei Comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco «Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata», lo svolgimento delle funzioni e delle attività del primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono assicurati fino al 31 dicembre 2022, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; -900.000;

2021: -900.000;

2022: -900.000.

**44.0.28**

SAPONARA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Percorsi turistici nei siti di interesse comunitario)*

1. Al fine di potenziare l'offerta turistica all'interno dei siti di interesse comunitario, con particolare riferimento alla realizzazione di percorsi turistici lungo il Po e nella riserva naturale Parma Morta, anche nell'ambito degli eventi legati a Parma 2020, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo».

*Conseguentemente agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

---

#### **44.0.30**

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni)*

1. All'articolo 13-*quater*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 4, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,", sono inserite le seguenti: "con finalità turistiche";

*b)* al comma 5, dopo le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto", sono inserite le seguenti: "previa intesa della Conferenza Stato-Regioni"».

---

#### **44.0.31**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 sopprimere le parole: "riferibile alle utenze domestiche" e al successivo comma 659 sostituire le parole: "può prevedere" con la parola: "prevede"».

---

**44.0.32**

CENTINAIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 732 è sostituito dal seguente:

"732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre, 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore";

b) al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014" con le parole: "30 giugno 2020"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2020 e 25 milioni per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.*

---

**44.0.33**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,  
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942  
n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)*

1. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm.  
- Codice della Navigazione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative";

b) all'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm.  
- Codice della Navigazione - dopo il primo comma è aggiunto:

"2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3 commi 3 e 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351 convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410".».

---

**44.0.34**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,  
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm.  
- Codice della Navigazione è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».»

---



**44.0.35**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,  
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Al comma 1, dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione, le parole: "senza alcun compenso o rimborso" sono soppresse».

---

**44.0.36**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,  
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

2-ter. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

---

**44.0.37**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA,  
FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le parole: "ormeggi e degli approdi turistici"

e la parola: "2020" con le parole: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni,"».

---

#### **44.0.38**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" sono sostituite dalle seguenti: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79"».

---

#### **44.0.39**

CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Completamento degli adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive)*

1. Alla lettera *i*) del comma 1122, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017 n. 205:

nel primo periodo, sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2019, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 1° dicembre 2018 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni", con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 30 giugno 2020 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni";

sostituire l'ultimo periodo con il seguente: "Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020 della SCIA parziale".».

---

## Art. 45

### 45.2

AUGUSSORI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

### 45.4

CANGINI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «ogni ordine e grado,» *aggiungere le seguenti:* «e ai residenti nel territorio nazionale di età compresa tra i 19 e i 27 anni e superiore ai 67»;

b) *sopprimere le parole:* «entro l'anno precedente»;

c) *sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo».

---

#### **45.8**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

*Al comma 1, le parole: «80 per cento» sono sostituite dalle seguenti:*

1. «100 per cento».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non devono determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
3. Qualora si determini un nuovo o maggior onere per il bilancio dello Stato, con successivo provvedimento la percentuale di deduzione di cui all'articolo 45 viene rideterminata fino a garantire le maggiori entrate necessarie alla copertura dei maggiori oneri.

---

#### **45.9**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 2, sostituire le parole: «20 milioni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «30 milioni»*

*Conseguentemente, all'articolo 99, il comma 2, è sostituito dal seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

#### **45.11**

CANGINI

*Al comma 3, sostituire le parole: «comma» con le parole: «commi 772, 773, 774».*

---

#### 45.15

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. All'articolo 2, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "albi professionali", sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione delle collaborazioni giornalistiche, che sono ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 del presente articolo e per le quali si intendono inapplicabili le disposizioni di cui alla precedente lettera *a*)"».

#### 45.16 (testo 2)

TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, continuano ad applicarsi, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, ai dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici per le quali è stata accertata la crisi aziendale o che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria, ancorché, dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa. Il trattamento pensionistico è riconosciuto, su domanda degli interessati da presentare all'INPS entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dopo la trasmissione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al medesimo Istituto degli elenchi delle imprese di cui al presente comma. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento

alla speranza di vita. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in 14 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

#### **45.0.1**

CANGINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)*

1. Dopo l'articolo 43 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

**"Art. 43-bis.**

1. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli, riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori"».

---

#### **45.0.3**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Misure per il funzionamento dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti)*

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 25 gennaio 2017 n. 9, a decorrere dal 2020 il contributo annuo ordinario in favore dell'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è incrementato di euro 200.000.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 200.000 a decorere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

#### 45.0.5

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 45-bis.

*(Modifiche al regolamento decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n.146 concernente i criteri di riparto tra soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali)*

1. Il comma 1 della Tabella 1, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito negli anni 2019 e successivi secondo le aree e aliquote sotto riportate:

AREE	ALIQUOTE
a) Relativa al criterio riguardante dipendenti e giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e b).	80 per cento
b) Relativa al criterio riguardante i dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) (per emittenti televisive) ed i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).	10 per cento
c) Relativa al criterio riguardante i costi sostenuti per le spese tecnologiche innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e).	10 per cento

2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, è sostituito con il seguente:

"2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dalla somma dei punteggi relativi alle aree indicate nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle emittenti radiofoniche e televisive commerciali il Ministero

attribuisce le risorse in misura proporzionale al punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1».

---

## **Art. 46**

### **46.1**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari,» *aggiungere le seguenti:* «integrate dalla trasmissione radiofonica a carattere nazionale e la pubblicazione su internet di eventi istituzionali, giudiziari e sulla vita politica e sociale del Paese,»;

*al comma 2, dopo le parole:* «affidamento del servizio di cui al comma 1,» *aggiungere le seguenti:* «dal 21 maggio 2019 al 30 aprile 2020, parzialmente utilizzando le risorse relative alla prima annualità di cui al comma 1, al fine di garantire la continuità del servizio».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, Tab. A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 8.000.000.

---

## **Art. 47**

### **47.1**

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

*Al comma 1, dopo le parole:* «in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea», *aggiungere le seguenti:* «con la legge 3 marzo 2009, n. 18, di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13



dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità"».

---

#### **47.200**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FAGGI

*Sostituire i commi da 3-bis a 3-quater con il seguente:*

«3-bis. Per le transazioni concluse su reti telematiche e/o di telecomunicazioni aventi per oggetto Contratti per differenza (CFD), dotati di leva finanziaria nei limiti autorizzati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA), l'imposta fissa prevista dall'articolo 492 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, viene calcolata sulla base di un'aliquota pari allo 0,4 per cento. L'imposta, così modificata, si applica a tutte le transazioni sopra richiamate, indifferentemente dalla natura dell'attività sottostante che determina la variazione di valore dei contratti per differenza.»

---

#### **47.0.3**

TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

1. All'articolo 35, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge, 15 luglio 2011, n. 111 le parole "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 100 mW" sono sostituite dalle seguenti: "potenza massima trasmessa in *uplink* inferiore o uguale a 250 mW"».

---

#### **47.0.8**

TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 47-bis.**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'Allegato A, alla voce A8, dopo le parole: "cm 50", sono aggiunte le seguenti: "e l'installazione di colonnine modulari affiancate che non superino in altezza le cabine esistenti da alimentare;

*b)* all'Allegato B, alla voce B 10, dopo le parole: "o colonnine modulari" sono aggiunte le seguenti: "non rientranti in quelle contemplate alla voce A8,"».

#### **47.0.10**

SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 47-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione per la installazione di impianti mobili temporanei (cosiddetti carrati) in situazioni di emergenza, sicurezza e per esigenze stagionali)*

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui al punto A.16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente

Locale, agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente».

---

#### **47.0.11**

TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-bis.**

1. Gli impianti temporanei di telefonia mobile, cosiddetti "canati", necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta di attivazione all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001 n. 36, non sia stato comunicato dal medesimo un provvedimento di diniego. Si applicano a tali impianti le disposizioni di cui alla voce A16 dell'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

2. L'installazione di canati, la cui permanenza in esercizio non superi i 7 giorni, è soggetta ad autocertificazione di attivazione - da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente Locale, agli organismi, competenti ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nonché ad ulteriori Enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. Tale disposizione si applica - in deroga - anche in presenza di vincoli imposti da normativa nazionale, locale e regolamentare».

---

**47.0.19**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

1. In via sperimentale per gli anni 2019, 2020, 2021, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, digitale delle attività di telecomunicazione, che determinino l'esigenza di modificare le competenze professionali prevedendo percorsi di riqualificazione e/o riconversione delle professionalità, si provvede nella misura 20 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, ai finanziamenti delle misure previste dai fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, commi 1, 9 e 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti o in corso di costituzione nell'ambito del settore di attività delle telecomunicazioni interessato dai suddetti processi di reindustrializzazione e riorganizzazione.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, a 50 milioni di euro per l'anno 2021 e a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

**47.0.20**

PILLON, ZULIANI, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 47-bis.**

*(Inibizione accesso siti per adulti in utenze mobili intestate a minori)*

1. Al fine di tutelare i minorenni non emancipati nell'uso dei servizi di telefonia mobile e di comunicazione digitale è fatto obbligo agli operatori dei servizi al dettaglio di telefonia e comunicazione elettronica di inibire l'accesso a siti *web*, applicazioni e contenuti per adulti sulle utenze telefoniche intestate a soggetti minori d'età all'atto dell'attivazione delle medesime utenze.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, da adottare entro tre mesi dalla data

di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».

---

### **Art. 47-*quater***

#### **47-*quater*.200**

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 47-*sexies***

#### **47-*sexies*.350 (già 47.0.2000/4)**

BERNINI, PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) dopo le parole: "diritto del lavoro" sono inserite le seguenti: "e del diritto amministrativo"».

---

#### **47-*sexies*.351 (già 47.0.2000/9)**

BERNINI, PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 47-*ter*.**

*(Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici)*

1. È consentita ai migliori studenti del quinto anno scolastico degli istituti tecnici, la possibilità di partecipare a percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento di cui di cui dal comma 784 dell'articolo 1 della legge

30 dicembre 2018, n.145 nei comuni con popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, il cui svolgimento è disciplinato dal medesimo articolo.

2. La facoltà di cui al comma 1 è esercitabile previa richiesta del Comune nel quale l'istituto tecnico è ubicato e fatte salve le disponibilità logistiche e strumentali dello stesso.

3. In via sperimentale, per i tre anni scolastici successivi a quelli di entrata in vigore della presente legge i comuni fino a 15.000 abitanti hanno la facoltà di richiedere direttamente all'istituto tecnico del territorio la disponibilità di uno studente per partecipare ai percorsi di cui al comma 1.

4. Lo studente è individuato sulla base di comprovati meriti scolastici e di condotta secondo i criteri stabiliti da ciascun istituto e previa deliberazione del collegio dei docenti.

5. Ai fini del presente articolo è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 denominato "Fondo per le competenze professionali degli istituti tecnici". Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati è disciplinato il funzionamento del fondo di cui al periodo precedente».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

---

## **Art. 49**

### **49.0.1**

BAGNAI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni in materia di Giustizia Tributaria)*

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i magistrati ordinari eletti componenti nel consiglio di presidenza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26"».

---

### **49.0.3**

SAPONARA, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI,  
Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n.  
147 in materia di formazione degli avvocati)*

1. All'articolo 11 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 2 sopprimere le seguenti parole: "gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età";

al comma 2 sostituire la parola: "confermati" con le seguenti: "e gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca";

al comma 2 dopo le parole: "materie giuridiche" inserire le seguenti: ", i consoli onorati, i genitori nei primi 3 anni di vita di ciascun figlio";

al comma 3 dopo le parole: "superando l'attuale sistema dei crediti formativi" inserire le seguenti: "L'obbligo non può eccedere le 6 ore di formazione per ogni anno"».

---

#### **49.0.4**

FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

##### **«Art. 49-bis.**

*(Responsabilità amministrativa, degli enti)*

1. All'articolo 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. È istituita presso l'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia una Commissione con il compito di provvedere a una analisi organica della normativa in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, al fine di proporre interventi di riforma e riordino della disciplina. La Commissione è composta da rappresentanti del Governo, della magistratura, del mondo produttivo, dei professionisti e delle istituzioni accademiche. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinate le modalità operative per la costituzione e l'avvio dei lavori della predetta Commissione".».

---

#### **49.0.5**

PILLON

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 49-bis.**

*(Divise antisommossa polizia penitenziaria)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.500.000 in favore del corpo della polizia penitenziaria per l'acquisto di divise antisommossa e altri strumenti di protezione per l'intervento in situazioni a rischio di incolumità per gli agenti.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 1.500.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---



## **Art. 50**

### **50.0.3**

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Accesso alla giustizia ai fini della tutela ambientale)*

1. Al fine di facilitare l'accesso alla giustizia in tema di tutela dell'ambiente sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 le seguenti modifiche:

*a)* al comma 6-*bis*, lettera *a)*, dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione ambientale", aggiungere le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall'art. 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349 e 146, comma 12, del d.lgs n. 22 gennaio 2004, n. 42";

*b)* all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "esercitano attività economica" sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili sulle attività commerciali";

*c)* all'articolo 27-*bis* della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudiziari".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **50.0.5**

PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Finanziamenti Corte di Appello)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 200.000.000 per l'edificazione di nuovi palazzi di giustizia presso le sedi di Corte di Appello dell'intero territorio nazionale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.*

---

### **50.0.6**

PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 2.000.000 in favore delle procure della repubblica presso i tribunali per i minorenni per esercitare le proprie funzioni di controllo sulle case famiglia e sulle condizioni dei minori in stato di affido familiare.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 2.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### **50.0.7**

PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Videoconferenze con i detenuti durante i processi penali)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, e perseguire il contenimento della spesa pubblica attraverso il mancato trasferimento degli imputati dal carcere al tribunale a mezzo della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore degli uffici giudiziari e delle amministrazioni penitenziarie per l'utilizzo durante i processi penali di videoconferenze con i detenuti».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020,304 milioni di euro per l'anno 2021,304 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

### **50.0.8**

PILLON

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Videoregistrazione dei colloqui con i soggetti minori di età da parte di giudici e CTU).*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi a supporto dei processi, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 1.000.000 in favore di tutti i gli uffici giudiziari per la videoregistrazione dei colloqui con i soggetti minori di età da parte di servizi sociali, consulenti tecnici, giudici e CTU».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro*

per l'anno 2020, 304 milioni di euro per l'anno 2021, 304 milioni di euro per l'anno 2022».

---

### **50.0.9**

PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Patrocinio a spese dello stato nel giudizio di sottrazione internazionale di minore)*

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di Cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese legali maturate in uno stato estero per le procedure di rimpatrio dei figli minori nel caso di sottrazione internazionale di minori, ove non coperte dall'articolo 9 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### **50.0.10**

PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 50-bis.**

*(Accesso gratuito alla mediazione familiare)*

1. Al fine di migliorare il livello di efficienza e qualità dei servizi, e consentire un miglioramento della qualità della vita dei minori coinvolti nella separazione dei genitori, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, il Ministero della Giustizia è autorizzato a provvedere con propri decreti allo stanziamento di euro 5.000.000 al fine di estendere il patrocinio a spese dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche per le spese di mediazione familiare sostenute dai genitori di figli minorenni.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5.000.000 di euro per gli anni 2020,2021,2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

#### **50.0.11**

PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Esenzione costi processuali per vittime di reato)*

1. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, al fine di sollevare dall'aggravio dei costi processuali le vittime di reato, per quest'ultime è prevista l'esenzione del pagamento della marca da bollo per la costituzione di parte civile in tutti gli stati e gradi del giudizio. In caso di condanna le relative spese saranno poste a carico del condannato unitamente alle spese di giudizio.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 500.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

#### **50.0.12**

PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Decurtazione delle spese dai rimborsi derivanti da sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo per violazione dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975)*

1. Dalle somme che lo Stato italiano deve versare ai detenuti presso strutture carcerarie, a seguito di sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'articolo 35-ter della legge n. 354 del 1975, debbono essere preliminarmente detratte e accreditate agli aventi diritto le spese del giudizio, le spese di mantenimento nella struttura carceraria, le spese legali della parte civile, l'ammontare del risarcimento del danno alla parte civile, le sanzioni pecuniarie e le eventuali sanzioni amministrative».

---

**50.0.13**

PILLON

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Domanda al Magistrato di Sorveglianza con marca da bollo)*

1. Tutte le istanze al Magistrato di Sorveglianza e al Tribunale di Sorveglianza debbono essere munite di marca da bollo».

---

**Art. 51**

**51.0.1**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Incremento delle risorse del Fondo per le vittime dell'amianto per la copertura dei risarcimenti derivanti da sentenze esecutive)*

1. Al Fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 278, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è assegnata una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

2. La dotazione del Fondo è da intendersi destinata a concorrere al pagamento di quanto dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, in forza di sentenza esecutiva pubblicata o di verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il terzo periodo dell'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'articolo 1, comma 188, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 è sostituito dal seguente: "Il Fondo concorre al pagamento, in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate, dei relativi eredi e superstiti di quanto agli stessi è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale".

4. La domanda volta ad ottenere le prestazioni del Fondo può essere presentata anche dal soggetto a carico del quale, in forza di sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, è posto l'obbligo di risarcimento del danno.

5. Il Fondo opera, altresì, in favore del soggetto tenuto, in base a sentenza esecutiva o verbale di conciliazione giudiziale, al pagamento, in via di regresso o rivalsa, di somme versate per prestazioni indennitarie, anche *ex decreto* del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, a coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate e ai loro eredi e superstiti.

6. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023».

---

## **Art. 52**

### **52.0.1**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **Art. 52-bis**

1. All'articolo 60 del Codice Civile, dopo il comma 3) è inserito il seguente:

«4) quando alcuno ha compiuto l'ottantacinquesimo anno di età e sono trascorsi almeno cinque anni dalla sua scomparsa».

---

#### **52.0.4**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Notizia di reato)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

"1-bis. In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal presente decreto legislativo, la trasmissione della notizia di reato è preceduta dalla notificazione al contribuente di un avviso ai sensi dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973 e dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972"».

---

#### **52.0.10**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)*

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».



### 52.0.11

PERGREFFI, ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Codice crisi d'impresa - rinvio termini)*

1. All'articolo 379, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, le parole: "entro nove mesi dalla predetta data" sono sostituite dalle seguenti: "entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, comma 2, del codice civile".

2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14, dopo il comma 3, aggiungere, alla fine, il seguente comma:

"4. Per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Commissione europea nella Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, gli indici di crisi, di cui ai commi 1 e 2, si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto"».

---

### 52.0.23

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Edilizia sanitaria carceraria)*

1. Al fine di promuovere ed attuare interventi mirati a ridurre il fenomeno del sovraffollamento nelle strutture carcerarie, il Ministro della giustizia è autorizzato ad impiegare risorse, nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2020, al fine di realizzazione residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, di cui all'articolo 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

## Art. 53

### 53.2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'articolo 53 apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

«Il Programma è finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato prioritariamente all'edilizia residenziale pubblica nonché a quella sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici e privati in particolare quelli inutilizzati da almeno 5 anni, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea».

b) *al comma 2, lettera a), dopo le parole: «interventi di edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica e sociale»;*

c) *al comma 2, lettera c), dopo le parole: «gli immobili di edilizia residenziale» aggiungere le seguenti: «pubblica nonché i programmi finalizzati all'aumento della disponibilità di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale».*

---

### 53.5

MARTELLI, DE BONIS

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «disagio abitativo» inserire le parole «e accelerare la transizione a un'edilizia a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB) nonché all'incremento della diffusione delle fonti rinnovabili».*

*Conseguentemente al secondo periodo, dopo le parole: «residenziale sociale» inserire le parole: «mediante interventi di riqualificazione strutturale ed energetica volti all'ottenimento della qualifica di a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB) ottenibili anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione, nonché al massimo sfruttamento possibile delle superfici utili ai fini della generazione di energia da fonti rinnovabili,».*

---

### **53.6**

CANGINI, TOFFANIN, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «incrementare l'accessibilità» aggiungere le seguenti: «e l'abbattimento delle barrirte architettoniche».*

---

### **53.7**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e densificazione».*

---

### **53.9**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad effettuare il censimento e la successiva valutazione dello stato del patrimonio immobiliare inutilizzato, nonché delle aree dismesse da recuperare, al fine di concorrere alla realizzazione di una banca dati del riuso, suddivisa in sezioni regionali, e del patrimonio da riutilizzare per ogni esigenza insediativa. Tale censimento individua gli edifici e le unità immobiliari di qualsiasi destinazione, sia pubblici che privati, sfitti, non utilizzati o abbandonati, specificando le caratteristiche e le dimensioni di tali immobili. Esso indica altresì la quantificazione e la qualificazione delle aree urbanizzate e infrastrutturate esistenti e delle aree residue non ancora attuate previste dagli strumenti urbanistici vigenti, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso, denominato "Banca Dati del Riuso" e per tenere aggiornato lo stato del consumo di suolo. Dal presente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### 53.10

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, all'articolo 6, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sostituire la parola: "possono", con "devono";

2) alla lettera a) dopo le parole: "esistenti,", aggiungere le seguenti: "e misure di svantaggio"».

---

### 53.12

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: «densificazione funzionale» con le seguenti: «abbattimento e ricostruzione» e sostituire le parole: «fortemente consolidati» con le seguenti: «impermeabilizzati, evitando in ogni caso la densificazione e il conseguente rischio di incremento delle cosiddette isole di calore urbano».*

---

### 53.13

GALLONE

*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «consolidati», inserire le parole: «, l'integrazione funzionale tra la destinazione residenziale e i servizi connessi all'abitare».*

---

### 53.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'articolo 53, sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Ai fini della valutazione delle proposte di cui al comma 2, è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un'alta Commissione composta da:

a) sei rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui uno con funzioni di presidente;

*b)* tre rappresentante designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

*c)* tre rappresentante designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

*d)* un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

*e)* un rappresentante designato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

*f)* un rappresentante designato dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

*g)* quattro rappresentanti dei sindacati inquilini maggiormente rappresentativi;

*h)* tre rappresentanti di Federcasa, associazione degli enti gestori di edilizia residenziale pubblica».

---

### **53.15**

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:*

1. *alla lettera a), alla parola: «sei» sostituire la seguente: «quattro».*

2. *dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:*

*«f-bis) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri;*

*f-ter) un rappresentante designato dal Consiglio Nazionale degli Architetti».*

---

### **53.16**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 6 sostituire le parole: «di cui al» con le seguenti: «per i casi di cui al comma 10 del».*

---

### 53.17

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

«7. Per l'attuazione del Programma di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare", con una dotazione complessiva in termini di competenza e cassa pari a 1.653,81 milioni euro di cui 62,18 milioni di euro per l'anno 2020, 177,25 milioni di euro per l'anno 2021, 224,07 milioni di euro per l'anno 2022, 143,87 milioni di euro per l'anno 2023, 144,42 milioni di euro per l'anno 2024, 145,04 milioni di euro per l'anno 2025, 143,29 milioni di euro per l'anno 2026, 97,15 milioni di euro per l'anno 2027, 98,36 milioni di euro per l'anno 2028, 103,04 milioni di euro per l'anno 2029, 104,60 milioni di euro per l'anno 2030, 104,64 milioni di euro per gli anni 2031 e 2032 e 101,28 milioni di euro per l'anno 2033».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» *con le seguenti:* «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 2.900 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022.»

*all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 254 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 325 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 290 milioni di euro per l'anno 2025, di 371 milioni di euro annui per gli anni dal 2026 al 2033 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034».

---

### 53.19

TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Il fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Per le medesime finalità del fondo di cui al primo periodo, e ad incremento delle risorse assegnate, le regioni, possono utilizzare anche le somme non spese della dotazione del Fondo destinato agli Inquilini Morosi Incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modifiche dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, relative all'annualità precedente».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze medesimo.*

---

### 53.20

TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Ai fini del rifinanziamento del Programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 53.0.3

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione privata post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera a) dopo le parole "n. 504" inserire le seguenti: "nonché per gli immobili adibiti ad abitazione principale per i familiari in linea retta del proprietario";

b) all'articolo 3, comma 1, lettera a), dopo il periodo "Il contributo di cui alla presente lettera, è determinato in ogni caso in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente" è inserito il seguente: "Nel caso in cui la proprietà dell'immobile sia suddivisa tra più comproprietari, il contributo è riconosciuto per l'abitazione principale nella sua interezza e non cambia in ragione della ripartizione della proprietà.";

c) dopo la lettera *e-bis* aggiungere la seguente:

*e-ter*) la concessione di contributi per la ricostruzione o riparazione, esclusivamente per le parti già realizzate, di immobili in corso di costruzione alla data del 6 aprile 2009, distrutti o danneggiati, qualora gli stessi fossero stati destinati a costituire la prima casa di soggetti privi di titolarità di diritti reali su altre abitazioni e titolari del titolo abilitativo edilizio *in itinere*";

d) all'articolo 14, comma *5-bis*, quarto periodo, dopo le parole: "vice commissario d'intesa con il Sindaco", aggiungere le seguenti: "indipendentemente dall'ubicazione degli stessi";

2. Dopo il comma 7 dell'articolo *67-quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, inserire il seguente: "*7-bis*. Hanno inoltre diritto alla concessione dei contributi per la riparazione, la ricostruzione o l'acquisto di un alloggio equivalente, previsti dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, anche i soci di cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa";

3. Il comma *5-bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente: "*5-bis*. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, indipendentemente dal reale avviamento del cantiere, trascorsi trenta giorni dalla concessione



del contributo. La data di fine lavori è indicata nell'atto con cui si concede il contributo definitivo. Per il Comune dell'Aquila, la parte di contributo relativa al compenso complessivo del progettista, degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009 o dei commissari viene decurtata del 3 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la consegna del progetto parte seconda, fino ad un massimo del 20 per cento del compenso stesso; analogamente, il compenso complessivo del progettista viene ulteriormente decurtato del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese di ritardo rispetto al termine stabilito per la consegna delle integrazioni progettuali richieste, fino ad un massimo del 10 per cento del compenso stesso. Il direttore dei lavori, entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione di maturazione del SAL da parte dell'esecutore, trasmette gli atti contabili al beneficiario del contributo che provvede, entro 7 giorni, a presentarli presso l'apposito sportello degli uffici comunali/uffici territoriali per la ricostruzione. Per ogni mese e frazione di mese di ritardo è applicata al direttore dei lavori una decurtazione del 5 per cento sulle competenze spettanti relative al SAL inoltrato al beneficiario con ritardo, fino ad un massimo del 50 per cento; per ogni settimana e frazione di settimana di ritardo nella consegna da parte del beneficiario agli uffici suindicati è applicata al compenso dello stesso una decurtazione del 5 per cento sulla parte spettante relativa al SAL, fino ad un massimo del 50 per cento. La parte di contributo relativa al compenso complessivo degli amministratori di condominio ovvero dei rappresentanti legali dei consorzi di cui alle OPCM 3803 e 3820/2009, del compenso complessivo del direttore dei lavori nonché la parte di contributo relativa al corrispettivo per l'esecutore dei lavori, viene decurtata del 3 per cento per ogni mese di ritardo rispetto alla data stabilita per la fine lavori, fino ad un massimo del 30 per cento. Il termine per l'inizio dei lavori di riparazione o ricostruzione degli edifici, ai fini dell'applicazione delle penali, inizia a decorrere, in ogni caso, 30 giorni dopo la pubblicazione del buono contributo. Le certificazioni di conclusione lavori e di ripristino della agibilità con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 90 giorni dalla data di fine lavori. In caso di ritardo al direttore dei lavori, agli amministratori di condominio, ai legali rappresentanti dei consorzi obbligatori si applica una decurtazione del 2 per cento sul compenso complessivo per ogni mese di ritardo, fino ad un massimo del 10 per cento. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono per le parti in contrasto e/o modificano ed integrano per le restanti parti tutte le precedenti disposizioni emanate in materia ed in particolare:

- OPCM 3978 del 08/11/2011
- OPCM 4013 del 23/03/2014
- D.C.D. n. 108 del 18/04/2012
- L. 125 del 15/08/2015.

Le presenti disposizioni si applicano esclusivamente alle fattispecie di cui ai commi da 1 a 5 e comma 8 che si configureranno successivamente

alla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse. Le decurtazioni sono calcolate e applicate dai comuni. I comuni, previa verifica della disponibilità di cassa, devono nel termine massimo di quaranta giorni formalizzare il pagamento del SAL, ad eccezione degli ultimi SAL estratti per verifica amministrativa. A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che i lavori relativi alle parti comuni sono stati contrattualizzati dal committente ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Analoga certificazione viene effettuata dal committente in relazione alle migliorie o interventi difformi apportati sull'immobile isolato o sulle parti esclusive dello stesso se ricompreso in aggregato. Quattro mesi prima della data presunta della fine dei lavori l'amministratore di condominio, il presidente del consorzio o il commissario dei consorzi obbligatori presentano domanda di allaccio ai servizi. Eventuali ritardi sono sanzionati con una decurtazione del 2 per cento per ogni mese e frazione di mese fino ad un massimo del 10 per cento del compenso complessivo loro spettante. Le società fornitrici dei servizi hanno quattro mesi di tempo per provvedere. In caso di ritardo si applica alle stesse una sanzione pari ad euro 500 al giorno fino ad un massimo di euro 15.000,00, da versare al comune. Tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per la ristrutturazione o ricostruzione degli edifici colpiti dal sisma, deve essere conservata per cinque anni".

4. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: "decorso quattro anni dalla concessione del contributo," sono abrogate.

5. Al comma 443 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo la parola "autorizzazione", inserire la seguente: "generale" ed inserire infine le seguenti "e liberatoria del Comune"».

### **53.0.5**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito in legge 24 giugno 2009, n. 77 il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Il contributo ed ogni altra agevolazione per la ricostruzione o la riparazione degli

immobili non spettano per i beni alienati a soggetti privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da rapporto giuridicamente rilevante ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo la data del 6 aprile 2009. La proprietà degli immobili per i quali è stato concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo. Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente disposizione sono nulli. La concessione del contributo o dell'agevolazione, ad eccezione del contributo per la riparazione dei danni di lieve entità di cui all'articolo 2, comma 11-*bis*, viene trascritta nei registri immobiliari in esenzione da qualsiasi tributo o diritto, sulla base del titolo di concessione, senza alcun 'altra formalità'».

---

### **53.0.8**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

1. All'articolo 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, comma 5-*bis*, dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente periodo: "A conclusione dei lavori, il direttore dei lavori certifica che gli stessi sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali. Nel caso di migliorie o altri interventi difformi relativi alle parti comuni, il direttore dei lavori e l'amministratore di condominio, il rappresentante del consorzio o il commissario certificano che tali lavori sono stati contrattualizzati ed accludono le quietanze dei pagamenti effettuati dagli stessi. Nel caso di migliorie o interventi difformi apportati sulle parti esclusive o sull'immobile isolato, il singolo condomino consegna la certificazione attestante il riconoscimento delle stesse"».

---

**53.0.10**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-*bis* con il seguente:

"9-*bis*. Al fine di garantire un celere ripristino della funzionalità degli immobili adibiti ad uso pubblico nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, gli interventi di riparazione e ricostruzione possono essere attuati, fino alla data del 31 dicembre 2022 ed entro i limiti della soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, applicando per l'affidamento di lavori, servizi, ivi compresi quelli di ingegneria e di architettura, e forniture le procedure di cui all'articolo 63, commi 1 e 6, del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'elenco degli operatori economici di cui all'articolo 67-*quater*, comma 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'articolo 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"».

---

### 53.0.12

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-ter con il seguente:

"9-ter. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-bis, i soggetti attuatori possono avvalersi del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna o di uno degli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione"».

---

### 53.0.14

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, sostituire il comma 9-quater con il seguente:

"9-quater. Agli interventi di cui al comma 9-bis si applica l'articolo 30 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche di cui al precedente periodo sono disciplinati mediante apposito accordo tra il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, i soggetti attuatori e, eventualmente, il citato Provveditorato per le opere pubbliche e gli enti iscritti nell'elenco dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24

aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89"».

---

### **53.0.16**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Ulteriori misure per l'accelerazione e la semplificazione della ricostruzione pubblica post sisma 2009 per il Comune dell'Aquila e i Comuni del Cratere)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, dopo il comma 9-*quater* inserire i seguenti:

"9-*quinqüies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, i lavori della conferenza di cui all'articolo 14-*ter* comma 2 si concludono non oltre trenta giorni decorrenti dalla data della riunione di cui al comma 1 del medesimo articolo Nei casi di cui all'articolo 14-*bis*, comma 7, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, il termine è fissato in quarantacinque. Resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

9-*sexies*. Per la realizzazione degli interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili adibiti ad uso pubblico, di cui al comma 9-*bis*, per i contratti di affidamento di lavori servizi e forniture aggiudicati entro il 31/12/2021 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016"».

---

**53.0.18**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125)*

Il comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 è modificato come segue:

1. Al comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "sui restanti comuni del cratere" sono aggiunte le seguenti: "nonché sui comuni fuori cratere per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e, limitatamente a questi ultimi, per le sole verifiche di congruità tecnica ed economica finalizzate a garantire la copertura finanziaria degli interventi. L'Ufficio Speciale per i comuni del cratere assicura tali attività anche attraverso controlli puntuali in corso d'opera. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e quelli da realizzare al di fuori dei centri storici dei comuni del cratere diversi da L'Aquila ovvero al di fuori degli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione dei comuni del cratere diversi da L'Aquila, i beneficiari devono presentare la domanda di contributo entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2020. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario decade dal diritto al contributo e da ogni forma di beneficio assistenziale mentre il comune si avvale degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a)».

---

### 53.0.23

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172)*

1. Al comma 40, primo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "interventi di ricostruzione pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata";

b) le parole: "ove i suddetti interventi non siano stati già eseguiti", sono soppresse.

2. Al comma 40, ultimo periodo, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, dopo la parola: "pubblica", sono aggiunte le seguenti: "o privata"».

---

### 53.0.25

FERRERO, FAGGI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Proroga dei termini per la presentazione delle agevolazioni per le imprese colpite dall'evento del crollo del Ponte Morandi di Genova)*

1. Al comma 3 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine per la presentazione delle istanze di cui all'articolo 8, comma 2, del presente decreto-legge, è fissato al 31 gennaio 2019".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---



**53.0.28**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Misure urgenti per accelerare l'attuazione di interventi di bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale Brescia Caffaro, la contabilità speciale di cui al comma 2, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stipula un Nuovo Accordo di Programma, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, il Comune di Castegnato e il Comune di Passirano, in sostituzione dell'accordo stipulato il 29 settembre 2009, allo scopo di definire gli interventi di bonifica, le competenze, i tempi di attuazione e le responsabilità dei soggetti coinvolti, nonché le risorse disponibili nella contabilità speciale ai fini della realizzazione degli interventi di messa in sicurezza permanente del sito, della realizzazione della barriera idraulica e della copertura dei relativi costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**53.0.29**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO III-BIS

## MISURE A TUTELA DEI CONSUMATORI

### **Art. 53-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i costi dei servizi telefonici a valore aggiunto e a tariffazione specifica addebitati agli utenti in assenza del consenso espresso dell'utente, sono riaccreditati interamente all'utente, da parte dell'operatore telefonico che ha addebitato i costi dei servizi non richiesti, entro 90 giorni dalla contestazione da parte dell'utente, se fondata, o dall'accertamento di attività di natura illegittima o fraudolenta, anche da parte di terzi, con riferimento ai predetti addebiti.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto adottato entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni stabilisce le modalità per l'acquisizione del consenso esplicito dell'utente, che non possono prescindere da un'azione da parte dell'interessato che preveda l'invio di un SMS ovvero l'inserimento di un codice o di una OTP.

3. Gli operatori di comunicazioni elettroniche provvedono alla completa e automatica restituzione in favore dei propri utenti dei giorni erosi a causa della mancata ottemperanza alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 121/17/CONS, mediante posticipazione del ciclo di fatturazione ovvero mediante accredito dell'equivalente valore monetario, entro il 31 gennaio 2020.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, condannando gli operatori inadempienti, in caso di violazione, al pagamento della sanzione di cui all'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché a corrispondere in favore di ciascun utente interessato un indennizzo in misura di euro 20».

---

### **53.0.31**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 53-bis.**

*(Demolizione selettiva e sottoprodotto)*

1. Al fine di incentivare processi di economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce una disciplina per il riutilizzo dei materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile anche come sottoprodotti,

anche attraverso tecniche di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di *audit*».

---

### **53.0.32**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Demolizione selettiva e sottoprodotto)*

All'articolo 184-*bis*, comma 1 dopo la lettera *d*), aggiungere le seguenti:

*"e*) i materiali derivanti dal processo di produzione del cantiere edile, al fine di consentirne il riutilizzo e di incentivarne una gestione volta a privilegiare i livelli più alti della gerarchia di cui all'articolo 179, decreto legislativo n. 152/2006, tramite gestione di demolizione selettiva, con eventuale, preliminare attività di *audit*"».

---

### **53.0.1200 (già 43.0.12)**

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

1. Il presente articolo reca disposizioni volte ad agevolare le prospettive di recupero dei crediti in sofferenza e a favorire e accelerare il ritorno *in bonis* del debitore ceduto, al fine di contribuire allo sviluppo e alla competitività del sistema economico produttivo nazionale - anche attraverso misure che favoriscano la ripresa dell'accesso al credito per le famiglie, i liberi professionisti e le piccole e medie imprese, nel rispetto della normativa europea in materia.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni di crediti, qualificati come deteriorati in base alle disposizioni dell'autorità competente e ceduti a terzi, di seguito denominati "società cessionarie", da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominati "soggetti cedenti", quando:

*a)* il credito ceduto sia classificato come deteriorato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2018, secondo quanto previsto dalla circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, e relativi aggiornamenti;

*b)* Il titolare della posizione debitoria ceduta, di seguito denominato "debitore" sia una persona fisica o un'impresa rientrante nella categoria delle microimprese e delle piccole e medie imprese (PMI), ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che risultano essere debitorici nei confronti dei soggetti cedenti di una o più posizioni debitorie classificate ai sensi della lettera *a)*;

*c)* la posizione debitoria sia ceduta dal soggetto cedente alla società cessionaria nell'ambito di una cessione di portafoglio o di operazioni di cartolarizzazione, sia in sede volontaria che nel corso di procedure di risoluzione o di altra procedura concorsuale, entro il 31 dicembre 2020.

3. Al ricorrere dei requisiti di cui al comma 2, il debitore ha il diritto di estinguere una o più delle proprie posizioni debitorie, di valore non superiore, singolarmente o complessivamente, a euro 25.000.000, in essere presso una singola società cessionaria, mediante pagamento, a saldo di quanto dovuto, di un importo pari al prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria, aumentato del 20 per cento.

4. Ai fini di cui al comma 3:

*a)* il valore delle posizioni debitorie è determinato dall'ammontare complessivo lordo e nominale della singola posizione, quale risultante dalle scritture contabili della società cessionaria all'atto dell'acquisto del credito, ovvero dall'ultimo saldo comunicato al debitore dalla società cessionaria;

*b)* il prezzo di acquisto della posizione da parte della società cessionaria è determinato dal rapporto percentuale tra valore nominale lordo del credito e prezzo effettivamente pagato per il portafoglio dei crediti in cui rientra la posizione debitoria di cui si chiede l'estinzione.

5. Il soggetto cedente e la società cessionaria sono tenuti a comunicare tempestivamente per iscritto al debitore l'avvenuta cessione della sua posizione debitoria, comunque non oltre dieci giorni dalla stessa. La comunicazione deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto, come determinato ai sensi del comma 4, lettera *b)*, e, in allegato, idonea documentazione atta a comprovare la completezza e la veridicità di quanto dichiarato. In mancanza della predetta comunicazione il soggetto cedente e la società cessionaria non possono, a pena di nullità, avviare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.

6. L'esercizio del diritto di opzione deve essere comunicato per iscritto dal debitore alla società cessionaria, o ai suoi successivi aventi causa, entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 5. La comuni-

cazione deve contenere l'impegno irrevocabile ad effettuare il pagamento di cui al comma 3, entro il termine massimo di novanta giorni, salvo diverso accordo tra le parti, nonché l'indicazione dell'indirizzo cui inviare le successive comunicazioni.

7. Per le cessioni già effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge:

*a)* la comunicazione di cui al comma 5 deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore nei successivi trenta giorni dalla comunicazione stessa; in assenza della comunicazione si applica il disposto di cui al citato comma 5, terzo periodo;

*b)* qualora la società cessionaria, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia già notificato al debitore un atto introduttivo del giudizio ovvero un primo atto stragiudiziale, il diritto di opzione può essere esercitato dal debitore entro trenta giorni dalla data della notifica;

*c)* qualora il termine di cui alla lettera *b)* sia scaduto, o il procedimento giudiziario o la procedura stragiudiziale siano già in corso, la maggiorazione di cui al comma 3 è del 40 per cento, salvo diverso accordo tra le parti.

7. L'avvenuto pagamento del debito ai sensi del presente articolo comporta l'automatica cancellazione della posizione debitoria in sofferenza dalla Centrale dei rischi della Banca d'Italia».

---

## **Art. 53-bis**

### **53-bis.200**

URSO, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Aggiungere in fine i seguenti commi:*

«1-bis. Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare sul bene oggetto di garanzia ipotecaria di primo grado, qualora il mutuo sia stato concesso per l'acquisto di un immobile che rispetti i requisiti previsti dalla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e sia stato già rimborsato almeno il 10 per cento del capitale originariamente finanziato, il debitore mutuatario può richiedere la sospensione del processo esecutivo e presentare al creditore bancario ipo-

tecario la richiesta di rinegoziazione del credito ipotecario. La rinegoziazione del credito ipotecario avviene nei limiti e nelle forme di seguito indicati:

a) l'offerta deve indicare un importo non inferiore al minore tra il valore del bene come determinato nella consulenza tecnica d'ufficio ovvero il prezzo base della prossima asta fissata nella procedura e, nel caso in cui il debito complessivo sia inferiore a tali valori, deve fare riferimento al debito per capitale e interessi calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile;

b) l'importo determinato secondo i parametri di cui alla lettera a) deve essere versato con una dilazione non superiore a venti anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinegoziazione e comunque non superiore ad una durata in anni che, sommata all'età del debitore, superi il numero di ottanta;

c) la garanzia ipotecaria prestata in favore del creditore bancario è confermata e mantenuta ai patti e alle condizioni originarie che devono intendersi integralmente richiamati e confermati;

d) alla dilazione dei pagamenti è applicato un tasso fisso non superiore al tasso medio di mercato rilevato dalla Banca d'Italia nel trimestre di riferimento per operazioni di mutui ipotecari della medesima specie a tasso fisso.

*1-ter.* Il comma *1-bis* si applica in presenza delle seguenti condizioni:

a) il pignoramento a seguito del quale si procede all'esecuzione immobiliare sul bene oggetto di ipoteca deve essere stato notificato tra la data del 1° gennaio 2010 e quella del 31 dicembre 2018;

b) non devono essere intervenuti altri creditori oltre al creditore bancario titolare del credito;

c) la richiesta di rinegoziazione deve essere stata presentata per la prima volta nell'ambito del processo esecutivo;

d) alla data di presentazione il debito complessivo per capitale e interessi anche di mora calcolati ai sensi dell'articolo 2855 del codice civile non deve essere complessivamente superiore a euro 500.000.

*1-quater.* Il creditore bancario svolge un'istruttoria in merito alla richiesta di rinegoziazione del credito entro novanta giorni dalla richiesta medesima, sulla base dell'attuale situazione reddituale e della solidità finanziaria e patrimoniale del debitore e, in assenza di elementi ostativi, formalizza con il debitore l'accordo di rinegoziazione.

*1-quinquies.* Ai fini della valutazione di cui al comma *1-quater* non rileva l'inadempimento che ha determinato l'avvio della procedura esecutiva immobiliare pendente.

*1-sexies.* Ai sensi del comma *1-quater*, l'incapacità reddituale si presume qualora il complessivo impegno finanziario annuale derivante dal pagamento delle rate del mutuo rinegoziato sia superiore ad un terzo del reddito netto del debitore; qualora l'importo della rata sia inferiore ad un terzo del

reddito netto del debitore, il creditore non può rifiutare la proposta se non per giusta causa o giustificati motivi.»

---

## **Art. 54**

### **54.1**

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge.»

---

### **54.2**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*All'articolo 54, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:* «Tali risorse sono ripartite fra le regioni in base alla stima delle minori entrate indicata nella relazione tecnica allegata alla presente legge.»

---

### **54.5**

CANTÙ, ROMEO, RIVOLTA, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60:

a) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La predetta percentuale è pari al 7,5 per cento per l'anno 2020 e al 10 per cento e per ciascuno degli anni 2021 e 2022".

b) all'ultimo periodo sostituire le parole: "Dall'anno 2021 il predetto incremento di spesa del 5 per cento è subordinato" con le seguenti: "Dall'anno 2021 i predetti incrementi di spesa sono subordinati"».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «e spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni».*

#### **54.0.1**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni per la tutela dei lavoratori autonomi dal rischio di insorgenza di patologie gravi o di perdita di autosufficienza)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente: "*e-quater*) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nei compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera *d*), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie,".

2. All'articolo 15, comma 1, lettera *f*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "*f*) I premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530".

3. Agli oneri derivanti dai presente articolo, si provvede quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2020, 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato».



#### 54.0.2

FREGOLENT, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Detrazione spese mediche per cure fisioterapiche)*

All'articolo 15, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente: "1-*quinquies*. Dall'imposta lorda relativa a spese mediche sanitarie concernenti cure fisioterapiche si detrae un importo pari all'80 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 214 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

#### 54.0.5

RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni sanitarie per le regioni svantaggiate)*

1. Nelle regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, al fine di garantire il diritto alla salute come diritto esigibile costituzionalmente garantito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto ai cittadini residenti nelle medesime regioni, un assegno di importo fino a 600 euro annui, per i soggetti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 15.000; e fino a 480 euro annui, per i soggetti con un valore ISEE non superiore a 40.000.

Gli importi di cui al comma 1, sono utilizzabili a fronte del pagamento di prestazioni sanitarie e diagnostiche debitamente certificate e fino a concorrenza delle medesime.

2. Con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, sono stabiliti i criteri di individuazione delle regioni beneficiarie e le modalità attuative delle disposizioni di cui al precedente comma.

3. All'onere di cui al comma 1, nei limiti di 100 milioni per il 2020 e di 200 milioni di euro dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge».

#### **54.0.8**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Orario settimanale dei medici specialisti ambulatoriali)*

1. Alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'articolo 1, commi 510 e 511, sono sostituiti dai seguenti:

"510. È autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per l'attivazione di interventi volti a ridurre, anche in osservanza alle indicazioni previste nel vigente Piano nazionale di governo delle liste di attesa, i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, secondo il principio dell'appropriatezza clinica, organizzativa e prescrittiva, mediante:

*a)* l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, come previsto dall'articolo 47-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

*b)* il completamento dell'orario degli specialisti ambulatoriali, veterinari e professionisti già titolari a tempo indeterminato presso l'ASL di riferimento, per la branca o area professionale interessata dai più lunghi tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, fino al raggiungimento del tempo pieno come previsto dall'articolo 26, comma 1, dell'ACN per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto il 30.7.2015.

511. Le risorse di cui al comma 510 sono ripartite tra le regioni e tra gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma, secondo modalità individuate con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nell'attuazione degli interventi di cui alla lettera *b)* del comma 510, è fatta salva la facoltà degli specialisti ambulatoriali interni, ve-

terinari ed altre professionalità sanitarie di aderire alla richiesta dell'ASL di riferimento.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

#### **54.0.10**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Disposizioni in materia di prestazione assistenziale ai malati di mesotelioma non professionale e agli eredi e di benefici previdenziali in favore dei lavoratori che sono stati esposti all'amianto)*

1. Per gli anni dal 2019 al 2021, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, la prestazione assistenziale di importo fisso pari a euro 12.000 da corrispondersi in un'unica soluzione, su istanza dell'interessato per gli eventi accertati nel predetto triennio.

2. La prestazione assistenziale è riconosciuta in caso di decesso a favore degli eredi dei malati di cui al comma 1, ripartita tra gli stessi, su domanda, da produrre all'INAIL entro un anno dalla data del decesso stesso, a pena di decadenza.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che hanno beneficiato per il triennio 2015-2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dell'articolo 1, comma 292, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, della prestazione *una tantum* pari a euro 5.600 di cui al decreto interministeriale 4 settembre 2015, possono, su domanda da presentare all'INAIL entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere l'integrazione della prestazione sino alla concorrenza dell'importo di cui al comma 1. Qualora i malati di mesotelioma non professionale che hanno già percepito la prestazione *una tantum* per il triennio 2015-2017 siano deceduti prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere l'integrazione i loro eredi, con le stesse modalità e termini di cui al primo periodo.

4. L'INAIL provvede ad erogare le prestazioni di cui ai commi 1 e 2 e le integrazioni di cui al comma 3 a valere sulle risorse disponibili del Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per l'importo di spesa complessivo per il triennio

di euro 25.000.000 e comunque, nel limite delle risorse previste dal decreto interministeriale 4 settembre 2015, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né delle imprese.

5. Per tutti i lavoratori ancora in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, coperti e non coperti da assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, che siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime, l'intero periodo lavorativo soggetto ad esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,25. Tale facoltà e alle medesime condizioni è riconosciuta anche ai lavoratori in pensione, che non abbiano già beneficiato delle provvidenze di cui all'articolo 13, della legge 27 marzo 1992, n. 252.

6. Il beneficio di cui al comma 1 è concesso esclusivamente ai soggetti di cui al comma 1 che già alla data del 1° ottobre 2003 siano stati esposti all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni, in concentrazione media annua non inferiore a 100 f/l come valore medio su otto ore al giorno, e non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto sono accertate e certificate dall'INAIL.

7. Ai fini della prestazione pensionistica, i soggetti di cui al comma 5, che non abbiano già presentato istanza per avere accesso ai benefici previdenziali per l'esposizione all'amianto, devono presentare richiesta all'INAIL entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4, corredata a pena di improcedibilità di *curriculum* lavorativo, rilasciato dal datore di lavoro, dal quale risultino le mansioni svolte e i relativi periodi di esposizione all'amianto.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare su proposta dell'INAIL, e sentito l'INPS per le parti di propria competenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi 5, 6 e 7».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 245 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**54.0.11**

PUCCIARELLI, DE PETRIS, MASINI, GIAMMANCO, RUSSO, UNTERBERGER,  
CIRINNÀ, SBRANA, SAPONARA, MARIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo nazionale per la fauna selvatica)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo sarà regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentito il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

---

**54.0.12**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo nazionale per la fauna selvatica)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome di Trento e Bolzano e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse europeo. La gestione del Fondo è disciplinata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

---

## **Art. 55**

### **55.4**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati» con le seguenti: «in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».*

---

### **55.5**

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «sulla base» a: «parametri fissati» con le seguenti: «in base alla quota di accesso del Fondo sanitario nazionale di parte corrente».*

---

### **55.6**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo le parole: «di Bolzano.», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto saranno definite la distribuzione delle risorse alle regioni, di cui al presente articolo, in quota capitaria, e le modalità*

con cui le regioni, all'interno degli Accordi integrativi regionali, individueranno le attività assistenziali all'interno dei quali verranno utilizzati i dispositivi medici di supporto, privilegiando ambiti relativi alla fragilità e alla cronicità, anche prevedendo utilizzo di strumenti di telemedicina finalizzati alla *second opinion*, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

---

## 55.8

FERRO, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. È fatto obbligo alle scuole di ogni ordine e grado e alle Università di dotarsi di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalità per la predetta dotazione.

2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

## 55.0.30

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 55-bis.

*(Commercializzazione dei medicinali veterinari generici)*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

2. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 1 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

3. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento, e dei relativi generici, che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

4. Il farmacista responsabile della vendita diretta e al dettaglio consulta l'elenco di cui al comma 3 anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

5. Il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 1.

6. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 1.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza un medicinale veterinario generico non rispettando la disposizione di cui al comma 1 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493.

---

### **55.0.31**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Prescrizione del farmaco veterinario)*

1. Il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di assicurare la salute dell'animale, il diritto alla cura e di evitare stati di dolore e sofferenza, anche come conseguenza di mancate cure o terapie dovute al costo del farmaco veterinario, laddove esista un medicinale autorizzato per l'uso umano nello Stato membro interessato a norma della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o del regolamento (CE) n. 726/2004, del tutto equivalente al rispettivo medicinale autorizzato per uso veterinario per la cura di una patologia di un animale non destinato alla produzione di alimenti, e qualora il medicinale per uso umano abbia un costo inferiore, il medico veterinario può prescrivere il medicinale a uso umano"».

---



### 55.0.32

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Cessione frazionata del medicinale veterinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti autorizzati alla vendita diretta e al dettaglio)*

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 58, comma 1, dopo la lettera *m*), è aggiunta la seguente: "*m-bis*) per i medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia la dicitura confezione multipla: unità posologiche/frazioni distribuibili singolarmente";

*b)* all'articolo 61, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "*4-bis*. Nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, il confezionamento contiene un numero di foglietti illustrativi pari alle unità posologiche o al numero di frazioni distribuibili singolarmente";

*c)* all'articolo 71, comma 1, lettera *b*), numero 4), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: "e, nel caso di confezioni multiple di medicinali veterinari destinati agli animali da compagnia, numero di frazioni o unità posologiche".».

---

### 55.0.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma *5-bis* dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.».

*Conseguentemente all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: -5.000.000;

2021: -5.000.000;  
2022: -5.000.000.

---

#### **55.0.34**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**  
*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.».

*Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 7.000.000;  
2021: - 7.000.000;  
2022: - 7.000.000.

---

#### **55.0.35 (testo 2)**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**  
*(Retribuzione individuale di anzianità)*

1. Nei confronti della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, a cui sono estesi gli effetti dell'articolo 1, comma 435 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che in sede di rinnovo contrattuale 2016-2018 ha ottemperato al disposto dell'articolo 23, comma 1 del decreto

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, procedendo all'armonizzazione e o unificazione dei trattamenti economici accessori, vengono meno, a far data dall'inizio del triennio contrattuale 2019-2021, gli effetti di cui al comma 2 del medesimo articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per far fronte alle carenze del personale delle professioni sanitarie non dirigenziale in relazione alla necessità di garantire la continuità assistenziale e di attenuare gli effetti finanziari correlati alla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con riferimento alla retribuzione individuale di anzianità, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard a cui concorre lo Stato è incrementato di 7 milioni di euro per l'anno 2020, di 8 milioni di euro per l'anno 2021, di 9 milioni di euro per l'anno 2022, di 11 milioni di euro per l'anno 2023, di 14 milioni di euro per l'anno 2024, di 16 milioni di euro per l'anno 2025, di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate ad incrementare i Fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale del comparto sanità, da destinare, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva, al perseguimento di obiettivi di miglioramento dell'assistenza e all'incentivazione del personale delle professioni sanitarie».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, per il triennio 2020-2022 e sue proiezioni apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 7.000.000;

2021: - 8.000.000;

2022: - 17.000.000.

---

### **55.0.37**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Collaborazione volontaria presso associazioni e federazioni donatori volontari di sangue)*

1. Al comma 11 dell'articolo 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Essi possono altresì prestare la propria collaborazione volontaria alle associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue di cui all'articolo 7 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, che, senza scopo di lucro, svolgono l'attività di raccolta di sangue ed emocomponenti sulla base di convenzioni stipulate con le regioni o con gli enti del ser-

vizio sanitario nazionale. Le modalità e i limiti per la prestazione dell'attività di cui al secondo periodo sono stabiliti con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".».

---

### **55.0.38**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120)*

1. Alla legge 3 aprile 2001, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dai seguenti: "1. L'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. I programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo di defibrillatori, di cui all'Allegato A, punto 3, del decreto 18 marzo 2011, Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009', sono estesi ai soggetti che abbiano compiuto i sedici anni di età.

*1-bis.* In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. In ogni caso, non sono punibili le azioni connesse all'uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare effettuate dai soggetti non in possesso dei predetti requisiti che agiscano in stato di necessità ai sensi dell'articolo 54 del codice penale, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco";

*b)* il titolo è sostituito dal seguente: "Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero".».

---

**55.0.39**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modifiche dei criteri per la designazione dei medici tutori)*

1. Il comma 3, dell'articolo 27 del decreto legislativo del 17 agosto 1999, n. 368, è sostituito con il seguente:

"3. Il medico tutore, di cui all'articolo 26, deve:

*a)* avere un'anzianità minima di servizio di 4 anni di attività come medico di medicina generale convenzionato con il servizio sanitario nazionale;

*b)* possedere la titolarità di un numero di assistiti nella misura almeno pari ad un quarto del massimale vigente;

*c)* avere una convenzione in atto con un'azienda sanitaria della regione presso cui si svolge il corso di formazione specifica di medicina generale;

*d)* esercitare la propria attività in uno studio idoneo tale da soddisfare i requisiti massimi previsti dall'accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale, di seguito A.C.N.;

*e)* non aver riportato sanzioni disciplinari previste dall'articolo 30 dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti negli ultimi 5 anni;

*f)* essere in possesso, presso il proprio studio, di adeguata dotazione informatica, anche per le finalità di gestione della ricetta elettronica e della ricetta dematerializzata così come previsto dagli articoli 59-bis e 59-ter A.C.N.;

*g)* aver acquisito i crediti formativi previsti dall'A.C.N. con il sistema di formazione educazione continua in medicina;

*h)* aver frequentato l'apposito corso per medici tutori di medicina generale organizzato dalla regione in cui esercita la professione.

I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco regionale all'uopo istituito. Tale elenco viene aggiornato annualmente. Per la presentazione delle domande di iscrizione da parte degli interessati è pubblicato apposito avviso con indicazione dei termini e delle modalità di presentazione delle relative domande".».

---

**55.0.40**

DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)*

1. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia italiana del farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

**55.0.41**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni per la Croce Rossa italiana)*

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:

**"Art. 8-bis.**

*(Finanziamento)*

1. A decorrere dall'anno 2020 il finanziamento annuale di cui all'articolo 2 comma 5, destinato alla riorganizzazione della CRI ai sensi del presente decreto legislativo, nella misura di 117.130.194 euro, è trasferito dal fondo sanitario nazionale ad apposito fondo del bilancio del Ministero della salute che, con decreto del Ministro, provvede alla sua ripartizione ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 2020, il finanziamento annuale di cui al comma 1, è così ripartito:

a) euro 18.821.466,11 all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, in liquidazione coatta amministrativa e fino alla conclusione della procedura;

b) euro 60.089.000,00 all'Associazione alla Croce rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

c) euro 23.699.977,00 alle Regioni, ai sensi dell'articolo 6 comma 7;

d) euro 14.519.750,89,00 agli Enti ammessi nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa dell'Ente, depositato presso il competente Tribunale, fino alla concorrenza dei rispettivi crediti, al fine di garantire il versamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio relativo al personale interessato alle procedure di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, e comunque per un importo: complessivo pari a euro 95.216.222,04, fatto salvo quanto disposto dal comma 6.

3. Nell'importo di cui al comma 2, lettera a) sono compresi i crediti prededucibili relativi alla liquidazione coatta amministrativa, unitamente agli oneri previdenziali e fiscali del personale propedeutico alla stessa.

4. Il Commissario liquidatore provvede alla cancellazione dallo stato passivo del corrispondente importo complessivo di cui al comma 2, lettera d).

5. L'importo di euro 17.845.706,00, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 settembre 2018, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 2018 e l'importo di euro 19,090.448,28, accantonato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* sono destinati, limitatamente all'anno 2020, rispettivamente per euro 14.209.238,46 al versamento a favore degli Enti di cui al comma 2, lettera d) e per euro 22.726.915,82 al pagamento del trattamento di fine rapporto ovvero del trattamento di fine servizio del contingente di personale dedicato alla gestione liquidatoria, unitamente ai crediti prededucibili relativi alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, di cui al comma 2, lettera a).

6. Il Ministero della salute provvede al monitoraggio della ripartizione del finanziamento di cui al presente articolo. Nel caso si verificino scostamenti rispetto agli importi di cui al comma 2, il Ministro della salute, provvede con proprio decreto, nel limite del finanziamento di cui al comma 1, agli adeguamenti nella misura necessaria alla copertura degli oneri risultanti dall'attività di monitoraggio.

7. Fino alla conclusione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'Ente strumentale provvede a trasferire le risorse finanziarie per il trattamento economico del personale appartenente al contingente per gestione liquidatoria, come determinato dal comma 2 dell'articolo 8, e progressivamente trasferito ad altre amministrazioni, ai sensi dei decreti del Dipartimento

della Funzione pubblica di assegnazione del personale del 9 gennaio 2019 e del 12 luglio 2019.

8. Eventuali economie sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato; il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è corrispondentemente ridotto di 117.130.194 euro a decorrere dall'anno 2020.

9. A decorrere dall'anno 2020 le convenzioni annuali fra lo Stato e l'Associazione previste dall'articolo 8 sono sottoscritte dal Ministero della salute e dal Ministero della difesa, ognuno per le rispettive competenze.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".».

---

#### **55.0.46**

LONARDO, BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Accertamenti diagnostici dei neonati)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 167 dopo le parole: "malattie metaboliche ereditarie", sono inserite le seguenti: "delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe, delle malattie da accumulo lisosomiale e dell'iperplasia congenita surrenalica (ISC)".».

---

#### **55.0.47**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, 55 inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni a salvaguardia del gettito tributario relativo al settore dei medicinali omeopatici)*

1. All'articolo 1, comma 590 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "Nelle more del completamento della valutazione da parte dell'Agenzia Italiana del



Farmaco, i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio possono essere mantenuti in commercio. Al fine di evitare il danno derivante dal minor gettito tributario, i lotti di medicinali prodotti alla data dei 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta".».

---

#### **55.0.48**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

---

#### **55.0.49**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020.

3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

---

#### **55.0.50**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. L'obesità, accertata mediante diagnosi che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale.

2. Il Ministro della salute, con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, adegua il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.».

---

#### **55.0.51**

SICLARI, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"5-ter. Espletate le procedure di assunzione, qualora continuino a rilevarsi carenze di organico del personale sanitario è possibile, a domanda degli interessi, mantenere in servizio i medici ed il personale paramedico fino al compimento del 70 esimo anno di età".

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni per l'anno 2021, 30 milioni a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307 come rifinanziato ai sensi dell'articolo 9 comma 8 del presente decreto-legge».

---

### **55.0.52**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, devono essere pagati entro 180 giorni dall'apertura della gestione straordinaria ovvero devono essere certificati ai fini della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **55.0.53**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Tutti i crediti delle aziende fornitrici, qualora certi, liquidi ed esigibili, hanno la natura di credito privilegiato di primo grado, anche ai fini

della cessione del credito e della compensazione con i crediti fiscali e tributari dello Stato, della Regione e degli enti locali e di tutte le pubbliche amministrazioni".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione, del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## **55.0.54**

SICLARI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55-bis.**

1. Dopo l'articolo 13-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 13-quater. Il Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria deve dare piena e completa attuazione al Decreto del commissario *ad acta* n. 65 del 1 marzo 2018, all'Accordo integrativo regionale per la medicina generale, all'Attivazione delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP), a strumenti idonei alla riduzione degli accessi impropri al pronto soccorso, al governo clinico della cronicità come disposto dal piano nazionale della cronicità, all'attivazione *screening* oncologici e delle vaccinazioni come da piano nazionale vaccini, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e della spesa farmaceutica e ambulatoriale"».

---

**55.0.55**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. L'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso.».

---

**55.0.56**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. La violazione dei tempi medi di pagamento dei fornitori sanitari determina l'applicazione degli interessi di mora ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002, che vengono applicati dopo 90 giorni dalla fornitura".

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**55.0.57**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso».

---

**55.0.58**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"1-*ter*. Al fine di migliorare la distribuzione dei medicinali ai cittadini residenti nei comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, in detti comuni le regioni sono tenute a distribuire per il tramite delle farmacie aperte al pubblico, con la modalità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali ordinariamente distribuiti direttamente dalle strutture del SSN secondo le modalità di cui alle lettere *b*) e *c*) del medesimo articolo 8, comma 1, secondo condizioni, modalità di remunerazione e criteri stabiliti nei vigenti accordi convenzionali locali stipulati con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie".

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**55.0.59**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 01 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"01-bis. In caso di violazione del blocco temporaneo delle esportazioni e dell'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente, come previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dal comma 01 del presente articolo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro. In caso di recidiva, al contravventore la sanzione è raddoppiata".».

---

**55.0.60**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"6-bis. In tutte le Università della regione Calabria è sospeso, per il periodo di 5 anni, l'accesso programmatico alla Facoltà di Medicina e Chirurgia. Le scuole di specializzazione per le professioni sanitarie sono, per il periodo di 10 anni, ad accesso libero. Tale disposizione si applica per i residenti della regione Calabria e per coloro i quali si impegnino a prestare la propria attività professionale per 10 anni all'interno della Regione Calabria".».

---

**55.0.61**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 6, dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere i seguenti:

«6-bis. In deroga alle limitazioni normative vigenti, nella regione Calabria, è autorizzata l'assunzione di tutto il personale sanitario, medico e paramedico, necessario all'innalzamento dei LEA.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".».

---

**55.0.62**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 6, lettera a) dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "e dello psicologo", aggiungere le seguenti: "nonché nelle Regioni dove siano stati istituiti e finanziati contratti o incarichi di infermiere di famiglia o di comunità".».

---



### **55.0.63**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Al comma 6, lettera *a*) dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "dei modelli organizzativi", con le seguenti: "di unità organizzative elementari".».

---

### **55.0.64**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"3. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2020-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di pari importo delle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effetti-

ve carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368".».

---

#### **55.0.65**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 365 è abrogato;

*b)* al comma 366, dopo la parola: "coreutica" sono aggiunte le seguenti: ", nonché del personale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale".».

---

#### **55.0.66**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Sostituire il comma 2 dell'art. 12 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, con il seguente: "2. All'articolo 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: 'medici', sono inserite le seguenti: ', veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi'".».

---

**55.0.67**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Il Presidente della regione commissariata effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo ordine," e sopprimere il secondo e il terzo periodo.».

---

**55.0.68**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso.».

---

**55.0.69**

SICLARI, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Per le finalità del presente articolo, ove le Regioni certifichino la necessità di coprire le posizioni resesi vacanti nell'ambito delle posizioni sanitarie di cui al comma 3, le stesse, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possono consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale in qualità

di dipendenti, ai medici laureati ed abilitati all'esercizio professionale, anche senza specializzazione, consentendo agli stessi la possibilità di conseguire, contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, il diploma di specializzazione necessario agli sviluppi professionali e di carriera, mediante modalità alternative alle attuali impiegando il personale medico così specializzato anche per i servizi attivati nell'ambito delle cure primarie. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 30 settembre 2020, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel quale sono stabilite le modalità di individuazione delle aree mediche che necessitano copertura nonché le modalità applicative dei relativi percorsi formativi".».

---

#### **55.0.70**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, inserire il seguente:

"1-bis. Per la regione Calabria, fino al raggiungimento del livello minimo dei LEA, fissato in 160, non trova applicazione il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.*

---

**55.0.71**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "il personale in servizio al 31 dicembre 2018." aggiungere il seguente periodo: "È comunque garantito l'incremento del fondo legato alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati".».

---

**55.0.72**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"1-bis. È possibile anche il commissariamento dei soli dipartimenti, settori e unità operative nei quali siano stati riscontrati condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata".».

---

**55.0.73**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere in fine le parole: ", ma soprattutto al fine di assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria".».

---

**55.0.74**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"5-bis. Considerato lo stato di criticità di parte delle strutture sanitarie pubbliche della regione, anche conseguenti ai limiti imposti al di turn-over e all'attuazione del piano di rientro e la necessità di garantire comunque i livelli di assistenza ai cittadini, al solo fine di garantire il raggiungimento dei Livelli Minimi di Assistenza per la Specialistica Ambulatoriale, il cui fabbisogno minimo è stato definito dal Commissario ad Acta con DCA 32/2017, la Regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 1 comma 574 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Per garantire l'invarianza degli effetti finanziari connessi a tale deroga, la Regione Calabria provvederà ad apportare misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria".».

---

**55.0.75**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della Regione Calabria e garantire il diritto esigibile dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, per la sensibile riduzione della mobilità sanitaria passiva e delle liste d'attesa, e per un piano per la stabilizzazione e assunzione di personale sanitario, anche in deroga alla normativa vigente. Le

disposizioni di cui al presente comma, ai attuano in deroga della previsione di cui all'articolo 15, comma 1, del presente decreto.

*5-ter.* A copertura degli oneri di cui al comma *5-bis*, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma".».

---

#### **55.0.76**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo la parola: "predispone," aggiungere le seguenti: "con il supporto di Agenas e delle Associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria,"».

---

#### **55.0.77**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni", con le parole: "previa convenzione, della Stazione Unica Appaltante (SUA) della regione Calabria"».

---

**55.0.78**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge-25 giugno 2019, n. 60, sostituire le parole: "previa convenzione, di centrali di committenza di altre regioni", con le seguenti: "il commissario ad acta è autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la stazione unica appaltante SUA della Regione Calabria"».

---

**55.0.79**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "Pubblica amministrazione, ovvero", aggiungere le seguenti: "della Stazione unica appaltante regionale o, in caso di impossibilità di quest'ultima,".».

---

**55.0.80**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 1 dell'articolo 6, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole da: "da CONSIP S.p.A." fino alla fine del comma, sono sostituite con le seguenti: "dall'Azienda per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientamento dei servizi sanitari, denominata Azienda Zero, ente del Ser-



vizio sanitario della Regione Veneto, istituito con la legge della Regione Veneto 25 ottobre 2016, n. 19".».

---

#### **55.0.81**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "o in quiescenza," sono soppresse.».

---

#### **55.0.82**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1, secondo periodo:

1) dopo le parole: "reiterata incapacità di gestione," aggiungere le seguenti: "tali da non consentire il pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili esistenti nei confronti dell'ente con le modalità ordinarie,";

2) sostituire le parole: "fino al 31 dicembre 2018", con le seguenti: "fino all'annualità cui è riferibile detto stato di incapacità finanziaria";

*b)* al comma 4:

1) al secondo periodo, sostituire le parole: "anteriormente al 31 dicembre 2018", con le seguenti: "anteriormente all'anno cui si riferisce il dissesto";

2) aggiungere in fine le seguenti parole: "ove non si debba provvedere ai sensi del successivo comma 6 secondo periodo";

*c)* al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: "Al fine di manlevare gli assistiti del SSN da ogni loro obbligazione verso gli

erogatori per le, prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, verrà garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi".».

---

**55.0.83**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, il comma 8 è soppresso».

---

**55.0.84**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 3, comma 6-bis, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "dirigenti del ministero della Salute", sono aggiunte le parole: "e rappresentanti della Regione,".».

---

**55.0.85**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, la parola: "sei" è sostituita dalla parola: "tre";

- b) sopprimere il comma 8;
  - c) al comma 9, ultimo periodo, sostituire la parola: "dodici", con la seguente: "sei"».
- 

#### **55.0.86**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 3, secondo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "Commissario straordinario,", sono aggiunte le seguenti: "al raggiungimento degli obiettivi,"».

---

#### **55.0.87**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Al comma 5 dell'articolo 3, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "anche cumulativamente nei casi di cui al comma 4, sono soppresse"».

---

**55.0.88**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è sostituito con il seguente:

"5. Un eventuale compenso aggiuntivo potrà essere erogato al Commissario straordinario solo a condizione che all'esito della gestione, unitamente al rispetto dei tetti della spesa sanitaria si siano ottenuti la riduzione delle liste d'attesa per gli esami diagnostici e gli interventi chirurgici, la diminuzione della migrazione sanitaria passiva e l'aumento del numero delle prestazioni sanitarie in Calabria"».

---

**55.0.89**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "Può essere nominato", sono sostituite con le seguenti: "Non può essere nominato"».

---

**55.0.90**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Il comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è soppresso».

---

**55.0.91**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "più anziano per età preposto ad unità", sono sostituite con le parole: "più anziano nella direzione di unità"».

---

**55.0.92**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole ", anche in quiescenza", sono soppresse».

---

**55.0.93**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo le parole: "è scelto", sopprimere la seguente: "anche"».

---

**55.0.94**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Il Commissario *ad acta* di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, provvede entro giorni 30 dall'entrata in vigore della presente legge, a costituire, a mero scopo consultivo, la Consulta dei Sindaci dei territori in cui ricadono i suddetti Presidi Ospedalieri».

---

**55.0.95**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La Calabria non è soggetta al rispetto della normativa di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, e dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per il debito sanitario esistente alla data del 31 dicembre 2018. Tale debito in carico allo Stato, viene rimborsato dalla regione Calabria anche tramite incremento delle addizionali regionali

sull'imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di trent'anni fino a tutto il 31 dicembre 2048"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000;

2021: - 50.000;

2022: - 50.000.

---

### **55.0.96**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Il capo I del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, è abrogato».

---

### **55.0.100**

PICCHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Per la integrazione del fondo necessario per la copertura dei maggiori oneri previsti per la ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n. 640/1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537/2004, già istituito dall'articolo 1, comma 456, della legge 205/2017, e per il completamento degli interventi perequativi ivi previsti per la corresponsione nei confronti del personale medico ex condotto delle voci retributive del trattamento fondamentale della dirigenza medico veterinaria, sono stanziati euro 3.000.000 annui per il triennio 2020-2022.»

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**55.0.101**

PICCHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis**

1. *All'articolo 1, comma 590 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: "31 dicembre 2019" è aggiunto il seguente periodo: "I lotti di medicinali prodotti alla data del 31 dicembre 2019 che non siano stati interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta; i medicinali interessati da un procedimento di rinnovo possono essere mantenuti in commercio fino al completamento della valutazione da parte dell'AIFA"».*

---

**55.0.102**

PICCHETTO FRATIN, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, Comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

*Conseguentemente, la norma proposta non determina oneri aggiuntivi.*

---



**55.0.121 (testo 2)**

PAROLI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Tra i profili professionali di cui l'INPS deve dotarsi per il raggiungimento dei propri fini istituzionali sono ricompresi, altresì, i medici di controllo inseriti nelle liste di cui all'articolo 4, comma 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazione, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e s.m.i., in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, i cui rapporti convenzionali proseguono senza soluzione di continuità ad esaurimento, con le medesime caratteristiche, nelle sedi dove vengono svolti gli incarichi. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti, pari 68 milioni di euro l'anno, l'INPS provvede a valere sulle risorse previste all'articolo 22, comma 3, decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 per 50 milioni di euro a decorrere dal 2020 e, per 18 milioni, nell'ambito delle risorse finanziarie che l'INPS rende disponibili nel proprio bilancio destinate nel bilancio consuntivo 2018 all'attuazione delle visite mediche di controllo d'ufficio per il settore privato ai sensi dell'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. Restano a disposizione, altresì, per le finalità di cui al presente comma, i rimborsi spese riconosciuti all'INPS per visite mediche di controllo per conto dei datori di lavoro e enti previdenziali di cui al decreto legge 463/1983, convertito, dalla legge 638/1983.

Le disposizioni di cui al presente comma, si applicano senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con l'utilizzo delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**55.0.127**

FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazio-

ne agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016, emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «64 milioni»;*
- b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «165 milioni»;*
- c) *sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «225 milioni»;*
- d) *sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «190 milioni»;*
- e) *sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «271 milioni»;*

#### **55.0.129**

FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

- sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «14 milioni»;*
- sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «105 milioni»;*
- sostituire le parole «375 milioni» con le seguenti: «175 milioni»;*
- sostituire le parole «340 milioni» con le seguenti: «140 milioni»;*
- sostituire le parole «421 milioni» con le seguenti: «221 milioni»;*

**55.0.130**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

---

**55.0.131**

RIZZOTTI, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il registro nazionale sulle malattie infiammatorie croniche dell'intestino.

2. Il registro ha l'obiettivo di raccogliere e ordinare informazioni sicure, al fine di ottenere dati significativi e utili, in particolare, sulle problematiche ancora aperte, per contribuire a migliorare la cura di queste patologie, per il controllo delle procedure di esenzione specifiche per questi malati, per esigenze di informazione, per la programmazione sanitaria regionale e locale e per il supporto alla ricerca clinica.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è istituito un tavolo tecnico con le associazioni dei pazienti e le società scientifiche per la valutazione delle strategie e per affermare il principio è la necessità di includere i cittadini nel processo di HTA (*healthtechnology assessment*)».

---

**55.0.132**

BRIZIARELLI, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Finanziamento centrale operativa nazionale per non udenti)*

1. Al servizio dell'ENS (Ente Nazionale Sordi), ai fini della prosecuzione del progetto Comunic@Ens, e in particolare per il servizio di videochiamata, è disposto un contributo di 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022. All'attuazione della presente disposizione provvede il Ministero della Salute con propri decreti.

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 250.000 euro per gli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».*

---

**55.0.133**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 55-bis.**

*(Farmaci ad uso compassionevole)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».

*Conseguentemente ridurre di 40 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

**55.0.134**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Sicurezza degli operatori sanitari in studi medici e ambulatori sanitari privati)*

1. A decorrere dall'anno 2020 viene riconosciuto agli studi medici e agli ambulatori sanitari privati, nel limite di spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, un credito d'imposta utilizzabile in compensazione *ex* articolo 17 decreto legislativo n. 241 del 1997 pari al 50 per cento dei costi sostenuti per l'allestimento di nuovi impianti di videosorveglianza e di misure di sicurezza al fine di tutelare medici e personale sanitario da aggressioni».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche;*

a) *sostituire le parole «214 milioni» con le seguenti: «194 milioni di euro»;*

b) *sostituire le parole «305 milioni» con le seguenti: «285 milioni di euro».*

**55.0.135**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 55-bis.**

*(Ausili e protesi per disabili uditivi)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel

supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di individuare e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, gli ausili e le protesi degli impianti cocleari, a tecnologia avanzata, destinati a persone con disabilità uditive, finalizzati a facilitare l'autosufficienza dei destinatari al fine di promuoverne l'inserimento o il reinserimento sociale.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

### **55.0.136**

RIZZOTTI, TOFFANIN, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Riabilitazione oncologica)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di inserire la riabilitazione oncologica nell'elenco delle prestazioni dei Livelli essenziali di assistenza e di inserire nel nomenclatore di cui all'allegato 5 al medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo all'elenco delle prestazioni e delle tipologie di dispositivi erogabili dal Servizio sanitario nazionale, la disciplina del *Dragon Boat*, destinata alle donne colpite da tumore al seno al fine di promuovere il sostegno psicologico e riabilitativo delle donne che hanno subito mastoplastica additiva.

2. All'onere derivante dal presente articolo, stimato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

**55.0.137**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Ammodernamento tecnologico mammografi)*

1. Al fine di migliorare l'accessibilità, l'appropriatezza, l'efficienza, l'efficacia e la sicurezza nelle prestazioni di prevenzione e diagnosi di tumore al seno, è autorizzata per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'anno 2020, la spesa di euro 121.500.000 a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 come rifinanziato da ultimo dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145 articolo comma 555 nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni per l'acquisto di mammografi con cui sostituire quelli di vecchia generazione ossia aventi un'età superiore a 10 anni. I trasferimenti in favore delle regioni saranno disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Entro 30 giorni dall'adozione del decreto ministeriale di cui al comma precedente, CONSIP S.p.A. nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica dovrà indire una gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l'affidamento di un Accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di mammografi digitali con tomosintesi per il valore massimo stimato di cui al comma 1 e per il numero e tipologia di mammografi di cui al piano dei fabbisogni del precedente comma».

**55.0.138**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)*

1. Il comma 584 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre

2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

---

### **55.0.139**

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Farmaci ad uso compassionevole)*

A decorrere dal 1° gennaio 2020, ai fini fiscali alle forniture a titolo gratuito di farmaci nell'ambito dei programmi di uso compassionevole, di cui al decreto del Ministero della salute 7 settembre 2017, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2017, si applica l'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 55-bis, pari a 40 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---



**55.0.140**

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Gli incarichi a tempo determinato dei medici di medicina generale, per i settori dell'assistenza primaria, della continuità assistenziale e per l'assistenza ai turisti, nei casi di carente disponibilità, possono essere conferiti, ai soggetti di cui al comma 1, anche prescindendo dai limiti temporali previsti dalla disciplina contrattuale per i medici non iscritti nelle graduatorie regionali vigenti"».

---

**55.0.141**

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, consentono ai laureati in medicina e chirurgia di accedere al servizio sanitario pubblico, seguendo un percorso formativo finalizzato all'acquisizione della specialità presso le aziende sanitarie stesse. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di svolgimento del percorso formativo per l'acquisizione della specializzazione».

---

**55.0.142**

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145 è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

**55.0.143**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di limite di età dei direttori sanitari)*

1. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo e terzo periodo, dopo le parole: "il sessantacinquesimo anno di età", sono aggiunte le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico"».

---

**55.0.144**

BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Fermi restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale e le esigenze di rilancio del settore, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30

dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del fondo è riservata una quota di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. La disposizione di cui al presente comma è attuata attraverso l'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

2. Nel quadro delle stesse esigenze di cui al comma precedente, nonché nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole: "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".

3. Per le finalità di, cui al comma precedente sono destinate da entrambi gli Istituti apposite risorse nell'ambito dei rispettivi bilanci, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## **55.0.145**

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55-bis.**

*(Farmaci orfani e malattie rare)*

1. All'articolo 1, comma 578, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" sono aggiunte le seguenti: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e che sono elencati nella, circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni"».

---

**55.0.146**

BINETTI, RIZZOTTI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1, comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 648, dopo le parole: "sottoposti a sperimentazione clinica" aggiungere le seguenti: ", i medicinali la cui commercializzazione è autorizzata per un'indicazione terapeutica diversa, in soggetti nei quali l'utilizzo di *test* diagnostici innovativi validati identificano delle alterazioni ovvero mutazioni per cui il farmaco stesso possa essere attivo in base a conoscenze scientifiche validate".

2. L'onere del presente articolo, quantificato in 20 milioni di euro, resta a carico del Servizio sanitario nazionale nell'ambito del tetto di spesa programmato per l'assistenza farmaceutica».

---

**55.0.147**

BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Misure per favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi con riferimento alle forniture di farmaci e medicinali coperti da brevetto)*

1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell'ambito di un unico lotto, quando sussistono le ragioni di cui all'articolo 63, comma 2, lettera *b*), numeri 2 e 3, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato la fornitura di beni o servizi strumentali o accessori, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto

dell'appalto e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente.";

b) all'articolo 63, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: "dei parametri dell'appalto;" sono aggiunte le seguenti: "in tali casi, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici e dei principi di concorrenza e trasparenza, al fine di favorire l'accesso e l'erogazione di beni e servizi, nonché la migliore fruizione degli stessi, con riferimento alle forniture di beni aventi ad oggetto farmaci e medicinali coperti da brevetto o da un certificato di protezione complementare che garantisca al titolare dell'AIC l'esclusiva commercializzazione, le Amministrazioni aggiudicatrici sono legittimate ad accettare, a titolo gratuito, da parte dell'operatore economico individuato, la fornitura ulteriore di beni e servizi strumentali o accessori, al fine della migliore utilizzazione dei prodotti oggetto dell'appalto, in conformità con l'appropriatezza prescrittiva e a condizione che le caratteristiche tecniche degli stessi ed il loro impiego non siano limitati esclusivamente ai beni oggetto dell'appalto e che ciò non comporti alcun onere finanziario o altro aggravio aggiuntivo a carico dell'amministrazione acquirente».

---

#### **55.0.148 (testo 2)**

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Farmaci orfani e malattie rare)*

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere: ", dei codici AIC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 per la designazione a farmaco orfano e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché ad altri/armaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, è prevista una franchigia fino ad un fatturato di 30 milioni di euro"».

---

**55.0.148**

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 1, comma 578 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, dopo le parole: "inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano dell'Unione europea" aggiungere le seguenti "e inoltre per i farmaci orfani che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141 del 2000 e quelli che sono elencati nella circolare dell'Agenzia Europea per i Medicinali EMEA/7381/01/EN del 30 marzo 2001, nonché altri farmaci da individuarsi con apposita delibera dell'AIFA tra quelli già in possesso dell'autorizzazione in commercio destinati alla cura delle malattie rare che soddisfano i criteri dell'articolo 3 del Regolamento Europeo (CE) n. 141 del 2000 e successive modificazioni, prevedere una franchigia fino ad un fatturato di 50 milioni di euro».

---

**55.0.149**

BINETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323».

---

**55.0.150**

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. A partire dal concorso per l'accesso al triennio 2019-2022, e fino al 31 dicembre 2021, al fine di sopperire alla contingente carenza di medici, accedono, senza borsa di studio, al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, tramite scorrimento della graduatoria fino a esaurimento dei posti richiesti, i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale risultati idonei ma non ammessi al concorso per l'ammissione al predetto corso, nonché i laureati in medicina e chirurgia non ancora abilitati. A parità di punteggio, accedono i soggetti più grandi di età. I medici già iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale sono interpellati, in fase di assegnazione degli incarichi, comunque in via prioritaria rispetto ai medici di cui ai periodi precedenti. Al fine di salvaguardare la qualità formativa nonché le possibilità lavorative dei corsisti in sovrannumero, gli stessi sono ammessi alla frequenza del corso a tempo parziale. Il numero massimo di candidati ammessi al corso è determinato entro i limiti consentiti dalle risorse di cui al successivo periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, relativi alle ulteriori spese di organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale fino ad un massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, in relazione al corso 2019-2021, 2020, in relazione al corso 2020-2022 e 2021, in relazione al corso 2021-2023, si provvede col vincolo di; pari importo delle disponibilità finanziarie, ordinarie destinate al fabbisogno sanitario *standard* nazionale, cui concorre lo Stato, con ripartizione tra le regioni sulla base delle effettive carenze dei medici di medicina generale calcolate sulla base del numero complessivo di incarichi pubblicati e rimasti vacanti, nonché sulla base della capienza dei Poli Formativi, dei flussi di prestazioni sanitarie e del numero dei tutor di medicina generale presenti in regione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368».

---

**55.0.151**

RIZZOTTI, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. All'articolo 23-*quater*, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 4, è sostituito dal seguente:

"4. Nell'ambito delle politiche di carattere sociale, per consentire un miglioramento dell'efficacia degli interventi e delle relative procedure, anche in considerazione dei recenti importanti progressi della ricerca scientifica applicata alla prevenzione e terapia delle malattie tumorali e del diabete, sono destinati, per gli anni 2020, 2021 e 2022, 5 milioni di euro annui agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (ERCCS) della Rete oncologica' del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T e 5 milioni di euro annui agli IRCCS della Rete cardiovascolare' del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura degli oneri di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di euro per l'anno 2021 e 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2"».

---

**55.0.152**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOB, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(In materia di previdenza dei Direttori scientifici degli IRCCS)*

1. All'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni è inserito il comma 12-*bis*:

"12-*bis*. Le disposizioni in materia previdenziale di cui ai commi 11 e 12 si applicano ai Direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carat-



tere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, per la durata dell'incarico"».

---

**55.0.153**

MALLEGNI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Riconoscimento del disturbo depressivo e dei disturbi d'ansia come malattia sociale)*

1. Il disturbo depressivo e i disturbi d'ansia, accertati da almeno 18 mesi nel paziente mediante diagnosi psichiatrica che ne attesti l'effetto invalidante, sono riconosciuti come malattia sociale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961 n. 249, nelle seguenti forme:

- a) disturbi da Attacco di Panico (DAP);
- b) disturbo d'ansia generalizzata (DAG);
- c) fobia sociale;
- d) il disturbo ossessivo-compulsivo (DOC);
- e) il disturbo post traumatico da *stress* (DPTS);
- f) depressione clinica.

2. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone le modifiche al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 20 marzo 1962, con le disposizioni del comma 1 del presente articolo».

---

**55.0.154**

MONTANI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)*

1. Ai fini dell'implementazione delle misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni, all'articolo 126, comma 1, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I parapetti provvisori ancorati a strutture in conglomerato cementizio o muratura devono essere dotati di mantovana esterna larga almeno 90 cm."».

---

**55.0.155**

PUCCIARELLI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, GASPARRI,  
BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Internalizzazione operatori socio sanitari)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le strutture sanitarie si avvalgono esclusivamente di personale dipendente appartenente al profilo degli operatori socio-sanitari, attingendo anche alle risorse umane attualmente impiegate alle dipendenze di soggetti esterni alle strutture, previo conferimento con apposito bando di gara, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere daranno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**55.0.156**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111)*

All'articolo 7 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Alla voce controllo periodico, del paragrafo 6.2, dell'allegato 6 del decreto ministeriale 10 marzo 1998, è aggiunto il seguente periodo: 'È possibile, altresì, prevedere in sostituzione, il telecontrollo degli estintori per garantire la loro efficienza lungo l'intero periodo di durata. In questo caso i soggetti titolari del telecontrollo rilasciano un appo-

sito *report* periodico quindicinale, circa lo stato di efficienza degli estintori sottoposti al telecontrollo' "».

---

**55.0.157 (testo 2)**

STABILE, DAL MAS, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019)*

1. All'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito dalla legge n. 60 del 25 giugno 2019, sostituire il comma 4-*bis* con i seguenti:

"4-*bis*. A decorrere dall'anno 2020, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano alle Regioni autonome e alle Province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul loro territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

4-*ter*. Le regioni autonome e le province autonome provvedono alle attività di cui al comma 4-*bis* nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."».

---

**55.0.158**

STABILE, RIZZOTTI, TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 145 del 30 dicembre 2018)*

1. Il comma 521 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"521. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, è ulteriormente incrementata di 22,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «191,5 milioni»;*
- b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «225 milioni»;*
- c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «290 milioni»;*
- d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «250 milioni».*

## **55.0.159**

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55-bis.**

*(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa richieste al personale sanitario delle aziende sanitarie locali)*

1. All'articolo 1, della legge del 30 dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13-bis. Le disposizioni di cui al comma 13, si applicano altresì ai compensi di cui all'articolo 50, comma 1 lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.";

b) al comma 14, le parole: "al comma 13" con le parole: "ai commi 13 e 13-bis";

c) al comma 15, le parole: "al comma 13" con le parole: "ai commi 13 e 13-bis".

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo

scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **55.0.160**

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive finalizzate all'abbattimento delle liste d'attesa richieste al personale sanitario delle aziende sanitarie locali)*

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, derivanti dalla effettuazione di prestazioni aggiuntive richieste dalle aziende sanitarie per l'abbattimento delle liste di attesa, si applica l'aliquota fiscale del 15 per cento.

2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

### **55.0.161**

STABILE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Tassazione agevolata per le prestazioni aggiuntive richieste al personale sanitario dalle aziende sanitarie locali)*

1. Al trattamento accessorio della dirigenza sanitaria, comprese le prestazioni aggiuntive ed i progetti obiettivo per l'implementazione della prevenzione collettiva, si applicano le disposizioni previste in materia di tassazione agevolata e decontribuzione dal decreto interministeriale 25 marzo 2016,

emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 e dal decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 173.150.801,67, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

---

## **55.0.162**

STABILE, RIZZOTTI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria)*

1. All'articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* ai commi i 547 e 548, dopo le parole: "medici veterinari", ovunque sono inserite le seguenti: ", gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi.";

*b)* al comma 548-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: "medici veterinari", ovunque ricorrono sono inserite le seguenti: ", gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi";

2) dopo le parole: "di formazione" è soppressa la seguente parola: "medica";

3) dopo le parole: "del personale della dirigenza medica e veterinaria" sono inserire le seguenti: "e sanitaria"».

---

**55.0.164**

BINETTI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di ripiano della spesa per farmaci innovativi)*

1. Il comma 584 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 è sostituito dal seguente:

"584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione di uno o di entrambi i fondi di cui all'articolo 1, commi 400 e 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di AIC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, ad esclusione dei farmaci orfani innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583"».

---

**55.0.165**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Quota riservata)*

1. Fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004; numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323».

---

**55.0.167**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Tetti di spesa per il personale degli enti del SSN)*

1. Al comma 1, dell'articolo 11, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "5 per cento" ovunque ricorrenti sono sostituite con le seguenti: "10 per cento"».

---

**55.0.168**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri al SSN)*

1. Per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria e per i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra, è abolito il requisito della specializzazione ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici per dirigente medico odontoiatra e ai fini dell'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale.

2. All'articolo 28 del regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, la lettera *b*), del comma 1 e il comma 2 sono abrogati.

3. All'articolo 8, comma 1, lettera *h-ter*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; il requisito della specializzazione non è richiesto l'accesso alle funzioni di specialista odontoiatra ambulatoriale del Servizio sanitario nazionale"».

---



**55.0.169**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Esenzioni in favore delle vittime di atti dolosi di violenza fisica)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 554, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di garantire l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN), in regime di esenzione dalla partecipazione al relativo costo, di tutte le prestazioni, attività, servizi, dispositivi e interventi, anche di natura estetica, necessari ed appropriati per la completa riabilitazione delle vittime di atti dolosi di violenza fisica, oggetto di denuncia all'autorità giudiziaria.

2. Qualora, all'esito degli accertamenti condotti dall'autorità giudiziaria, risulti che le lesioni subite non sono riconducibili ad atti dolosi di violenza fisica, ovvero che detti atti non sono stati materialmente posti in essere, le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale sul presupposto della denuncia di cui al comma 1, che in assenza di essa non sarebbero state garantite, sono integralmente rimborsate dal soggetto che ne ha beneficiato, secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto adottato ai sensi del comma 1».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.*

---

**55.0.170**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale)*

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il settimo periodo è sostituito dal seguente: "Con specifici accordi tra le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università, da adottare entro il 31 marzo 2021, sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria"».

---

**55.0.171**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Formazione specialistica a tempo parziale)*

1. A decorrere dall'anno accademico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la formazione specialistica in area sanitaria, ad accesso riservato ai medici, si svolge a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 dicembre 2005. La formazione teorica compete, alle università. La formazione pratica può essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sono individuate le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale di cui al comma 1 e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria».

---

**55.0.172**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Assunzioni straordinarie di personale medico)*

1. Al fine di arginare, nel breve periodo, il fenomeno relativo alla carenza di medici e di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere, fino al 31 dicembre 2021, all'assunzione con contratti di libera professione di personale medico, anche in quiescenza, non oltre il settantesimo anno di età.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:

*a)* preventiva definizione della programmazione dei fabbisogni di personale;

*b)* indisponibilità di risorse umane all'interno dei medesimi aziende ed enti, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;

*c)* assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, alle quali attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;

*d)* in presenza delle graduatorie di cui alla lettera *c)*, rifiuto dell'assunzione da parte dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;

*e)* indizione, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, successivamente al 1° gennaio 2019, di procedure per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, risultate infruttuose, relative alle medesime funzioni.

3. Ai contratti stipulati ai sensi del comma 1 non si applica il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».

**55.0.173**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)*

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**55.0.174**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)*

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**55.0.175**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi)*

1. Il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede:*

a) *quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99, e quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione, di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;*

c) *quanto a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**55.0.176**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. I soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia possono richiedere l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

presentando la relativa domanda al Ministero della salute, entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, non è richiesta la presentazione di documentazione sanitaria da cui si evinca la prescrizione o assunzione del farmaco talidomide.

3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 1, le parole da: ", entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244" fino alla fine del periodo sono abrogate;

b) all'allegato A, le lettere a) e b) del punto 3 sono abrogate.».

*Conseguentemente, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 4.000.000;

2021: - 4.000.000;

2022: - 4.000.000.

---

### **55.0.177**

FERRERO, TOSATO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

"30-bis) coagulometri portatili per persone affetti da patologie che richiedono il ricorso alla terapia anticoagulante orale;"

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le linee guida e le modalità per la fruizione dell'IVA agevolata da parte dei soggetti di cui al comma 1».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 137 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

## **55.0.200**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55.1**

1. In conseguenza della perdurante emergenza sanitaria e ambientale che interessa la città di Messina, dovuta dalla presenza casette minime e delle baracche esistenti nella cerchia urbana della città e nei relativi ambiti territoriali di risanamento già individuati, nei quali sono presenti materiale contenente amianto, rifiuti abbandonati sul suolo pubblico, scarichi fognari a cielo aperto, il Sindaco di Messina è nominato Commissario straordinario per l'emergenza sanitaria. La durata dell'incarico è di un anno rinnovabile una sola volta.

2. Anche al fine di supportare le attività del Sindaco finalizzate alla bonifica dell'amianto e alla riqualificazione sanitaria e ambientale dei suddetti ambiti territoriali, sono stanziati 20 milioni di euro annui per l'anno 2020.»

*Conseguentemente*

*Alla tabella A, allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020	- 20.000.000
2021	-
2022	-

---

## **Art. 55-ter**

### **55-ter.350 [55.0.1000/1 (testo 2)]**

CANTÙ, FREGOLENT, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di dare adeguata soluzione al problema della carenza di medici specialisti e di riqualificare strutturalmente il ruolo dei ricercatori degli Irccs pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione in apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 giugno 2017, n. 81, di medici in formazione nell'ultimo anno della scuola di specializzazione, fino al limite di età di 35 anni, con contratto a tempo determinato, con funzioni adeguate al livello di competenza e autonomia raggiunte, garantendo loro il tutoraggio da parte del direttore della struttura di destinazione per il completamento del percorso di formazione in ottemperanza al fabbisogno formativo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Per le finalità di cui al precedente periodo, le medesime amministrazioni, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, sono autorizzate a indire procedure selettive pubbliche, per titoli ed esami, con facoltà di accesso ai laureati in medicina e biologia e veterinaria iscritti all'ultimo anno della scuola di specializzazione nella disciplina oggetto della procedura selettiva.

1-ter. Il rapporto di lavoro del personale assunto ai sensi del comma 1-bis, in deroga al possesso del requisito di specializzazione, è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e non può avere durata superiore a ventiquattro mesi. Il predetto personale è temporaneamente inquadrato nel ruolo della dirigenza sanitaria con la qualifica di dirigente in formazione ed il relativo trattamento economico è stabilito sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale.

1-quater. Il personale assunto ai sensi del comma 1-bis, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, resta iscritto all'ultimo anno della scuola di specializzazione universitaria e ha diritto a seguire il programma di formazione teorica previsto dagli ordinamenti e regolamenti didattici universitari. Nel suddetto periodo, il contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, stipulato con le università, è interrotto, salvo il diritto di prosecuzione, da parte degli specializzandi, del programma di formazione teorica di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1-quater si applicano anche ai ricercatori, fino al limite di età di 35 anni, presso gli IRCCS



pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali in possesso del diploma di laurea in medicina e biologia e veterinaria».

---

## **Art. 55-duodecies**

### **55-duodecies.350 (già 55.0.2000/5)**

GALLONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al primo e terzo periodo, dopo le parole: "il sessantacinquesimo anno di età", sono aggiunte le seguenti: "all'atto del conferimento dell'incarico"».

---

## **Art. 56**

### **56.3**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, BUCCARELLA

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«1-bis. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi, nel limite complessivo di 6.000 unità, ai soggetti delle categorie di cui all'articolo 1, commi da 212 a 225, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico successivamente alla data del 31 dicembre 2011, entro il 6 gennaio 2022.

1-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni annui dal 2020 al 2030, si provvede con le risorse del Fondo

strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, per interventi dedicati a politiche sociali e familiari».

---

## 56.6

VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 le parole: "indicati alle lettere *a*) e *b*)", del" sono sostituite con la seguente: "dal"».

---

## 56.7

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Sono esclusi dall'onere di cui al comma 3 coloro che abbiano conseguito il titolo accademico con la votazione di 110 e lode"».

*Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente:* «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

---

## 56.8

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, possono essere oggetto di riscatto con le modalità previste dal comma 5-*quater* anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario collocati in data antecedente al 1 gennaio 1996. I periodi riscattati ai sensi del presente comma sono utili ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. Con riferimento alle anzianità contributive conseguentemente maturate in data antecedente al 1 gennaio 1996, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 8.000.000;

2022: - 50.000.000.

---

## 56.9

FLORIS, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

"5-*quinquies*. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, possono essere oggetto di riscatto con le modalità previste dal comma 5-*quater* anche i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario collocati in data antecedente al 1° gennaio 1996. I periodi riscattati ai sensi del presente comma sono utili ai soli fini del conseguimento del diritto a pensione"».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente:* «Disposizioni in materia di Ape sociale, riscatto dei periodi di studi, commissione gravosi e commissione spesa previdenziale».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 12.000.000.

---

## **56.11**

VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,226 per cento"».

---

## **56.12**

VITALI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "0,199 per cento" sono sostituite con le seguenti: "0,213 per cento"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione di 21,2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

## **56.13**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: "alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera *a*), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 1-bis pari a 450 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti nominativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».*

---

## 56.15

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo capoverso, dopo le parole: "alle forme sostitutive ed esclusive della medesima" inserire le seguenti: ", alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi";

2) alla lettera *a*), dopo le parole: "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" aggiungere le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

3) alla lettera *d*), dopo le parole: "lavoratori dipendenti" aggiungere le seguenti: "o autonomi"».

---

## 56.18

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Al comma 2, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riguardo al personale viaggiante degli autoferrotranvieri internavigatori del servizio di trasporto pubblico a Venezia,».*

---

**56.19**

CANGINI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA, RAUTI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:* «dei datori di lavoro e dei lavoratori,» *aggiungere le seguenti:* «dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari,»;

b) *al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:* «dei datori di lavoro e dei lavoratori,» *aggiungere le seguenti:* «dai rappresentanti delle Associazioni nazionali comparativamente più rappresentative che abbiano per oggetto statutario la tutela delle persone con disabilità e dei *caregiver* familiari,».

---

**56.20**

TOSATO

*Al comma 2, dopo le parole:* «dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori,» *inserire le seguenti:* «e dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e dei loro familiari,».

---

**56.25**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*All'articolo 56, ai commi 2 e 3, sostituire le parole:* «La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2020» *con le seguenti:* «La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2020».

---

**56.27 (testo 2)**

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWObI, Emanuele PELLEGRINI,

PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI,  
FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: "Il direttore sanitario è un medico che" sono inserite le seguenti: ", all'atto del conferimento dell'incarico," e dopo le parole: "Il direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che" sono inserite le seguenti", all'atto del conferimento dell'incarico,";

b) all'articolo 3-bis, comma 11, dopo l'ultimo capoverso sono aggiunte le seguenti parole: "Il presente comma si intende nel senso che la medesima disciplinari si applica altresì, ove previsto dalle leggi regionali, al direttore sociosanitario"».

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «e commissione spesa previdenziale» con le seguenti: «commissione spesa previdenziale e direttori sanitari e amministrativi».*

---

## 56.32

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*All'articolo, aggiungere il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il periodo di durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è riconosciuto utile ai fini del diritto a pensione. A tal fine, il numero delle settimane da assumere ai fini pensionistici si determina rapportando il totale della contribuzione annuale al minimale contributivo settimanale determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638"».

---

### 56.0.1

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino all'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

*a)* ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

*b)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011,



qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

*c)* ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

*d)* ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

*f)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato,

cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1, sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020;  
di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;  
di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;  
di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;  
di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;  
di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;  
di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;  
di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;  
di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;  
di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;  
di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di 211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di 420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».

## **56.0.2**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione per esodati)*

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con le successive leggi di salvaguardia, ferme

restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dai commi 263 al 273, dai commi 212 a 221 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi fino all'utilizzo totale delle risorse per un massimo di 9.000 unità, ai seguenti soggetti i quali, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato, perfezionano i requisiti pensionistici successivamente alla data del 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile, ovvero provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione, entro la data del 31 dicembre 2011, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, gli accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche su base volontaria;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possono far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditarle alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

c) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011, ancorché alla data del 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato derivante da effettiva attività lavorativa o accreditata alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che, alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato;

d) ai lavoratori cessati:

1) il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura

civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale), ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

2) il cui rapporto di lavoro si sia risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 410-*bis*, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile, così come modificati dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, 411 comma III, codice di procedura civile (Verbale di Conciliazione in sede sindacale) ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

3) il cui rapporto sia cessato per decisione unilaterale nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, con certificazione ITL (lettera di accoglienza ITL *ex* DTL), anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a lavoro dipendente a tempo indeterminato;

*e)* ai lavoratori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151 del 2001, a condizione che il congedo risulti attribuito per assistere figli e parenti con disabilità grave;

*f)* con esclusione dei lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le leggi di salvaguardie - con le modifiche ivi indicate al comma 1, continuano ad applicarsi, sino ad esaurimento delle 9.000 unità e nei limiti di spesa di cui al medesimo comma 1, ai soggetti di cui al comma 1 che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 con requisiti per tutte le tipologie identici a quelli validi per l'ottava salvaguardia.

3. Ai soggetti di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che hanno versato in due o più casse contributive, si applica l'istituto del

cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per la pensione di vecchiaia, anche per accedere alle pensioni anticipate e alle misure di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

4. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 16 aprile 2014.

5. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 2 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito *internet*, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 1 e 4, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dai commi da 1 a 4 del presente articolo.

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.

7. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di 9.000 soggetti e nel limite massimo:

- di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020,
- di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021;
- di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022;
- di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023;
- di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024;
- di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025;
- di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026;
- di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027;
- di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028;
- di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029;
- di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

8. Agli oneri di cui al punto 7 si provvede sulle disponibilità ancora presenti del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

### **56.0.5**

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione per i lavoratori così detti "esodati")*

1. All'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di cui alle tipologie del comma 214 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dalla lettera a) alla lettera f), anche con anzianità contributiva prima del 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo contributo lavorativo e quello dell'ultimo contributo da accreditare entro il 31 dicembre 2019 nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di dieci anni, anche non continuativi.

1-ter. Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione di cui al comma 1-bis si ottiene con un importo annuale forfettario, proporzionale e progressivo rispetto all'importo della pensione maturata, che consente il riscatto dei periodi di contributi mancanti non versati, utili per raggiungere i minimi contributivi per accedere agli istituti previdenziali di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.1 contributi forfettari, definiti da un decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere gratuiti per i trattamenti pensionistici pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. I contributi di cui al presente comma sono rateizzati anche in 120 rate mensili mediante trattenuta mensile sul l'assegno pensionistico o sull'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Al comma 6, dell'articolo 20, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 5-*quater*, è aggiunto il seguente:

*'5-quinquies*. La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, per le tipologie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 214, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, citate nelle lettere da *a*) ad *f*), dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento sessantottesimo anno di età, anche ai soli fini dell'incremento dell'anzianità contributiva'.

3. Per l'attuazione del presente articolo, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un Fondo per il riscatto forfettario dei contributi previdenziali, di seguito denominato "Fondo", con le dotazioni di cui al comma 4. Gli oneri relativi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo non possono eccedere le risorse di tale Fondo.

4. Al Fondo di cui al comma 3 sono assegnate le seguenti dotazioni:

62,7 milioni di euro per l'anno 2020;  
93,6 milioni di euro per 1 'anno 2021;  
100,2 milioni di euro per l'anno 2022;  
84,8 milioni di euro per l'anno 2023;  
67,6 milioni di euro per l'anno 2024;  
48,2 milioni di euro per l'anno 2025;  
29,9 milioni di euro per l'anno 2026;  
15,6 milioni di euro per l'anno 2027;  
4,0 milioni di euro per l'anno 2028;  
1,6 milioni di euro per l'anno 2029;  
0,8 milioni di euro per l'anno 2030».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 151 milioni di euro per l'anno 2020, di 211 milioni di euro per l'anno 2021, di 204 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per l'anno 2023, di 307 milioni di euro per l'anno 2024, di 291 milioni di euro per l'anno 2025, di 391 milioni di euro per l'anno 2026, di 405 milioni di euro per l'anno 2027, di 419 milioni di euro per l'anno 2029, di



420 milioni di euro per l'anno 2030 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031".

---

### **56.0.9**

TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Modifica al decreto legge del 12 luglio 2018,  
n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n. 96)*

1. All'articolo 1, del decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87 convertito in legge del 9 agosto 2018, n.96, al comma 3 dopo le parole: "di coordinamento e direzione della stessa" aggiungere le seguenti parole: "le attività commerciali che hanno carattere di stagionalità ovvero attività con chiusura di almeno 70 giorni consecutivi o 120 giorni complessivi in 12 mesi"».

---

### **56.0.10**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Modifiche in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 5 marzo 1990, n. 45, dopo le parole: "o per lavoratori autonomi," sono inserite le seguenti: "inclusa la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,".

2. È istituito presso il Ministero del lavoro un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per garantire la stabilità della gestione separata Inps a seguito di domande di ricongiunzione verso le forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti. Le modalità di monitoraggio delle domande di ricongiunzione e di erogazione delle somme all'Inps sono determinate con un decreto del Ministero del lavoro da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. A copertura dei maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

### **56.0.11**

VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Modifiche alla contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali dei medici in formazione specialistica)*

1. Per i soli medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2018-2019, dal 1° gennaio 2020 non è prevista la contribuzione ai fini previdenziali ed assistenziali dovuta ai sensi del comma 2, articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Resta fermo l'obbligo del versamento dei contributi ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ridetermina entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ammontare dei contributi che devono essere versati dai medici in formazione specialistica.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 50 milioni a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 2 dell'articolo 99 della presente legge».

---

### **56.0.16**

BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

1. Con particolare attenzione alle segnalazioni di episodi di *burnout* e di rischio di lavoro correlato subito dal personale dipendente e dirigente delle istituzioni scolastiche».

---

## **Art. 57**

### **57.2 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 57. - (*Opzione donna*) - 1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera a), dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi e alla lettera b), dopo le parole: "delle gestioni" sono soppresse le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché.";

c) al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 188 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **57.3**

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWOBİ, SAPONARA, PIZZOL

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«1. All'articolo 16, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: "il 31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2019" e le parole: "a 59 anni" sono soppresse;

*b)* dopo il comma 2 è inserito il seguente;

"2-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla lettera *a)*, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti" sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni del lavoratori autonomi e alla lettera *b)*, dopo le parole: "delle gestioni" sono sopprese le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché";

*c)* al comma 3 le parole: "entro il 28 febbraio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 29 febbraio 2020"».

---

## **57.6**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI, GALLONE

*Sostituire le parole:* «31 dicembre 2019», con le seguenti: «31 dicembre 2020» *e le parole:* «29 febbraio 2020», con le seguenti: «28 febbraio 2021».

---

## **57.9**

TOSATO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-*bis*. Ai soli fini della predetta agevolazione i limiti anagrafici e contributivi sono abbassati di ulteriori due anni nel caso in cui la lavoratrice risulti convivente con un parente o affine di primo grado o con il coniuge o con la parte dell'unione civile di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, in possesso della certificazione attestante la condizione di *handicap* con connotazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 209 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

## 57.10

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Ai fini del diritto al trattamento pensionistico anticipato di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai soggetti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno versato contributi nelle due casse contributive, si applica l'istituto del cumulo dei contributi tra le diverse gestioni, nel rispetto della contribuzione prevista per accedere alla citata pensione anticipata».

---

## 57.0.2

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### «Art. 57-bis.

*(Opzione Donna per lavoratrici cosiddette esodate)*

1. In via sperimentale per l'anno 2020, le iscritte all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in disoccupazione involontaria in qualità di esodate, il diritto al trattamento pensionistico anticipato è riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo del 30 aprile 1997, n. 180, nei confronti delle lavoratrici che entra il 31 dicembre 2019 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, con riduzione per le lavoratrici che scontano 1 anno in meno di anzianità contributiva per ciascun figlio, e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto requisito di età anagrafica non è adeguato, agli incrementi alla speranza di vita e agli incrementi di genere, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Ai beneficiari di cui al presente comma è consentito il cumulo contributivo tra AGO e Gestione separata.

2. Il comma 1 si applica per i soggetti che si trovano in stato di disoccupazione involontaria, alle lavoratrici in possesso di un'anzianità contributiva di 35 anni, alle lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, e *f)*, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle lavoratrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, compresi le lavoratrici agricole a tempo determinato e alle lavoratrici in somministrazione a tempo determinato e alle lavoratrici di cui all'articolo 24, comma 14, lettera *e-ter)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente per coloro che hanno fruito del congedo per assistenza disabili gravi, previsto dall'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti previdenziali vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, entro il 31 dicembre 2020, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data. Per i lavoratori di cui al citato articolo 1, comma 194, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *f)* della legge n. 147 del 2013 e per i lavoratori di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge, n. 147 del 2014, l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico o a chiamata non comporta l'esclusione dall'accesso alla "opzione donna".

3. I benefici di cui al comma 2 sono riconosciuti nel limite di 6.000 soggetti e nel limite massimo di 62,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 93,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 100,2 milioni di euro per l'anno 2022, di 84,8 milioni di euro per l'anno 2023, di 67,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,9 milioni di euro per l'anno 2026, di 15,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 4,0 milioni di euro per l'anno 2028, di 1,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 0,8 milioni di euro per l'anno 2030.

4. Agli oneri di cui al comma 3 si provvede sulle disponibilità del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172».

#### **57.0.4**

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Modifica all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488)*

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo il comma 3 è inserito il seguente;

"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano, retroattivamente dal 1° gennaio 2014, a domanda dell'interessato, anche ai soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza al momento della proclamazione o che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento dei contributi, oltre che per l'eventuale versamento a carico dell'interessato, è pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. L'onere a carico dell'interessato per il periodo precedente la domanda può essere versato in massimo 60 rate con l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## Art. 58

### 58.1 (già 57.0.6)

TOSATO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere il comma 1;*

b) *al comma 2, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2022» con le seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 321 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

## 58.2 (già 57.0.7)

CALIENDO, PICCHETTO FRATIN

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

2) nella misura del 57 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte, il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

3) nella misura del 51 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

4) nella misura del 48 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo Inps. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero;

5) nella misura del 43 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo Inps.



*b) Inserire il seguente comma:*

"1-bis. All'onere di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

---

### **58.0.1**

FLORIS, TOFFANIN, PICETTO FRATIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Estensione della facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione)*

1. All'articolo 20 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In via sperimentale, per il triennio 2020-2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non già titolari di pensione, hanno facoltà di riscattare, in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti a obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria parificandoli, ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per; la determinazione della relativa misura, a periodi di lavoro. Con riferimento alle anzianità contributive eventualmente maturate in data antecedente al 1° gennaio 1996, in virtù dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo. Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi".

2. Il comma 2, è abrogato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.900.000;

2021: - 30.600.000;

2022: - 44.000.000.

---

### **58.0.6**

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Incentivi alla partecipazione dei soggetti giovani alle forme pensionistiche complementari)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Non è soggetto all'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente il risultato netto maturato riferibile alle posizioni individuali di aderenti di età inferiore a 35 anni. Il possesso di tale requisito anagrafico dovrà essere verificato ai termine di ciascun anno solare".

2. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, al comma 5 le parole: ", fermo restando l'importo complessivamente stabilito nei comma 4" sono sostituite dalle seguenti: ". In tal caso l'importo complessivamente stabilito al comma 4 è elevato a euro 7.500".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso ai 31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 5 ridurre gli importi di:*

- 59,8 milioni nel 2020;

- 66,3 milioni nel 2021;

- 68,7 milioni nel 2022.

---

**58.0.7**

RIZZOTTI, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni concernenti l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita)*

1. In via sperimentale, a partire dal 1° gennaio 2020, l'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita in attuazione dell'articolo 22-ter, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è calcolato su base regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle, disposizioni del comma 1, assicurando l'invarianza di spesa».

---

**58.0.8 (testo 2)**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Aumento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'incremento di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 1.000.

2. All'articolo 38, comma 5, lettere *a)*, *b)* e *d)*, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 le parole: "6.713,98 euro" sono sostituite con le seguenti: "13.000 euro".

3. A gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 30.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

5. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 6.000 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

6. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, numero 4), sopprimere il secondo periodo;

*b)* all'articolo 3:

1) sopprimere il comma 2;

2) al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo;

3) al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;

*c)* all'articolo 4, comma 2, sopprimere le parole: "i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero";

d) all'articolo 12:

1) al comma 1, sostituire le parole: "della pensione di cittadinanza", con le seguenti: "della rivalutazione dell'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 385 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.";

2) al comma 5, sopprimere le parole: "e di pensione di cittadinanza";

3) al comma 10, sopprimere le parole: ", della Pensione di cittadinanza"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*sopprimere l'articolo 31;*

*alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

## **58.0.9**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 58-bis.**

*(Rideterminazione dell'importo dell'assegno mensile e della pensione di inabilità)*

1. L'importo minimo della pensione di inabilità e dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, in euro 500.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 5.000 milioni di euro l'anno, mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **58.0.12**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

### **58.0.13**

PICHELTO FRATIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole: "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera *m*) è soppressa.

3. All'onere di cui al presente articolo, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

#### **58.0.14**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, dopo le parole "della previdenza sociale" sono aggiunte le parole: "e all'INAIL".

2. Al comma 1126 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è abrogata la lettera *m*).

3. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) ,del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

#### **58.0.16**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)*

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:  
"4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese del-

l'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

*b)* all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere *n)* e *o)*".

*c)* All'articolo 13, comma 1 la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

---

## **58.0.17**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 58-bis.**

1 Al decreto legislativo n. 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 1, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

*b)* all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere *n)* e *o)*";

*c)* all'articolo 13, comma 1, la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

"*c)* 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

---



**58.0.18**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in edilizia)*

1. Al decreto legislativo n. 148 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini del requisito di cui al comma 2, per i lavoratori delle imprese dell'industria edile, l'anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro";

b) all'articolo 12, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)";

c) all'articolo 13, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile"».

---

**58.0.20**

DAMIANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale pro-manante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministro, del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

---

#### **58.0.21**

PAPATHEU

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Contributo dello 0,30 per cento destinato alla formazione)*

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Il citato contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto"».

---

#### **58.0.24**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli

armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

*a)* sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero

*b)* garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457 del 1972 è istituito il "Fondo Pesca CISOA";

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari

e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze.

6. Con decreto del Ministero, delle Politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro delle giornate di pesca, facoltativamente tenuto da tutte le unità da pesca, dove vengono annotate a cura del Comandante le giornate di inattività della attività di pesca e le relative motivazioni. Le registrazioni apportate, validate dall'autorità marittima competente, attestano le giornate di inattività. Con il medesimo decreto sono stabilite le caratteristiche del registro anche in eventuale formato elettronico, i termini e le modalità di registrazione».

---

#### **58.0.25**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, PIETRO PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Pesca Lavoro usurante)*

1. Nell'ambito delle attività particolarmente usuranti individuate nella tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, sono considerate particolarmente usuranti le mansioni svolte dai pescatori della pesca costiera in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative, già inclusi nell'elenco delle attività gravose di cui alla Tabella B dell'articolo 1, comma 148, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205».

---

### **58.0.26**

ZULIANI, PILLON, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Pensionamento di agenti della polizia municipale)*

1. All'articolo 35-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le medesime finalità di rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e di potenziamento degli interventi in materia di sicurezza urbana, in caso di collocamento in quiescenza di unità di personale della polizia municipale i comuni possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di un corrispondente contingente di personale della polizia municipale, anche in deroga ai vincoli previsti dalle norme vigenti e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio"».

---

### **58.0.30**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

---

### **58.0.31**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici)*

1. Ai fini dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsto per i dipendenti di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici, di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ferme restando le condizioni previste dal predetto comma, sono computati anche i periodi di fruizione del trattamento di mobilità. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**58.0.34**

FERRO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 288 del 2002, le parole: "Entro il 30 aprile 2003 e successivamente entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si procede all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e, fatta salva l'applicazione in via prioritaria della disposizione di cui al comma 2, si provvede, nell'ambito delle risorse disponibili e previa definizione delle procedure da seguire per la corrispondenza dei benefici economici, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto, dando la precedenza a coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge e ai quali gli enti preposti non siano stati né siano in grado di assicurarli» sono soppresse"».

---

**58.0.36**

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Rivalutazione trattamento di quiescenza del personale di Poste Italiane)*

1. Al fine di riconoscere gradualmente la rivalutazione, senza inclusione degli interessi maturati, del trattamento di quiescenza sia dei lavoratori cessati che di quelli ancora in servizio di Poste Italiane s.p.a., viene istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione finanziaria pari a 40 milioni di euro annui dal 2019 al 2027 e pari a 4 milioni di euro annui dal 2028 al 2040.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme attuative per la rivalutazione di cui al comma 1 nel limite delle somme del predetto Fondo».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025, di 381 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 417 milioni per ciascuno degli anni dal 2028 al 2040 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2041».

---

### **58.0.37**

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Misure dirette al riequilibrio dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani - INPGI)*

1. Al fine di ottemperare all'urgente necessità di tutelare la posizione previdenziale dei lavoratori del mondo dell'informazione, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di "comunicatore professionale", il cui esercizio è disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, sulle professioni non organizzate e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012, a decorrere dal 1° giugno 2021 sono tenuti all'iscrizione presso l'INPGI - Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola». Dalla medesima data sono altresì tenuti all'iscrizione all'INPGI, i comunicatori che operano presso le pubbliche amministrazioni ai sensi di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, nonché coloro che svolgono attività, anche di natura tecnico-informatica, inerente la produzione, il confezionamento o la fruibilità di contenuti a carattere informativo diffusi sul *web* o su altro canale multimediale.

2. L'iscrizione avviene nell'ambito dell'INPGI - Gestione sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, limitatamente alle assicurazioni per l'Invalidità, Vecchiaia e Superstiti (IVS) e, se dovute, a quelle per Disoccupazione e Assegno Nucleo Familiare, qualora l'attività sia svolta in regime di lavoro subordinato, ovvero presso l'INPGI - Gestione separata, istituita ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nel caso di prestazioni



di lavoro autonomo, anche rese in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

3. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 maggio 2021 ad altra forma di previdenza obbligatoria, l'INPGI, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza, prevedendo aliquote non inferiori.

4. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche Sociali, di concerto con la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa con le associazioni rappresentative delle categorie coinvolte, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni cui ai commi precedenti, anche con riferimento all'esatta individuazione dei soggetti che svolgono l'attività di comunicatore professionale ai sensi legge 14 gennaio 2013, n. 4 e dalla norma tecnica UNI 11483 adottata dall'Ente Nazionale Italiano di Unificazione, organismo nazionale di normazione ai sensi dell'articolo 27 del regolamento UE n. 1025/2012.

5. Entro il 31 dicembre 2023 l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un apposito bilancio tecnico attuariale, redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, che tenga conto degli effetti derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. Nelle more della scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma è temporaneamente sospesa, limitatamente alla sola gestione previdenziale dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

6. Qualora il bilancio tecnico di cui al precedente comma 5 non evidenzi un miglioramento dell'andamento del saldo di bilancio, l'INPGI con provvedimenti soggetti ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è tenuto ad adottare ulteriori misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della Gestione Sostitutiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa per le prestazioni di previdenza e assistenza e sull'adeguamento delle aliquote contributive, con modalità tali da assicurare che l'eventuale saldo di bilancio negativo, a decorrere dall'anno 2024, non superi il limite annuo del 5 per cento del valore complessivo del patrimonio dell'ente.

7. L'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 59-bis, pari a 60 milioni di euro per il 2020 e 115 milioni di euro per il 2022, si provvede*

*mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **58.0.38**

SERAFINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia pensionistica per il personale di dirigenza medica)*

1. All'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, concernente il limite massimo di età per il personale della dirigenza medica e per la cessazione dei rapporti convenzionali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: ", ivi compresi i responsabili di struttura complessa," sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In analogia a quanto previsto dall'articolo 1 comma 17 della legge 4 novembre 2005, n. 230, il servizio prestato dai Dirigenti medici e Dirigenti del ruolo Sanitario del Servizio Sanitario Nazionale, responsabili di struttura complessa, viene equiparato a quello del professore universitario con affidamento di funzioni assistenziali, sia per tipologia che per complessità. Pertanto il limite massimo di età per la prosecuzione del rapporto di lavoro dei Dirigenti medici e sanitari titolari di struttura complessa, è determinato al compimento del settantesimo anno di età, previa istanza che l'interessato dovrà presentare alla propria struttura sanitaria di appartenenza che dovrà pronunciarsi sull'accoglimento motivato della richiesta entro il termine di sessanta giorni."

2. Le disposizioni del presente articolo non determinano oneri di spesa per la finanza pubblica e comportano un risparmio di spesa per la struttura sanitaria in quanto i soggetti interessati dalla prosecuzione del rapporto di lavoro hanno già maturato i contributi previdenziali previsti».

---

**58.0.39**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di Naspi per i lavoratori stagionali)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

**"Art. 4-bis.**

*(Calcolo per lavoratori stagionali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASPI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL 'per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi dell'anno' nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASPI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione."

c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.".

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis*, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASPI per l'anno in corso."».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di euro 100 milioni.*

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

- CP: - 100.000.000;

CS: - 10.000.000;

2021:

- CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2022:

- CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

---

#### **58.0.40**

PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, FLORIS, ANGRISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni in materia di Naspi per i lavoratori stagionali)*

1. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 4-bis.**

*(Calcolo per lavoratori stagionali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, residenti in Italia, la NASpI, fermo restando la riduzione e il prelievo di cui ai commi 3 e 4, è calcolata nel seguente modo: 50 per cento della retribuzione mensile per i lavoratori che possono far valere un periodo contributivo di almeno 104 settimane negli ultimi 4 anni, all'atto della cessazione dell'ultimo rapporto lavorativo antecedente la domanda di NASpI.

2. Ai fini del presente articolo si considerano lavoratori stagionali non agricoli quelli assunti per attività di cui al decreto del presidente, della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, quelli definiti da avvisi comuni e da CCNL 'per l'intensificazione dell'attività produttiva dell'azienda in alcuni periodi, dell'anno' nonché i lavoratori dello spettacolo e quelli assunti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche durante lo svolgimento dell'anno scolastico, in sostituzione del calcolo di cui all'articolo 4.

3. In ogni caso la NASpI non può superare nel 2020 l'importo mensile massimo di 1.300 euro, rivalutato annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente."

b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 4-bis, in sostituzione della durata calcolo di cui al comma 1, la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione."

c) all'articolo 9 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.";

2) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", comma 1 e per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis* ai fini di cui all'articolo 5, comma 2.".

d) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per i lavoratori di cui all'articolo 4-*bis*, in sostituzione del calcolo di cui al comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 5, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,2 volte l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno in corso."».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di euro 100 milioni.*

*Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, missione Fondi da ripartire, programma fondi di riserva e speciali apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: - 100.000.000;

CS: - 10.000.000;

2021:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000;

2022:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000.

---

#### **58.0.42**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-*bis*.**

*(Fondo integrazione donna)*

1. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme

sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Integrazione Donna" con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono disciplinate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

- a) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2;
- b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;
- c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 50 milioni di euro.*

---

### **58.0.43**

TOFFANIN, GALLONE, RIZZOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Fondo integrazione donna)*

1. Le lavoratrici donne che abbiano compiuto il sessantatreesimo anno di età, che siano iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e siano in possesso di un'anzianità contributiva non inferiore ai venticinque anni, nei limiti delle risorse di cui al comma 3, possono richiedere la copertura contributiva previdenziale, fino ad un massimo di cinque anni, per i periodi di interruzione, dell'attività lavorativa verificatisi nei venti anni precedenti all'atto della richiesta. I periodi di interruzione lavorativa di cui al primo periodo del presente comma non possono comunque essere superiori, nel loro complesso ad otto anni.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato "Integrazione Donna" con una dotazione pari a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2027.

3. Le modalità di attuazione dei commi 1 e 2 sono disciplinate con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:

a) le procedure, per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui al comma 2;

b) l'attività di monitoraggio delle richieste pervenute;

c) la documentazione da presentare per accedere al beneficio;».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 50 milioni di euro.*

#### **58.0.44**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.58-bis.**

*(Misure previdenziali in favore delle donne)*

1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è esteso alle lavoratrici che matureranno i medesimi requisiti entro il 31 dicembre 2020.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per i periodi di astensione dall'attività lavorativa o di riduzione dell'orario di lavoro delle donne, riferibili ai carichi di cura familiare o alla maternità, è riconosciuto il versamento di contributi figurativi compensativi.

3. Al fine di favorire la ricerca attiva di lavoro e di individuare azioni positive volte a evitare la discontinuità lavorativa delle donne con effetto sui trattamenti pensionistici, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono riconosciuti, nel limite di tre mensilità all'anno, contributi figurativi per i periodi di ricerca attiva di lavoro individuati nel patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 10 aprile 2018, pubblicato nella *Gazzetta*



*Ufficiale* n. 162 del 14 luglio 2018, comporta la perdita della contribuzione figurativa di cui al presente comma.

4. Con decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito l'INPS, sono definite le modalità attuative e l'ammontare della contribuzione figurativa di cui al presente articolo.».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 230 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

## **58.0.45**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**Art. 58-bis.**

*(Incentivo per l'assunzione di donne)*

1. Al fine di incentivare l'occupazione femminile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020, assumono, con contratto di lavoro subordinato e a tempo indeterminato, con l'esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestici, donne di qualsiasi età, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi e ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi assicurativi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua.

2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro per le nuove assunzioni di cui al medesimo comma, con esclusione di quelle relative ai lavoratori che, nei sei mesi precedenti, siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio di cui al comma 1 sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato.

3. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

4. L'incentivo di cui al presente articolo è riconosciuto dall'INPS, nel limite di 3 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3,5 milioni di euro per l'an-

no 2020, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse a disposizione, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'incentivo, l'INPS non prende in considerazione le ulteriori richieste, fornendone immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet istituzionale. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti stipulati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 195 milioni per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **58.0.46**

MOLES, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine e conseguentemente, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base Comunitaria. Agli oneri conseguenti in attuazione di quanto disposto dal presente comma gli enti possono provvedere mediante utilizzo di una quota fino al 10 per cento dei rendimenti lordi cumulati del patrimonio delle singole gestioni.

2. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Tale stabilità è assicurata in presenza

della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.».

---

#### **58.0.48**

TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Al fine di incentivare l'occupazione stabile, a decorrere dal primo gennaio 2020 e per la durata dei successivi due anni, agli oneri contributivi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato derivanti dalla trasformazione, di contratti di lavoro a termine già attivati alla medesima data si applicano le seguenti misure di riduzione:

a) trenta per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei primi dodici mesi dalla data di trasformazione del contratto;

b) venti per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei dodici mesi successivi al periodo di cui alla lettera a);

c) dieci per cento sulla quota a carico del datore di lavoro e cinque per cento sulla quota a carico del lavoratore per la durata dei trentasei mesi successivi al periodo di cui alla lettera b).

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 si provvede, a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.».

---

#### **58.0.49 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato

la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 dicembre 2013, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, ridurre di 1 milione di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2».*

---

## **58.0.51**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

### **Art. 58-bis.**

*(Esecuzione delle sentenze in materia di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro)*

1. In caso di emissione di un titolo esecutivo che dispone il pagamento di somme di denaro, l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), fermo restando il diritto di resistere in giudizio, sono tenuti a nominare un responsabile del procedimento che cura il pagamento delle citate somme, da effettuarsi nel termine di quaranta giorni dalla notifica.

2. Il mancato o tardivo rispetto del termine indicato al comma 1 costituisce responsabilità amministrativa e contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

3. Ai pagamenti di cui al presente articolo non si applica l'esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.».

---

**58.0.53**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Part-time ciclico)*

1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte di Giustizia europea del 21 gennaio 2010, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, nonché garantendo il superamento delle discriminazioni vigenti, le prestazioni di lavoro a tempo parziale in *part-time* verticale o misto sono considerate pari a quelle in *part-time* orizzontale nelle modalità di svolgimento di un orario ridotto, ai fini del calcolo dell'anzianità lavorativa per il diritto a pensione.

2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del minimale retributivo di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 638, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, il periodo prestato con contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, è da considerarsi utile per intero ai fini dell'acquisizione del diritto a pensione. Per i contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dell'anzianità contributiva utile ai soli fini del diritto a pensione con riferimento ai periodi interamente non lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell'interessato, da presentarsi all'Inps entro un anno dall'entrata in vigore del presente comma. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa. La predetta disposizione si applica anche ai trattamenti pensionistici già erogati alla data di entrata in vigore della presente disposizione senza corresponsione di arretrati."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 8,1 milioni di euro per il 2020, a 16,9 milioni di euro per il 2021, a 15,8 milioni di euro per il 2022, a 23,8 milioni di euro per il 2023, a 24,5 milioni di euro per il 2024, a 30,7 milioni di euro per il 2025, a 21,8 milioni di euro per il 2026 ed a 34,6 milioni di euro per il 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

**58.0.54**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**Art. 58-bis.**

*(Piani di riqualificazione professionale)*

1. Gli enti di formazione accreditati di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, possono stipulare un Patto di formazione con il quale garantiscono al beneficiario un percorso di riqualificazione professionale finalizzato al reinserimento lavorativo anche in un settore diverso da quello in cui ha maturato l'esperienza lavorativa pregressa.

2. Il Patto di formazione di cui al comma 1 integra i contenuti del Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal Patto di formazione è comunicato al centro per l'impiego o al soggetto accreditato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015 presso il quale è stato sottoscritto il Patto per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 4 del 2019, e, per il loro tramite, all'INPS, per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 5, lettera c), del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, stimati in 75 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**58.0.55**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

## MISURE IN MATERIA DI LAVORO

### **Art. 58-bis.**

*(Contrasto delle cooperative irregolari)*

1. Le cooperative sono tenute a istituire la revisione legale ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per il controllo della gestione, la certificazione annuale del bilancio e la verifica della congruità della consistenza patrimoniale e dello stato delle attività e delle passività.

2. Le cooperative sono sottoposte, con cadenza semestrale e per ciascun lavoratore, all'obbligo di asseverazione, eseguita dai professionisti indicati all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che ne rispondono sul piano deontologico secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordini professionali, dei seguenti dati del rapporto di lavoro:

*a)* il pagamento delle retribuzioni nel rispetto dei contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;

*b)* il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi, previdenziali e fiscali e dell'imposta sul valore aggiunto.

3. Nel caso di liquidazione ordinaria della società cooperativa, il notaio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione dell'atto, ha l'obbligo di darne comunicazione all'ispettorato territoriale del lavoro, all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle entrate competenti per territorio, secondo le modalità telematiche stabilite dai rispettivi enti e da pubblicare in una specifica sezione dei siti *internet* istituzionali di ciascun ente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La cooperativa provvede alla nomina del revisore legale di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La prima certificazione del professionista di cui al comma 2 deve avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai contratti di appalto in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I lavoratori dipendenti di società cooperative possono optare, anche nel corso del rapporto di lavoro, per la liquidazione mensile della quota maturanda del trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, quindicesimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, esclusa quella eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Alle somme erogate ai sensi del primo periodo del presente comma si applica la disciplina fiscale di cui all'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative per azioni, alle cooperative giornalistiche di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, alle cooperative agricole, alle cooperative del settore della pesca, nonché alle cooperative di credito e alle banche di credito cooperativo previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.».

---

## **58.0.56**

SICLARI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 58-bis.**

1. I requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano, a domanda, ai lavoratori e alle lavoratrici che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011 e non inseriti nelle otto salvaguardie anteriori, fino ad un numero pari a 6.000 soggetti.

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i requisiti di accesso alla nona salvaguardia, senza introdurre limiti temporali e comprendendo coloro che hanno sottoscritto accordi di incentivo all'esodo prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agii oneri derivanti dalle presenti disposizioni, che si quantifica in 329 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede a valere sulle risorse residue dalle precedenti salvaguardie e fino a concorrenza del relativo fabbisogno mediante riduzione del fondo istituito al comma 21 dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 destinato ad interventi in materia pensionistica.».

---



**58.0.58 (testo 2)**

ERRANI, LAFORGIA, DE PETRIS, GRASSO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Modifiche in materia di somma aggiuntiva, cosiddetta quattordicesima mensilità di pensione)*

1. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'articolo 1, comma 187, lettera *b*), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni, valide dal 1° gennaio 2020:

*a*) da tale data, alla tabella A si aggiungono le righe e le colonne di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge;

*b*) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti", aggiungere: "nella misura prevista al punto 3) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una due volte e due volte e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti".

**Allegato 2**

AGGIUNTE ALLA TABELLA A di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 81/2007

Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione	Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione	Somma aggiuntiva (in euro) dal 2020
---	---	--

**3) Da 2 a 2,5 volte il trattamento minimo**

Fino a 15	Fino a 18	336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	420
Oltre 25	Oltre 28	504

e, di conseguenza dopo l'articolo 75, aggiungere il seguente:

**Art. 75-bis.**

*(Rimodulazione di un onere deducibile in base al reddito)*

1. All'articolo 10, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020 la deduzione di cui al comma 1, lettera *e-bis*), spetta:

*a*) per l'intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;

*b*) per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo e 120.000,00 euro, qualora il reddito sia superiore a 120.000,00 euro.

Ai fini del presente comma, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazioni principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-*bis*, del citato decreto del Presidente della Repubblica".

e, conseguentemente, all'articolo 84, comma 1, sostituire la lettera *b*) con la seguente:

"*b*) il comma 36 è sostituito dal seguente:

36. Sono soggetti passivi dell'imposta sui servizi digitali i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*, realizzano congiuntamente:

*a*) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 100.000.000;

*b*) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, realizzati nel territorio dello Stato non inferiore a euro 2.000.000".

e, di conseguenza, all'articolo 94, sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. I commi 3, 6, 6-*bis* e 7, dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625, sono soppressi".

e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

*a*) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

*b)* concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

*c)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

*d)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato".

*2-bis.* Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

*a)* permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

*d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

*2-ter.* Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 30 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10% al 30% per il gas e dal 7% al 21% per l'olio.

*2-quater.* Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni e delle aliquote di cui ai commi 1, 2, 2- bis e 2-ter ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:

**«Art. 94-bis.**

*(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a*) (fertilizzanti generici).

conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, gli incrementi del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono ridotti di 50 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2020,

conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, sono apportate le seguenti modifiche:

alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero dell'interno:

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000;

2022: - 5.000.000.

alla voce Ministero della difesa:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

alla voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo:

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

---

## **58.0.60**

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserite il seguente:*

### **«Art. 58-bis.**

*(Norme per incentivare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:

- a) attività ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- b) attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- d) incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antinfortunistica;

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottate di concerto con il ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondò di cui al comma 1 sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 relative all'anno precedente.».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 30 milioni di euro.*

## **58.0.61**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente;*

### **«Art. 58-bis.**

*(Norme per incentivare la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Le risorse del fondo sono impiegate per le seguenti attività:

- a) attività ispettiva da parte dell'ispettorato nazionale del lavoro;
- b) attività di formazione sull'applicazione della normativa e sulle buone pratiche in materia di sicurezza, salute e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro;
- c) interventi finalizzati al miglioramento e alla salubrità dei luoghi di lavoro;
- d) incentivazione dell'acquisto di materiali e strumenti antiinfortunistica;

2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare di concerto con il ministro della salute entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le modalità e i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, prevedendo che, ad eccezione dell'anno 2020, il fondo di cui al comma 1 sia ripartito annualmente tra le attività individuate dal medesimo comma entro il primo febbraio di ogni anno.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 gennaio di ogni anno invia una relazione alle competenti commissioni parlamentari in cui dà conto delle modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1 relative all'anno precedente.».

*Conseguentemente gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, sono ridotti di 30 milioni di euro.*

---

## **58.0.62**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

### **Art. 58-bis.**

1. All'articolo 13-ter del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli importi del trattamento di fine rapporto richiesti dai lavoratori e quelli derivanti dal trattamento NASPI destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per il 2020 ed a 220 milioni di euro a decorrere dal 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

**58.0.63**

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)*

1. All'articolo 16-*quinquies*, comma 2, dei decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche;

*a)* dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente; "Sino alla scadenza del termine cui al periodo precedente è temporaneamente sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994";

*b)* al quarto periodo la parola: "terzo" è sostituita dalla parola: "quarto";

*c)* al quinto periodo la parola: "quarto" è sostituita dalla parola: "quinto";

*d)* l'ultimo periodo è abrogato.».

**58.0.64**

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in tema di prestazioni occasionali)*

1. All'articolo 54-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per l'accesso alle prestazioni di cui al comma 6, lettera *b)*, gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, all'interno di un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, di seguito denominata piattaforma informatica INPS', che supporta le operazioni



di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.";

*b)* al comma 10, le parole: "attraverso la piattaforma informatica INPS con le modalità di cui al comma 9 ovvero presso gli uffici postali" sono sostituite dalle seguenti: "presso le rivendite autorizzate ovvero presso gli uffici postali";

*c)* il comma 12 è abrogato.».

---

## **58.0.65**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

### **Art. 58-bis.**

1. All'articolo 41 del decreto legislativo n. 148 del 2015, come modificato dalla legge n. 56 del 2019, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al comma 1 sopprimere le parole: "in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020" e sostituire le parole: "1000" con le seguenti: "500";

*b)* al comma 3, dopo le parole: "non continuativi" aggiungere le seguenti: "Tale periodo non concorre alla determinazione del periodo massimo di durata in un quinquennio mobile";

*c)* al comma 7 sostituire le parole: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020" con: "sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 50 milioni di euro per l'anno 2021".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 60 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

**58.0.66**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**Art. 58-bis.**

1. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente: «*c*) imprese esercenti attività di *call center*.».

---

**58.0.67**

DE VECCHIS, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**Art. 58-bis.**

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contratti collettivi di cui all'articolo 51 possono prevedere ulteriori specifiche condizioni".

2. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: "ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento," aggiungere le seguenti: "compresi gli enti accreditati alle attività di formazione di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e il relativo personale,"».

---

**58.0.68**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«CAPO V-BIS.

MISURE IN MATERIA DI LAVORO

**Art. 58-bis.**

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *c-bis*), è aggiunta la seguente lettera:

"d) interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali";

b) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente:

"3-quater. Per le finalità di cui al comma 2, lettera d), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di apposita convenzione, degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'articolo 111-*octies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, nel rispetto della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, modalità e criteri per la concessione, erogazione e rimborso dei predetti finanziamenti".

2. Gli importi del trattamento di fine rapporto e della Naspi richiesti dai lavoratori e destinati alla sottoscrizione di capitale sociale delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei lavoratori medesimi.

3. Le misure di favore previste dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dall'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano nei casi di cessione di azienda di cui all'articolo 23, comma 3-*quater*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, successive modificazioni ed integrazioni. Il Ministro dell'economia e

delle finanze stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla emanazione della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso ai relativi benefici.

4. Le cooperative di cui all'articolo 23, comma 3-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni ed integrazioni, rispettano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile a decorrere dal quinto anno successivo alla loro costituzione.».

## **58.0.69**

PUCCIARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 58-bis.**

*(Modificazioni al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)*

1. L'articolo 17 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - (*Permessi*) - 1. Le consigliere ed i consiglieri di parità, nazionale e regionali hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di cinquanta ore lavorative mensili medie. Nella medesima ipotesi le consigliere ed i consiglieri provinciali di parità hanno diritto ad assentarsi dal posto di lavoro per un massimo di trenta ore lavorative mensili medie. I permessi di cui al presente comma sono retribuiti.

2. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità hanno altresì diritto, ove si tratti di lavoratori dipendenti, ad ulteriori permessi non retribuiti per i quali viene corrisposta un'indennità. La misura massima dei permessi e l'importo dell'indennità sono stabiliti annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di assentarsi dal luogo di lavoro di cui al comma 1 ed al presente comma, le consigliere ed i consiglieri di parità devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno un giorno prima.

3. L'onere di rimborsare le assenze dal lavoro di cui al comma 1 delle consigliere e dei consiglieri di parità regionali e provinciali, lavoratori dipendenti da privati o da amministrazioni pubbliche, è a carico rispettivamente dell'ente regionale e provinciale. A tal fine si impiegano risorse provenienti dal Fondo di cui all'articolo 18. L'ente regionale o provinciale, su richiesta, è tenuto a rimborsare al datore di lavoro quanto corrisposto per le ore di effettiva assenza.

4. Le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parità, lavoratori autonomi o liberi professionisti, hanno diritto per l'esercizio delle loro funzioni ad un'indennità rapportata al numero complessivo delle ore di effettiva attività, entro un limite massimo determinato annualmente dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2.

5. La consigliera o il consigliere nazionale di parità, ove lavoratore dipendente, usufruisce di un numero massimo di permessi non retribuiti determinato annualmente con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, nonché di un'indennità fissata dallo stesso decreto. In alternativa può richiedere il collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, percependo in tal caso un'indennità complessiva, a carico del Fondo di cui all'articolo 18, determinata tenendo conto dell'esigenza di ristoro della retribuzione perduta e di compenso dell'attività svolta. Ove l'ufficio di consigliera o consigliere nazionale di parità sia ricoperto da un lavoratore autonomo o da un libero professionista, spetta al medesimo un'indennità nella misura complessiva annua determinata dal decreto di cui all'articolo 18, comma 2".

2. L'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (*Fondo per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità*) - 1. Il Fondo nazionale per le attività delle consigliere e dei consiglieri di parità è alimentato dalle risorse di cui all'articolo 47, comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Il Fondo è destinato a finanziare le spese relative alle attività della consigliera o del consigliere nazionale di parità e delle consigliere o dei consiglieri regionali e provinciali di parità, i compensi degli esperti eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, nonché le spese relative alle azioni in giudizio promosse o sostenute ai sensi del libro III, titolo I, capo III; finanzia altresì le spese relative al pagamento di compensi per indennità, rimborsi e remunerazione dei permessi spettanti alle consigliere ed ai consiglieri di parità, nonché quelle per il funzionamento e le attività della rete di cui all'articolo 19 e per gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 16, comma 2, diversi da quelli relativi al personale.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo vengono annualmente ripartite tra le diverse destinazioni, sulla base dei seguenti criteri:

a) una quota pari al trenta per cento è riservata all'ufficio della consigliera o del consigliere nazionale di parità ed è destinata a finanziare, oltre alle spese relative alle attività ed ai compensi dello stesso, le spese relative al funzionamento ed ai programmi di attività della rete delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui all'articolo 19;

b) la restante quota del settanta per cento è destinata alle regioni e viene suddivisa tra le stesse sulla base di una proposta di riparto elaborata dalla commissione interministeriale di cui al comma 4.

3. La ripartizione delle risorse è comunque effettuata in base a parametri oggettivi, che tengono conto del numero delle consigliere o dei consiglieri provinciali e di indicatori che considerano i differenziali demografici ed occupazionali, di genere e territoriali, nonché' in base alla capacità di spesa dimostrata negli esercizi finanziari precedenti.

4. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali opera la commissione interministeriale per la gestione del Fondo di cui al comma 1. La commissione è composta dalla consigliera o dal consigliere nazionale di parità o da un delegato scelto all'interno della rete di cui all'articolo 19, dal vicepresidente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8, da un rappresentante della Direzione generale del mercato del lavoro, da tre rappresentanti del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché da tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Essa provvede alla proposta di riparta tra le regioni della quota di risorse del Fondo ad esse assegnata, nonché all'approvazione dei progetti e dei programmi della rete di cui all'articolo 19. L'attività della commissione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

5. Per la gestione del Fondo di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano il Fondo per l'occupazione".

3. A decorrere dall'anno 2020, la dotazione del fondo per l'attività delle Consigliere e Consiglieri di parità nazionali, effettivi e supplenti, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è pari a 6 milioni di euro annui.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo V con la seguente:*  
«Misure in materia di pensioni e lavoro».

---

**58.0.2002/21 (Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G58-quinquies.100)**

CONZATTI, COMINCINI, DE BERTOLDI, CALANDRINI

*All'emendamento 58.0.2002, dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 la lettera c) si interpreta nel senso che la disposizione si applica solo alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 2. Le suddette imprese non possono accedere al contributo qualora siano quotate o la cui maggioranza del capitale sia detenuta da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati.»

---

**Art. 58-bis**

**58-bis.200**

CALANDRINI, CIRIANI, BALBONI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 58 bis**

*(Abrogazione del reddito di cittadinanza)*

1. L'articolo 1, comma 255 del 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

*Conseguentemente, il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 è abrogato.*

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è determinato l'ammontare residuo delle risorse stanziare per il triennio dal 2019 al 2021 dal citato articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, poste in dotazione "Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza" istituita ai sensi del medesimo comma ed è altresì stabilito che tali risorse tornano nella disponibilità dello Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

## **Art. 58-ter**

### **58-ter.200**

MALLEGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*octies*. Ai fini della determinazione dei requisiti e del montante contributivo necessari per l'ottenimento della pensione anticipata e di vecchiaia, nonché del trattamento di pensione anticipata "quota 100", di cui al Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 e del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per ogni madre lavoratrice con almeno 25 anni di contributi e 3 figli, è riconosciuto un contributo figurativo di anni uno per ciascun figlio.».

*Conseguentemente* ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

---

### **58-ter.350 (già 58.0.2000/8)**

MALLEGNI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Ai fini della determinazione dei requisiti e del montante contributivo necessari per l'ottenimento della pensione anticipata e di vecchiaia, nonché del trattamento di pensione anticipata «quota 100», di cui al Capo II del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 e del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità di cui all'art. 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, per ogni madre lavoratrice con almeno 25 anni di contributi e 3 figli, è riconosciuto un contributo figurativo di anni uno per ciascun figlio.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e disposizioni in materia di contribuzione figurativa per madri lavoratrici».

*Conseguentemente* ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

---



## **Art. 58-quater**

### **58-quater.350 (già 58.0.2001/1)**

BINETTI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo «39-terdecies» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».*

---

### **58-quater.351 (già 58.0.2001/2)**

BINETTI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo «39-terdecies» del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».*

---

### **58-quater.200**

FERRERO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "dieci";
- b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ai fini del diritto e del calcolo"».

*Conseguentemente, all'onere di cui al presente comma, valutato in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## **58-quater.201**

### CAMPAGNA

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:*

«4-quater. I lavoratori beneficiari degli interventi di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, qualora dipendenti di imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in aggiunta agli specifici percorsi di politica attiva del lavoro previsti dalla citate disposizioni, sono inseriti in un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale individuato dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

4-quinquies. I lavoratori di cui al comma 4-quater sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite la piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero con le modalità di cui all'articolo 19, comma 1, e all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

4-sexies. I lavoratori di cui al comma 4-quater sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 affinché siano convocati entro trenta giorni.

4-septies. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare del lavoratore siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. In sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al presente comma si adottano i principi e i criteri generali individuati con l'accordo di cui articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

*4-octies.* Qualora i lavoratori di cui al comma 4-quater non abbiano già presentato la dichiarazione di immediata disponibilità di cui al comma 4-quinquies, la rendono all'atto del primo incontro presso il centro per l'impiego.

*4-novies.* I lavoratori di cui al comma 4-quater stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. I lavoratori medesimi sono tenuti a collaborare alla definizione del Patto per il lavoro nonché accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto stesso e, in particolare:

1) registrarsi sull'apposita piattaforma digitale di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, anche per il tramite di portali regionali, se presenti, e consultarla quotidianamente quale supporto nella ricerca attiva del lavoro;

2) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

*4-decies.* Il Patto per il lavoro, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente lo precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

*4-undecies.* I centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro e gli enti di formazione registrano nelle piattaforme digitali di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale ed informale di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 20 luglio 2015.

*4-duodecies.* La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

*4-terdecies.* Al datore di lavoro privato che assuma a tempo pieno e indeterminato, anche mediante contratto di apprendistato, lavoratori di cui al comma 4-quater, anche attraverso l'attività svolta da un soggetto accreditato di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è riconosciuto, l'esonero contributivo di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decre-

to-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, elevato fino al 100 per cento, nel limite massimo di importo su base annua pari a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso di licenziamento del beneficiario di Rdc effettuato nei trentasei mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo. Il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo di cui al presente comma è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il medesimo esonero non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4-*quaterdecies*. L'esonero di cui al comma 4-*terdecies* è compatibile e aggiuntivo rispetto alle agevolazioni di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

---

**58-*quater*.0.350 (già 58.0.2001/14)**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-*ter*.**

*(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali)*

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale».

---

### **Art. 58-quinquies**

#### **58-quinquies.350 (già 58.0.2002/1)**

BINETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».*

---

#### **58-quinquies.351 (già 58.0.2002/2)**

BINETTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 1.*
- b) *sopprimere l'ultimo periodo del comma 3.*

*Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».*

---

**58-quinquies.352 (già 58.0.2002/6)**

CANGINI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2, capoverso:* «comma 2», *sostituire le parole:* «31 dicembre 2019» *con le seguenti:* «29 febbraio 2020»

b) *al comma 3:*

i. *primo periodo, sostituire le parole da:* «i piani di riorganizzazione» *fino a:* «decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148» *con le seguenti:* «piani ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a) e b) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, esclusi i casi di cessazione totale di attività».

ii. *al terzo periodo, sostituire le parole:* «l'ente competente» *con le parole:* «il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**58-quinquies.353 (già 58.0.2002/10)**

CANGINI

*Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:*

«Qualora non sia possibile il ricorso ai trattamenti previsti dal precedente periodo per il raggiungimento dei limiti previsti dal comma 4 dell'art. 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, in deroga a quanto previsto dal presente comma è concesso alle suddette aziende un periodo di 12 mesi, anche frazionabile, da fruire limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 ai fini della presentazione di piani esclusivamente finalizzati al prepensionamento escludendo in tal caso il ricorso alla cassa di integrazione salariale. Attraverso tali piani, soggetti alla valutazione dei criteri di cui all'art. 7,1° comma, lettere a) e b) del Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 100495/2017 e per i quali non è consentito il ricorso alla CIGS, potranno accedere al prepensionamento i lavoratori in possesso dei requisiti contributivi di cui al presente comma».

---

**58-quinquies.250**

CASINI

**Ritirato e trasformato nell'odg G58-quinquies.250**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«4. Le risorse finanziarie per gli strumenti di gestione alternativa del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli editori di quotidiani e periodici.»

---

**58-quinquies.0.350 (già 58.0.2002/26)**

CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-ter.**

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'articolo 71-*bis* della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, si provvede tramite l'incremento corrispondente degli affitti incassati dall'INPS attraverso la gestione diretta ed indiretta del patrimonio immobiliare dell'istituto nazionale di previdenza sociale.»

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G58-quinquies.250 (già em. 58-quinquies.250)**

CASINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

la grave crisi del settore editoriale dei quotidiani e periodici ha ridotto negli ultimi 10 anni i ricavi di oltre il 50%;

che l'evoluzione delle modalità di produzione dell'informazione ha inciso profondamente sulla organizzazione del lavoro di operai ed impiegati;

che il numero complessivo dei poligrafici addetti al settore ha subito una importante contrazione;

che la situazione perdurante di crisi richiede interventi urgenti di gestione alternativa degli esuberi;

vista la norma dell'art.58 quinquies, terzo comma,

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari a consentire agli editori di quotidiani e periodici di fruire in via prioritaria degli strumenti di gestione alternativa previsti dalla norma.

---

### **G58-quinquies.100 (già em. 58.0.2002/21)**

CONZATTI, SBROLLINI, SUDANO, MAGORNO, VONO, PARENTE, GINETTI, GRIMANI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020»,

premesso che:

la normativa relativa al settore editoriale dei giornali e dei periodici è stata oggetto, con la legge di bilancio 2019, di una innovazione di portata significativa, avente ad oggetto la progressiva riduzione dei contributi pubblici diretti;

è stata la stessa innovazione apportata dal legislatore a prevedere, contestualmente, la necessità di una revisione organica della normativa di settore, la cui implementazione rappresenta dunque già oggi un obbligo di legge;

il settore in questione rappresenta un settore essenziale per la tutela di valori costituzionali primari quali il diritto all'informazione, la libertà di manifestazione e diffusione del pensiero, il pluralismo;



considerato che:

l'attuale normativa esclude dalla percezione dei contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati;

tale previsione risulta suscettibile di provocare errate interpretazioni del testo vigente e quindi gravi squilibri laddove applicata indiscriminatamente anche a imprese editrici che garantiscono il pluralismo e che siano partecipate in misura minoritaria da società quotate e dunque sostanzialmente indistinguibili, sotto il profilo degli scopi di diffusione dell'informazione, dalle altre imprese che ricevono il contributo pubblico;

risulta indispensabile che tali imprese siano distinte da quelle nelle quali la partecipazione da parte di società quotate risulti totale o maggioritaria e che sia specificata la possibilità per le stesse di fruire del contributo, in quanto diversamente quotidiani e periodici, anche con una radicata storia nell'ambito dell'editoria italiana, rischiano di scomparire anche a causa di una distorsione del mercato a favore di altre imprese del settore;

impegna il Governo:

ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad avere una inequivocabile interpretazione del testo vigente e quindi a sanare la disparità esistente nel settore consentendo agli editori di quotidiani e periodici partecipati da società quotate in misura minoritaria di fruire del contributo, anche nell'ambito della definizione della riforma organica del settore già prevista dalla legge e anche instaurando un dialogo diretto con gli operatori del settore.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 58-*sexies*

**58-*sexies*.350 (già 58.0.2003/6)**

BINETTI

*Aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.» *con le parole:* «al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del de-

creto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».

---

**58-sexies.351 (già 58.0.2003/7)**

BINETTI

*Aggiungere in fine il seguente periodo:* «L'articolo 99, comma 2 è ridotto di 1 milione per l'anno 2020, due milioni per l'anno 2021 e tre milioni per l'anno 2022.» *con le parole:* «al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno».

---

**58-sexies.200**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. Presso il Dipartimento delle politiche per la famiglia della Presidenza del Consiglio è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro. Le risorse del Fondo sono destinate a finanziare i risarcimenti in favore delle famiglie i cui figli in esito a procedimento giudiziario siano stati riconosciuti come ingiustamente affidati a terzi. I criteri di funzionamento del predetto Fondo e di riparto delle relative risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

*Conseguentemente all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**58-sexies.0.200**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 58-septies.**

*(Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali)*

1. I soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, l'attività di amministratore di condominio, il cui esercizio è disciplinato dalla legge n. 4/2013 ed abbiano i requisiti rispetto all'art. 71 bis della disposizione di attuazione della legge n. 200/2012, a decorrere dal 01 gennaio 2020 sono tenuti all'iscrizione presso la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali.

2. A garanzia dell'adeguatezza del trattamento previdenziale dei soggetti che svolgono l'attività di cui al comma 1, già iscritti alla data del 31 dicembre 2019 ad altra forma di previdenza obbligatoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali, con delibere soggette all'approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, coordina la struttura della contribuzione con quella della predetta forma previdenziale di provenienza.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi quantificati annualmente in euro 18 milioni, per il triennio 2020-2022 si provvede tramite la corrispondente riduzione della tabella A voce Ministero dell'Economia e delle Finanze.».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 18.000.000

2021: - 18.000.000

2022: - 18.000.000

---

## Art. 59

### 59.1

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 aggiungere in fine il seguente periodo: "Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso".».

---

### 59.2

BERNINI, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, LONARDO, FERRO, BATTISTONI, SERAFINI, CALIGIURI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALAN, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, PEROSINO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONE, SCHIFANI, SCIASCIA, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, VITALI

*Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «è incrementata di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 260 milioni di euro per il 2020 e a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

### **59.3**

TOSATO, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA

*Al comma 2, sostituire le parole: «40 milioni di euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presente comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **59.8**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 è integrato come segue: "Dopo le parole: 'le produzioni zootecniche.' è aggiunto il seguente testo: 'Fermo restando il limite di cui sopra, nel caso di danni alle coltivazioni dovuti da organismi nocivi ai vegetali, il calcolo dell'incidenza del danno sulla produzione lorda vendibile è effettuato con riferimento alla sola produzione della coltivazione oggetto del danno stesso.'».

---

### **59.0.1**

BERNINI, GALLONE, DAMIANI, MINUTO, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALAN, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI,

RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI,  
STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

1. All'articolo 4-*bis* del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "nel limite complessivo di spesa di 15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020" e le parole: "31 dicembre 2018", con le seguenti: "31 dicembre 2019";

*b)* al comma 3, le parole: "pari a 5 milioni di euro per l'anno 2019", sono sostituite con le seguenti: "15 milioni per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020".

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e 90 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

3. All'articolo 8-*quater* del decreto legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: "150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021", sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

*b)* dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-*bis*. Il 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 è destinato alla ricerca, allo studio, alla prevenzione e alla cura del batterio *Xylella fastidiosa* mediante la predisposizione di un progetto, in sede di Conferenza Unificata in accordo con le Università locali, che ha lo scopo di valutare il grado di tolleranza e di resistenza delle diverse cultivar di olivo presenti nelle aree della Puglia definite «Indenni», nonché di altre linee genetiche di diversa provenienza e costituzione, al fine di evitare il rischio di una olivicoltura Monoculturale che causerebbe la perdita di biodiversità e di salubrità dell'ambiente e delle persone.

1-*ter*. Il progetto di cui al comma 1-*bis* ha lo scopo di promuovere, altresì interventi di agricoltura innovativa, finalizzati a preservare la biodiversità e di interventi miranti alla corretta gestione delle risorse agro-ecologiche.";

c) al comma 3, le parole da: "150 milioni di euro", fino, alla fine, sono sostituite con le seguenti: "200 milioni per l'anno 2019 e 500 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"».

---

### **59.0.3**

Simone BOSSI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Immissione in acque interne di specie ittiche non locali e non invasive)*

1. Allo scopo di ridurre la pressione di pesca delle specie ittiche pregiate presenti nelle acque interne delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, può essere consentita l'immissione nelle stesse di specie ittiche non locali e non invasive, provenienti quali i salmonidi d'acqua dolce (come la trota fario e la trota iridea) o altre specie di interesse alieutico, purché siano resi sterili o comunque incapaci di riprodursi in ambiente naturale e a condizione che non comportino pregiudizio agli habitat naturali ed alla fauna ittica selvatica presente. Le specie immesse sono utilizzate ai soli fini della pesca sportiva o al fine di ridurre lo sforzo di pesca gravante sulle popolazioni ittiche pregiate autoctone.».

---

## **Art. 60**

### **60.1**

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, con età inferiore a quarant'anni,».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai presenti commi, pari a 50 milioni di euro per ciascuno l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**60.2**

MARTELLI, DE BONIS

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole: «con età inferiore a quarant'anni».*

---

**60.5**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».*

---

**60.6**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

*«1-bis. Tutte le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia, beneficiano delle agevolazioni tributarie previste per i coltivatori diretti. La presente disposizione ha carattere interpretativo ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212».*

---

**60.7**

RUFA, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'imprenditoria femminile», inserire le parole: «e giovanile».*



*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «15 milioni» con le parole: «30 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo.*

---

## **60.9**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Al comma 4, sostituire le parole: «pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020. Quota parte delle risorse del Fondo, per un importo pari a 15 milioni di euro, è destinata al finanziamento degli interventi di cui ai commi 654 e 655, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per favorire la crescita demografica attraverso la concessione a titolo gratuito di terreni e mutui a tasso agevolato in favore dei nuclei familiari con tre o più figli.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.*

---

## **60.10**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:*

*«4-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, sostituire il comma 1 con il seguente:*

*"1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente capo possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, nonché un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Per le iniziative nel settore della produzione agricola il mutuo*

agevolato ha una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni".

*4-ter.* Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del presente articolo al fine di assicurare, in particolare, la compatibilità delle disposizioni di cui al comma *4-bis* con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'articolo 10 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, in modo da garantire l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

*4-quater.* Dall'attuazione del comma *4-bis* non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

---

## 60.11

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 5, dopo le parole: «gli investimenti delle filiere» aggiungere le seguenti: «sostenibili conservative, così come definite dalle raccomandazioni FAO».*

---

## 60.12

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

*«5-bis.* Per far fronte alla perdita di competitività delle imprese agroalimentari italiane che hanno un'alta percentuale di fatturato derivante da attività di esportazione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per l'anno 2020, per la compensazione dei danni subiti a seguito dell'applicazione dei dazi sui prodotti dell'agroalimentare italiano, di cui alla nota ufficiale pubblicata il 9 ottobre 2019 nel *Federal Register*.

*5-ter.* Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle specificità del territorio, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG, e dell'esigenza di promuovere la qualità dei prodotti *made in Italy*, anche in ragione delle proprietà salutistiche che gli stessi rivestono nella dieta mediterranea, riconosciuta dall'Unesco patrimonio culturale immateriale dell'umanità.

*5-quater.* Una quota parte delle risorse del fondo, pari a 5 milioni di euro, è destinata per l'anno 2020 alla realizzazione di campagne promozionali e di comunicazione istituzionale volte a potenziare le attività di informazione e promozione dei prodotti agroalimentari *made in Italy*, con particolare riguardo ai prodotti DOP, IGP e STG e di favorirne il consumo per le benefiche proprietà che hanno sulla salute dei consumatori.

*5-quinquies.* Le comunicazioni istituzionali sono finalizzate alla promozione di uno stile di vita sano, volto a contrastare i disturbi legati alla malnutrizione, con particolare riferimento all'obesità, attraverso la promozione di marchi *made in Italy*, simbolo dell'eccellenza agroalimentare italiana, anche per l'elevato valore nutrizionale nella dieta mediterranea.

*5-sexies.* Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea-agli aiuti *de minimis*.

*5-septies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, Comma 2».

---

## 60.16

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le cui risorse sono destinate a interventi rivolti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori del settore, a rafforzare i rapporti di filiera, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità del prodotto, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

*5-ter.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 5-bis, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

*5-quater.* Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 5-bis devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rispettivamente agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

---

## **60.20**

FATTORI, ERRANI

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«*5-bis.* Al fine tutelare l'integrità dei beni aziendali e strumentali delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e di scongiurare la connessa condizione di squilibrio di carattere reddituale, patrimoniale e finanziario, è riconosciuto un contributo, nel limite di spesa pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, a favore degli imprenditori agricoli che versano in stato di crisi, di insolvenza o di sovraindebitamento, definiti, rispettivamente, ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

*5-ter.* Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso al contributo di cui al comma 5-bis, da concedersi nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «211 milioni di euro per l'anno 2020»;

b) sostituire le parole: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

---

## **60.24**

LONARDO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di consentire l'adeguamento degli strumenti di »welfare« agricolo utili a sostenere gli investimenti obbligatori degli allevatori per rendere sostenibile le attività aziendali, alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

---

## **60.34**

CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di favorire l'efficienza economica, la redditività e la sostenibilità del settore agricolo e di incentivare l'adozione e la diffusione di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo delle tecnologie innovative, è concesso alle imprese agricole un contributo pari al 70% delle spese sostenu-

te per l'accesso alle metodologie, alle pratiche e alle tecnologie dell'agricoltura di precisione; nei limiti previsti dai regolamenti (UE) numeri 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, dal 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e del turismo.*

---

### **60.36**

SAPONARA, VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la salvaguardia dei vigneti eroici o storici, di cui all'articolo 7, della legge 12 dicembre 2016 n.238 e per l'agricoltura di montagna è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

5-ter. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per le medesime finalità».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**60.48**

LONARDO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Allo scopo di consentire la riduzione dei tempi necessari al rimborso IVA e dei costi aggiuntivi per le industrie casearie è necessario recuperare risorse pari a 10.000.000 euro/anno»

---

**60.49**

LONARDO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«6. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590 le parole: "entro il termine di tre mesi" sono sostituite con le seguenti: "entro il termine di sei mesi"».

---

**60.51**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. È fatto divieto di uso di pesticidi entro la distanza di un chilometro dalle abitazioni, scuole, campi da gioco, asili nido e ospedali».

---

**60.52**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 sostituire il comma 5 con il seguente: "5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto"».

---

## 60.62

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per l'anno 2020 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 8 della Gazzetta Ufficiale 2 febbraio 1989, n. 27, Gruppo I, Gruppo II e Gruppo 111, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'Allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «184 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## 60.63

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. 1. Il fondo di cui all'articolo 23 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di



Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo».

---

**60.72**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

---

**60.73**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA».

---

**60.74**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al fine di sostenere l'agricoltura italiana e promuovere la diffusione della dieta mediterranea, nelle gare di appalto per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione nonché di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari nelle mense ospedaliere, nelle residenze sanitarie assistenziali, negli enti pubblici, negli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e di secondo grado, le stazioni pubbliche appaltanti so-

no tenute ad attribuire un punteggio aggiuntivo per le offerte che prevedono il consumo di prodotti agroalimentari del *made in Italy*, presenti nell'elenco pubblicato nel *Federal Register*, sull'applicazione dei dazi aggiuntivi da parte degli Stati Uniti».

---

**60.75**

CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di potenziare le iniziative a sostegno degli allevatori di suini il Fondo nazionale della suinicoltura, di cui al comma 1, articolo 11-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».*

---

**60.76**

BERGESIO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 25, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e i 6 metri per quelli ad uso agricolo"».

---

**60.77**

RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, VALLARDI, CENTINAIO, BERGESIO, SBRANA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*All'articolo 60, inserire, in fine, in seguente comma:*

«5-bis. Al fine di semplificare le procedure in materia di acquisizione e documentazione antimafia e promuovere la crescita nel settore agricolo, al

decreto legislativo 6 settembre 2011; n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 86, comma 2-*bis*, le parole: "Fino all'attivazione della banca dati nazionale unica" sono soppresse;

b) all'articolo 83, comma 3-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro";

c) all'articolo 91, comma 1-*bis*, le parole: "per un importo superiore a 5.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "per un importo superiore a 25.000,00 euro"».

---

## **60.84**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. All'articolo 56-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 31 dicembre 1986 aggiungere il seguente comma: "per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo n. 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento"».

---

## **60.0.1**

CALIGIURI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 60-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento delle filiere agricole nazionali)*

1. Al fine di contrastare l'asimmetria nel potere negoziale all'interno delle filiere agroalimentari, le associazioni e le organizzazioni dei produttori agricoli, anche costituite in forma di società di capitali, che svolgono le attività di cui all'articolo 2135, terzo comma, del codice civile, si considerano

imprenditori agricoli ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2001, n. 228.

2. I finanziamenti erogati a favore delle imprese agricole, definite come piccole e medie imprese ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, tra loro collegate attraverso un contratto di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e all'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, per dare esecuzione al programma comune di rete, si avvalgono delle garanzie prestate da ISMEA. La misura si applica nel limite delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al comma 3 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La successiva cessione, tra i contraenti, della produzione agricola oggetto della divisione non costituisce alterazione della causa tipica del contratto".

4. In sede di attuazione dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, recante disposizioni in materia di etichettatura, si provvede, con le modalità ivi previste:

a) alla modifica dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico del 26 luglio 2017, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 17 agosto 2017, n. 191, sull'indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro, prevedendo che, per l'apposizione della dicitura "Italia e altri Paesi UE o non UE" la miscela utilizzata debba contenere almeno il 60 per cento di grano coltivato sul territorio nazionale;

b) ad estendere la normativa sulla provenienza delle miscele dei prodotti cerealicoli utilizzati, anche ai prodotti a base cerealicola diversi dalla pasta.

5. All'articolo 6-*bis* del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire l'effettiva e tempestiva istituzione delle commissioni uniche nazionali e il buon funzionamento delle stesse, in particolare per la determinazione di quotazioni di prezzo di possibile riferimento per gli operatori commerciali e per la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole, le commissioni uniche nazionali si considerano regolarmente costituite e funzionanti anche qualora una parte delle organizzazioni e delle associazioni professionali di produttori indicate al comma 2 abbiano omesso di designare tutti o parte dei propri delegati entro il termine tassativo indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1. La designazione può in

ogni caso essere effettuata anche successivamente, senza pregiudizio per la continuità di funzionamento delle commissioni uniche nazionali già istituite e funzionanti";

*b)* al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Borse merci, di cui al precedente periodo, forniscono tempestivamente alle commissioni uniche nazionali i dati relativi a produzione, consumo, esportazione, importazione e scorte".

6. Nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, devono essere riportati, per ciascuna organizzazione, anche i nominativi dei soci aderenti. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 febbraio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2016, le modifiche necessarie per adeguarlo a quanto disposto dal periodo precedente».

---

## 60.0.2

CALIGIURI, BATTISTONI, BERARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

*(Contributi per l'estinzione e il consolidamento delle passività onerose delle imprese agricole)*

1. Al fine di introdurre strumenti finalizzati a creare un equilibrio economicofinanziario, in favore delle aziende e degli imprenditori agricoli, singoli o associati, colpiti da ripetute crisi del mercato o da calamità naturali siano esse di natura climatica o a causa di patologie vegetali o causate da organismi alieni al territorio nazionale che nell'arco dei 5 anni successivi a quello della data di entrata in vigore del presente articolo per almeno tre annate agrarie, anche non consecutive, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni può:

- a)* concedere un contributo in conto interessi sui mutui contratti;
- b)* prolungare fino a trentacinque anni la durata dei mutui o dei prestiti agrari;
- c)* provvedere al pagamento delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, nonché delle esposizioni finanziarie

destinate alle necessità dell'impresa agricola, anche derivanti da calamità naturali e anche se già scadute e non pagate ovvero con scadenze già prorogate o in corso di proroga.

2. Le misure di cui al comma 1 sono riferite:

*a)* alle operazioni di credito agrario stipulate con il sistema creditizio, comprese quelle relative all'acquisto di imprese agricole;

*b)* ai prestiti contratti per il ripianamento delle passività onerose;

*c)* a situazioni debitorie di natura non fiscale verso enti od organismi pubblici.

3. Gli interventi sono assistiti dalla società di gestione fondi per l'agro-alimentare e sono concessi a tasso agevolato.

4. Il 50 per cento della parte capitale dei mutui contratti ai sensi del comma 1 è a carico del bilancio dello Stato; i medesimi mutui sono comprensivi sia delle esposizioni finanziarie già scadute che del debito residuo in parte capitale, rideterminati con il sistema dell'attualizzazione, con l'esclusione degli interessi moratori.

5. Alle imprese agricole che intendono rinunciare alla possibilità di contrarre un mutuo agevolato o di prolungare i mutui esistenti, optando per l'estinzione del debito, è concessa un'ulteriore riduzione del 25 per cento sul capitale residuo, a valere sulle risorse disponibili.

6. Le imprese agricole beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente articolo sono individuate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della regione interessata e previa presentazione, da parte delle imprese agricole, di un'apposita richiesta, sottoscritta dalle organizzazioni professionali di categoria, recante l'indicazione documentata e attestata da idonea certificazione:

*a)* della natura e della consistenza delle situazioni debitorie da ripianare;

*b)* dell'effettiva destinazione culturale attuata dall'impresa;

*c)* degli eventuali interventi di sostegno debitorio e creditizio dei quali l'impresa già beneficia o ha beneficiato in attuazione di disposizioni statali o regionali.

7. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

---

### 60.0.5

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Sostegno settori agricoli in crisi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per il sostegno dei settori agricoli in crisi, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

2. Qualora si verificano crisi all'interno dei comparti produttivi agricoli, le risorse di cui al comma 1 possono essere destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori agricoli, a rafforzare i rapporti di filiera nei medesimi settori, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;

2021: - 5.000.000.

---

## 60.0.8

### CALIGIURI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Divieto di utilizzo delle aste elettroniche a doppio ribasso e introduzione del prezzo minimo equo di acquisto)*

1. È vietato l'utilizzo di aste elettroniche a doppio ribasso sul prezzo per l'acquisto di prodotti agroalimentari.

2. Il prezzo minimo di acquisto di prodotti agroalimentari è indicato dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, su base mensile, previo parere, non vincolante, degli esponenti più rappresentativi di tutta la filiera produttiva e distributiva e che tiene conto dei diversi fattori, endogeni ed esogeni al sistema, che contribuiscono alla determinazione di un prezzo equo sia per i produttori che per i distributori.

3. I contratti che prevedono la formula descritta al comma 1 per l'acquisto di prodotti agroalimentari, sono nulli.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, la contravvenzione a quanto previsto al comma 1 viene punita con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 5.000 e euro 50.000. La misura della sanzione è determinata in ragione del fatturato dell'impresa che ha commesso la violazione.

5. In caso di violazioni particolarmente gravi o di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, è disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non inferiore a sette giorni.

6. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari - ICQR, è l'autorità competente a comminare le sanzioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e della legge vigente.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione sulla composizione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, specie per quelli dotati di certificazione comunitaria.

8. All'articolo 56 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Gli appalti diretti all'acquisto di prodotti e servizi nei comparti della ristorazione collettiva e della fornitura di prodotti agro-alimentari non possono essere oggetto di aste elettroniche"».



**60.0.11**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)*

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

*b)* favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alle revisione obbligatoria delle macchine agricole».

---

**60.0.13**

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Delega al Governo in materia di semplificazione e sicurezza nel lavoro agricolo)*

1. Al fine di favorire la semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico dei datori di lavoro agricolo, con particolare riferimento all'occupazione degli operai agricoli a tempo determinato, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* introdurre un regime amministrativo e contributivo semplificato e meno oneroso per i rapporti di lavoro stagionali e di breve durata;

*b)* favorire un'applicazione sostenibile della legislazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per le aziende del settore primario, ad oggi particolarmente complessa ed onerosa in relazione all'organizzazione del lavoro agricolo, con particolare riferimento alla valutazione dei rischi, alla normativa antincendio, all'abilitazione all'utilizzo delle macchine agricole e alla revisione obbligatoria delle macchine agricole».

---

#### **60.0.14**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Impianti di produzione di energia rinnovabile in area agricola)*

1. L'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è sostituito dai seguenti:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

*7-bis.* In fase di autorizzazione, ai fini dell'ubicazione dell'impianto, si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno al settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle, tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.

*7-ter.* In ogni caso, ai fini dell'autorizzazione, il richiedente deve dimostrare di avere la disponibilità di almeno il 90 per cento delle aree destinate all'installazione dell'impianto e delle opere funzionali allo stesso"».

---

**60.0.20**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,  
TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«60-bis.**

*(Disposizioni in materia di Commissioni Uniche Nazionali)*

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è aggiunto il seguente:

**"Art. 6-ter.**

*(Attività di supporto tecnico)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo può avvalersi, con le modalità previste dalla normativa vigente, del supporto tecnico della società di cui al comma 4 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, per l'attuazione degli interventi relativi ai contratti di filiera e di distretto di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché allo svolgimento delle attività previste dal decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 marzo 2017, n. 72, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 giugno 2017, n. 128. Le risorse non impegnate al 31 dicembre 2018, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono assegnate quali residui di stanziamento per essere destinati alle finalità di cui al presente articolo"».

---

**60.0.22**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60 bis.**

*(Lavoro occasionale)*

1-bis. All'articolo 54-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

b) al comma 1, la parola: "2.500", è sostituita dalla seguente: "7.500" ovunque ricorra;

c) al comma 14, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

d) al comma 14, la lettera b) è soppressa;

e) dopo le parole: "tramite qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "o bancario»".

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «184 milioni»;*

b) *sostituire le parole: «305 milioni» con le seguenti: «295 milioni»*

c) *sostituire le parole: «375 milioni» con le seguenti: «345 milioni»;*

d) *sostituire le parole: «340 milioni» con le seguenti: «310 milioni»;*

e) *sostituire le parole: «421 milioni» con le seguenti: «391 milioni».*

---

### **60.0.23**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Lavoro occasionale)*

1. All'articolo 54-*bis*, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, la parola: "5.000", è sostituita dalla seguente: "10.000" ovunque ricorra;

*b)* al comma 1, la parola: "2.500", è sostituita dalla seguente: "7.500" ovunque ricorra;

*c)* al comma 14, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle imprese del settore agricolo che hanno alle proprie dipendenze più di dieci lavoratori";

*d)* al comma 14, la lettera *b)* è soppressa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### **60.0.24**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(start-up giovani agricoltori)*

1. al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero

dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

## **60.0.25**

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

*(Start-up giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, anche se soci di società agricole di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni ed integrazioni, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2020, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero

dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

2. Per i tre anni successivi all'iscrizione nella previdenza agricola, i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti o condotti dai soggetti di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale disposizione si applica a partire dal 1° gennaio 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, secondo comma sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per l'anno 2021, di 305 milioni di euro per l'anno 2022».*

---

## **60.0.32**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

*(Modifica all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in materia di registro nazionale degli aiuti di Stato)*

1. All'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, le parole da: "aiuti di Stato" fino alle parole: "ivi compresi gli aiuti" sono sostituite dalle seguenti "aiuti di Stato e agli aiuti 'de minimis' nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti concessi a imprese operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e delle foreste ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013"».

---

**60.0.33**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Restauro ecologico degli agroecosistemi)*

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'Agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce nuovi strumenti di fiscalità ambientale per gli investimenti non produttivi realizzati dalle aziende agricole per il restauro ecologico degli agroecosistemi, definendo anche accordi con il sistema bancario per agevolare il credito per la gestione delle misure ambientali dello sviluppo rurale. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**60.0.34**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Espropriazione indennità aggiuntive IAP)*

Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 4 5 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 32 7 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta".

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

---



**60.0.35**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO,  
ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Espropriazione - Indennità aggiuntive IAP)*

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 45 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "coltivata direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

---

**60.0.36**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Espropriazione IAP Cessione volontaria)*

Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:  
voce; Ministero dell'economia e delle finanze:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

---

**60.0.37**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO,  
ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Espropriazione IAP - Cessione volontaria)*

1. Al comma 1 dell'articolo 42 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, le parole: "direttamente coltivata", sono sostituite dalle seguenti: "coltivata o condotta"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

---

**60.0.39**

STEFANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

"20-bis. Le prestazioni rese alle aziende agricole nell'ambito del sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito con legge 116 del 11 agosto 2014"».

---

**60.0.40**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI,  
TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure urgenti in materia di Centri autorizzati di assistenza agricola)*

1. In caso di omessa acquisizione da parte dei centri di assistenza agricola di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 74 della sottoscrizione del richiedente sulle domande di ammissione ai benefici europei, nazionali e regionali per il settore agricolo presentate in relazione alle campagne agrarie 2017/2018 e 2018/2019, ciascun centro di assistenza agricola acquisisce le sottoscrizioni mancanti entro il 30 luglio 2019, trasmettendo entro quindici giorni dalla suddetta acquisizione la relativa documentazione all'amministrazione competente per il pagamento, che provvede senza indugio all'erogazione del contributo spettante, ove presenti tutti gli altri requisiti previsti dalla vigente normativa unionale e nazionale applicabile.

2. Verificato il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità di cui al comma precedente le amministrazioni interessate cessano le procedure di recupero dei benefici europei, nazionali e regionali precedentemente ottenuti dai beneficiari in assenza di sottoscrizione, previa rinuncia da parte di questi ultimi al relativo contenzioso eventualmente insorto.

3. La sottoscrizione di cui al comma 1 costituisce elemento essenziale della domanda di ammissione a pena di nullità».

---

**60.0.41**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 ottobre 2016 n. 199)*

All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021".

---

**60.0.50**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Agevolazioni IMU ai familiari dell'imprenditore agricolo)*

1. Le agevolazioni in materia di IMU, riconosciute ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, si applicano anche nel caso in cui il terreno sia concesso in godimento a favore del coniuge o dei parenti entro il terzo grado in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, iscritti alla relativa previdenza agricola».

---

**60.0.52**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proroga Uniemens)*

"All'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole: "gennaio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2021"».

---

**60.0.66 (testo 2)**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Rateazioni amministrative dei contributi previdenziali)*

1. Il comma 11, dell'articolo 2 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

"Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere concesso dagli enti me-

desimi fino a sessanta mesi. Le rateazioni superiori a trentasei mesi e fino a sessanta mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a centoventi mesi".

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018; n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.».

---

#### **60.0.68**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fabbricati di lusso)*

1. Sostituire la lettera e) dell'articolo 9, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, con la seguente: "e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/ 1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali"».

---

#### **60.0.70**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(modifiche al decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. All'articolo 24, comma 1-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 così come modificato dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

**60.0.76**

FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Sgravi contributivi in favore delle aziende della filiera del legno)*

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle imprese della filiera del legno che hanno la sede principale o l'unità locale ubicate nei territori montani di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e che provvedono alla gestione e manutenzione continua dei territori medesimi valorizzando le potenzialità produttive e socio ambientali delle risorse forestali secondo un modello di sviluppo sostenibile, può essere assoggettato ad aliquota di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ridotta di nove punti percentuali. L'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile alle attività di cui al periodo precedente le aliquote di cui all'articolo 11 del citato decreto n. 917 del 1986, ridotte di nove punti percentuali a partire da quella più elevata.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.*

---

**60.0.78**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Esonero dal pagamento del contributo per le Stazioni sperimentali)*

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile non sono tenuti al pagamento del contributo di cui all'articolo 23, comma 4, del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 per l'esercizio delle attività dirette alla manipolazione, conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli ai sensi del comma 3 del citato articolo 2135. Conseguentemente, ai maggiori

oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **60.0.79**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 60-bis.**

*(Sostegno alla crescita economica dell'imprenditore agricolo professionale)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le disposizioni dell'articolo 13 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni, sono estese ai parenti e affini entro il quarto grado dell'imprenditore agricolo professionale di cui all'articolo 1 della legge 29 marzo 2004, n. 99, che partecipano all'attività lavorativa nella medesima azienda con gli stessi requisiti dell'imprenditore».

---

#### **60.0.81**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 60-bis.**

*(Fondo di solidarietà e sostegno imprese agricole)*

1. Al termine dell'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 102 del 2004, si inseriscono le seguenti parole: "nonché la mancata fioritura e mancata allegagione dei frutti nelle colture arboree, causati da calamità naturali, eventi eccezionali e condizioni atmosferiche avverse"».

---

**60.0.82**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure per il sostegno del settore uva da tavola)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per l'uva da tavola, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori di uva da tavola, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000.

---



**60.0.95 (testo 2)**

CANTÙ, CENTINAIO, VALLARDI, BERGESIO, SBRANA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Norme per l'adozione del sistema di rating prestazionale nelle filiere agroalimentari)*

1. Nelle more dell'adozione di nuovi strumenti di *governance* per la programmazione e il controllo in materia di prevenzione veterinaria, nell'ambito del Piano di Controllo Nazionale Pluriennale previsto dal regolamento UE 2017/625, per le filiere delle carni bovine e del latte vaccino, è finanziata nel limite di spesa 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la sperimentazione, su base volontaria, di un sistema di valutazione degli operatori, di seguito rating, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento 625 del 2017, al fine di rendere disponibili ai consumatori informazioni circa la qualità e la sicurezza degli alimenti e valorizzare le eccellenze delle filiere agroalimentari italiane.

2. Il *rating* è fondato sulla valutazione della corrispondenza dei singoli operatori economici delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione a criteri che determinino livelli più alti ai normali standard di conformità in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, a garanzia della qualità e della sicurezza alimentare, secondo formule che tengano conto delle variabili in percentuale rispetto ai pesi predeterminati e che soddisfino le seguenti condizioni:

*a)* assicurare il nesso comprovato tra la provenienza e la qualità dell'alimento quale livello di eccellenza, anche in ragione degli effetti positivi per la salute, secondo il rapporto tra la proprietà nutritiva e l'appropriatezza del consumo nella giornata alimentare;

*b)* determinare quali azioni di filiera sono necessarie al raggiungimento di *standard* qualitativi elevati;

*c)* rendere evidente al consumatore finale, secondo criteri di trasparenza, le procedure che hanno determinato la valutazione positiva in merito al raggiungimento degli *standard* qualitativi previsti dal *rating*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Ministero della salute e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali stipulano una convenzione con un soggetto pubblico o privato che risulti in possesso dei seguenti requisiti diretti ad assicurare l'immediata operatività del sistema di *rating* prestazionale: *a)* integrità e trasparenza; *b)* metodologie di calcolo rigorose e sistematiche; *c)* esperienza

pluriennale nei processi di valutazione del merito; *d*) elevata professionalità e competenza; *e*) riconoscimento in ambito europeo ed internazionale.

4. Nella convenzione sono definiti i compiti del concessionario, in particolare volti a:

*a*) elaborare il modello di *rating* prestazionale da attribuire, su base volontaria, ai singoli operatori economici della filiera agroalimentare;

*b*) predisporre le modalità di verifica, rispondenza e mantenimento al *rating* da parte dei singoli operatori economici;

*c*) pubblicare sui siti istituzionali o rendere altrimenti disponibili al pubblico informazioni circa il *rating* dei singoli operatori in base al risultato raggiunto, assicurando che non vengano divulgate le informazioni coperte dal segreto professionale;

*e*) elaborare un modello di valutazione e certificazione anche attraverso l'utilizzo dello strumento delle piattaforme informatiche per la tracciabilità delle informazioni al fine di coniugare la qualità e la sicurezza degli alimenti con la valorizzazione dell'eccellenze del "*made in Italy*";

*f*) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, la relazione annuale delle attività ed interventi adottati nell'anno precedente.

5. Sulla base dei risultati raggiunti, laddove il sistema di *rating* evidenzia l'alta qualità della prestazione, è rilasciata una certificazione di eccellenza delle filiere agroalimentari oggetto di sperimentazione, che può essere apposta sul prodotto commercializzato al fine di informare il consumatore sulla sua qualità e sicurezza.

6. Al fine di sviluppare buone pratiche all'interno delle filiere agroalimentari per l'ottenimento del *rating* prestazionale, di cui ai precedenti commi, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali è istituito un fondo denominato "Eccellenze Italia", con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, destinato a generare interventi di natura premiale in favore degli operatori economici della filiera a seguito della positiva valutazione del *rating*, sotto forma di agevolazioni fiscali e di incentivi per l'innovazione tecnologica e gli investimenti, nel rispetto delle disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*.

7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo, secondo principi di proporzionalità rispetto ai risultati di *rating* ottenuti».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 102 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.*

---

## **60.0.96**

### **CALIGIURI**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.60-bis.**

*(Regolamentazione della vendita sottocosto di prodotti agroalimentari freschi e deperibili)*

1. All'articolo 2 del Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* comma 1, lettera *a)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salubrità, degli alimenti, solo nel caso si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità";

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. La vendita di cui al comma 1, lettera *a)*, è consentita, inoltre, nel caso di operazioni commerciali programmate o concordate con il fornitore in forma scritta, conformemente a quanto previsto dall'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. È fatto salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto, costituendo tale imposizione pratica sleale e comunque ingiustificatamente gravosa, con conseguente applicazione dell'articolo 62, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27"».

---

**60.0.97**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni in materia di commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura)*

1. All'articolo 56-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del cinque per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 1,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**60.0.98**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)*

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015, conseguenti ad atti di compravendita, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di compravendita non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i

quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

---

**60.0.99**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Autorizzazioni per reimpianti viticoli)*

1. Al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni per gli impianti viticoli, disciplinate dal decreto ministeriale n. 12272 del 15 dicembre 2015 e successive modificazioni, conseguenti ad atti di compravendita di vigneti, anche nell'ambito del rispetto del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole Regioni, l'estirpazione dei vigneti non dà origine ad autorizzazioni di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli atti di compravendita registrati prima dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo».

---

**60.0.102**

MARTI, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Reimpianti ulivi colpiti dalla Xylella nella Regione Puglia)*

1. All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, dopo le parole: "all'estirpazione" inserire le parole: "e al reimpianto"».

---

**60.0.105 (testo 2)**

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Co.Di.Ro - Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di salvaguardare l'inestimabile valore ambientale, paesaggistico e culturale del territorio salentino i cui ulivi sono stati colpiti dal complesso del disseccamento rapido dell'Ulivo e dal batterio *Xylella fastidiosa*, il 50 per cento del Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nonché il 50 per cento degli ulteriori finanziamenti stanziati o da stanziare sono destinati alla ricerca e allo studio per la cura degli ulivi».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

---

**60.0.108**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Apicoltura)*

1. Per sostenere i programmi di attività nonché gli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313 sulla disciplina dell'apicoltura, sono stanziati risorse statali in misura non inferiore ad euro 2.000.000, per ogni annualità per il periodo 2020-2022.

2. Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre tutti gli importi di 2 milioni di euro.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

---

**60.0.110**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni di semplificazione per  
l'avvio della fatturazione elettronica)*

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: '... e quelli che applicano' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: '..., quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250"».

---

**60.0.124**

FREGOLENT, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231)*

1. All'articolo 13, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231 le parole: "da 2000 euro a 16.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "da 6000 euro a 48.000 e la sospensione dell'attività per un periodo di tre mesi"».

---

**60.0.125**

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Istituzione delle zone franche rurali nei comuni al di sotto dei 5 mila abitanti)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare il fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale nei comuni con popolazione al di sotto dei 5000 abitanti e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività agricole e turistiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, sono istituite le zone franche rurali (ZFR), all'interno delle quali le imprese agricole usufruiscono della esenzione delle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a carico dei datori di lavoro.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle regioni, delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone di esenzione e dei parametri per l'allocazione delle risorse.

4. I criteri per l'individuazione delle ZFR sono definiti dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il CIPE provvede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 2.

6. Le imprese agricole che hanno la sede principale od operativa in un comune ubicato all'interno di una ZFR usufruiscono dell'esenzione dalle imposte sui redditi e dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

7. Le agevolazioni di cui al comma 6, si applicano alle imprese agricole a condizione che almeno il 50 per cento del personale dipendente sia residente in un comune ubicato all'interno della ZFR in cui ha sede l'impresa o sia residente in un comune con una distanza non superiore ai 40 chilometri dalla medesima ZFR.

8. Al fine di favorire l'insediamento delle famiglie, soprattutto formate da giovani coppie, e il recupero dei centri abitati ubicati nelle ZFR, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispongono incentivi in favore di coloro che vi trasferiscono la propria residenza, la dimora



abituale o la propria attività economica e che si impegnano a non modificarla per dieci anni dalla data di erogazione degli incentivi.

9. Gli incentivi di cui al comma 8, consistono in:

*a)* una somma corrispondente al 60 per cento delle spese sostenute per il trasferimento, comprese quelle relative al trasloco e all'attivazione delle utenze di telefono, gas ed elettricità;

*b)* un contributo a fondo perduto fino al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'immobile da destinare a prima abitazione.

*c)* uno sconto del 40 per cento sull'Imposta unica comunale (Imu, Tari e Tasi) per i primi 5 anni.

10. I soggetti residenti nei comuni ubicati all'interno delle ZFR sprovvisti della rete *internet* a banda larga sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica previsto all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

*Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire la parola: «3.000», con la seguente: «2.910» e la parola: «5.000», con la seguente: «4.910».*

---

## **60.0.127**

DE BONIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)*

1. All'articolo 24, comma 1-*bis* del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, le parole: "31 dicembre 2019", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

**60.0.128**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Resto al Sud)*

1. All'articolo 1, comma 7, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: "...e del regolamento (UE) n. 717/2014 ..." fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "... del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, sulla disciplina degli aiuti *de minimis*, nonché del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca".

2. All'articolo 1, comma 8-bis, decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 recante "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le parole: " .... e (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* ..." , fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "... (UE) n. 717/2014 sulla disciplina degli aiuti *de minimis* e (UE) n. 508/2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca"».

---

**60.0.133**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Interventi in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale in una prospettiva di crescita)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli dalla legge 8 agosto 1972, n. 457, in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli

armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

*a)* sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio, certificata dall'Autorità sanitaria marittima, tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa europea, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse marine, ovvero;

*b)* garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientali, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, all'interno della "CISOA - Cassa Integrazione Salariale Operai dell'Agricoltura" di cui alla citata legge n. 457/72 è istituito il "Fondo Pesca CISOA".

3. A decorrere dal 2020 le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 346, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 135, legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono destinate al finanziamento del fondo pesca CISOA. Al medesimo fondo affluisce altresì la contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Al fine di assicurare un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, affluiscono al fondo, fino alla concorrenza di 60 milioni di euro per anno a decorrere dal 2020, le risorse provenienti dalla corrispondente riduzione degli importi da riversare alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, di cui all'articolo 27, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Affluisce altresì al fondo una parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate

in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

4. Le risorse del "Fondo Pesca CISOA" che risultano eccedenti ogni anno sono destinate ad incrementare la dotazione del fondo di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, nonché a sostenere le misure di tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2011, n. 10.

5. I termini e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3 sono definiti con decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, adottato entro 60 giorni dalla data di approvazione della legge di conversione del presente decreto legge, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'Economia e delle finanze».

---

### **60.0.137**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Sostegno al reddito per pescatori nel fermo biologico)*

1. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché per gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è prorogato, per l'anno 2020 e nel limite di spesa di 15 milioni di euro, il riconoscimento dell'indennità giornaliera onnicomprensiva fino ad un massimo di 40 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**60.0.143**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 2.000.000;

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000.

---

**60.0.147**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Proroga e rifinanziamento del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. È disposta la proroga al 31 dicembre 2020 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di seguito Programma, di cui all'art. 2, comma 5-*decies*, decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2011, n. 10, la cui dotazione finanziaria è integrata di 8 milioni di euro per l'annualità 2020.

2. Per l'attuazione degli interventi del Programma 2021-2023, sono altresì destinati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

*Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.*

---

**60.0.148**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'art. 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)*

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è modificato dal seguente:

«2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca» del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo".

*Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare negli stati di previsione dei Ministeri interessati le pertinenti variazioni di bilancio.*

---

**60.0.155**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Data cattura prodotti ittici)*

1. Al fine di tutelare la trasparenza delle operazioni commerciali e il diritto alla piena informazione del consumatore, sui prodotti freschi della pesca e dell'acquacoltura è indicata su apposito cartellino la data di cattura del pesce, se prodotti della pesca, o di raccolta, se prodotti dell'acquacoltura.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del comma 1».

**60.0.160**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fondo speciale danni della fauna selvatica)*

1. Al fine di sopperire ai danni causati al comparto agricolo dalla fauna selvatica è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo, di seguito denominato "fondo fauna selvatica", con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, destinati a risarcire le imprese agricole che subiscono danni a strutture o coltivazioni da fauna selvatica, per predisporre piani di contenimento delle unità animali su base regionale, per mettere a punto piani di prevenzione rispetto a tali fenomeni.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1 del presente articolo.

3. Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 200 milioni per il 2020 si provvede:

a) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;

c) per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di stato nel settore agricolo».

---

### **60.0.161**

SAVIANE, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Misure per il sostegno ai danni da fauna selvatica)*

1. Per il sostegno ai programmi di intervento adottati dalle regioni per la prevenzione dei danni causati dagli ungulati attraverso recinti di rimboschimento è autorizzato un contributo di 20 milioni di euro l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione proporzionale delle risorse in base ai finanziamenti stanziati dalle regioni nei piani di sviluppo rurale per finalità di cui al comma 1.

*Conseguentemente:*

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99.*

---



**60.0.162 (testo 3)**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art 60-bis.**

*(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)*

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, una quota delle risorse derivanti dalla Tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in misura non inferiore a 10 milioni di euro, da trasferire in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, è destinata alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica.

2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato.».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**60.0.163 (testo 3)**

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure per prevenire la proliferazione della fauna selvatica)*

1. Al fine di prevenire la proliferazione della fauna selvatica e di tutelare il patrimonio storico-artistico e le produzioni zoo-agroforestali ed ittiche, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, destinato alla realizzazione di piani di contenimento della fauna selvatica. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con propri provvedimenti, entro il 30 marzo di ciascun anno, stabilisce la ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma, con intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della loro autonoma potestà legislativa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, possono provvedere al contenimento delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, ivi comprese le aree urbane, anche su segnalazione delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, anche mediante programmi di coinvolgimento dei proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi, in cui siano stati accertati danni alle colture, all'allevamento, al patrimonio ittico, ai boschi e alle foreste o alle opere di sistemazione agraria, titolari di licenza di porto di fucile ad uso di esercizio venatorio e di copertura assicurativa estesa all'attività di contenimento della durata di dodici mesi.

3. I piani di contenimento di cui al precedente comma 2 sono coordinati da ufficiali o agenti del Comando Carabinieri Unità Forestali, Ambientale ed Agroalimentare, anche con la partecipazione di guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni regionali e provinciali nonché di coadiutori al controllo faunistico, muniti di licenza di porto di fucile previa abilitazione rilasciata a seguito di appositi corsi di formazione organizzati a livello regionale e provinciale. Tali Piani devono prevedere il controllo selettivo, che viene praticato previo parere obbligatorio e non vincolante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) da adottare entro trenta giorni dalla relativa richiesta.

4. Non costituiscono esercizio venatorio gli interventi di controllo e l'attuazione dei piani di contenimento delle specie di fauna selvatica realizzati ai sensi del presente articolo.

5. L'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è abrogato».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**60.0.166**

VALLARDI, BRUZZONE, CENTINAIO, BERGESIO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Filiera della carne degli ungulati)*

1. Le carni degli ungulati abbattuti nel corso dell'attività di contenimento sono destinate alla commercializzazione previo invio ai Centri di Lavorazione della selvaggina riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce Norme specifici; in materia di igiene per gli alimenti di origine animale per essere sottoposte ad ispezione sanitaria con le modalità previste dal Regolamento (CE) n. 854/2004 che stabilisce Norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e se riconosciute idonee al consumo sottoposte a bollatura sanitaria ed immesse sul mercato intracomunitario.

2. I proventi della commercializzazione di cui al comma 1 sono destinati a compensare i costi della partecipazione degli operatori agli interventi di controllo secondo modalità definite dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

3. Ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui al precedente comma 1 possono essere equiparati i macelli autorizzati di cui siano titolari imprenditori agricoli, singoli o associati, che svolgano attività di lavorazione delle carni in osservanza ai limiti previsti dall'articolo 2135 del codice civile.

4. Le carni degli ungulati abbattuti provenienti dall'attività di prelievo venatorio, che siano conferite ai Centri di Lavorazione della selvaggina di cui ai precedenti commi 1 e 3, devono essere accompagnate da adeguata documentazione di tracciabilità da cui si possa ricostruire l'esatta provenienza dell'animale abbattuto. Il cessionario è tenuto a conservare il documento secondo le modalità di cui al successivo comma 9 e comunque per un periodo di tempo pari almeno ad un anno.

5. I Centri di Lavorazione della selvaggina acquistano le carni degli ungulati abbattuti in dipendenza dall'esercizio dell'attività venatoria che, a tal fine, non costituisce attività d'impresa ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali carni sono cedute

dai Centri di Lavorazione della selvaggina ad imprenditori agricoli che ne facciano richiesta ai fini della manipolazione, trasformazione e valorizzazione sulla base dei listini ufficiali dei prezzi stabiliti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

6. Nei piccoli comuni, come definiti dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono consentiti interventi di ripristino della funzionalità di macelli destinati esclusivamente a svolgere attività di lavorazione delle carni di cui al presente articolo anche in deroga alla vigente normativa europea, con il supporto tecnico degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali ovvero dei Servizi veterinari.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere l'apposizione sul prodotto destinato al consumatore finale del marchio collettivo regionale «Selvaggina Italiana», nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2570 del codice civile e all'articolo 11 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

8. Fatto salvo quanto previsto dalle normative regionali in materia di agriturismo, l'impresa agricola esercente attività agrituristica può somministrare, quali prodotti considerati di provenienza aziendale, le carni di ungulati, anche manipolate o trasformate, tracciate a norma del presente articolo.

9. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

10. Al fine di valorizzare la filiera della carne degli ungulati, con particolare riguardo agli interventi di ripristino della funzionalità dei macelli ai sensi del precedente comma 6, sono rese disponibili risorse pari a 3 milioni di euro annui mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla tassa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

---

**60.0.168**

BRUZZONE, VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA,  
ZULIANI, TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni relative alla protezione della fauna selvatica omeoterma e al prelievo venatorio)*

1. Al comma 12-*bis*, dell'articolo 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole: "subito dopo l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "accertato"».

**60.0.169**

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Sostegno al settore cunicolo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo nazionale per la cunicoltura, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 7 milioni di euro per l'anno 2021, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito degli allevatori di conigli, a garantire la massima trasparenza nella determinazione dei prezzi indicativi da parte delle commissioni uniche nazionali del settore cunicolo, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti cunicoli presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti e il benessere animale nei relativi allevamenti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera e delle organizzazioni interprofessionali nel predetto settore.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «previa intesa in sede di Conferenza permanente. per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante cor-

rispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n.1407/2013 e n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti "*de minimis*" e agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

---

### **60.0.170**

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Abolizione dei contratti di soccida al settore zootecnico e destinazione del relativo gettito fiscale al riequilibrio ambientale e socio economico)*

1. Al fine di favorire la corretta integrazione tra le diverse componenti delle filiere zootecniche e una più equa distribuzione del valore aggiunto all'interno delle stesse, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i contratti di soccida cessano di essere applicabili.

2. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 2170 e seguenti del codice civile.

3. All'interno delle filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare i rapporti tra la fase agricola e quelle a monte e a valle di essa sono regolate attraverso la normativa speciale prevista dall'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e dall'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea in materia di organizzazione comune dei mercati.

4. Tutte le entrate provenienti dal nuovo gettito fiscale, derivante dall'attuazione del presente articolo, sono destinate al Fondo speciale perequativo, utilizzato per misure di carattere strutturale, tese a contrastare le derive oligopolistiche in atto nelle varie filiere, incentivare nuova concorrenza, eliminare barriere all'entrata, avvicinare la produzione al consumo, anche recuperando immobili preesistenti e ridurre i problemi ambientali legati al trasporto

to su lunghe distanze (emissioni di CO<sub>2</sub>) e all'inquinamento da nitrati nelle acque nelle zone vulnerabili.

5. Per le finalità di cui al comma 4, sono concessi incentivi e sgravi fiscali solo alle attività che avvicinano la produzione e la trasformazione al consumo, riducono le emissioni di CO<sub>2</sub>, delocalizzano nelle aree del paese in cui la produzione è inesistente e/o insufficiente a soddisfare i consumi e laddove non vi sono problemi legati alla direttiva nitrati europea.

6. I beneficiari delle agevolazioni di cui al comma 5 non dovranno possedere nel mercato di riferimento nazionale una quota di produzione che superi il 10 per cento della produzione del fattore a monte (mangime), il 10 per cento del fattore intermedio (produzione zootecnica) e il 10 per cento del fattore a valle (prodotto finito), in ogni filiera zootecnica. Inoltre, le agevolazioni e gli incentivi sono altresì estesi a tutte le misure di *trade marketing* e di comunicazione necessarie ad affermare nuovi *brand* e a creare nuove reti commerciali e/o punti vendita.

7. Le associazioni che dimostrino di aver subito effetti restrittivi all'interno di una filiera derivanti da derive oligopolistiche, beneficeranno di priorità nell'assegnazione delle risorse.

8. Tutte le società cooperative agricole collegate ad entità economiche verticalmente integrate, a monte e a valle, riconducibili ad un unico gruppo di società di capitali, non caratterizzato da una funzione sociale, ma da scopi di lucro, perdono la mutualità prevalente e non godono di nessuna agevolazione di carattere tributario e previdenziale.

*Conseguentemente, l'emendamento determina gettito fiscale per lo Stato.*

---

## **60.0.171**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 60-bis.**

*(Disposizioni per il contrasto e la eradicazione del virus della Lingua blu)*

1. All'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "In situazioni di emergenza veterinaria, il Ministero della salute può, a seguito di segnalazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, introdurre misure straordinarie".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

**60.0.172**

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), sopprimere le parole: "con articolazione territoriale che garantisca la raccolta dei dati in allevamento sull'intero territorio nazionale";

b) sopprimere la lettera e)».

---

**60.0.175**

RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, STABILE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Fondo nazionale per la fauna selvatica)*

1. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per la fauna selvatica, con una dotazione annua di 5 milioni di euro, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi incluse le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della salute».



*Conseguentemente, ridurre di 5 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**60.0.177**

PEROSINO, BERUTTI, DE BERTOLDI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157)*

1. All'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157:

1) *le parole:* "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi" *sono sostituite dalle seguenti:* "Qualora vi siano dei gravi rischi per l'incolumità delle persone, previo parere non vincolante dell'Istituto,";

2) *dopo le parole:* "dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali" *sono aggiunte le seguenti:* e dalle guardie volontarie venatorie riconosciute e dai cacciatori.";

3) *le parole:* "Queste ultime", *sono sostituite dalle seguenti:* "Le amministrazioni provinciali".

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

**60.0.180**

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Al fine di consentire un accurato monitoraggio del latte e delle produzioni lattiero-casearie bufaline, così come previsto dal decreto ministeriale 9 settembre 2014, recante "Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della mozzarella di bufala Campana DOP", che prevede una Piattaforma informatica "Tracciabilità della filiera bufalina" gestita in cooperazione applicativa, dal SIAN e dall'Istituto zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, fo-

restali e del turismo è istituito un Fondo con una dotazione pari a 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004».

---

### **60.0.181**

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. Allo scopo di favorire il peso delle DOP esistenti nel settore lattiero-caseario e dei prodotti che utilizzano latte italiano attraverso una più attenta promozione delle DOP minori e di favorire la collocazione e la valorizzazione sui mercati esteri è autorizzata la spesa di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020, 304 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

## **Art. 61**

### **61.0.1**

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Esuli istriani giuliani e dalmati e minoranza italiana nell'ex Jugoslavia)*

1. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 5.800.00 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

### **61.0.2**

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo da destinare a interventi di sostegno diretti alle popolazioni appartenenti a minoranze cristiane oggetto di persecuzioni nelle aree di crisi)*

1. Il Fondo di cui al comma 287 della legge n. 145 del 2018 è finanziata con ulteriori 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascun anno del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

## Art. 62

### 62.0.6

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 62-bis.

*(Assunzioni straordinarie di personale nelle forze di polizia, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contorto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tali fini si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.

3. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.

4. È previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario, del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2020 mediante:*

*a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;*

e) quanto a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

---

### **62.0.7**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.8**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 33-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 114 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.9**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Vestiaro per le forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.10**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Vestiaro per le forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».*

---



**62.0.11**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di giubbotti antiproiettili  
per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.12**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di giubbotti antiproiettili  
per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione

del Ministero dell'interno è Istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 164 milioni di euro per l'anno 2020".*

---

### **62.0.13**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)*

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.14**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)*

1. Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.15**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Vestiaro per le forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli*

anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

---

#### **62.0.16**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Vestiaro per le forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**62.0.17**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Installazione di telecamere di sicurezza)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.18**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Installazione di telecamere di sicurezza)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 184 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.19**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato allo copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «CAPO VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.20**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE,

PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.21**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinate alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.22**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'interno)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA»*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.23**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,



PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'interno)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.24**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020

destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.25**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA»*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.26**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria.»

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.27**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente;*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituite un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria.»

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

## **62.0.28**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto di idoneità adottato dal Ministero della salute in raccordo con il Ministero dell'interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.29**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti, dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.30**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio; 2021 il fondo

viene finanziato, dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.31**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.32**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)*

È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.33**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti)*

Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.35**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.36**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE,



PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, Comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.37**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nel-

l'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.38**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)*

1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il

31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.39**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **62.0.40**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**62.0.41**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria, degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.42**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.43**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020 con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.44**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 209 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.45**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni, di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.46**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo «Mercurio» su autovetture della Polizia di Stato.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il «Capo VIII - MISURE PER IL COMPARTO SICUREZZA».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 211 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.47**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e*



*3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**62.0.48**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**62.0.49**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e  
l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.50**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e  
l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'an-

no 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.51**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)*

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.52**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)*

1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri concessi.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.53**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sinda-

cali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

#### **62.0.54**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del decreto legislativo n. 81 del 2008.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.55**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)*

Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi *u-bot* da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

#### **62.0.56**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi *u-bot* da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 212 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.57**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.58**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---



### **62.0.59**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)*

Dopo l'articolo 60, comma 6, della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-*bis*:

"6-*bis*. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

### **62.0.60**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWABI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, 6-bis il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)*

Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 6-bis:

"6-bis. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora. A tal fine nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**62.0.61**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli opera-

tori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

### **62.0.62**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.63**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 62-bis.**

*(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### **62.0.64**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)*

1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.65**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio ed per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.66**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio ed antipuntura per il personale delle forze di polizia)*

1. Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia.».

*Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «di 213 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

**62.0.67**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)*

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

*nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;*

*agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**62.0.68**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, MISIANI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 62-bis.**

*(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)*

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 203, è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente:*

*nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII «Misure per il comparto sicurezza»;*

*agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**Art. 63**

**63.1**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto con-



to di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella *f*, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

*Conseguentemente all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 30.000.000;

2021: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000;

*al comma 2, sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» *con le seguenti:* «di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 310 milioni di euro per l'anno 2025 e di 391 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

### 63.3

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente :*

«5-bis. Il comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6

marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

---

### **63.4**

TOSATO

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Nelle more dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del decreto ministeriale di riparto delle risorse relative all'anno 2019 del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, alle regioni a statuto ordinario non si applicano le penalità previste dall'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, con riferimento all'annualità in corso.».

---

### **63.5**

TOSATO

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica alle regioni l'entità delle risorse assegnate direttamente ai comuni capoluogo e alle città metropolitane, ricomprese nel territorio di ciascuna regione, nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2019.».

---

### **63.6**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBÌ, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Aggiungere, in fine, il seguenti commi:*

«5-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

*5-ter.* Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2019".

*5-quater.* A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n.145 secondo gli importi di cui alla tabella 1 allegata.

*5-quinquies.* All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Tabella 1

	Nuovi investimenti delle Regioni a decorrere dal 2024
Abruzzo	2.009.201,80
Basilicata	1.250.523,38
Calabria	2.673.318,07
Campania	8.354.072,79
Emilia Romagna	13.255.760,42
Lazio	13.827.606,68
Liguria	3.342.380,43
Lombardia	28.603.874,10
Marche	4.073.693,79
Molise	809,315,35
Piemonte	12.441.640,88
Puglia	7.594.557,73
Sicilia	7.364.622,91
Toscana	10.194.160,69
Umbria	2.509.009,43
Valle d'Aosta	1.154.983,19
Veneto	16.970.869,90
	136.439.591,54

**63.7 (ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G63.100)**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

**Ritirato e trasformato nell'odg G63.7**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«5-bis. Ai fini di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

5-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le parole: "fino all'anno 2019".

5-quater. A decorrere dall'anno 2024 le risorse non riversate allo Stato sono destinate dalle regioni a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

5-quinquies. All'onere pari a 136,4 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 29 dell'articolo 8 della presente legge e a decorrere dal 2035 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

---

**63.10**

SCHIFANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Alle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, per gli enti locali che hanno deliberato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 243-bis ovvero all'articolo 244 del decreto legislativo n. 267 del 2000, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

«(Regioni a statuto speciale)».

---

### 63.14

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«5-bis. Le regioni utilizzano, a decorrere dall'anno 2020, una quota del cinque per cento derivante dalle economie di cessazione del personale già maturate nel quinquennio precedente, da destinarsi ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il fabbisogno dei corpi o servizi di polizia provinciale e metropolitana che svolgono attività in avvalimento o riallocate agli enti di area vasta ai sensi dell'articolo 5, comma terzo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e successive modificazioni ed integrazioni, come convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nonché per l'incremento di personale dei servizi di vigilanza regionali in campo faunistico-ambientale istituiti con precedente assorbimento di personale di polizia locale delle province e delle città metropolitane.

5-ter. All'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo la parola: "viabilità", inserire le seguenti: ", polizia locale"».

---

### 63.15

RIPAMONTI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 282-bis è aggiunto il seguente:

"282-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 282, la regione Liguria può destinare ulteriori risorse, fino al limite di 10 milioni di euro nell'anno 2020, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio."».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «204 milioni di euro per l'anno 2020».*

---

### 63.17

STEFANI, RIVOLTA, TOSATO, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, CANTÙ, FAGGI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI,

BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, Pirovano, SIRI, FERRERO, ZULIANI

*Aggiungere il seguente comma:*

«5-bis. Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 7 della presente legge.».

---

### **63.21**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti: "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

---

### **63.350 (già 63.2000/4)**

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 5-bis aggiungere il seguente:*

«5-ter. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, e allo scopo di consentire l'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 403 a 406, della predetta legge n. 205 del 2017, è autorizzato l'ulteriore finanziamento di euro 7.300.000,00 a favore delle regioni a statuto ordinario non coinvolte nella prima fase di sperimentazione. La ripartizione delle risorse destinate alla sperimentazione è complessivamente erogata nel biennio 2021-2022, a valere sui fondi di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

---

**63.351 (già 63.2000/9)**

BINETTI

*Aggiungere infine il seguente periodo:* «Il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.» *con le parole:* «al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta»».

---

**63.352 (già 63.2000/10)**

BINETTI

*Aggiungere infine il seguente periodo:* «Il fondo di cui all'articolo 99, comma 2, è ridotto di 500.000 euro per l'anno 2020.» *con le parole:* «al comma 3, dell'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «trentuno»».

---

## ORDINE DEL GIORNO

**G63.100 (già em. 63.7)**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 1586, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022,

Premesso che:

il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa, «tributo proprio [regionale] derivato particolare, parzialmente "ceduto"» così come definito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 122/2019;

la pronuncia riconosce alle Regioni un più ampio margine di autonomia disciplinaria, limitato dal vincolo, unidirezionale, di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale;

pertanto, gli interventi statali ad oggi devono essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito;

la sentenza Corte Costituzionale n.31/2019, inoltre, ha annullato gli effetti del decreto interdipartimentale "Determinazione del maggiore gettito della tassa automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1, commi 321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" per gli anni 2012 e 2013 per la Regione Sardegna e la mancata intesa in Conferenza Stato - Regioni sul decreto per l'anno 2014;

la compensazione delle somme è avvenuta a tutt'oggi fino all'anno di competenza 2013 determinando notevoli complicazioni a livello di contabilizzazione delle operazioni per il riversamento delle somme allo Stato, causate, da un lato, dalla discrasia fra gli anni in cui vi sono stati gli incassi e l'anno in cui si procede con decreto di compensazione delle risorse e, dall'altro, dalle difficoltà di determinazione delle somme da riconoscere alle regioni e quelle da riversare;

l'operazione infatti deve essere neutra ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto le regioni operano come mero "riscossore" per conto dello Stato. Da qui la ratio di accordi per sterilizzare l'operazione contabile sul saldo finale del pareggio di bilancio ed evitare che il riversamento allo Stato della somma accantonata nel risultato di amministrazione incida sul saldo del pareggio di bilancio. Peraltro anche negli esercizi 2012 - 2014, quando si applicava alle regioni il Patto di Stabilità per tetti di spesa, non erano rilevanti le entrate del maggior gettito della tassa automobilistica;

se si prevedesse la compensazione fino all'anno di competenza 2019, pertanto con il metodo di compensazione vigente, le regioni terminerebbero il riversamento allo Stato nell'anno di competenza 2023.

impegna il Governo:

a prevedere, nel più breve tempo possibile, il ripristino totale della titolarità del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome al fine di liberare risorse da potere utilizzare, da parte delle stesse regioni, per nuovi investimenti diretti e indiretti sui propri territori per le finalità già previste dal disegno di legge di bilancio in oggetto.

---



## EMENDAMENTI

### 63.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Piano straordinario di assunzione di personale tecnico qualificato negli enti locali)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le Province e le Città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuati le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le Province e le Città metropolitane che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le Province e le Città metropolitane in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over in-

feriore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

*1-ter.* L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma *1-bis*, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

*1-quater.* Le Province e le Città Metropolitane, in forma associata in ambito regionale e con il coinvolgimento delle università presenti nel territorio, nelle modalità previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bandiscono corsi/concorsi per funzionari tecnici altamente qualificati al fine di costituire strutture tecniche adeguate alla progettazione e realizzazione degli investimenti, direzione dei lavori, e allo svolgimento delle funzioni in materia di stazioni uniche appaltanti e di assistenza tecnica e amministrativa agli enti locali del territorio. I corsi/concorsi dovranno concludersi entro il 30 giugno 2020 in modo che gli enti possano procedere alle assunzioni entro il successivo mese di luglio.

*1-quinquies.* Al fine di rafforzare l'organico delle stazioni appaltanti costituite presso le Province e Città metropolitane, vengono destinati 30 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo degli importi da destinare sono individuati con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*1-sexies.* In sede di attuazione dei piani triennali dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide, per la copertura dei posti previsti nei suddetti piani, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 91, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267'.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 94, inserire il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Soppressione di un sussidio ambientalmente dannoso concernente i fertilizzanti generici)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento", sopprimere il numero 19, lettera *a*) (fertilizzanti generici)».

---

**63.0.3**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Personale delle Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabile fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto

valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

### 63.0.5

#### QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, la rubrica è sostituita dalla seguente: "Assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e negli enti locali in base alla sostenibilità finanziaria".

2. All'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento in materia di manutenzione di scuole e strade, opere infrastrutturali, mitigazione rischio idrogeologico, ambientale, le province possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al

loro degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono individuabili fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le province che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. Le province in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un *turn over* inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 le province che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un *turn over* pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

1-ter. L'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, le province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009."».

### 63.0.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel

comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

---

### **63.0.8**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Personale delle province delle regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 167, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente periodo: "Per le restanti unità di personale previste nel comma 165, con particolare riguardo all'esigenza di assegnare rapidamente il personale tecnico alle province come previsto dal comma 166, l'Agenzia del demanio è autorizzata ad avviare le procedure di reclutamento con procedura selettiva pubblica, le cui modalità di svolgimento e i cui criteri per la selezione sono improntati a principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e valorizzazione della professionalità, anche nelle forme previste dall'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."».

---

### **63.0.11**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'ar-

articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.».

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «di 685 milioni di euro per l'anno 2020, di 940 milioni di euro per l'anno 2021, di 1.175 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.325 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.401 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034» con le seguenti: «di 625 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni per l'anno 2021, di 1.115 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.265 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.341 per l'anno 2024, di 1.612 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034.».*

### **63.0.13**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. Le risorse sono ripartite, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2020 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella f, attuativo dell'articolo 1, comma 439, della legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veico-

li, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.».

---

### **63.0.15**

PICETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, è così sostituito:

"6-bis. Dall'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla erogazione si provvede entro il 30 marzo di ogni anno. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68."».

---



**63.0.17**

TOSATO, STEFANI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Riassegnazione da parte dello Stato delle risorse agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali)*

1. Al fine di riassegnare le risorse di cui al comma 418 della legge n. 190 del 2014 agli enti subentranti nell'esercizio delle funzioni provinciali fondamentali, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 205 del 2016 e n. 137 del 2018 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 7 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è attribuito alle regioni, a decorrere dal 2020, un contributo, quantificato sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, recante "Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali". È fatta salva la compensazione delle somme relative agli anni pregressi.

2. Le maggiori entrate nette derivanti dall'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche, dovute dalle regioni a statuto ordinario all'Era-rio ai sensi dell'articolo 1, comma 321, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono compensate, ove inferiori, sulle risorse spettanti ai sensi del comma 1.».

---

**63.0.18**

STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Compensazione alle Regioni delle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136)*

1. A compensazione delle minori entrate regionali derivanti dall'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, cessano le regolazioni finanziarie verso lo Stato di cui all'articolo 1, comma 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli importi relativi agli anni di imposta successivi al 2013.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimata prudenzialmente in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante:*

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

**63.0.20**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2020-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».*

---

**63.0.21**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2020-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,» con le seguenti: «è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,».*

---

### **63.0.23**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 1, comma 843, della legge n. 205 del 2017 è così sostituito:

"843. Alle province che, alla data del 30 novembre 2019, hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione, o risultano in dissesto, è attribuito, per ciascuno degli anni 2018-2022, un contributo nell'importo complessivo di 30 milioni di euro annui. Il contributo di cui al periodo precedente è ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo criteri e importi da definire, su proposta dell'Upi, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da conseguire entro il 31 gennaio 2020. Qualora l'intesa non sia raggiunta, ovvero non sia stata presentata alcuna proposta, il decreto è comunque adottato, entro il 10 febbraio 2020 ripartendo il contributo stesso in proporzione alla spesa corrente per viabilità e scuole, come desunta dal rendiconto della gestione 2018 della provincia interessata."

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

### **63.0.26**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Province delle regioni a statuto ordinario)*

1. Per le province in dissesto finanziario che, entro la data del 31 dicembre 2020, presentano una nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato a seguito del diniego da parte del Ministero dell'interno dell'approvazione di una precedente ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato, il termine di cinque anni di cui al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decorre dalla data di

presentazione da parte del Consiglio della nuova ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.».

---

**63.0.27**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Compensazione degli interventi statali sui tributi regionali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la compensazione di cui al comma 1, i provvedimenti statali con effetti sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali riportano, in apposite tabelle allegate, la quantificazione delle variazioni alle entrate tributarie, distintamente per ciascun tributo e per ciascuna regione o provincia autonoma. Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta regionale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le predette quantificazioni sono effettuate con distinta indicazione del gettito riconducibile alle variazioni disposte con legge regionale."».

---

**63.0.28**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Compensazione degli interventi statali sui tributi regionali)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di consentire la compensazione di cui al comma 1, i provvedimenti statali con effetti sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali riportano, in apposite tabelle allegate, la quantificazione delle varia-

zioni alle entrate tributarie, distintamente per ciascun tributo e per ciascuna regione o provincia autonoma. Con riferimento all'imposta regionale sulle attività produttive e all'addizionale regionale all'imposta regionale sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le predette quantificazioni sono effettuate con distinta indicazione del gettito riconducibile alle variazioni disposte con legge regionale."».

---

### **63.0.29**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente comma:*

**«63-bis.**

Le risorse previste al comma 844, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e di 50 milioni di euro l'anno fino al 2034 con le medesime finalità. All'onere si provvede mediate riduzione del Fondo di all'articolo 7 della presente legge.».

---

### **63.0.32**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con. decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 16, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile

dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

---

### **63.0.33**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 838, legge 27 dicembre 2017, n. 205 per gli anni 2021 e successivi, per le Province delle Regioni a Statuto Ordinario è ripartito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2020, in proporzione all'incidenza determinata nel 2021 dalla manovra di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 1, comma 839, legge 27 dicembre 2017, n. 205, dei contributi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2016, tabella F, attuativo dell'articolo 1, comma 439 legge n. 232 del 2016, nonché delle risorse relative indicate all'articolo 1, comma 889 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rispetto al gettito dell'anno 2018 dell'imposta sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli, dell'imposta provinciale di trascrizione, nonché del Fondo sperimentale di riequilibrio, garantendo comunque un importo non inferiore al milione di euro per singolo ente.».

---



**63.0.34**

TOSATO, STEFANI, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Premialità per bassa pressione tributaria)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono aggiunti infine i seguenti commi:

"3. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *e*) della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite forme premiali per gli investimenti, applicabili a decorrere dall'anno 2020, per le regioni a statuto ordinario che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media nazionale. A tal fine si fa riferimento:

*a*) al gettito *pro-capite* derivante dalle manovre tributarie su Irap e addizionale regionale all'Irpef approvate dalle regioni a statuto ordinario, come rilevato e comunicato dal Mef, Dipartimento Politiche fiscali, relativamente all'ultimo anno consuntivo disponibile;

*b*) alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità derivanti dall'applicazione degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), come disciplinati dal Decreto del Ministero della salute 12 marzo 2019, con riferimento all'ultimo anno disponibile.

*3-ter.* Accedono alla primalità le Regioni che rispettano i LEA ai sensi della lettera *b*) e che abbiano un gettito *pro-capite* di cui alla lettera *a*) inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. Il riparto è realizzato in proporzione allo scostamento del gettito *pro-capite* di ogni regione rispetto alla media.

*3-quater.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le relative somme.

*3-quinquies.* Annualmente con legge di bilancio sono individuate le risorse da destinare alle forme premiali per investimenti di cui al comma 1.

2. Per l'anno 2020 una quota delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 7 pari a 600 milioni di euro è riservata alle finalità di cui al comma 1.».

**63.0.35**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,  
CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Proposta di norma su premialità su bassa pressione tributaria)*

All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, è aggiunto il seguente comma:

"3. In attuazione dell'articolo 17 comma 1, lettera *e*) della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite forme premiali, applicabili a decorrere dall'anno 2020, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario che assicurano elevata qualità dei servizi e livello della pressione fiscale inferiore alla media nazionale.

A tal fine si fa riferimento:

*a*) al gettito *pro-capite* derivante dalle manovre tributarie su Irap e addizionale regionale all'Irpef approvate dalle regioni a statuto ordinario, come rilevato e comunicato dal Mef, Dipartimento Politiche fiscali, relativamente all'ultimo anno consuntivo disponibile;

*b*) alla garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) in sanità derivanti dall'applicazione degli indicatori del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG), come disciplinati dal Decreto del Ministro della salute 12 marzo 2019, con riferimento all'ultimo anno disponibile.

Accedono alla premialità le Regioni che rispettano i LEA ai sensi della lettera *b*) e che abbiano un gettito *pro-capite* di cui alla lettera *a*) inferiore alla media delle regioni a statuto ordinario. Il riparto è realizzato in proporzione allo scostamento del gettito *pro-capite* di ogni regione rispetto alla media. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 settembre dell'anno precedente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite le relative somme.».

---

**63.0.37**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Fondo crediti dubbia esigibilità)*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento". Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

*le parole:* "nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" *sono sostituite dalle seguenti:* "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento";

*le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio".».

---

**63.0.40**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo".».

---

**63.0.42**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. All'articolo 1, comma 419 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: "a valere sui versamenti dell'imposta provinciale di trascrizione," sono inserite le seguenti "nella misura massima del 10 per cento del gettito medesimo"».

---

**63.0.45**

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CAMPARI, CORTI, RUFÀ, PERGREFFI, CANTÙ, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PIROVANO, ROMEO, SIRI, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)*

1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e sue modifiche e integrazioni è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020; di 60 milioni di euro per l'anno 2021; di 70 milioni per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

2. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99 della presente legge"».

---

**63.0.46 (testo 2)**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Trasporto pubblico locale Piemonte)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

**63.0.47**

SAVIANE, STEFANI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Rifinanziamento fondo articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140)*

1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune e degli impianti di innevamento programmato situati nelle Regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 50.000.000;

2021: - 50.000.000;

2022: - 50.000.000.

---

**63.0.51**

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPANATHU, SACCONI, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

**63.0.52**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

1. Alla regione Sicilia sono trasferite le funzioni relative: al trasporto pubblico locale e le funzioni relative alla continuità territoriale. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone di persone il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sicilia, entro il 31 giugno 2020, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari, demaniali e degli investimenti in corso.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2, relativi agli anni 2020, 2021 e 2022.*

---

**63.0.53**

SCHIFANI, GIAMMANCO, PAPANATHU

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure a sostegno della continuità territoriale aerea delle regioni insulari)*

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "e di Foggia" con le seguenti: ", Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso".

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2».*

---

**63.0.54**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure a sostegno della continuità territoriale aerea delle regioni insulari)*

1. All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "e di Foggia" con le seguenti: "Foggia, Palermo, Catania, Trapani e Comiso".

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge 17 maggio 1999, n.144, il limite di rimborso al vettore o ai vettori aerei selezionati è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi dell'articolo 99, comma 2.*

---

**63.0.55**

PEROSINO, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Provincia di Cuneo)*

1. Per la Provincia di Cuneo il versamento all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è ridotto della metà.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 17 milioni complessivi per gli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge».

---

**63.0.56**

PEROSINO, BERGESIO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Provincia di Cuneo)*

1. Alla Provincia di Cuneo sono assegnati in conto capitale 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000.

---



### 63.0.61

TOSATO, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno, 2017, n: 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali"».

---

### 63.0.62

FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 63-bis.

*(Trasferimento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche alla Regione Friuli Venezia Giulia)*

1. In attuazione della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1 (Modifiche allo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia di enti locali, di elet-

torato passivo alle elezioni regionali e di iniziativa legislativa popolare), della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20 (Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016), nonché in virtù dell'articolo 51 della Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia) a decorrere dal 1° gennaio 2020, è attribuita alla regione Friuli-Venezia Giulia la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani: a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale) e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) dovuti alle province del territorio regionale anche se soppresse. Le entrate relative sono versate alla regione Friuli Venezia Giulia.

2. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare alternativamente la tassa ed il canone di cui al comma 1 nei limiti previsti rispettivamente dal decreto-legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal decreto-legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e loro successive modifiche ed integrazioni.

3. Fino all'approvazione della disciplina regionale di cui al comma 2 continua a trovare applicazione la regolamentazione vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia».

---

### **63.0.63**

TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Modifiche all'articolo 2, comma 290,  
della legge 24 dicembre 2007, n. 244)*

1. All'articolo 2, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'ultimo periodo è soppresso».

---

**63.0.65**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Province delle Regioni a statuto ordinario)*

1. L'articolo 1, comma 420n della legge n. 190 del 2014 è abrogato».

---

**63.0.71**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Utilizzo sanzioni Codice della Strada)*

1. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto-legge n. 50 del 17, le parole: "Per gli anni 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2017 al 2021"».

---

**63.0.72**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,  
CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Attribuzione del gettito della compartecipazione IVA derivante dalla lotta all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 2 dopo le parole: "attività di recupero fiscale in materia di IVA" sono inserite le parole: "per la parte di spettanza statale, mentre è attribuita interamente alle Regioni la parte di spettanza regionale";

b) al comma 4, dopo le parole: "di cui ai commi 1,2" sono aggiunte le parole: "in relazione alla parte di spettanza statale";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente;

"5; Nelle more della definizione dell'aliquota di compartecipazione IVA ai sensi dell'articolo 15, commi 3 e 5, del presente decreto, l'aliquota di cui al comma; 2 del presente articolo viene stabilita pari a quella individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la rideterminazione della compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggirato di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto, legislativo 18 febbraio 2000, n. 56"».

---

### **63.0.73**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Utilizzo FSN per copertura rate di ammortamento anticipazioni liquidità)*

1. All'articolo 1, comma 392, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Le regioni possono destinare quota del finanziamento di cui al periodo precedente, assegnato alla regione, nella misura massima di 100 milioni di euro annui per ognuna, alla copertura delle somme di cui all'articolo 3 comma 5 lettera c) del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, Legge 6 giugno 2013, n. 64"».

---

### **63.0.74**

TOSATO, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Concessioni demaniali acque interne)*

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro nor-

mativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni secondo quanto stabilito dall'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **63.0.75**

TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

*(Concessioni demaniali acque interne)*

1. All'articolo 1, comma 682, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: "convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494," sono aggiunte le seguenti: "e quelle sulla navigazione interna e lacuale trasferite alle Regioni,"».

---

### **63.0.76**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis.**

1. Ai fine di implementare il servizio di rilascio di certificati anagrafici e documenti della pubblica amministrazione presso le attività commerciali che operano nel settore della vendita ai dettaglio di giornali, riviste e periodici è previsto un contributo fino ad un massimo di 50 mila euro à Comune, necessari per sostenere parte dei costi per l'adeguamento tecnologico degli impianti e per l'incentivazione del servizio.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è istituito un fondo sperimentale di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni per l'anno 2021.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020, e di 200 milioni per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di curai comma 1 dell'articolo 7».

---

**63.0.350 (già 17.1000/49)**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Misure per il miglioramento della qualità dell'aria per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88 e far fronte alle infrazioni comunitarie)*

Il finanziamento di cui al nono periodo, del comma 14-ter, dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è incrementato di 50 milioni di euro annui per il 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 444,3 milioni per l'anno 2020".*

---

**63.0.351 (già 17.1000/50)**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI,

CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI,  
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Finanziamento dell'estensione del NUE 112 sul territorio nazionale)*

1. La dotazione del Fondo di cui al comma 982, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 14,7 milioni di euro per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 494,3 milioni per l'anno 2020".*

---

**63.0.352 (già 17.1000/52)**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI,  
CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI,  
CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI,  
FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Indennizzi emotrasfusi)*

1. Relativamente agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 12 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2018 si provvede mediante l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un primo contributo di 200 milioni di euro per il 2020.

Tale contributo è ripartito tra le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome entro il 31 gennaio 2020, previo riscontro del Ministero della salute».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 186,3 milioni per l'anno 2020".*

---

**63.0.353 (già 17.1000/53)**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo Nazionale Trasporti)*

Nelle more del riordino del sistema della fiscalità regionale, secondo i principi di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1 del di 95/2012 e successive modifiche e integrazioni è incrementato di 58 milioni per l'anno 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "è incrementato di 214 milioni per l'anno 2020" con le seguenti: "è incrementato di 386,3 milioni per l'anno 2020".*

---

**Art. 64**

**64.1**

TESTOR

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo sostituire la cifra: «250.000» con la seguente: «500.000» e la cifra: «1.000.000» con la seguente: «750.000»;*



b) *al secondo periodo sostituire la cifra: «250.000» con la seguente: «500,000» e la cifra: «1.000.000» con la seguente: «750.000».*

*Conseguentemente, alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 1.4 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (24.5), Azione 7 - Tutela delle minoranze linguistiche, al capitolo 5210 «Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche» apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP; + 250.000;

CS: + 250.000;

2022:

- CP: - 250.000;

CS: - 250.000;

*e al capitolo 5211 «Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche» apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2022:

- CP: - 250.000;

CS: - 250.000;

---

## **64.0.1**

TESTOR

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art.64-bis.**

*(Disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche a rischio di scomparsa)*

1. Il presente articolo ha lo scopo di tutelare le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa, il cui numero di appartenenti è inferiore alle 10.000

unità sul territorio nazionale. Al fine di beneficiare delle misure previste dalla presente legge, gli appartenenti ad una minoranza linguistica a rischio di scomparsa devono risiedere in comuni con una popolazione censita pari o inferiore alle 5.000 unità e devono essere non meno del 15 per cento della popolazione residente nei comuni, in conformità all'articolo 7, comma 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

2. Per le nuove imprese e per quelle già esistenti nei comuni di cui al comma 1, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale, è istituita ai sensi del presente articolo una Zona economica speciale (ZES).

3. Per i primi cinque periodi d'imposta, le imprese di cui al comma 2 possono usufruire delle seguenti agevolazioni e semplificazioni:

*a)* riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito delle società (IRES);

*b)* riduzione del 50 per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP);

*c)* deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES dell'imposta municipale propria (IMU) per gli immobili posseduti dalle imprese medesime e utilizzati per l'esercizio delle attività economiche;

*d)* deduzione dal reddito imponibile ai fini IRES del 50 per cento della tassa sui rifiuti (TARI);

*e)* ai fini del consumo di energia elettrica, applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

*f)* riduzione del 50 per cento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a tempo indeterminato a carico delle aziende;

*g)* decontribuzione fiscale del 22 per cento per l'apertura e il mantenimento di attività commerciali e di ricezione turistica;

*h)* agevolazioni fiscali per le imprese che realizzano servizi internet ad alta velocità, finalizzati ad incentivare pratiche di telelavoro e a favorire la crescita delle imprese del territorio.

4. Al fine di favorire lo sviluppo delle imprese agricole o di allevamento di bestiame, i comuni di cui al comma 1 possono concedere gratuitamente, per un periodo di almeno quindici anni, ai soggetti di età inferiore a trentacinque anni, l'utilizzo di terreni agricoli demaniali di proprietà comunale per attività agricole e zootecniche. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle aziende dei medesimi settori già operanti nel territorio del comune.

5. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi le minoranze linguistiche a rischio di scomparsa possono usufruire delle seguenti agevolazioni:

*a)* al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato nei comuni di cui al comma 1 è rico-

nosciuto un assegno di importo pari a 1.000 euro erogato esclusivamente entro il primo anno di vita. L'assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'importo dell'assegno è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;

*b)* al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, agli studenti dei comuni di cui al comma 1 che compiono diciotto anni di età nell'anno 2020 è assegnata una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2020, finalizzata all'acquisto di materiale utile allo studio della lingua della minoranza, può anche essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili;

*c)* i residenti dei comuni di cui al comma 1 possono detrarre dall'imponibile IRPEF il 50 per cento della somma impiegata per l'acquisto dell'abbonamento ad ogni mezzo di trasporto pubblico utile al raggiungimento del posto di lavoro o del luogo di studio dal comune di residenza.

6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5, valutati complessivamente in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## **64.0.2**

TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 64-bis.**

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, è incrementato di 58 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020,2021 e 2022».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 58.000.000;

2021: - 58.000.000;

2022: - 58:000.000.

---

## **Art. 65**

## **65.2**

GALLONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente;*

«1. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: ", a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 ed a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

---

### 65.3

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 65.5

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da "al fine" fino al termine del periodo;

b) sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 257, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

1-ter All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».*

---

### 65.6

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 887 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "23 giugno 2011, n. 118", sopprimere le parole da: "al fine" fino al termine del periodo;

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il comma 6 dell'articolo 170 è abrogato e sostituito con il seguente: "6, Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

*1-ter.* All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo è abolita la parola: «montani».*

---

## **65.9**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«*1-bis.* Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17 lettera *b)*, sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 all'anno 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere da 2020 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 10 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008"».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 65 abolire la parola: «montani».*

---

## 65.12

FREGOLENT, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 17, lettera b), le parole: "non inferiore a 30 milioni a decorrere dall'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e non inferiore a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020"».

*Conseguentemente:*

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «(Disposizioni in favore dei Comuni)»;

b) *all'articolo 68, comma 1, sostituire la cifra:* «6.194.013.364,87» *con la seguente:* «6.204.013.365,87».

*Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui all'articolo 99, comma 2 della presente legge.*

---

## 65.14

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. La dotazione finanziaria dei contributi straordinari di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementata di ulteriori 15 milioni di euro per l'anno 2020 destinata ai comuni che esercitano le funzioni in forma associata.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 15 milioni di euro annui per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Disposizioni in favore dei Comuni)».*

---

### **65.15**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le sanzioni economiche accertate nei confronti di enti locali, con riferimento agli esercizi 2015 e precedenti per ciò che riguarda il mancato rispetto del patto di stabilità, e agli esercizi 2016 e 2017 per ciò che riguarda il mancato rispetto del saldo di competenza non trovano applicazione nel caso di recuperi finanziari non ancora effettuati. Non si fa luogo alla restituzione delle quote già trattenute effettuate a carico degli enti inadempienti, o da questi già versate».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo sopprimere la parola: «montani».*

*Conseguentemente, all'articolo 99 al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 20.000.000;

2021: - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

---

### **65.18**

PIROVANO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 234, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "residenti nella Provincia di appartenenza del Comune"».

---



### 65.0.1

#### TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Agevolazioni fiscali per lo sviluppo delle zone montane marginali nonché interventi in favore del trasporto pubblico nelle medesime aree)*

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a contrastare i fenomeni di rarefazione e di desertificazione del tessuto economico e sociale delle zone montane marginali e a favorirne lo sviluppo occupazionale e il ripopolamento, nonché a sostenere lo sviluppo delle attività artigianali, agricole e turistiche che vi si svolgono. A tale scopo sono istituite le zone a fiscalità di vantaggio ai sensi del comma 5, le zone franche montane ai sensi del comma 8 e sono individuati interventi di riduzione fiscale per le nuove imprese montane secondo le modalità di cui al comma 10.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e dei parametri per l'individuazione da parte delle regioni delle zone a fiscalità di vantaggio e delle zone franche montane. Il CIPF provvede inoltre, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla concessione del finanziamento in favore degli interventi di cui al comma 1.

4. Ai fini della presente articolo, per "zona montana marginale" si intende un'area montana che presenti uno sviluppo economico difforme e non equiparabile al contesto territoriale circostante, derivante da peculiarità intrinseche morfologiche suscettibili di produrre carenze strutturali nelle reti di trasporto e di comunicazione, nonché di generare difficoltà di insediamento e di sviluppo di attività produttive. Il grado di marginalità viene calcolato dal CIPE con cadenza triennale ai fini dell'applicazione delle riduzioni e delle agevolazioni di cui all'articolo.

5. Le regioni individuano, con specifico atto e in conformità ai parametri indicati dal CIPE, le zone montane a fiscalità di vantaggio sulla base del grado di marginalità, alto, medio o basso, definito tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) altimetria;
- b) rischio di desertificazione economica e commerciale;
- c) calo demografico nell'ultimo quinquennio.

6. A livello regionale è istituito un fondo apposito per la tassazione agevolata e per la riduzione dei tributi, delle imposte sui redditi e dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per le imprese e le attività montane, comprese quelle agricole, già insediate e ricadenti nelle zone di cui al comma 1, che svolgono almeno una tra le seguenti funzioni:

*a)* promuovono i nuovi insediamenti nei comuni delle zone montane marginali;

*b)* propongono prodotti alimentari tipici delle zone montane marginali la cui produzione è effettuata nel raggio massimo di 30 chilometri;

*c)* rivitalizzano i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti privi di esercizi commerciali ovvero dotati di un numero limitato di esercizi;

*d)* offrono in un unico punto di vendita un'ampia gamma di prodotti e servizi al fine di incentivarne la polifunzionalità.

7. Delle zone a fiscalità di vantaggio possono far parte uno o più comuni o porzioni di comuni montani.

8. Con legge regionale sono definiti i criteri di applicazione delle riduzioni fiscali alle zone a fiscalità di vantaggio. La riduzione fiscale deve essere calcolata in misura non inferiore:

*a)* al 50 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone ad alta marginalità;

*b)* al 30 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a media marginalità;

*c)* al 10 per cento delle imposte sui redditi e dei contributi dovuti dalle imprese per le zone a bassa marginalità.

9. Le regioni e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire ulteriori sistemi di agevolazione, di riduzione e di esenzione da tasse, tributi e imposte.

10. Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in un comune ricadente in una zona ad alta marginalità, classificato come montano e con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, ricadono nella zona franca montana, individuata dalla regione sulla base dei parametri fissati dal CIPE, da intendere come zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi e di esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.

11. Nelle zone di cui ai precedenti commi le regioni e i comuni possono consentire l'avvio di esercizi commerciali anche in deroga alle disposizioni urbanistiche vigenti.

12. Con eccezione delle aree ad alto reddito da impresa turistica, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, dopo il 1° gennaio

2020, una nuova attività economica nelle zone montane a fiscalità di vantaggio possono fruire delle seguenti agevolazioni:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi d'imposta. Per i periodi d'imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 10 gennaio 2020 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale montano del lavoro;

*b)* esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali solo in caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque anni di attività al 60 per cento, per il sesto e il settimo al 40 per cento e per l'ottavo e il nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la loro attività all'interno delle zone montane a fiscalità di vantaggio.

13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui al presente articolo.

14. Le agevolazioni e le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano alle attività e alle imprese, comprese quelle agricole, a condizione che almeno l'85 per cento del personale dipendente sia residente nelle zone o nei comuni interessati dalle agevolazioni.

15. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane marginali, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale, per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni

classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

16. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 2.28, la cui entità, è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani ricadenti nelle zone franche montane di cui al comma 10, nonché dei comuni ricadenti nelle zone montane a fiscalità di vantaggio, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e soggetti a fenomeni di rarefazione del sistema distributivo e dei servizi.

17. Il fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 97 del 1994, è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 16 e alla copertura dei costi derivanti.

18. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevedono, per i comuni montani di cui al comma 16, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

19. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Le regioni possono contribuire, con risorse definite con propria legge di bilancio, all'attuazione della presente legge».

---

### 65.0.3

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

Al comma 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente:

"10-ter. L'imposta di cui al comma 10-bis non si applica per le tratte inferiori a 20 chilometri, qualora tali percorsi siano di collegamento con nuclei abitati in area montane non raggiunti da strade di comunicazione percorribili con autovetture o da sistemi di mobilità a fune"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte capitale della Tabella A del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

---

### 65.0.4

TESTOR

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

1. Al decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, all'articolo 9-bis, comma 1, sostituire le parole: "31 dicembre 2019" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».

---

### **65.0.5 (testo 2)**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)*

1. Al fine di consentire al comune dell'Aquila ed al comune di Fossa di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito, con modifiche, con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila, il personale assunto dal comune di Fossa in servizio presso l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere a valere sulle somme stanziata dalla Tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al comune dell'Aquila e al comune di Fossa come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comune dell'Aquila ed il comune di Fossa calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **65.0.6**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Stabilizzazione personale Uffici Speciali per la Ricostruzione)*

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto, il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i

comuni sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti, delle unità agli stessi assegnate, il personale di cui al comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

---

## **65.0.8**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 65-bis.**

*(Stabilizzazione personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)*

Al fine di consentire al Comune dell'Aquila di attuare le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 25 maggio 2017, le risorse trasferite annualmente a norma dell'articolo 2-bis, commi 37 e 38, del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modifiche con legge 4 dicembre 2017 n. 172, per il personale in servizio presso il Comune dell'Aquila, nonché per il personale in servizio presso l'Ufficio Speciale per la città dell'Aquila - pari ad euro 2.860.000 - a valere sulle somme stanziare dalla tabella E della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimenti ordinari. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Comune dell'Aquila calcola la propria spesa di personale al netto del presente finanziamento. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

---

### 65.0.11

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Stabilizzazione deroga limite di spesa per personale a tempo determinato Comune dell'Aquila)*

1. In deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, applicando il sistema derogatorio di cui all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi di personale a tempo determinato nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### 65.0.13

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito con legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2018, al personale assunto ai sensi dell'articolo 67-ter, commi 3 e 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, assegnato temporaneamente agli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è riconosciuto il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere a), b) e c), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli



Uffici. La dotazione organica di ognuno dei predetti Uffici può essere altresì potenziata con un'unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelta ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale personale dirigenziale si applicano le disposizioni dei commi da 3-*bis* a 3-*quinqües* del citato articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016. Per l'attuazione del presente comma si provvede, nel limite massimo di 2 milioni di euro annui, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata. Il trattamento economico del predetto personale è corrisposto secondo le seguenti modalità:

*a)* le amministrazioni di provenienza provvedono, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, compresa l'indennità di amministrazione;

*b)* qualora l'indennità di amministrazione risulti inferiore a quella prevista per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, il titolare dell'Ufficio speciale provvede al rimborso delle sole somme eccedenti l'importo dovuto, a tale titolo, dall'amministrazione di provenienza, compreso ogni altro emolumento accessorio".

*1-ter.* Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

*1-quater.* Al fine di ottimizzare l'efficacia degli atti di gestione e di organizzazione degli Uffici Speciali, istituiti ai sensi all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'Ufficio Centrale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora dalla contrattazione derivino costi non compatibili con i vincoli di bilancio individuati, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-*quinqües*, sesto periodo».

---

**65.0.15**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 46-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente periodo:

"1-*bis*. Ai dipendenti pubblici assegnati temporaneamente agli Uffici Speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere è riconosciuto, dalla data della loro assegnazione, il trattamento economico di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 50 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Al suddetto personale si applicano inoltre le disposizioni del citato articolo 50, comma 7, lettere *a*), *b*) e *c*), nelle more della definizione di appositi accordi dei singoli Uffici. Per l'attuazione del presente comma il limite massimo di cui al quinto periodo del precedente comma è elevato a tre milioni di euro annui, di cui 1 milione per l'ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila e 2 milioni per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere"».

---

**65.0.17**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 67-*ter*, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è aggiunto il seguente periodo: "Qualora le graduatorie di cui al presente comma non siano più efficaci o sia divenute inutilizzabili, i comuni interessati sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato nei limiti delle unità agli stessi assegnate, con riserva dei posti disponibili messi a concorso in favore del personale di cui al comma 3 in servizio presso gli Uffici Speciali alla data del 31 dicembre 2019. Le relative procedure concorsuali sono bandite e gestite dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riquali-

ficazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, su delega delle amministrazioni interessate. La Commissione giudicatrice è designata dal Presidente del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"».

---

#### **65.0.18**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, aggiungere, in fine, il seguente comma:

"10. A decorrere dalla cessazione delle esigenze della ricostruzione, il personale di cui all'67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio a quella data presso gli Uffici speciali per la ricostruzione della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, costituiti ai sensi del citato decreto-legge n. 83 del 2012, è collocato in posizione di comando presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in ragione della specifica professionalità in materia di ricostruzione e dello sviluppo del territorio a seguito di eventi sismici e continua ad operare presso l'ufficio Speciale di assegnazione"».

---

#### **65.0.21**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Personale Uffici Speciali per la ricostruzione)*

1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Il personale di cui al comma 5 comandato o fuori ruolo in applicazione di previsioni di legge che derogano alla preventivo rilascio dell'autorizzazione da parte delle amministrazioni di appartenenza può essere

temporaneamente sostituito nei limiti massimi pari a 5 unità per il Comune dell'Aquila e 3 unità per i restanti comuni del cratere con contratti di durata pari al periodo di comando o fuori ruolo. Per l'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata."».

---

#### **65.0.24**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Fabbisogno di personale Comune dell'Aquila)*

1. All'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, il Comune dell'Aquila può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione e al lordo dei trasferimenti statali connessi alla gestione del sisma 2009. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

---

#### **65.0.25**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Finanziamento spese personale RIPAM - Comune dell'Aquila)*

1. All'articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiun-

to, in fine, il seguente periodo: "In considerazione delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, le somme stanziare per il trattamento retributivo del suddetto personale - pari ad euro 4.726.860,87 annue - sono assegnate al Comune dell'Aquila come trasferimento ordinario, con corrispondente incremento del limite di cui all'articolo 1, comma 557-*quater*, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 ovvero del limite massimo di spesa del personale come previsto dalla normativa vigente e sono destinate altresì ad integrare stabilmente il fondo del salario accessorio del personale, a norma dell'articolo 67, comma 5, lettera *a*) del CCNL del 21 maggio 2018, anche in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali economie possono essere utilizzate come capacità assunzionale aggiuntiva. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato."».

---

#### **65.0.28**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Deroga norme di spesa per incarichi di studio e consulenze - Comune dell'Aquila)*

In deroga all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, il Comune dell'Aquila, può effettuare spese per incarichi di studio e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, pubblicità e rappresentanza, per missioni e per la formazione del personale, nei limiti strettamente necessari a garantire le proprie esigenze organizzative, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale, fermo restando il rispetto dei vincoli di bilancio e della vigente normativa in materia di contenimento della, spesa e della spesa complessiva di personale. La norma non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

**65.0.29**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Proroga finanziamento oneri sportelli e fuori cratere)*

1. All'articolo 3, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è aggiunto infine il seguente periodo: "Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e destinato altresì un contributo di 500.000 euro per le spese derivanti dall'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2-bis, comma 32, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere, trasferito all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere di cui all'articolo 67-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71».

**65.0.31**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Proroga trasferimento straordinario al Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)*

1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni con legge n. 160 del 2016, aggiungere dopo il periodo: "Per gli anni 2019 e 2020 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro annui" il seguente periodo: "Per l'anno 2021 è assegnato un contributo straordinario dell'importo di 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**65.0.33**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Proroga trasferimento straordinario ai Comuni del cratere diversi dal Comune dell'Aquila per le minori entrate e maggiori spese connesse al sisma del 2009)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il periodo: "Per l'anno 2019 è destinato un contributo pari a 2 milioni di euro", è inserito il seguente: "Per ciascuno degli anni 2020 e 2021, è destinato un contributo dell'importo annuale di 2 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**65.0.35**

QUAGLIARIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Integrazione programma di interventi Comuni del Cratere)*

I Comuni del cratere possono, entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, integrare il programma di interventi predisposto e adottato ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 40, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, in coerenza con le modifiche introdotte dal presente decreto».

---

**65.0.39**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FANTETTI, SACCONI, FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 243-bis, al comma 9-bis, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "nonché per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati";

*b)* all'articolo 249 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché dei mutui per la copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese strettamente funzionali all'ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall'unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati."».

---

**65.0.43**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, primo periodo, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2016-2019." sono aggiunte le seguenti parole "e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020-2022.";

*b)* al comma 2, primo periodo, sostituire le parole "ed entro il 20 dicembre per l'anno 2019," con le seguenti parole "ed entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022".

2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di 10 milioni annui dal 2020 al 2022 del fondo per la compensazione degli effetti



finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

---

**65.0.47**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma."».

---

**65.0.48**

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 848 dell'articolo 1 della legge di bilancio n. 205 del 27 dicembre 2017 è inserito il seguente:

"848-bis. Gli enti che hanno commesso errori nel riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come evidenziato da una revisione della delibera di riaccertamento svolta dall'organo di revisione, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2018, al riaccertamento straordinario dei residui provenienti dalle gestioni 2014 e precedenti, come risultanti al 31 dicembre 2019, secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 28 febbraio 2020. L'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al periodo precedente è ripianato in quote costanti entro l'esercizio 2044, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 2015. In ogni caso, resta ferma la possibilità degli enti di procedere ad una nuova operazione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nei tempi e secondo le modalità di cui ai precedenti periodi del presente comma"».

---

**65.0.51**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

*Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:*

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

---

## **65.0.52**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento"».

*Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:*

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» sono sostituite dalle seguenti: «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

---

### 65.0.53

RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al comma 882 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: "nel 2019 è pari almeno all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo" sono sostituite dalle seguenti: "nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento».

*Conseguentemente, al punto 3.3 del principio della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:*

- *le parole:* «nel 2019 è pari all'85 per cento, nel 2020 è pari almeno al 95 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo» *sono sostituite dalle seguenti:* «nel 2019 e nel 2020 è pari almeno all'85 per cento, e dal 2021 è pari almeno al 90 per cento»;

- *le parole:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio» *sono sostituite dalle seguenti:* «salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2020, disciplinata nel presente principio».

---

### 65.0.59

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 marzo 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità,

alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

*Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze" apportare le seguenti modifiche:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000».

---

#### **65.0.60**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 855 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"855-bis. Al fine di assicurare maggiore sostenibilità nella fase di restituzione delle anticipazioni di cui al comma 855, le somme anticipate possono essere rimborsate su apposita richiesta degli enti interessati, da presentarsi a pena di decadenza entro il 15 gennaio 2020, in tre rate annuali a decorrere dal mese di giugno 2020, con interessi a carico degli enti stessi, o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziatori. A fronte della richiesta di cui al periodo precedente, il soggetto erogatore reintegra le somme eventualmente già acquisite entro il 30 dicembre 2019 a titolo di rimborso ai sensi del comma 855. Nei limiti dell'importo strettamente necessario all'applicazione del presente comma, l'ente locale beneficiario può superare il limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

---

**65.0.63**

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. All'articolo 1, comma 859, della legge 30 dicembre 2019, n.145, le parole: "A partire dall'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: «A partire dall'anno 2021"».

---

**65.0.66**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali - Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)*

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Ai soli fini di un utilizzo ulteriore della quota vincolata, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, la quota applicabile di cui al periodo precedente è aumentata di un importo pari all'eventuale maggior recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Parimenti, la quota applicabile è ridotta di un importo pari al minor recupero effettivamente realizzato, risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, rispetto alla quota del disavanzo iscritta nel bilancio di previsione. Per il triennio dal 2020 al 2022, la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, è ulteriormente aumentata di un importo complessivamente non superiore al maggior recupero del disavanzo, risultante dai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018, rispetto alle quote del disavanzo iscritte nei bilanci di previsione delle medesime annualità"».

---

**65.0.67**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Dopo il comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è inserito il seguente:

"898-bis. Ai fini di un più agevole utilizzo delle somme trasferite dallo Stato o dalle regioni agli enti locali per l'attuazione di programmi relativi al potenziamento degli interventi in materia di servizi sociali e di protezione civile, gli enti locali beneficiari possono utilizzare le somme in questione, ancorché confluite nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione, anche nei casi di disavanzo complessivo, in deroga alla disciplina e ai limiti stabiliti dai commi 897 e 898"».

---

**65.0.70**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Disciplina dell'utilizzo degli avanzi vincolati degli enti locali)*

1. Al comma 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "vincolata," è soppressa ed è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per quanto riguarda la quota vincolata del risultato di amministrazione, al netto dei vincoli formalmente attribuiti dall'ente, non si applica il limite di cui al periodo precedente"».

---

**65.0.74**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Misure di prevenzione e sostegno alle crisi finanziarie degli enti locali)*

1. Al fine di assicurare le condizioni per il ritorno alla normale gestione finanziaria dei comuni colpiti dai terremoti del 20 e 29 maggio 2012 e scorporati dall'elenco di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, ed integrato dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell'articolo 2-*bis*, comma 43, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano le seguenti disposizioni:

a) il pagamento delle rate dei mutui oggetto di sospensione fino all'anno 2018 per effetto dei commi 729, 730 e 731 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in scadenza a decorrere dal 1° gennaio 2020, avviene in rate costanti e senza applicazione di sanzioni, nelle dieci annualità successive alla annualità di scadenza originaria di ciascun mutuo, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi;

b) la Cassa depositi e prestiti S.p.a. fornisce ai comuni interessati dal presente provvedimento ed entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il prospetto dettagliato del nuovo piano di ammortamento».

**65.0.77**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, FERRO, FANTETTI, SACCONI, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. In deroga al disposto di cui all'articolo 82, comma 8, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'indennità di funzione, di cui all'articolo 82, comma 1, spettante ai sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, può essere elevata fino all'importo mensile di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con deliberazione del consiglio comunale. È comunque



garantito l'importo di cui al periodo precedente ai sindaci dei comuni da 3.001 a 5.000 abitanti qualora la misura dell'indennità, determinata dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, risulti inferiore al predetto limite di euro 1.500,00 al netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

2. A titolo di ristoro del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'importo di cui al comma 1, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con una dotazione iniziale di 3,8 milioni di euro.

3. Le modalità ed i criteri di ripartizione, entro i limiti dello stanziamento disponibile, del fondo di cui al comma 2 sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

4. All'onere derivante dal presente articolo mediante riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008».

---

## **65.0.80**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 65-bis.**

1. Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita un'unica figura dirigenziale apicale, alla quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. L'accesso alla posizione dirigenziale apicale è consentito a soggetti aventi i requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica».

---

**65.0.81**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Gli addetti al servizio di polizia municipale nel territorio di competenza dipendono funzionalmente e gerarchicamente dal Sindaco del medesimo territorio.

2. Il Sindaco, su richiesta dell'autorità giudiziaria, può disporre il distacco temporaneo ai fini di indagini degli addetti alla polizia giudiziaria agenti della polizia municipale».

---

**65.0.84**

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Piccoli comuni)*

1. L'articolo 3, della legge 6 ottobre 2017, n. 158 è modificato come segue:

*a)* al comma 1, le parole: "15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023" sono sostituite dalle seguenti: "25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023";

*b)* al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "interventi proposti da comuni" sono inserite le seguenti: "con il maggior tasso di spopolamento secondo le rilevazioni dell'ISTAT, nonché"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000».

---

**65.0.86**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. L'articolo 1 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 32 del 2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55 del 14 giugno 2019, si applica anche ai comuni non capoluogo di cui al presente decreto, in deroga all'articolo 18 della legge n. 229 del 2016, di conversione del decreto-legge n. 189 del 2019 e successive modificazioni».

---

**65.0.88**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FERRO, FANTETTI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

1. Alle concessioni di beni del demanio marittimo rilasciate con atto formale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica, 2 dicembre 1997, n. 509, e dell'articolo 36 del codice della navigazione prima del 31 dicembre 2006 si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 251 della legge n. 296 del 2006, alla scadenza prevista nell'atto di concessione».

---

**65.0.89**

SAPONARA, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Istituzione di una zona economica speciale (ZES) nella provincia di Parma)*

1. È istituita una ZES nelle zone montane situate nell'Appennino della provincia di Parma, nella Regione Emilia-Romagna,

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti l'ambito territoriale della ZES di cui al comma 1 e le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

3. Nella ZES sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché imprese di servizi in genere, secondo quanto previsto dalla classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

4. Sono ammesse ai benefici di cui ai commi 6 e 7, le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che hanno la sede principale o l'unità locale nei territori di cui al comma 1 e che sono già operanti o avviano una nuova attività economica nei medesimi territori nel periodo incluso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2023. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione della ZES sono registrate come aziende della ZES e conseguentemente beneficiano delle stesse condizioni previste per le nuove imprese.

5. Le imprese comprese nella ZES operano in armonia con la normativa dell'Unione europea, con la legge italiana e ai sensi del decreto di cui al comma 7.

6. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti concessi dagli Stati, le imprese indicate ai commi 3,4 e 5, possono finire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

*a)* esenzione dalle imposte sui redditi per i primi: cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque periodi al 60 per cento, per il sesto e settimo periodo al 40 per cento e per l'ottavo e nono periodo al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella ZES, maggiorato di un importo pari a euro 5.000 per ciascun periodo di imposta, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente in uno dei comuni della ZES;

*b)* esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

*c)* esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2019 e fino all'anno 2023, per gli immobili siti nella ZES posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle nuove attività economiche;

*d)* esonero dal versamento dei contributi previdenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che

almeno il 30 per cento degli occupati risieda in uno dei comuni della ZES. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della ZES.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi 6 e 7.

8. Per promuovere l'occupazione stabile nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, viene riconosciuto per un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dal 1° gennaio del successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 23, l'esonero dal versamento del 60 per cento dei complessivi contributi previdenziali con esclusione dei premi e contributi dovuti all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche resta invariata. Queste agevolazioni si applicano alle imprese che hanno sede principale o una sede operativa in uno dei comuni classificati come montani e se il lavoratore assunto ha la residenza in un comune montano o all'interno del sistema locale montano del lavoro.

9. Una quota parte del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, o del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la cui entità è definita d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è destinata all'abbattimento dei costi per il trasporto pubblico locale a carico dei comuni montani facenti parte della ZES di cui ai commi da 1 a 5.

10. Il fondo regionale per la montagna è destinato, in quota parte, al potenziamento del trasporto pubblico nei comuni montani di cui al comma 1 e alla copertura dei costi derivanti.

11. La regione Emilia-Romagna, in accordo con le aziende di trasporto pubblico locale, prevede, per i comuni montani di cui al comma 9, riduzioni del costo degli abbonamenti e dei titoli di viaggio dei mezzi pubblici per i turisti, per gli studenti e per i residenti appartenenti alle fasce deboli della popolazione.

12. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui alla presente legge sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli

107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" nel settore agricolo.

13. Al fine di favorire la valorizzazione e il recupero del patrimonio edilizio nelle zone montane di cui ai commi da 1 a 5, l'agevolazione fiscale relativa alla realizzazione degli interventi edilizi, indicati dal comma 1 dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento delle spese documentate da detrarre dall'imposta lorda, fino a un ammontare complessivo annuo delle spese medesime non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, qualora gli interventi riguardino il recupero di fabbricati esistenti residenziali o commerciali, presenti sul territorio della zona economica speciale di cui ai commi da 1 a 5.

14. La detrazione di cui al comma 13, può essere ripartita in 5 quote annuali costanti e di pari importo, anziché in 10.

15. Sono fatte salve le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica riguardanti gli edifici di cui al comma 13, previste dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonché eventuali detrazioni fiscali di maggior favore per il contribuente, disposte, ai sensi dell'articolo 16, commi da 1-*bis* a 1-*octies*, del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013, sostenute ai fini della riduzione del rischio sismico degli edifici.

16. Per gli interventi di cui al comma 13, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà della successiva cessione del credito, con esclusione della cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Gli incentivi fiscali di cui ai commi da 13 a 18 sono cumulabili con eventuali contributi a fondo perduto o in conto interessi disposti dalle norme nazionali o regionali.

18. Le disposizioni dei commi da 13 a 18 si applicano anche agli immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e gli incentivi fiscali di cui al comma 13 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai sensi delle disposizioni previste dal medesimo codice.

19. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 6 e 7, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

## **Art. 66**

### **66.1**

FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

### **«Art. 66.**

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13 milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle predette isole. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria, tra il Ministro degli affari regionali e l'ANCIM sarà sottoscritto un "Patto per lo sviluppo delle Isole minori". Con il "Patto" sarà istituito un Comitato paritetico costituito dal Ministro degli affari regionali, che lo presiede, dai Ministri dell'economia e finanze, della sanità, dei beni culturali e turismo, dello sviluppo economico, del sud e politiche di coesione e dell'ambiente, dalle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, da sette Sindaci, uno per ogni area geografica insulare, con il compito di approvare i criteri di riparto e l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti ricompresi nel PIST secondo le indicazioni di priorità indicate dai Sindaci delle isole minori».

---

### **66.3**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,  
Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 38, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, è abrogato il periodo: "ad esclusione delle imprese beneficiarie di integrazioni tariffarie ai sensi dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni"».

---

#### **66.0.4**

FLORIS, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Regioni insulari)*

1. Per garantire la perequazione dei costi energetici fra l'Italia continentale e le regioni insulari, la Sardegna è da ritenersi virtualmente interconnessa alla rete nazionale gasdotti, al fine dell'inserimento della Regione negli ambiti tariffari del Gas Naturale già individuati a livello nazionale».

---

### **Art. 67**

#### **67.1**

PIZZOL

*Al comma 1, dopo le parole: «comuni interessati» inserire le seguenti: «, e che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni,».*

*Conseguentemente, agni oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **67.2**

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022».*



*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 si provvede:*

a) Quanto a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019 non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico.

b) quanto a 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.

---

### **67.3 (testo 2)**

PIROVANO, TOSATO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020 e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» e aggiungere in fine il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del presente articolo" sono soppresse;

b) il comma 9 è abrogato».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Contributo IMU/TASI e rimborso spese elettorali».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 340 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 126 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 3.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.

---

## **67.4**

### **PIROVANO**

*Al comma 1, sostituire le parole: «complessivo di 110 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 230 milioni di euro per l'anno 2020, e 625 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede: per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero per l'istruzione per 10 milioni, al Ministero della Salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni.*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 515 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.*

---

## 67.7

PIZZOL

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. Il contributo di cui al comma precedente è attribuito ai soli comuni interessati che abbiano regolarmente provveduto all'aggiornamento degli atti catastali ai sensi dell'articolo 66, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dell'articolo 14, comma 27, lettera *c*), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

*Conseguentemente, agni oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

## 67.0.1

PIZZOL, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis.**

*(Contributo IMU/TASI)*

1. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della TASI di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è attribuito ai comuni interessati un contributo complessivo di 110 milioni di euro annui da ripartire secondo gli importi indicati per ciascun comune nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, recante "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni di euro, per l'anno 2019"».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### 67.0.2

PEROSINO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

1. All'art. 3 comma 27 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 come modificato dall'articolo 34 comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lett. a), legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico" sono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani diversi dalle discariche"».

---

### 67.0.3

TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Esenzione del pagamento della TA-RI per box, depositi, legnali e similari)*

1. Al comma 641 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "a locali tassabili" aggiungere le seguenti: "quali box auto, depositi, legnali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

## **Art. 68**

### **68.2**

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di agevolare i piccoli comuni, al comma 3 dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, alla lettera b) è inserito, in fine, il seguente periodo: "L'affidamento diretto di cui al periodo precedente può essere disposto dai piccoli comuni anche in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione"».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «enti locali», sono inserite le seguenti: «e tesoreria dei piccoli comuni».*

---

### **68.3**

ZULIANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare la copertura e la continuità del servizio di tesoreria, anche nei comuni con popolazione tra i 5000 e i 10mila abitanti, i Comuni interessati possono affidare in via diretta, ai sensi dell'articolo 40 comma 1 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste Italiane SpA.».

---

### **68.0.1**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 68-bis.**

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2020 e 2021 sono assegnati ai

Comuni individuati dall'articolo 2-*bis* comma 43 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172 del 2017, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti.

**«Art. 68-ter.**

1. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232».

---

**68.0.7**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 68-bis.**

*(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma 7:

«7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1-2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, nel limite di 210 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **68.0.8**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 68-bis.**

*(Modifiche agli articoli 4 e 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-bis e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020».

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma 7:

«7. Per i comuni di cui agli allegati n. 1 - 2 e 2-bis l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del TUEL viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza».

---

**68.0.10**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 68-bis.**

*(Anticipazioni di cassa e di tesoreria  
ai Comuni colpiti dal sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Al fine di assicurare ai Comuni le disponibilità di cassa necessarie alla liquidazione dei compensi per il personale acquisito ai sensi dell'articolo 50-*bis* e per l'erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, i Commissari delegati erogano anticipazioni di cassa nei limiti dei rendiconti di rimborso presentati da ciascun Comune relativamente all'annualità 2018 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2019 e dei rendiconti presentati relativamente all'annualità 2019 nelle more del perfezionamento delle rendicontazioni dell'annualità 2020".

2. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, aggiungere il seguente comma:

"6-*quater*. Per i comuni di cui agli allegati n. 1, 2 e 2-*bis* l'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) viene elevata a dieci dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente fino all'esercizio relativo alla cessazione dello stato di emergenza"».

---

**68.0.12**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 68-bis.**

*(Incremento dotazione personale Comuni sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità"



e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 25.000.000;

2021 - 25.000.000;

2022 - 25.000.000.

---

### **68.0.13**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FANTETTI, FERRO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 68-bis.**

1. All'articolo 50-*bis*, comma 1-*ter*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: "fino a 200 unità" sono sostituite con le seguenti: "fino a 600 unità" e le parole: "e 8,300 milioni per l'anno 2020" sono sostituite con le seguenti: "e 24,900 milioni per l'anno 2020"».

---

### **68.0.15**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI, BRIZIARELLI, PERGREFFI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art.68-bis.**

1. Per l'anno 2020, è riconosciuto un contributo pari a complessivi 13milioni di euro ai comuni compresi nella fascia demografica fino a 10.000 abitanti che hanno subito tagli del fondo di solidarietà comunale, per effetto delle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13 5, applicate sulle quote di spesa relative ai servizi socio-sanitari assistenziali (RSA) e ai servizi idrici integrati. Il contributo spettante a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2020, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto del maggior taglio, di cui al citato decreto-legge n. 95 del 2012, subito per effetto della spesa sostenuta per i servizi RSA e idrico integrato coperta con entrate ad essi direttamente riconducibili. Ai fini del riparto, si considerano solo i comuni per quali l'incidenza sulla spesa corrente media risultante dai certificati ai rendiconti del triennio 2010-2012 supera il 3 per cento, nel caso del servizio RSA, e l'8 per cento, nel caso del servizio idrico integrato.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 del presente articolo, pari a 13milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrisponde riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

## Art. 69

### 69.1 (testo 2)

ROMEO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 69-bis. - (*Rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti enti locali*) - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti di spesa di cui al comma 2, è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali, anche mediante, accollo, estinzione o rifinanziamento con emissione di titoli di Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da emanare entro il 31 marzo 2020, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sono stabilite le procedure di rinegoziazione e ristrutturazione dei debiti finanziari degli enti locali e adottate le modalità attuative secondo i seguenti criteri e principi:

*a)* prevedere la nomina di apposito Commissario Straordinario, a cui affidare la gestione delle operazioni di rinegoziazione/ristrutturazione del debito dei singoli enti locali, la rimodulazione del piano di rimborso del debito finanziario;

*b)* prevedere l'attribuzione di una quota degli eventuali risparmi di spesa per interessi, conseguenti alla ristrutturazione dei debiti contratti, eccedenti la copertura dei costi delle operazioni di rinegoziazione a carico dei medesimi enti locali titolari del mutuo, come quota di contribuzione per eventuali oneri di estinzione anticipata del debito, ovvero come maggiori risorse per spesa di parte corrente.

2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 finalizzato alla ristrutturazione o rinegoziazione dei mutui degli enti locali di cui al comma 1».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

#### **69.4**

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Sostituire le parole da «per interessi» a «enti locali» con le seguenti «relativa a tutti i debiti contratti dagli enti locali, ivi compresi quelli derivanti da strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,».*

---

#### **69.6**

FREGOLENT, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo le parole: «enti locali,» inserire le seguenti: «nonché di tutti i debiti da essi contratti, ivi compresi quelli derivanti da strumenti finanziari di cui all'Allegato I, Sezione C, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni,».*

---

## 69.12

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: " per gli anni dal 2015 al 2020", sono sostituite dalle seguenti: " per gli anni dal 2015 al 2023"».

---

## 69.15

FREGOLENT, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire agli enti locali maggiori investimenti e una programmazione economica pluriennale indirizzata alla crescita, nonché evitare crisi finanziarie dei medesimi enti che possano portare al dissesto o all'adozione della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2021 per estendere gli esercizi del piano di rientro dei , comuni in disavanzo di amministrazione. Con medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma precedente. In deroga all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, negli esercizi dal 2020 al 2040 i comuni in disavanzo di amministrazione possono ripristinare il pareggio di bilancio oltre gli esercizi considerati nel bilancio di previsione, fino a dieci esercizi successivi a quello in cui il disavanzo è stato accertato ai sensi dell'articolo 186 del medesimo decreto legislativo. Il piano di rientro di cui al presente comma è approvato mediante l'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro del disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio, anche oltre la durata della consiliatura. I comuni in disavanzo di amministrazione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno già adottato il piano di rientro possono, mediante l'adozione di una delibera consiliare, estendere il piano di rientro in corso oltre gli esercizi originariamente previsti, e ogni caso non oltre il decimo esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il disavanzo».

*Conseguentemente, alla rubrica dopo la parole: «debiti», aggiungere la seguente: «e disavanzo».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari 200 milioni di euro per l'anno 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dal*

*2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui il comma 2 dell'articolo 99.*

---

**69.17**

RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO, FREGOLENT

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al comma 821 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Ai fini del rispetto dell'equilibrio finanziario dei bilanci di cui all'articolo 9, commi 1 e 1-bis della legge 243 del 24 dicembre 2012, rileva anche il ricorso all'indebitamento di cui all'articolo 10, comma 3 della medesima legge, da iscriversi alle entrate finali nel rispetto dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"».

---

**69.19**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinato il contributo anche per il 2020 spettante a ciascun Comune ai sensi del comma 14-*quinquies* dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, a valere sulle risorse disponibili per l'anno 2020 sul Fondo di cui al comma 2, dell'articolo 99».

---

### **69.0.1**

PIANASSO, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Modificazioni all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)*

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Ai sindaci dei medesimi comuni è comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi".

2. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, il comma 138 è abrogato».

---

### **69.0.3**

PEROSINO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

1. All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni"».

---

### **69.0.6**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)*

1. Al fine di favorire la possibilità che gli enti locali riacquistino titoli obbligazionari da questi emessi, all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre, 2001, n. 448 dopo le parole: "possono provvedere" sono aggiunte le seguenti: "al riacquisto dei titoli obbligazionari emessi ovvero" e dopo le parole: "conversione dei mutui contratti" sono aggiunte le seguenti: "o rinegoziati".

2. Al fine di consentire agli enti locali di continuare ad utilizzare le risorse provenienti dalla rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto titoli obbligazionari senza vincoli di destinazione, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2023"».

---

### **69.0.8**

FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Abolizione dell'emanazione del Revisore contabile degli enti localinei Comuni con abitanti inferiori a 1.000)*

1. Dopo il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, è aggiunto il seguente comma:

"25-bis. Per le disposizioni previste dal comma 25, i Comuni inferiori ai 1.000 abitanti hanno la facoltà di abolire l'emanazione del Revisore contabile"».

---

## 69.0.9

SERAFINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 69-bis.**

*(Cassa depositi e prestiti e pagamento dei mutui dei comuni danneggiati da eventi sismici)*

1. Per sostenere gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 e successive modificazioni, che hanno usufruito della proroga del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa:

a) all'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "al secondo anno immediatamente successivo" sono sostituite con le seguenti: "terzo anno immediatamente successivo";

b) all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma: "456-bis. Le rate mutuo differite di cui al comma 456, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quarto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

c) all'articolo 14, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2017, n. 19, è aggiunto il seguente comma: "5-ter. Le rate mutuo differite di cui al comma 5-bis, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

d) all'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente comma: "729-bis. Le rate mutuo differite di cui al comma 729, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quinto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.";

e) all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto il seguente comma: "1007-bis. Le rate mutuo differite di cui ai commi 1006 e 1007, per la quota non ancora regolata alla data del 31 dicembre 2019, sono differite, in un'unica soluzione, al quarto anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi".



2. Agli oneri di spesa derivanti dall'applicazione del differimento dei termini di cui al comma 1 si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33/2009».

---

### **69.0.11**

PAGANO, PICETTO FRATIN, MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 in materia di mutui nei comuni del centro Italia colpiti dal sisma)*

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

---

### **69.0.13**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art 69-bis.**

*(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)*

1. All'art. 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019,

nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

---

**69.0.14 (testo 2)**

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 30 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

**69.0.16**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205/2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, trasferiti al ministero

dell'economia e finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020».

---

#### **69.0.17**

BERNINI, AIMI, BARBONI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

1. L'articolo 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è sostituito dal seguente:

"758. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2019, 35 milioni di euro per l'anno 2020 e di 35 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135"».

---

#### **69.0.18**

PERGREFFI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Obbligo di notifica agli enti locali delle transazioni presso money transfer)*

1. All'articolo 25-novies del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Al fine di prevenire potenziali frodi perpetrate a danno degli enti locali, gli istituti di pagamento di cui al comma 1 notificano al comune, alla provincia o città metropolitana e alla regione di riferimento gli estremi di ciascuna transazione effettuata, se di importo superiore a 1.000 euro. Le mo-

dalità applicative dell'obbligo di notifica di cui al presente comma sono definite dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio provvedimento"».

---

### **69.0.19**

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Debiti commerciali)*

1. All'articolo 1 della legge 3 O dicembre 2018, n. 145 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* i commi 857, 859, 860, 861, 862, 863, 864 e 865 sono abrogati;

*b)* al comma 855 le parole: "del 30 dicembre 2019" sono sostituite dalle parole: "del 30 marzo 2020"».

---

### **69.0.22**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Ristrutturazione anticipazioni liquidità Regioni/MEF)*

1. Ai fini della riqualificazione dei profili di spesa delle Regioni nell'ottica del rilancio e dell'accelerazione degli investimenti pubblici e della riduzione del debito, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità contratte dalle Regione ai sensi e in applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, anche se cedute alla gestione commissariale di cui all'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. I risparmi annuali di spesa derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati dalle Regioni al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti e alla riduzione del debito.

3. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovo debito delle pubbliche amministrazioni, come definito dal Regolamento UE n. 479/2009.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le anticipazioni di liquidità che, alla data del 31 dicembre 2019, presentino un piano di restituzione residuo pari o superiore a 10 anni ed un importo residuo da rimborsare superiore a 20 milioni di euro.

5. Le Regioni possono richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, con certificazione congiunta del Presidente e del Responsabile finanziario, l'indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

6. Il Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 può richiedere la ristrutturazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 1 trasmettendo, entro il 31 gennaio 2020 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, una certificazione con indicazione delle anticipazioni di liquidità che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, si provvede all'individuazione delle anticipazioni di liquidità ammesse alla ristrutturazione.

8. A seguito della ristrutturazione, il debito residuo delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 7 è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.

9. Le anticipazioni di liquidità di cui al comma 7 sono ristrutturate entro il 31 dicembre 2020. Ove le condizioni di rifinanziamento di cui al comma 8 non consentano una riduzione del valore finanziario delle passività a carico degli enti stessi, come definite ai sensi dell'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si dà luogo all'operazione.

10. A seguito dell'avvenuta ristrutturazione di cui al comma 1, l'ammontare del fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è modificato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione delle rate del piano di restituzione del debito residuo rideterminate in applicazione del precedente comma 8.

11. Il comma 6 dell'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è abrogato.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2021, si provvede alla determinazione degli eventuali oneri sostenuti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro per le attività di assistenza tecnica connesse alle disposizioni di cui al presente articolo, che sono rimborsati dalle Regioni in relazione al valore del debito residuo oggetto di ristrutturazione.

13. Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede, per l'anno 2020, nei limiti di 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte capitale della Tabella B allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo per 125 milioni e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente per 25 milioni. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, nei limiti di 1 miliardo di euro annuo, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3».

---

#### **69.0.24**

RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 69-bis.**

*(Oneri relativi all'accoglienza di minori presso strutture di protezione)*

1. A decorrere dall'anno 2020, i Comuni che con popolazione inferiore a 20.000 abitanti assicurano l'attività di accoglienza di minori presso le strutture di protezione accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno 'a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Al fine di assicurare che i Comuni siano esentati da qualunque onere o spesa a loro carico per l'accoglienza prestata ai minori stranieri non accompagnati, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dal 2020».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo, di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**69.0.25**

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI,  
Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Istituzione del Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato)*

1. A decorrere dall'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro delle spese legali dei sindaci coinvolti in processi legati all'esercizio del loro mandato, poi assolti in via definitiva, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni».

---

**69.0.26**

RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Incarichi di tutoraggio per dipendenti in stato di quiescenza)*

1. Al fine di consentire agli enti locali di sopperire alla carenza di segretari comunali e provinciali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, i medesimi enti possono stipulare con i segretari collocati in quiescenza, sino a 24 mesi dalla data del collocamento a riposo, contratti di collaborazione e consulenza in ordine alle funzioni di cui all'articolo 97, comma 2, del testo unico sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora dette funzioni non possano essere svolte dal vicesegretario o da altri dipendenti in capo alla medesima amministrazione locale».

**69.0.27**

FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 69-bis.**

*(Incarichi di tutoraggio per dipendenti in stato di quiescenza)*

1. Gli enti locali possono conferire ai propri dipendenti collocati in quiescenza, entro dodici mesi dalla data del collocamento a riposo, incarichi di tutoraggio nei confronti del personale neo assunto, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della Pubblica amministrazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono altresì determinati i compensi per le attività di tutoraggio, nonché la durata massima degli incarichi».

---

**Art. 70**

**70.2**

RIVOLTA, PIROVANO, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi ai cittadini del Comune di Campione d'Italia da parte di enti pubblici e privati risiedenti nel Cantone Ticino, è attribuito, per l'anno 2020, un contributo diretto di 6 milioni di euro al medesimo comune finalizzato al pagamento dei debiti pregressi con tali enti iscritti allo stato passivo della procedura fallimentare sino al 31 dicembre 2019. Il Commissario prefettizio, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, opera una ricognizione degli enti pubblici e privati creditori residenti nel Cantone Ticino iscritti allo stato passivo e, con propria ordinanza, provvede al pagamento dei debiti iscritti sino al 31 dicembre 2019».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».*

---



### 70.0.1

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **Art. 70-bis.**

*(Tetto ai proventi da sanzioni per violazione del Codice della Strada)*

1 All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 12-*quater* è inserito il seguente:

"12-*quinqies*. Gli enti locali che incassano proventi dalle sanzioni di cui al comma 12-*bis* e di cui all'articolo 208, comma 1, di importo superiore alla media degli incassi dei due anni precedenti, come risultanti dalla relazione di cui al comma 12-*quater* del presente articolo, destinano la quota di proventi eccedente la media dei proventi dei due anni precedenti al Fondo per le vittime della strada di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al primo periodo si applicano le sanzioni di cui al comma 12-*quater*".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge».

---

### 70.0.2

GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(modifiche all'articolo 198 del codice della strada)*

1 all'articolo 198 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. In deroga a quanto disposto dal comma 1, quando le violazioni della medesima disposizione da parte dello stesso soggetto non sono immediatamente contestate, ovvero non vi è preavviso della contestazione, il trasgressore soggiace alla sanzione prevista per la sola prima violazione rilevata in ordine di tempo"».

---

#### **70.0.4**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis.**

1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è sostituito dal seguente:

"3. Le camere di commercio hanno sede in ogni capoluogo di provincia e la loro circoscrizione territoriale coincide, di regola, con quella della provincia o della città metropolitana".

2. Le regioni hanno facoltà, su proposta di Unioncamere e sentite le organizzazioni imprenditoriali, di recedere dagli accorpamenti già effettuati o in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, nonché di riorganizzare il proprio sistema camerale assicurando l'unitarietà della gestione delle attività economiche territoriali e a condizione che sia comunque comprovata la rispondenza a indicatori di efficienza e di equilibrio economico.

3. Dal processo di revisione di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatte salve le eventuali minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

#### **70.0.6**

PICHELTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 84/94)*

1. Alla legge 28 gennaio 1994, n.84 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1-*ter*, dopo le parole: "dai comuni" sono aggiunte le parole: "e dalle province";

b) all'articolo 5, comma 1-*quater*, lettera a), sostituire le parole: "ciascun comune territorialmente interessato" con le parole: "ciascun comune e ciascuna provincia territorialmente interessati";

c) all'articolo 5, comma 2-*quater*, lettera a), sostituire le parole: "previa intesa con i comuni" con le parole: "previa intesa con i comuni e le province";

d) all'articolo 5, al comma 3-*bis*, sostituire le parole: "con il comune o i comuni interessati" con le parole: "con i comuni e le province territorialmente interessati";

e) all'articolo 9, comma 2, lettera c), sostituire le parole: "componente designato dal sindaco di ciascuna delle città metropolitane, ove presente" con le parole: "componente designato dal presidente della provincia o dal sindaco metropolitano, ove presente";

f) all'articolo 11-*ter*, comma 1, secondo periodo sostituire le parole: "da cinque rappresentanti designati dalla conferenza unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane e uno dei comuni." con le parole: "da sei rappresentanti designati dalla Conferenza Unificata, di cui tre delle regioni, uno delle città metropolitane, uno delle province e uno dei comuni"».

## 70.0.8

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 70-*bis*.

*(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)*

All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con Decreto ministeriale 19 gennaio 2011 e Decreto ministeriale 18 ottobre 2011 s.m.i., possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106 s.m.i.. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di (imborso per gli impianti calcolato ai sensi dell'articolo 5 e ss. del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 12 novembre 2012, n. 226, come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi

dell'art. 21 della RTDG approvata con delibera di AEEGSI n. 367 /2014/R/GAS e s.m.i, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera *a*) della suddetta delibera».

---

#### **70.0.9**

PEROSINO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

1. È soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».

---

#### **70.0.10**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)*

1. All'articolo 6, del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, alla fine del primo periodo, le parole: "non può essere superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non può essere superiore all'85 per cento";

*b)* al comma 8, alla fine del primo periodo, le parole: "per un ammontare superiore al 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento";

*c)* al comma 12:

1) alla fine del primo periodo, le parole: "non possono effettuare spese" sono sostituite dalle seguenti: "possono effettuare spese";

2) le parole: "per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta" sono sostituite dalle seguenti: "per un ammontare superiore all'85 per cento della spesa sostenuta".

d) Al comma 13, alla fine del primo periodo, le parole: "deve essere non superiore al 50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere non superiore all'85 per cento";

e) al comma 14, le parole: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non possono effettuare spese di ammontare superiore all'85 per cento".

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

## **70.0.11**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 70-bis.**

*(Disposizioni in materia di affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale)*

1. All'articolo 8, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226 come modificato dal Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 20 maggio 2015, n. 106, alla fine del comma 3, sono inserite le seguenti parole: «nonché corrisponde annualmente ai succitati soggetti proprietari degli impianti la relativa quota di ammortamento annuale».

---

**70.0.12**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**  
*(Tributi locali)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 688, aggiungere il seguente:

"688-bis. A decorrere dall'anno 2019 i comuni sono tenuti a rendere disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati e a procedere autonomamente all'invio degli stessi ai contribuenti. A tal fine, ai sensi del successivo comma 689, il direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'aggiornamento del decreto direttoriale 23 maggio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 2014, n. 122"».

---

**70.0.13**

PEROSINO, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**  
*(Mandato Sindaci piccoli comuni)*

1. All'articolo 1, al comma 138 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sostituire le parole: "è comunque consentito un numero massimo di tre mandati." con le seguenti: "è comunque consentito un numero massimo di quattro mandati".

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione dai 3.000 abitanti fino a 15.000 abitanti è comunque consentito un numero massimo di tre mandati"».

---

**70.0.14**

BERNINI, AIMI, BARBONI, FERRO, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, DAMIANI, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

1. Al comma 9 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2021";

b) le parole: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021"».

---

**70.0.15**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Modifica al decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2018, n. 96)*

1. All'articolo 22, del decreto legislativo del 24 aprile 2017, n. 50, il comma 5-*quater* è abrogato.

2. All'onere derivante dal comma 1, quantificati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**70.0.16**

SERAFINI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Disposizioni a favore dei piccoli comuni soggetti a decremento della popolazione residente)*

1. Alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 4, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-*bis*. Per favorire l'apertura di attività commerciali nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è attribuito un contributo nella forma di credito di imposta pari al 55 per cento delle spese sostenute per investimenti o per l'instaurazione di rapporti di lavoro fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario e nel limite di spesa di euro 13 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.

3-*ter*. Per fruire del contributo di cui al comma 2-*bis* le imprese inoltrano, in via telematica, all'Agenzia delle entrate un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro tre mesi dalla predetta data.";

*b)* all'articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

"1-*bis*. Il trattamento fiscale di favore previsto per il contribuente che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di una unità immobiliare in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, nel quale può essere anche non residente, beneficia delle disposizioni in materia di prima casa. L'agevolazione si applica nei comuni nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni dalla data di acquisto dell'immobile. In via sperimentale, l'agevolazione di cui al presente comma si applica nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.";



c) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

**"Art. 5-bis.**

*(Detrazioni per i figli a carico)*

1. Per favorire l'insediamento di nuovi residenti, in possesso di cittadinanza italiana, nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, dall'imposta lorda si detraggono, per carichi di famiglia, 3.000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, sino al venticinquesimo anno di età. La detrazione è aumentata a 1.200 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione di cui al primo periodo è aumentata di 400 euro per ciascun figlio a partire dal primo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel limite di spesa di euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021.";

d) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree disagiate o interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane con contenuta popolazione scolastica, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività amministrative e didattiche, nonché all'utilizzazione dell'*e-learning* qualora sia conveniente in termini di risparmi di spesa connessi all'assegnazione di insegnanti e di minor disagio per gli studenti in termini di trasporto per raggiungere l'istituto scolastico più vicino. L'*e-learning*, che può essere condiviso tra più comuni, deve prevedere una struttura adibita ad attività scolastica in ciascun comune interessato e l'utilizzo di strumenti tecnologici e visivi che permettano un'interazione tra studente ed insegnante.".

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la pensione erogata alla persona che trasferisce la propria residenza in un comune di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni, è soggetta a totale detassazione. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) verifica attraverso controlli posti in essere dal comune interessato che la persona vi risieda effettivamente pena la decadenza dell'applicazione del beneficio fiscale e la restituzione all'INPS delle somme percepite in regime di detassazione a decorrere dalla data in cui è stato riscontrato la mancanza del requisito.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2; ciascuna regione redige una lista di propri comuni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, nei quali l'indice di mortalità è superiore all'indice di natalità e la popolazione residente risulta essere in sensibile diminuzione negli ultimi cinque anni. La lista, da aggiornarsi annualmente, è pubblica ed è consultabile nel sito *internet* della regione.

4. All'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 10-ter è inserito il seguente:

"10-*quater*. Con apposita relazione in allegato al DEF, predisposta dal Presidente del Consiglio dei ministri, con cadenza biennale, sono evidenziati gli effetti sociali ed economici che sono derivati dall'applicazione della legge 6 ottobre 2017, n. 158, in particolare in materia di contrasto allo spopolamento della popolazione residente".

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

#### **70.0.17**

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Comunicazione dei dati sui clienti alloggiati nelle strutture di locazione breve anche alle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. All'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. I dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 109, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono forniti dal Ministero dell'interno, in forma anonima e aggregata per struttura ricettiva o immobile destinato alla locazione, all'Agenzia delle entrate, che li rende disponibili, anche a fini di monitoraggio, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e ai comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, o il contributo di soggiorno, di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Tali dati sono utilizzati dall'Agenzia delle entrate, unitamente a quelli trasmessi dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini dell'analisi del rischio relativamente alla correttezza degli adempimenti fiscali».

---

## **70.0.20**

PEROSINO, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 70-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2020, nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, commi 9, 10, 11 e 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 6, commi 3, 7, 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 5 comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trovano applicazione l'articolo 14 e l'articolo 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con meno di 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti non trova applicazione l'articolo 2, commi 594 e 599, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. A decorrere dall'anno 2020 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 5, comma 4, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A decorrere dall'anno 2020 per i comuni non trova applicazione l'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2012, n. 133. A decorrere dall'anno 2020 per i comuni non trova applicazione l'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. A de-

correre dall'anno 2020 nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 1000 abitanti non trova applicazione l'articolo 1, comma 562, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. In tali comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto ministeriale ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). L'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2020, non trova applicazione nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti. In tali comuni, a decorrere dal 2020, sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento (arrotondato per eccesso) dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministero dell'interno 10 aprile 2017 (Individuazione dei rapporti medi dipendenti-popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto, per il triennio 2017-2019). Qualora, per i comuni di cui ai commi 1 e 2, il rapporto dipendenti popolazione previsto dal decreto ministeriale 10 aprile 2017 venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale prevista dall'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere considerati esuberanti».

---

#### **70.0.22**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

1. All'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici adibiti ad uso scolastico, effettuate ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 (per le zone a rischio sismico classificate 1 e 2) e dell'articolo 2, comma 3, della O.P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 (per tutte le zone a rischio sismico classificate da 1 a 4), ove gli indici di vulnerabilità del singolo edificio risultino inferiori alle soglie indicate dalle NTC 2018 per gli interventi di miglioramento e di adeguamento, ed in assenza della necessità di opere per come indicate dalla lettera *a*) alla lettera *e*) del paragrafo 8.4.3 delle stesse NTC, le modalità di calcolo dei tempi d'intervento sono stabilite con Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma. Fino all'adozione di tale Ordinanza, le Amministrazioni Pubbliche prendono a riferimento la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007 e successive modifiche, integrazioni e circolari esplicative. Le stesse

Amministrazioni Pubbliche, nel pianificare le opere, tengono conto dei tempi d'intervento come sopra calcolati, dei limiti imposti dall'effettiva disponibilità di risorse e possono quindi pianificare anche oltre i tempi della programmazione triennale dei lavori pubblici. Tutti gli interventi di cui è stata rilevata necessità sono inseriti nella programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica, ai sensi dell'articolo 20-*bis*, comma 3, del predetto decreto-legge n. 8/2017. L'inserimento in tale programmazione esime gli enti proprietari dall'assumere provvedimenti d'urgenza, fatti salvi unicamente i casi nei quali tali interventi siano espressamente richiesti dalle verifiche di vulnerabilità o da altre verifiche statiche oppure, infine, quando il tempo d'intervento calcolato risulti uguale o inferiore a 2 anni.

2. Il valore del tempo d'intervento calcolato per ogni edificio scolastico viene utilizzato dalle Regioni tra i criteri per formare gli elenchi degli interventi da inserire nella programmazione regionale e nazionale».

---

### **70.0.23**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-*bis*.**

1. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158, è stabilita in 500 milioni di euro a decorrere dal 2020.

2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dal 2020. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a ridefinire i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **70.0.24**

PICHETTO FRATIN, MALAN, RIZZOTTI, PEROSINO, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-*bis*.**

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1112, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 29 milioni di euro, versate dall'Agenzia "Torino 2006",

vengono riconosciute alla Regione Piemonte quale misura a supporto delle candidature alla XXXII Universiadi invernali del 2025 e ai Giochi Mondiali Invernali *Special Olympics* 2025.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, quantificati in 29 milioni di Euro sull'anno 2020, si fa fronte mediante pari riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali", nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### **70.0.25**

BERUTTI, ROMANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

1. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa economica dei territori della Regione Piemonte, in particolare della provincia di Alessandria, interessati dagli eventi alluvionali nei giorni tra il 21 e 22 ottobre 2019, è assegnato alla Regione stessa un contributo pari a 25 milioni di euro per il 2020 per l'urgente ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «189 milioni».*

---

#### **70.0.26 (testo 2)**

PICETTO FRATIN, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 70-bis.**

*(Trasporto pubblico locale Piemonte)*

1. Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali del sistema di trasporto pubblico locale su gomma e ferro, è attribuito alla Regione Piemonte un contributo straordinario dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020. Il predetto importo, tenuto conto

della localizzazione territoriale della misura di cui al comma 1, è portato in predeuzione dalla quota spettante alla medesima Regione Piemonte a valere sulle risorse della citata programmazione 2014-2020.

3. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata ad apposita ed espressa rinuncia da parte della Regione Piemonte a quota parte delle risorse di cui alle delibere CIPE n. 54/2016, 98/2017, 100/2017, 107/2017 e 18/2018».

---

## Art. 71

### 71.1

PERGREFFI, ARRIGONI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti parole: «per gli acquisti di beni e servizi»;*

*al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,»*

---

### 71.3

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONE, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Apportare le seguenti modifiche:*

*sopprimere il comma 2;*

*al comma 3, dopo le parole: «decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,» aggiungere le seguenti: «per gli acquisti di beni e servizi»;*

*- al comma 6, premettere le seguenti parole: «Per gli acquisti di beni e servizi,»*

---

### **71.0.5**

ARRIGONI, PERGREFFI, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)*

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";

il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

### **71.0.6**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI, FERRO, GALLONE, TOFFANIN, FLORIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis.**

*(Ritardati pagamenti nei contratti pubblici di lavori)*

1. All'articolo 113-*bis* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1:

le parole: "dall'adozione" sono sostituite con le seguenti: "dalla maturazione";



il secondo ed ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Nell'ambito del predetto termine, il direttore dei lavori rilascia lo stato di avanzamento e il responsabile unico del procedimento emette il certificato di pagamento relativo al medesimo, quest'ultimo comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento".

2) al comma 2, le parole: "rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore" sono sostituite con le seguenti: "emette il certificato di pagamento";

3) al comma 3, le parole: "Resta fermo" sono sostituite con le seguenti: "I termini di cui ai commi 1 e 2 soddisfano"».

---

## **Art. 72**

### **72.4**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, SACCONI, FANTETTI, FERRO

*Al comma 15, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e alle associazioni di cui all'articolo 270 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nonché all'organismo di diritto pubblico di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 novembre 2005».*

---

### **72.8**

SACCONI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri di interesse nazionale, i circuiti e le associazioni, la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applica a partire dal 2020».

*Conseguentemente, ridurre di 24 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**72.12**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 199 milioni di euro per l'anno 2020, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 325 milioni di euro per l'anno 2025 e di 406 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

**72.14 (testo 2)**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO, ZULIANI

*Sopprimere il comma 20.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 412.030 euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**72.15**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Sopprimere il comma 20.*

---

**72.17**

PICCHETTO FRATIN

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. All'articolo 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, dopo le parole: "dei CAA", inserire le seguenti: "e degli albi professionali nazionali le cui leggi ordinamentali prevedano lo svolgimento di rilevazioni statistiche"».

---

**72.18**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:*

«26-bis. Al fine di contenere la spesa pubblica e razionalizzare la spesa in tema di notificazioni a mezzo PEC, l'autorità giudiziaria e le parti private possono disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. Il soggetto che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale».

---

**72.22**

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«26-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 è aggiunto il seguente comma:

"12-bis. A decorrere dall'esercizio 2019, sono considerate regioni di riferimento tutte le regioni che soddisfano le condizioni previste dal comma 5 individuate entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente al riparto dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economie e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Pertanto, non si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 5 e il comma 12"».

---

**72.23**

RIVOLTA, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, FAGGI, IWOBI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, MARIN, LUNESU, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, TOSATO, STEFANI

*Aggiungere infine il seguente comma:*

«26-bis. Al fine di incidere positivamente sulla finanza pubblica prevedendo la gratuità dell'attività svolta dai commissari delle commissioni giudicatrici, all'articolo 77 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il comma 13 sono aggiunti i seguenti:

"13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 8 non si applicano nelle gare sotto-soglia comunitaria e in quelle sopra-soglia i cui criteri valutativi siano di natura esclusivamente tabellare o quantitativa.

13-ter. Per le amministrazioni aggiudicatrici pubbliche le attività dei commissari sono a titolo gratuito, ad esclusione del rimborso spese, se dovuto"».

---

**Art. 73**

**73.2**

FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«6. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119 è sostituito dal seguente: "L'immobile può essere destinato all'amministrazione interessata per finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti ovvero nel caso in cui i mutui concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione dell'immobile a finalità di edilizia giudiziaria"».

---

### 73.0.2

GIAMMANCO, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 73-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)*

1. All'articolo 2, comma 1, alla lettera *e-bis*), dopo le parole: "del fermo," sono aggiunte le seguenti: "la mancata sottoposizione a misure alternative alla detenzione,".

2. All'articolo 7, comma 3, dopo le parole: "422" sono aggiunte le seguenti: ", 575, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinqüies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*sexies*, 608-*octies*,".

3. All'articolo 7, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. In tutti i casi diversi da quelli di cui al comma 3, il Rdc può essere richiesto dal richiedente ovvero da altro componente il nucleo familiare solo decorsi diciotto mesi dalla data del provvedimento di revoca o di decadenza".

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 affluiscono al Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

## Art. 74

### 74.0.2

CALIENDO, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 74-bis.

*(Disposizioni in materia di crediti commerciali nei confronti della pubblica amministrazione)*

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente:

"2-quater. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e appositamente certificati da parte delle stesse amministrazioni pubbliche debtrici possono essere compensati con i debiti relativi alle imposte, ai contributi e alle altre somme di cui al comma 2 del presente articolo".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è inserito il seguente:

"1-bis. Il limite massimo di compensazione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione compensabili ai sensi dell'articolo 17, comma 2-quater, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241".

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

4. Ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinata la procedura informatica per la registrazione e l'attestazione dell'esigibilità del credito per la compensazione di cui al presente articolo in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013; n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo producono effetti a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede, entro il limite massimo di spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione

delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

---

## **Art. 75**

### **75.1**

DAMIANI, CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 99 comma 2, sostituire la parola: «305» con la seguente: «195 per il 2021 e 242 per il 2022»; sostituire la parola: «375» con la seguente: «312»; sostituire la parola: «340» con la seguente: «277» e, in fine, sostituire la parola: «421» con la seguente: «358».*

---

### **75.2**

RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*Al comma 1, ultimo capoverso, sostituire le parole: «lettere a) e b)» con le seguenti: «lettere a), b), h), i), i-ter), i-octies) e i-novies)».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 66 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **75.3**

BARBARO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e per le spese di cui al comma 1, lettera g), sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 6 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede*

*mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.*

---

#### **75.4**

CENTINAIO, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA

*Al comma 1, ultimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per le spese di cui al comma 1, lettera g), sostenute per la manutenzione, protezione o restauro degli immobili sottoposti a vincolo, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

#### **75.0.2**

DRAGO, MATRISCIANO, MORONESE, PUGLIA, BOTTO, MAUTONE, GRANATO, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis.**

*(Riduzione dell'aliquota IVA applicata a beni di prima necessità destinati all'infanzia)*

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

*"1-quinquies) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta"».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020; - 100.000.000;



2021: - 100.000.000;  
2022: - 100.000.000.

---

### **75.0.6**

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, TOSATO, ZULIANI, BRIZIARELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis.**

*(Deduzioni per malati sclerosi multipla)*

1. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104" sono aggiunte le seguenti: ", nonché le spese per servizi privati di assistenza continua e cura sostenuti dai soggetti malati di sclerosi multipla"«

2. La disposizione di cui al comma 1, acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### **75.0.8**

GASPARRI, GALLONE, PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 75-bis.**

*(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale)*

1. Dal 1° gennaio 2020 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 10.000 per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. La lettera *b-bis* del comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è abrogata.».

---

#### **75.0.10**

FREGOLENT, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis.**

*(Detrazioni spese veterinarie per gli animali d'affezione)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "fino all'importo di lire 750.000" sino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 1.000".

2. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dall'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2019.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per il 2020 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di attuazione del presente articolo, anche per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, e specifica il limite massimo di detrazione usufruibile nei limiti di spesa autorizzata».

*All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**75.0.11**

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 75-bis.**

*(Detrazione IRPEF per le spese sostenute per la frequenza di corsi di musica)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera *i-decies*) è inserita la seguente:

"*i-undecies*) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per rette o compensi dovuti per la frequenza a corsi di musica tenuti da docenti che abbiano conseguito diploma o altro titolo rilasciato da licei musicali, corsi preaccademici, corsi del precedente ordinamento e corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, istituti superiori di studi musicali e istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212";

b) al comma 2, dopo le parole: "*i-decies*" è inserita la seguente: "*i-undecies*".

---

**75.0.12**

DRAGO, DELL'OLIO, PUGLIA, GRANATO, CAMPAGNA, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 75-bis.**

*(Detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche delle spese sostenute per l'acquisto di prodotti destinati all'infanzia)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

"*i-quater*. 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo corrispondente all'imposta sul valore aggiunto, certificata con le modalità di cui al comma 1, lettera c), pagata sull'acquisto di omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'in-

fanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta. La detrazione spetta a condizione che il reddito imponibile del nucleo familiare non risulti superiore ad euro 40.000,00, ed è ripartita fra i coniugi in misura eguale o, a scelta, riconosciuta al coniuge che abbia effettivamente sostenuto la spesa"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - ;

2021: - 25.000.000;

2022: - 12.000.000.

#### **75.0.14**

GALLONE, GALLIANI, RIZZOTTI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis.**

1. Al fine di incentivare l'esercizio dell'attività sportiva e la pratica sportiva dei minori quale fondamentale strumento educativo e di adozione di stili di vita più sani a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese sostenute e documentate per figli di età fino ai 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi dedicati alla pratica sportiva dilettantistica. La detrazione è riconosciuta: 1) per i figli di età compresa tra 3 e 10 anni fino a una spesa massima di 400 euro l'anno per figlio; 2) per figli di età compresa tra 11 e 18 anni fino a una spesa massima di 500 euro l'anno per figlio, nel limite massimo complessivo di 100 milioni di euro. In caso di due o più figli, le detrazioni sono ridotte di 100 euro per ogni figlio oltre il primo. Nel caso di figli con disabilità riconosciuta ai fini del sostegno scolastico le spese sostenute per l'attività motoria e sportiva sono detratte per intero. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo

1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

---

### **75.0.15**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, CALIENDO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis.**

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione a decorrere dall'anno 2020 alle famiglie è riconosciuto una detrazione nella misura del 19 per cento delle spese documentabili sostenute per l'acquisto di libri scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, per un importo non superiore a 250 euro annui, nel limite massimo complessivo di 160 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite di spesa di 160 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione annua a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre del 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2».

---

## **Art. 76**

### **76.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

d) *quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

## **76.2**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TIRABOSCHI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli*

anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.», *con le seguenti*: «è incrementato di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 188 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 258 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 223 milioni di euro per l'anno 2025 e di 304 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

### **76.3**

TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole*: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», *con le seguenti*: «di 134 milioni di euro per l'anno 2020, di 188 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 258 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 223 milioni di euro per l'anno 2025 e di 304 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

---

### **76.4**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, ridurre tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 80 milioni di euro per il 2020 e di 117 milioni di euro dal 2021.*

---

### **76.6**

ARRIGONI, FAGGI, STEFANI, TOSATO, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **76.10**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° marzo 2020», con le seguenti: «1° marzo 2021», e sostituire le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2021», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2022».*

---

## **76.350 (già 17.1000/19)**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*Al comma 1, sostituire le parole: «1° ottobre 2020» con le seguenti: «1° luglio 2099».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 437,43 milioni di euro per l'anno 2020 e 634,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2099 si provvede mediante:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 305 milioni di euro per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020:*

c) *quanto a 31,43 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

d) *quanto a 329,8 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;*



e) quanto a 634,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2099 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

## 76.0.5

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 76-bis.**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo l'articolo 22-bis, è aggiunto il seguente: "Art. 22-ter. (*Disposizioni particolari in materia di biodiesel rinnovabile*). - 1. Al fine di compensare i maggiori costi legati alla produzione, ai biodiesel di nuova generazione denominati oli vegetali idrotrattati (HVO) è applicata una aliquota di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come carburante di cui all'allegato I, nei limiti di 90.000 tonnellate; al fine della fruizione del beneficio spettante per i quantitativi di biodiesel rientranti nel contingente e miscelati con il gasolio, è contabilizzato in detrazione, nelle scritture contabili inerenti all'accisa dovuta al titolare del deposito fiscale dove è avvenuta la miscelazione, l'ammontare dell'imposta derivante dalla differenza tra l'aliquota applicata al gasolio impiegato come carburante e la predetta aliquota ridotta".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 13.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**76.0.8**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 76-bis.**

*(Disposizioni in materia di biocarburanti)*

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

---

**Art. 77**

**77.1**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO,  
Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Allo scopo di consentire la verificabilità dell'intero processo di versamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, i flussi gestiti dal Sistema informatico integrato di cui al comma 1 comprendono altresì le informazioni riguardanti la fatturazione dell'energia elettrica al cliente finale, l'adempimento, da parte del cliente finale, al pagamento della fattura e l'avvenuto trasferimento al sistema degli oneri versati dai clienti finali. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente individua i soggetti tenuti a comunicare ad Acquirente Unico S.p.A., in qualità di gestore del Sistema informatico integrato, le informazioni di cui al periodo precedente".».

---

**77.0.1**

TOSATO, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, ZULIANI, PIANASSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

*(IVA agevolata su pellet)*

1. Alla tabella A - Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98 sono soppresse le parole: ", esclusi i pellet"».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «118 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

**77.0.2**

DE FALCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente*

**«Art. 77-bis.**

1. All'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dopo le parole: "fonti energetiche", sopprimere le parole: "di cui al comma 1" e aggiungere il seguente periodo: "rinnovabili non fossili, con riferimento alla energia eolica, solare (solare termico e fotovoltaico), energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica"».

---

### **77.0.5**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,  
CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 77-bis.**

*(Attribuzione al Veneto di una quota dell'accisa sul gas naturale)*

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura corrispondente al rapporto tra i volumi di gas naturale rigassificati negli impianti fissi *offshore* ubicati nel territorio regionale e i volumi complessivi di gas naturale commercializzati nel territorio nazionale nell'anno corrispondente, e in ogni caso non superiore ad un importo di 100 milioni di euro.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

### **77.0.6**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,  
CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 77-bis.**

*(Attribuzione al Veneto di una quota dell'accisa sul gas naturale)*

1. È attribuito alla Regione Veneto il gettito dell'accisa per il gas naturale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in misura corrispondente alla quota dei prodotti immessi in consumo nel territorio regionale, ed in ogni caso non superiore ad un importo di 100 milioni di euro.

2. Le modalità operative connesse all'attuazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

---

**77.0.7**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI,  
CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 77-bis.**

*(Incremento per trattamento accessorio dei dipendenti impiegati nel contrasto all'evasione fiscale)*

1. All'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo dopo le parole "n. 75" sono aggiunte le seguenti: "Le Regioni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini di legge prevedono che il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti della tassa automobilistica e dell'addizionale regionale sul gas naturale e imposta sostitutiva sulle utenze esenti, nell'esercizio contabile precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato a carico dei propri bilanci, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici regionali preposti alla gestione dei medesimi tributi e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.";

b) al secondo periodo, dopo la parola: "destinata", la parola: "al" è sostituita con le seguenti: "ad integrare il";

c) al secondo periodo, dopo le parole: "settore entrate" sono aggiunte le seguenti: "tributarie di cui sopra";

d) al secondo periodo, dopo le parole: "attività connesse alla partecipazione del comune" è aggiunta la parola: "e della regione"».

---

**Art. 78**

**78.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO,  
BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI,  
CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS,  
FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI,

MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026», con le seguenti: «di 14 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 5,1 milioni di euro per l'anno 2023, di 12 milioni di euro per l'anno 2024, di 2 milioni di euro per l'anno 2025 e di 61,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;*

*all'articolo 99, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2025.»;*

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 2.612,6 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.621,2 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 62.600.000;

*alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 60.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000.

---

## 78.2

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU,

PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:*

*a) per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

*c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);*

*d) per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## **78.4**

FERRO, PEROSINO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 332,6 milioni di euro per l'anno 2020, 387,4 milioni di euro nel 2021 e 378,8 milioni di euro nel 2022, si provvede:*

*a) per 232,908 milioni di euro per l'anno 2020, per 349,942 milioni per l'anno 2021 e per 378,8 milioni per l'anno 2022 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (Missione 33) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

*b) per 1,869 milioni di euro per l'anno 2020 e per 1,869 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per la riduzione della pressione*

fiscale (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

c) per 17,656 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,656 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eccezionali esigenze di servizio (Missione 33);

d) per 80,167 milioni di euro per l'anno 2020 e per 17,933 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sul Fondo per esigenze indifferibili (Missione 33) di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **78.6 (testo 3)**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a euro 332,6 milioni nel 2020, 387,4 milioni nel 2021, 378,8 milioni nel 2022, 369,6 milioni nel 2023 e 362,9 milioni nel 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.*

---

### **78.7**

DAMIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000;

*Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, è ridotto di 240 milioni di euro a decorrere dal 2020.*

---



## 78.8

CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente all'articolo 99, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 333 milioni di euro nel 2020, 388 milioni di euro nel 2021, 379 milioni di euro nel 2022, 370 milioni di euro nel 2023, 363 milioni di euro nel 2024 e 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

---

## 78.9

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».*

---

## 78.19

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 164, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), numero 2), dopo le parole: "ai veicoli adibiti ad uso pubblico" sono aggiunte in fine le seguenti: "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta";

b) la lettera *b-bis*) è soppressa.».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020», con le seguenti: «di 1 milione di euro per l'anno 2020»;*

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 2.500 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.500 milioni di euro per l'anno 2022»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 67.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 63.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 25.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 12.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 18.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 17.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 14.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 9.500.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 19.500.000;

*alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, apportare le seguenti modificazioni:*

2020: - 24.000.000.

---

**78.350 (già 17.1000/26)**

GALLONE

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2020. Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo del medesimo articolo 1, comma 296, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni sono definite misure premiali e incentivanti rapportate al numero di figli con età inferiore a quattro anni, per quanto riguarda l'acquisto del dispositivo di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli previsti dall'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «212 milioni di euro».*

---

#### **78.0.4**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 78-bis.**

*(Aumento della percentuale di deducibilità delle spese e del costo di acquisto delle auto aziendali)*

1. All'articolo 164, comma 1, lettera *b*), numero 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) le parole: "20 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

*b*) le parole: "lire 35 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.822,84";

*c*) all'ultimo periodo, le parole: "elevati rispettivamente a euro 25.822,84" sono sostituite dalle seguenti: "elevati rispettivamente a euro 37.000"».

#### **78.0.7**

ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 78-bis.**

*(Esenzione totale pagamento del bollo auto storiche ultraventennali)*

1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1-*bis*, le parole: "sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "non sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica";

*b*) al comma 1-*ter*, le parole: "2,05 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019", sono sostituite dalle seguenti: "4,10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2019: - 2.500.000;

2020: - 2.500.000;

2021: - 2.500.000.

---

## **78.0.10**

MALAN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 78-bis.**

1. I commi da 260 a 266 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n.105, sono abrogati».

---

## **Art. 79**

### **79.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781, 5 milioni di euro per*

*l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

### 79.3

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 176 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*

*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000

2021: - 60.000.000

2022: - 60.000.000

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020

CP: - 300.000.000

CS: - 300.000.000

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2 miliardi».*

---

### 79.4 (testo 2)

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 1.079,5 milioni di euro per l'anno 2020, 1.781,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1.720,7 milioni di euro per l'anno*

2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il reddito di cittadinanza» di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.

#### **79.6 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 79. - (Introduzione del sistema del vuoto a rendere) - 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono inseriti i seguenti:

#### **"Art. 219-bis.**

*(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;



d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto a rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2. L'importo della cauzione non deve essere in ogni caso stabilita in importo superiore a 0,02 euro al kilogrammo.

#### **Art. 219-ter.**

*(Costituzione delle filiere di recupero per gli imballaggi riutilizzabili)*

1. Al fine dell'implementazione del sistema del vuoto a rendere di cui all'articolo 219-bis, i produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi riutilizzabili aderiscono a una filiera di recupero e riutilizzo, di seguito denominata "filiera", dai medesimi costituita attraverso un consorzio, un'associazione temporanea d'impresе o mediante altro tipo di contratto, allo scopo di realizzare un sistema di gestione degli imballaggi sostenibile.

2. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio ed è aperto all'adesione di tutti gli operatori economici interessati.

3. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre sull'etichetta e stabiliscono la quota di rimborso spettante ai consumatori, da indicare in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli imballaggi.

4. Gli utenti finali degli imballaggi aderenti alla filiera provvedono alla raccolta degli imballaggi riutilizzabili restituiti dai consumatori, nonché alla restituzione della cauzione versata al momento dell'acquisto.

5. L'importo della cauzione, i relativi termini di pagamento, le modalità di restituzione e la quota da versare ai consumatori che restituiscono gli imballaggi sono definiti nel contratto istitutivo della filiera.

6. I consumatori restituiscono gli imballaggi riutilizzabili negli esercizi commerciali in cui sono stati acquistati, ricevendo in cambio la cauzione versata sotto forma di denaro o di titolo d'acquisto di valore equivalente.

7. I produttori, gli utilizzatori e gli utenti finali di imballaggi aderenti alla filiera usufruiscono di una riduzione della tassa sui rifiuti (TARI) e di ulteriori agevolazioni, in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio vigila sull'adempimento degli obblighi derivanti dall'adesione alla filiera"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079, 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720, 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

c) quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

### **79.9**

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. È istituita una imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, d'ora in avanti indicati come MACSI, che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci, con esclusione dei prodotti alimentari».

---

### **79.12**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Al comma 1, all'inizio del comma, premettere le seguenti parole: «In conformità con gli obiettivi della Direttiva n. 2019/904/UE».*

---

### **79.13 (testo 2)**

NUGNES, DE PETRIS

*Al comma 1, dopo le parole: «sono destinati ad avere funzione» aggiungere la seguente parola: «anche»; dopo le parole: «consegna di merci o di prodotti», inserire la parola: «anche» e al comma 20, sostituire la parola: «10» con la seguente: «20» e sopprimere le parole: «biodegradabili e», ovunque ricorrono.*

*Conseguentemente,  
all'articolo 99, comma 1, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente modificazioni:*

2021 - 40.000.000;

---

**79.15**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «pellicole e strisce» aggiungere le seguenti: «, nonché oggetti progettati per singolo utilizzo per i quali non è previsto né il riutilizzo, né il riciclo».*

---

**79.18 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, dopo le parole: «costituite da polimeri organici di origine sintetica» aggiungere le seguenti: «di materia prima vergine».*

*e, al comma 7, alla fine aggiungere le parole: «L'imposta è dovuta in proporzione alla materia prima vergine contenuta nei MACSI.»*

*Conseguentemente all'art. 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» .*

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

---

## 79.20

GALLONE

*Al comma 1 dopo le parole: «riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati» inserire il seguente periodo: «E' completamente esentata dall'imposta la materia plastica riciclata post-consumo (sia di provenienza rifiuto urbano che speciale) conforme alla norma UNI 10667 e riciclata all'interno dei Paesi della Comunità Europea».*

---

## 79.23

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO

*Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire le seguenti: «o che siano composti, per almeno il 50 per cento, da plastica riciclata post-consumo».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati prudenzialmente in 300 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede:*

a) *quanto a 208 milioni di euro per il 2020 e a 300 milioni a decorrere dal 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020.*

---

## 79.28

GALLONE

*Al comma 1, dopo le parole: «UNI EN 13432» inserire il seguente periodo: «Al fine di beneficiare dell'esenzione, i MACSI che risultino compostabili, come sopra definiti, dovranno essere immessi al consumo con chiare indicazioni sulle modalità di conferimento, allo scopo di essere avviati al compostaggio e non erroneamente conferiti nei flussi della plastica destinata a riciclo in altre forme; l'esenzione di cui sopra potrà essere applicata solo dal momento in cui saranno disponibili specifiche filiere di compostaggio dedicate a tali manufatti. Il comma 2 dell'articolo 13-ter del decreto ministeriale 21 marzo 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, come modificato dal decreto ministeriale 18 maggio 2010 n. 113, è soppresso».*

---

## 79.29

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, ZULIANI, Pietro PISANI

*Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» con le seguenti: «Sono esclusi» e dopo le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti; nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma.».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e*

2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

### **79.30**

CAUSIN

*All'articolo 79, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Sono escluse» con le seguenti: «Sono esclusi» e dopo, le parole: «legge 27 dicembre 2002, n. 289» inserire le seguenti: «, i contenitori isolanti di polimeri espansi, che assolvono alle funzioni di cui al presente comma, utilizzati per i farmaci e gli organi destinati al trapianto, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti, nonché per i prodotti agroalimentari, qualora non sussistano manufatti alternativi con le medesime caratteristiche, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, in grado garantire la salubrità, il mantenimento delle caratteristiche organolettiche e la sicurezza alimentare dei prodotti ivi contenuti. Sono altresì esclusi dall'applicazione dell'imposta i MACSI progettati per svolgere anche differenti funzioni oltre a quelle di cui al presente comma ovvero per i quali la funzione di imballaggio sia accessoria rispetto ad altre funzioni prevalenti, purché tali manufatti siano composti da materiali riciclabili al 100 per cento e all'infinito. Con successivo decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le categorie escluse dall'applicazione dell'imposta i sensi del presente comma».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, al comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 285 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 320 milioni di euro per l'anno 2025 e di 401 milioni di euro annui a decorrere da l'anno 2026».*

---

**79.32 (testo 2)**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*Al comma 1, ultimo periodo, le parole: « .. .le siringhe rientranti tra ... » sono soppresse.*

*Conseguentemente all'art. 99, comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «è incrementato di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 121 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026» .*

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 fondi da ripartire programma 23.1 fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 224.000.000;

CS: - 224.000.000.

2021:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

2022:

CP: - 358.000.000;

CS: - 358.000.000.

---

**79.35**

CAMPARI, SAPONARA, ARRIGONI, ZULIANI, Pietro PISANI

*All'articolo 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002 n. 289» sono aggiunte le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».*



*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai comma 7, pari a 80 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **79.36**

DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000;

2022: - 40.000.000.

---

### **79.37**

FERRO, TESTOR

*All'articolo 1, dopo le parole: «Sono escluse dall'applicazione dell'imposta le siringhe rientranti tra i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici, istituita ai sensi dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289» aggiungere le seguenti: «e i prodotti alimentari ai quali sono applicate le aliquote IVA agevolate del 4 per cento e 10 per cento, come al decreto del Presidente della Repubblica 633/1972».*

---

### **79.40**

DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli «Alimenti a Fini Medici Speciali», sezione 1, del Ministero della salute.».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

---

**79.42**

GALLONE

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**79.45**

GALLONE

*Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «immessi sul territorio nazionale».*

---

**79.49**

GALLONE

*Sopprimere il comma 5.*

---

**79.52**

GALLONE

*Al comma 5 sostituire le parole: «sui quali sia stata già pagata l'imposta di cui» con le seguenti: «qualificati come».*

---

**79.57**

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, FERRERO, Pietro PISANI

*Al comma 7 dopo le parole: «materia plastica» inserire le seguenti: «vergine non riciclata».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 200 milioni a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **79.59**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Alla fine dell'articolo 79, comma 7, dopo la parola: «...MACSI...» sono aggiunte le parole: «...che non possano essere classificati come riciclabili ai sensi dell'art. 183, comma 1 lettera u) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e una imposta di 60 centesimi per chilogrammo per i MACSI classificati come riciclabili».*

---

#### **79.60**

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

*Al comma 9, al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «Paesi dell'Unione Europea» inserire le seguenti: «e in altri Paesi Terzi».*

---

#### **79.61**

MARTELLI, DE BONIS

*Aggiungere i seguenti commi:*

*«15-bis. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono versati in un fondo apposito, denominato «fondo per la transizione economica» istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati esclusivamente ai seguenti settori di intervento:*

- installazione di impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili, prioritariamente sulle coperture di edifici pubblici, fino a saturazione delle superfici disponibili;*
- interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, o di edilizia residenziale pubblica, volti al raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB), da realizzarsi eventualmente mediante interventi di demolizione e ricostruzione;*
- interventi di incremento della superficie forestale nazionale;*
- interventi di selvicoltura fuori foresta volti a incrementare la produzione di legname di qualità anche mediante piantagioni sperimentali di es-*

senze esotiche a legno duro, non invasive, nelle zone fitoclimatiche favorevoli.

15-ter. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 15-bis siano stati integralmente realizzati, a valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima del 100%, al fine di sostenere programmi specifici di investimento o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare i progetti di cui al comma 18 nonché ulteriori progetti che abbiano come obiettivo l'azzeramento di emissioni di gas climalteranti, le pratiche agricole volte ad aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il turismo sostenibile e, in generale, programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali».

---

## 79.65

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Sostituire i commi 20 e 21 con i seguenti:*

«20. Alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo: impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022, per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili secondo lo standard EN 13432:2002.

21. Il credito d'imposta di cui al comma 20 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 80.000 per ciascun beneficiario e per ciascun anno ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 130 milioni di euro per gli anni 2021, 2022 e 2023, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

*conseguentemente, all'articolo 94, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2020, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per le Concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono rideterminati come segue:

a) concessione di coltivazione: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

*b)* concessione di coltivazione in proroga: 10.000,00 euro per chilometro quadrato;

*c)* concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione; di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato;

*d)* concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000,00 euro per chilometro quadrato.

*1-ter.* Al venir meno della sospensione di cui al comma 6, dell'articolo 11-*ter* del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, i canoni annui di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per i permessi di prospezione e ricerca sono rideterminati come segue:

*a)* permesso di prospezione: 1.000,00 euro per chilometro quadrato;

*b)* permesso di ricerca; 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

*c)* permesso di ricerca in prima proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato;

*d)* permesso di ricerca in seconda proroga: 2.000,00 euro per chilometro quadrato.

*1-quater.* Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare interamente le somme corrispondenti al valore dell'incremento dei canoni di cui ai commi 2 e 3 ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, con le modalità di cui al comma 10, primo periodo, dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625».

---

## **79.66**

ARRIGONI, CAMPARI, SAPONARA, TOSATO, Pietro PISANI

*Al comma 20 sostituire le parole: «del 10 per cento» con le seguenti: «del 30 per cento».*

*Al comma 21 sostituire le parole: «euro 20.000» con le seguenti, «euro 40.000» e le parole «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 20 e 21 pari a 70 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.*

---

**79.67**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

*All'articolo 79, comma 20, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2020» con le seguenti: «al 31 dicembre 2021».*

*conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 3 miliardi per gli anni 2021 e 2022.» con le seguenti: «Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2.970 milioni di euro per l'anno 2022.».*

---

**79.69**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

*«23-bis. A decorrere dell'anno 2020, è incrementata di 80 milioni di euro, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfettario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31 del 2008».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**79.70**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 25 aggiungere il seguente:*

*«25-bis. All'articolo 13-ter, comma 2 del decreto ministeriale del 21 marzo 1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso persona-*

le", le parole: "devono contenere almeno il 50 per cento di polietileneftalato vergine e" sono soppresse.».

---

**79.350 (già 17.1000/27)**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1079,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 1781,5 milioni di euro per l'anno 2021, a 1536,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 1720,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 si provvede mediante:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 673,5 milioni di euro per il 2020 e quanto a 1.345,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinan-*

za di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;

d) quanto a 1.781,5 milioni di euro per il 2021 e 1.536,8 milioni di euro per il 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

### **79.351 (già 17.1000/30)**

ARRIGONI, ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo le parole: «preparati medicinali» sono inserite le seguenti: «, organi destinati al trapianto e prodotti alimentari, rispondenti ai requisiti di confezionamento e imballaggio di cui al capitolo X del Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico in grado di assicurare l'integrità e la sicurezza dei prodotti e dei materiali ivi contenuti»;

2) le parole: «o prodotti alimentari» sono soppresse;

Conseguentemente, al comma 18, dopo le parole: «Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,» sono inserite le seguenti: «sentito il Ministero della Salute» e dopo le parole: «con particolare riguardo» sono inserite le seguenti: «all'individuazione dei MACSI esclusi dall'applicazione dell'imposta ai sensi del comma 1 per i quali non siano disponibili alternative con le medesime caratteristiche di isolamento termico,»;

Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire le parole: «509 milioni» con le seguenti: «502 milioni».

Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 14 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

---



**79.352 (già 17.1000/32)**

DAMIANI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Sono inoltre esclusi gli "Alimenti a Fini Medici Speciali - AFMS" di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Regolamento (UE) 609/2013 come integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2016/128 e notificati ed inclusi nel Registro nazionale degli "Alimenti a Fini Medici Speciali", sezione 1, del Ministero della salute.».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 15.000.000;

2021: - 15.000.000;

2022: - 15.000.000.

---

**79.353 (già 17.1000/33)**

NUGNES

*Dopo il comma 5, insierire il seguente: «5-bis. All'art. 13-ter, comma 2 del Decreto Ministeriale del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", le parole: "devono contenere almeno il 50% di polietileneftalato vergine e " sono soppresse.».*

---

**79.354 (già 17.1000/34)**

NUGNES

*Al comma 7, sostituire le parole: «0,45 euro» con le seguenti: «0,50 euro fino al 30 giugno 2020, 1 euro dal 1° luglio 2020».*

---

**79.355 (già 17.1000/36)**

TOFFANIN, DAMIANI

*Al comma 20 sostituire le parole: "nella misura del 10 per cento delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020" con le seguenti: "nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022";*

*Conseguentemente al comma 21 sostituire le parole: "fino ad un importo massimo di euro 20.000 per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2021" con le seguenti: "fino all'importo massimo consentito delle regole europee per gli aiuti "de minimis" nel limite complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023"».*

*Conseguentemente, ridurre gli importi di cui all'articolo 99, comma 2, di 120 milioni per il 2021 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.*

---

**79.356 (già 17.1000/37)**

FERRO, DAMIANI

*Dopo il comma 20, inserire il seguente:*

"20-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese a livello nazionale predisporre il piano di cui al comma 20, che preveda le seguenti misure:

- 1) incentivare l'eco-progettazione e le azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti in plastica;
  - 2) incentivare i progetti di ricerca e sperimentali che portino verso soluzioni eco-compatibili in sostituzione delle attuali plastiche o all'utilizzo di plastiche riutilizzabili;
  - 3) rafforzare la capacità impiantistica per il riciclaggio, meccanico e chimico, e il recupero energetico dei rifiuti in plastica;
  - 4) incentivare la graduale e razionale diffusione dei bio-polimeri;
  - 5) incentivare le azioni volte a valorizzare le filiere produttive del settore, favorendo i processi di riconversione industriale, favorendo la ricerca e lo sviluppo di soluzioni innovative;
  - 6) sostenere percorsi di riqualificazione professionale con l'obiettivo di tutelare e riqualificare l'occupazione in coerenza con il Patto per il Lavoro;
  - 7) attuare una campagna di informazione dei cittadini sul corretto utilizzo dei manufatti in plastica al fine di prevenirne la dispersione nell'ambiente."».
-

### 79.0.5

BERGESIO, TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Tributo speciale depositato in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi)*

All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 34, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 531, lettera *a*), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 25, dopo le parole: "Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica" sono inserite le seguenti: ", in impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche";

*b*) al comma 27, dopo le parole: "ove sono ubicati le discariche" sono aggiunte le seguenti: "o gli impianti di smaltimento rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche,";

*c*) al comma 30, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I gestori degli impianti di cui al comma 25 devolvono un contributo di 'sostenibilità' a favore del comune di ubicazione dell'impianto e dei comuni limitrofi, rapportato ai quantitativi di rifiuti conferiti. Tale contributo, determinato con atto d'intesa tra il gestore dell'impianto e i comuni sede di impianto, è finalizzato alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo sociale e al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani».

### 79.0.6

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 79-bis.**

*(Disposizioni in materia di biocarburanti)*

1. A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, sono esclusi da qualsiasi tipo di incentivo o contributo statale e regionale, i biocarburanti derivanti da olio di palma e olio di soia».

## Art. 80

### 80.1

TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 88,429 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 80.2

FERRO, PEROSINO

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), sopprimere numero 2);*

*b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al cinquanta per cento dell'accisa"»;*

*c) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,5 per cento;».*

---

### 80.3

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI,  
BERUTTI

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) nell'articolo 39-terdecies, comma 3, le parole: "in misura pari al venticinque per cento dell'accisa" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al trentuno per cento dell'accisa"»;*

*b) alla lettera b), sostituire le parole: «c) sigarette 59,8 per cento;» con le seguenti: «c) sigarette 59,6 per cento;».*

---

### **80.0.1**

DE BONIS, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 80-bis.**

*(Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)*

1. All'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 1-*bis*, premettere il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico."».

*Conseguentemente, al comma 5, lettera a), al comma 5-bis e al comma 7-bis, le parole: «al comma 1-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis».*

---

## **Art. 81**

### **81.2**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## Art. 82

### 82.3

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante:*

a) *quanto a 19,8 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;*

b) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### 82.4

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI, FERRO, TESTOR, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,*

*comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.*

---

## **82.5**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, All'onere derivante dalla presente disposizione, stimati in 233,8 milioni di euro per il 2020, 264,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2, della presente legge.*

---

## **82.7 (testo 2)**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 233,8 milioni di euro per il 2020, 261,8 milioni di euro per il 2021, 256 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine di garantire il limite di spesa come modificato dalla presente disposizione.*

---

## 82.8

FERRO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 82. - (*Revisione dei regimi fiscali di vantaggio*) - 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente o autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

## 82.10

BATTISTONI, BERARDI, CALIGIURI, SERAFINI, LONARDO, MANGIALAVORI

*Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Ai fini del presente articolo per edulcorante si intende qualsiasi sostanza di origine sintetica in grado di conferire sapore dolce alle bevande».

---

## 82.13

MARTELLI, DE BONIS

*Aggiungere infine i seguenti commi:*

«17. I proventi derivanti dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 1 sono versati in un fondo apposito denominato "fondo per la transizione



economica" istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze e destinati esclusivamente ai seguenti settori di intervento:

installazione di impianti di generazione elettrica mediante fonti rinnovabili, prioritariamente sulle coperture di edifici pubblici, fino a saturazione delle superfici disponibili;

interventi di riqualificazione energetica di edifici pubblici, o di edilizia residenziale pubblica, volti al raggiungimento della qualifica di edifici a emissioni zero (ZEB) o quasi-zero (NZEB), da realizzarsi eventualmente mediante interventi di demolizione e ricostruzione;

interventi di incremento della superficie forestale nazionale;

interventi di selvicoltura fuori foresta volti a incrementare la produzione di legname di qualità anche mediante piantagioni sperimentali di essenze esotiche a legno duro, non invasive, nelle zone fitoclimatiche favorevoli.

18. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 17 siano stati integralmente realizzati, a valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima del 100 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento o operazioni, anche in partenariato pubblico privato, finalizzate a realizzare i progetti di cui al comma 18 nonché ulteriori progetti che abbiano come obiettivo l'azzeramento di emissioni di gas climalteranti, le pratiche agricole volte ad aumentare lo stoccaggio di carbonio nel suolo, il turismo sostenibile e, in generale, programmi di investimento o progetti a carattere innovativo e a elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali».

## **82.0.2**

### **FERRO**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)*

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati

nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

*a)* all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;

*b)* all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;

*c)* al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

*e)* alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste per le strutture turistico ricettive».

### **82.0.3**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Disposizioni in materia di locazioni brevi e attività ricettive)*

1. Ferme restando le normative statali e regionali che regolano la materia, le unità immobiliari date in locazione o in sublocazione, anche parziale, per periodi di durata inferiore a trenta giorni devono rispettare i requisiti strut-

turali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione, le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati nonché gli ulteriori requisiti previsti da leggi statali e regionali. Si applicano altresì le regole tecniche di prevenzione incendi previste per le strutture ricettive turistico alberghiere.

2. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di turismo, tutte le attività tenute all'acquisizione del codice identificativo di cui all'articolo 13-*quater* del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono altresì tenute:

*a)* all'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera *e)* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ove istituiti dal comune;

*b)* all'applicazione dell'imposta municipale propria, della tassa sui rifiuti e di ogni altro tributo locale, nella misura prevista per le strutture ricettive;

*c)* al pagamento del canone speciale per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e dei compensi relativi ai diritti d'autore ed ai diritti connessi;

*e)* alle comunicazioni statistiche dei dati sulla capacità degli esercizi ricettivi e sul movimento dei clienti negli esercizi ricettivi.

3. Il locatore o il sublocatore sono responsabili, ai sensi degli articoli 1783 e seguenti e seguenti del codice civile, di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente, e devono stipulare una polizza assicurativa per i rischi relativi alla responsabilità civile verso i clienti e ai danni causati a terzi da persone ospitate nell'alloggio.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi ora nelle unità immobiliari destinate all'esercizio dell'attività di cui al comma 1, e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti, dall'autorità, con le medesime modalità previste: per le strutture turistico ricettive».

---

### 82.0.6

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di attività di impresa)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

---

### 82.0.7

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di attività di impresa)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2082 del codice civile e dalla disciplina sui redditi di impresa di cui al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la fornitura di alloggio a titolo oneroso per periodi inferiori a otto giorni, anche mediante contratti di locazione o sublocazione di immobili, si presume in ogni caso svolta nell'ambito dell'attività di impresa.

2. La somministrazione di alimenti e bevande e la prestazione di servizi, inclusi la pulizia dei locali, il cambio di biancheria e la fornitura di alimenti e bevande, se associati alla fornitura di un alloggio, determinano sempre l'insorgere di un rapporto di prestazione alberghiera».

---

## 82.0.8

BONINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 82-bis.**

*(Regolarizzazione di cittadini extracomunitari irregolarmente soggiornanti in Italia e riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione)*

1. Dopo l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente:

### **"Art. 22-bis.**

*(Permesso di soggiorno per comprovata integrazione)*

1. Allo straniero comunque presente nel territorio dello Stato a qualsiasi titolo, anche nel caso in cui non gli sia stato riconosciuto il diritto di asilo o di altre forme di protezione internazionale, che dimostri di essere radicato nel territorio nazionale e integrato nel tessuto civile, sociale e ordinamentale del Paese, in assenza di procedimenti penali, in riferimento a reati particolarmente gravi, è rilasciato il permesso di soggiorno per comprovata integrazione, della durata di due anni, rinnovabile. Il radicamento e l'integrazione dello straniero sono desumibili da elementi quali l'immediata disponibilità al lavoro, il grado di conoscenza della lingua italiana, la frequentazione di corsi di formazione professionale, i legami familiari o altre circostanze di fatto o comportamenti idonei a dimostrare un legame stabile con il territorio nel quale vive.

2. Il rilascio del permesso di soggiorno per comprovata integrazione è effettuato con le stesse modalità previste dall'articolo 5 per il rinnovo del permesso di soggiorno ordinario.

3. Il permesso di cui al comma 1 è rinnovato a condizione che lo straniero abbia stipulato contratti di lavoro subordinato della durata complessiva di almeno un anno nel corso dei due anni precedenti la richiesta di rinnovo, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, il permesso di cui al comma 1 è comunque rinnovato qualora lo straniero dimostri di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di aver sottoscritto il patto di servizio personalizzato e le conseguenti obbligazioni relative alle attività da svolgere, tra le quali i laboratori di orientamento e i corsi di formazione o riqualificazione professionale,

di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 150 del 2015, anche in collaborazione con i soggetti di cui al comma 6 del presente articolo, e di non essersi sottratto, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti dei centri per l'impiego e di non avere rifiutato le congrue offerte di lavoro, di cui all'articolo 25 dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015,

5. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo non può in nessuno caso essere rilasciato e, se rilasciato, viene immediatamente revocato, nel caso in cui si accerti che ricorra una delle situazioni di cui all'articolo 22, commi 5-*bis* e 5-*ter*, ovvero nel caso in cui lo straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

6. I soggetti che gestiscono i progetti territoriali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) possono essere accreditati a erogare i servizi al lavoro e d'intermediazione, negli ambiti regionali di riferimento, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".

2. Per gli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il finanziamento statale del servizio sanitario nazionale è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2020 e di 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero dei cittadini extracomunitari regolarizzati a norma del presente articolo,

3. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 miliardi di euro di maggiore gettito Irpef e di maggiori contributi previdenziali e assistenziali per l'anno 2020, e a 4,2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate: quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2020, e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, al finanziamento degli oneri di cui al comma precedente; quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020, 120 milioni per l'anno 2021, e 145 milioni a decorrere dall'anno 2022 al finanziamento degli oneri contributivi e assistenziali derivanti dalla regolarizzazione dei cittadini extracomunitari di cui al comma 1, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive connesse all'attuazione del presente articolo; quanto alla parte residua, pari a 3,88 miliardi di euro per l'anno 2020, a 3,96 miliardi per l'anno 2021 e a 3,93 miliardi per l'anno 2022 alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

---

### **82.0.10**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

*Conseguentemente, ridurre di 16,8 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **82.0.11**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie di benessere rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)*

Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

*Conseguentemente, ridurre di 16,8 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## **82.0.12**

FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 82-bis.**

*(Interpretazione autentica in materia di prestazioni accessorie rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive)*

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla tabella A, parte III, numero 120), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni relative al benessere del corpo e alla cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

## **82.0.16**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 82-bis.**

*(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è soppressa la lettera "b)".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi, alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

---



### **82.0.17**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico)*

1. Al comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è soppressa la lettera "b").

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 64 - Somministrazione di alimenti e bevande - del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", è aggiunto il seguente:

"2-bis. Non è soggetta all'autorizzazione di cui al primo periodo del comma 1 né alla segnalazione certificata di inizio attività l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico negli esercizi ricettivi alberghieri che somministrano alimenti e bevande agli alloggiati"».

---

### **82.0.18**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

Al primo comma dell'articolo 23 "Obblighi degli utilizzatori" del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35 "Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno"; dopo le parole: "gli utilizzatori" aggiungere: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

---

### **82.0.20**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Semplificazione in materia di diritti d'autore e diritti connessi)*

1. Al primo comma dell'articolo 23, del decreto legislativo 15 marzo 2017 n. 35, dopo le parole: "gli utilizzatori", sono aggiunte le seguenti: "che hanno concluso accordi per il rilascio delle licenze di cui all'articolo 22"».

---

### **82.0.21**

FERRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Registrazione dei contratti di locazione breve)*

1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di prenotazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-bis e 5-ter dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni».

---

### **82.0.22**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE, TESTOR

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 82-bis.**

*(Registrazione dei contratti di locazione breve)*

1. I contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni conclusi per il tramite di intermediari o sistemi di pre-

notazione *on line* che omettano l'applicazione di quanto previsto dai commi 4, 5, 5-*bis* e 5-*ter* dall'articolo 4 del decreto-legge n. 50 del 2017 convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, sono soggetti all'obbligo di registrazione.

2. Restano in ogni caso ferme le sanzioni previste per gli intermediari e i sistemi di prenotazione che omettano l'applicazione delle suddette disposizioni.».

---

### **82.0.23**

GIARRUSSO, CASTELLONE, LEZZI, NOCERINO, DONNO, CROATTI,  
TRENTACOSTE, ROMAGNOLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Abrogazione dell'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, in materia di enti assistenziali)*

1. L'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquistano efficacia le disposizioni del comma 3 dell'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e del comma 4 dell'articolo 89 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nel testo rispettivamente vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2019.».

---

### **82.0.24**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Incentivi per lo sviluppo della mobilità elettrica)*

1 Al fine di incentivare la mobilità sostenibile e la riduzione di emissioni inquinanti, in via sperimentale per l'anno 2020 le cessioni e le importazioni di veicoli ad alimentazione elettrica, sono assoggettate all'imposta sul valore, aggiunto con l'aliquota del 4 per cento nel limite complessivo di spe-

sa di 300 milioni di euro. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità attuative del presente articolo».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214» con le seguenti: «14»;*

*conseguentemente, allo stato di previsione di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 12.2 sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP -100.000.000;

CS -100.000.000;

---

## **82.0.25**

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA, BUCCARELLA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 82-bis.**

*(Disposizioni in materia di biocarburanti e trattamento fiscale dell'olio di palma)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021 sono esclusi dagli obblighi di miscelazione alla benzina e al combustibile diesel e dal relativo conteggio delle emissioni e degli incentivi le seguenti materie prime ad elevato rischio di cambiamento indiretto di destinazione d'uso dei terreni:

*a)* olio di palma, fasci di frutti di olio di palma vuoti, acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD);

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al punto 13) della Tabella A, parte II, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

*b)* al punto 50) della Tabella A, parte III, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", ad eccezione dell'olio di palma e dell'olio di palmisto";

*c)* al punto 51) della Tabella A, parte III, sono soppresse le parole: "oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e"».

---

**82.0.26**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 82-bis.**

*(Ridefinizione imposte in materia di agricoltura biologica)*

1. In coerenza con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'economia e dell'attuazione di una reale economia circolare, con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del Ministero dell'agricoltura e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce incentivi fiscali per la transizione ecologica dell'agricoltura, attraverso la ridefinizione delle aliquote IVA, alzando l'aliquota per i prodotti fitosanitari dall'attuale 10 per cento al 22 per cento e per i fertilizzanti chimici dall'attuale 4 per cento al 10 per cento, destinando le maggiori entrate ad incentivare il consumo di prodotti da agricoltura biologica fissando per tutti i prodotti certificati l'aliquota IVA al 4 per cento. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**Art. 83**

**83.1**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 51,3 milioni di euro per il 2020 e 56,1 milioni di euro a decor-*

*rere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **83.2**

TOSATO

*Sopprimere l'articolo*

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 158 milioni di euro per l'anno 2020, di 249 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 319 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 284 milioni di euro per l'anno 2025 e di 365 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

### **83.3**

FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO, SAPONARA, BARBARO, PITTONI, BORGONZONI, Pietro PISANI

*Al comma 1, la parola: «5,29» è sostituita dalla seguente: «8,00».*

---

### **83.5**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«2. La disposizione di cui al precedente comma entra in vigore il 1° marzo 2020».

---

#### **83.0.4**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, ovvero per ulteriori 62 milioni di euro il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 62 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **Art. 84**

#### **84.3**

CALIENDO

*Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere al seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:*

*"36-bis. La disposizione di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».*

---

#### **84.4**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nella lettera b):*

*1) sostituire le parole: «precedente a quello di cui al comma 35-bis», con le seguenti: «precedente a quello di riferimento»;*

2) aggiungere alla fine le seguenti parole: «, e nella lettera *b*) sostituire le parole: euro 5.500.000» con le seguenti: «euro 3.000.000»;

*b*) dopo la lettera *b*) inserire la seguente:

«*b-bis*) nel comma 37 sostituire le parole: "L'imposta si applica ai ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi" con le seguenti: "L'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato. A tal fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si assume l'indice univoco di utenza digitale sulla base dell'analisi dei dati riferiti agli utenti di tutti i servizi digitali considerati ai fini della presente imposta, tenuto conto delle attività di gestione di piattaforme digitali di selezione, ricerca e acquisizione di informazioni e contenuti digitali, servizi di pagamento, interconnessione e comunicazione, posta elettronica, esercizio di funzioni di intermediazione per l'acquisizione di beni o servizi e gli altri servizi che possono essere determinati con il predetto decreto. L'indice univoco di utenza digitale è determinato nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali e della localizzazione nel territorio dello Stato del dispositivo utilizzato per l'accesso, ai sensi del comma 40-*bis*, in misura tale da garantire maggiori entrate non inferiori a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2020. A decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino all'effettiva applicazione del criterio di imposizione fondato sull'indice univoco di utenza digitale di cui al presente comma, l'imposta si applica in ragione del numero degli utenti serviti nel territorio dello Stato determinato secondo l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo o altro idoneo sistema di geolocalizzazione, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali, come stabilito ai sensi del comma 40-*bis*, con applicazione di un'imposta annua, per ciascun indirizzo di protocollo *internet* (IP) connesso, nella misura fissata con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in maniera da garantire le maggiori entrate di cui al terzo periodo, in presenza della fornitura dei seguenti servizi"»;

*c*) nella lettera *c*), capoverso comma 31-*bis*, sopprimere le lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*);

*d*) dopo la lettera *c*) inserire la seguente:

«*c-bis*) nel comma 38 sostituire le parole: "Non sono tassabili i ricavi derivanti dai servizi di cui al comma 37", con le seguenti: "L'imposta non si applica in relazione alla prestazione dei servizi di cui al comma 57"»;

*e*) dopo la lettera *d*) inserire la seguente:

«*d-bis*) Nel comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: "Un ricavo" con le seguenti: "L'attività"»;

*f*) nella lettera *e*), sopprimere il comma 40-*ter*;

*g*) sostituire la lettera *f*) con la seguente: «sopprimere il comma 41»;



*h)* alla lettera *i)*, capoverso comma 44-*bis*, sostituire le parole da «sui ricavi dei servizi imponibili» fino alla fine del periodo con le seguenti; «sui servizi imponibili.»;

*i)* sopprimere la lettera *n)*.

---

## **84.5**

GASPARRI

*Al comma 1:*

*alla lettera h) dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*», *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)* dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole; "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».

*dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* al comma 36 dopo le parole: "attività d'impresa che" aggiungere le parole: "non hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e che"».

---

## **84.6**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al punto 1 lettera b) dopo le parole:* «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-*bis*», *aggiungere le seguenti:* «e alla lettera *a)* dopo la parola: 'ricavi', aggiungere le parole: 'derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37'».

*Conseguentemente, al comma 1 dopo la lettera f) inserire la seguente:*

«*f-bis)* All'articolo 1, comma 41 della legge n. 145 del 2018 le parole: "3 per cento", sono sostituite dalle parole: "15 per cento"».

---

**84.11 (testo 2)**

RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, FAGGI, Pietro PISANI

*Dopo la lettera a), comma 1, aggiungere la seguente:*

*«a-bis) dopo il comma 36 è inserito il seguente:*

*"36-bis. La disciplina di cui alla lettera a), comma 36, si intende riferita ai ricavi derivanti da servizi digitali"».*

---

**84.12**

CANGINI

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis», aggiungere le seguenti: «e alla lettera a), dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37"».*

---

**84.13**

GASPARRI

*Al punto 1 lettera b) dopo le parole «nell'anno solare precedente a quello di cui al comma 35-bis» aggiungere le seguenti: «e alla lettera a) dopo la parola: "ricavi" aggiungere le parole: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37, comunque realizzati sul territorio italiano anche tramite società residenti all'estero"».*

---

**84.14**

FERRO, PEROSINO

*All'articolo 84, comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: «e alla lettera a) dopo le parole: "un ammontare complessivo di ricavi", sono aggiunte le seguenti: "derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,"».*

---

#### **84.24**

SCHIFANI, FLORIS, MODENA, DAMIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. Una quota pari a 150 milioni di euro della suddetta aliquota viene destinata, in ragione d'anno, al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

---

#### **84.27**

SCHIFANI, FLORIS, MODENA, DAMIANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. A decorrere dall'anno 2020, l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, viene fissata nella misura del 4 per cento. L'1 per cento della suddetta aliquota viene destinata al Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla Legge 26 ottobre 2016, n. 198, quale incremento della quota dalla stessa legge prevista all'articolo 1 comma 2 lettera c).».

---

#### **84.28 (testo 2)**

URSO, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 2 inserire in fine il seguente:*

«2-bis. I soggetti che esercitano, per il tramite di piattaforme digitali, attività di intermediazione immobiliare e di beni e servizi nell'ambito del settore turistico, ricettivo e commerciale non possono richiedere al soggetto fornitore del servizio una commissione superiore al dodici per cento della somma percepita come corrispettivo della fornitura del singolo servizio».

---

## **84.0.2**

CORTI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 84-bis.**

*(Modifiche all'articolo 1, comma 545, legge 11 dicembre 2016, n. 232)*

1. All'articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: "la vendita" sono sostituite dalle seguenti: "la messa in vendita";

b) dopo le parole: "o qualsiasi forma di collocamento" sono inserite le seguenti: "ovvero di intermediazione anche diretta volta a consentire la messa in vendita"».

---

## **Art. 85**

### **85.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e di 496 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante:*

a) quanto a 868 milioni di euro per l'anno 2021 e 496 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;

b) quanto a 375 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

c) quanto a 121 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.

---

## 85.2

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 868 milioni di euro per l'anno 2021, e a 496 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.*

---

## 85.3

TOSATO, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Al comma 1, dopo le parole «persone fisiche,» inserire le seguenti «a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020».*

---

## 85.4

FERRERO, TOSATO, RIVOLTA

*Al comma 2, sostituire le parole da «spese sostenute» a «prestazioni sanitarie» con le seguenti «spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, siano esse».*

---

## 85.0.5

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 85-bis.**

*(Modifiche all'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-quinquies*), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni" sono aggiunte le seguenti: "e per gli adulti di età compresa tra 65 e 90 anni."».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## 85.0.6

LONARDO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 85-bis.**

*(Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici)*

1. Al fine di promuovere la massima diffusione degli strumenti di pagamento elettronici e di incentivare i consumi e la domanda interna, a decorrere dal 1° luglio 2020, per i pagamenti di importo inferiore a 100 euro effet-

tuati mediante strumenti di pagamento elettronici non sono dovuti commissioni e costi aggiuntivi».

---

## **Art. 86**

### **86.1**

MODENA

*Al comma 1, alle parole: «dell'articolo 23 del Regolamento» anteporre le seguenti: «dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera b)».*

---

### **86.2**

MODENA

*Sopprimere il comma 2.*

---

### **86.4**

MONTANI, SIRI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. Per far fronte ai disagi derivanti dall'introduzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il primo anno di applicazione la presentazione dei relativi modelli è facoltativa.».*

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e applicazione degli ISA».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2020 e 117 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## 86.5

MONTANI, SIRI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ai fini di eventuali accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate per il primo anno di applicazione degli indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, le risultanze degli indicatori in termini di inaffidabilità per il periodo d'imposta 2018 sono da considerarsi sperimentali, per cui non si dà luogo alla selezione di liste con punteggio che determina l'accertamento.».

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e applicazione degli ISA».*

---

## 86.6

PIZZOL, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di potenziare il controllo sulle pratiche evasive ed elusive, in particolare sul controllo dei trasferimenti di valuta, sono destinati 5 milioni di euro per l'anno 2020 all'efficientamento delle attività della Guardia di Finanza.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---



## 86.0.1

ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 86-bis.

*(Implementazione in Italia del cosiddetto «Investment Management Exemption»)*

1. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 6, le parole: "dal comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 6-*bis*, 6-*ter* e 7".

2. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:

"6-*bis*. Nonostante quanto previsto dal comma 6, non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solo fatto che un soggetto residente, o non residente tramite propria stabile organizzazione o base fissa nel territorio dello Stato, in nome e/o per conto dell'impresa non residente o di sue controllate, dirette o indirette, e anche se con poteri discrezionali, abitualmente concluda contratti di acquisto e/o di vendita, o comunque contribuisca, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all'acquisto e/o alla vendita di beni mobili e immobili, di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti.

6-*ter*. Le disposizioni del comma 6-*bis* si applicano a condizione che:

1) l'impresa non residente sia un fondo pensione ovvero un organismo di investimento collettivo del risparmio estero ovvero una società da questi controllata, direttamente o indirettamente, sempreché istituiti o residenti in uno Stato o territorio incluso nell'articolo 11 comma (4), lettera *c*) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni;

2) l'impresa non residente, avendo riferimento ai beneficiari finali sia, alternativamente, partecipata da più di cinque soggetti (non correlati fra di loro), ovvero non abbia alcun beneficiario finale (tenendo conto di soggetti ad esso correlati) con una partecipazione superiore al 20 per cento;

3) il soggetto residente o non residente, che svolge l'attività nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente cui al punto 1 che precede, non detenga una partecipazione ai risultati economici annuali dell'impresa non residente superiore al 25 per cento. A tal fine si considerano anche le partecipazioni agli utili spettanti a soggetti appartenenti al medesimo gruppo di tale soggetto;

4) il soggetto residente, o la stabile organizzazione o la base fissa nel territorio dello Stato del soggetto non residente riceva, per l'attività svolta nel territorio dello Stato in nome e/o per conto dell'impresa non residente, anche a seguito di attività di accertamento fiscale, una remunerazione di mer-

cato supportata dalla documentazione idonea di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471".

3. All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Salva l'applicazione dell'articolo 110 comma 7, ai fini del comma 9 dell'articolo 162 la sede fissa d'affari a disposizione di un'impresa che vi svolge la propria attività, utilizzando il proprio personale, non si considera, ai fini del comma 1, a disposizione di altra impresa non residente per il solo fatto che l'attività della prima reca un beneficio alla seconda."».

## **86.0.2**

ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 86-bis.**

*(Piani di risparmio a lungo termine - PIR)*

1. Per i piani di risparmio a lungo termine di cui all'Articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.

2. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo; la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 3025 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, e per almeno il 5 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MEB e FTSE MID della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive integrazioni

e modificazioni, e alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in quanto compatibili.

4. Fermo restando che agli investimenti in piani di risparmio a lungo termine costituiti tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente modificato, e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 211 a 215, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le disposizioni di cui ai precedenti commi 1,2 e 3 si applicano con efficacia immediata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, pertanto, non necessitano di ulteriori disposizioni attuative».

### **86.0.3**

ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 86-bis.**

*(Modifiche alle disposizioni concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)*

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 104 sono aggiunti i seguenti comma:

"104-bis. Sono considerati altresì investimenti qualificati, le quote o azioni di fondi di investimento europeo a lungo termine (ELTIF) ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *m-octies*.1 del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58, di durata superiore a 5 anni, che investano almeno il 70 per cento del capitale in attività di investimento ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, riferibili a imprese di portafoglio ammissibili, come definite ai sensi dell'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2015/760, che siano residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.;

104-ter. Ai fini della valutazione del rispetto del requisito di cui al comma 104-bis si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente comma, si applicano le disposizioni del medesimo regolamento (UE) 2015/760 e le relative norme nazionali di esecuzione.;

104-*quater*. Per gli investimenti qualificati ai sensi del comma 104-*bis*, gli importi indicati al comma 101, rispettivamente pari a 30.000 euro e 150.000 euro sono elevati, il primo a 150.000 ed il secondo a 1.500.000 euro".

2. I commi da 211 a 215 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono abrogati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

## **86.0.5**

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 86-bis.**

*(Contrasto all'evasione fiscale in ambito condominiale)*

1. All'articolo 1129 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al settimo comma, sostituire: "far transitare" con: "riscuotere" e "su uno specifico conto corrente" con: "esclusivamente tramite uno specifico conto corrente";

*b)* al decimo comma sostituire le parole: "per eguale durata" con: "salvo specifica revoca";

*c)* al quattordicesimo comma sostituire le parole: "l'attività svolta" con: "l'attività prevista, oltre che per la gestione ordinaria, anche con particolare riferimento a quelle di recupero crediti, di disbrigo per gli adempimenti fiscali e per le gestioni straordinarie".

2. Al comma 1, dell'articolo 1130-*bis* del codice civile, dopo le parole: "un revisore che verifichi la contabilità del condominio" aggiungere le seguenti: "in possesso di apposita certificazione o dei requisiti di cui all'articolo 71-*bis* lettera *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) delle disposizioni d'attuazione al codice civile"».

---

### 86.0.7

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 86-bis.**

*(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)*

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 2.4 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-bis.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis, entro 90 giorni: dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

---

### 86.0.8

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 86-bis.**

*(Inapplicabilità del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti ai fini delle specifiche strategie di controllo, basate su analisi del rischio di evasione fiscale, dell'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza)*

1. In attesa di verificare la effettiva correttezza applicativa degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni, di cui all'articolo 9-bis decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 giugno 2017, n. 96, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23

marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e per i due successivi, non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 14 del citato articolo 9-*bis*.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentita la commissione degli esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-*bis*, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni necessarie, in attuazione del comma 1, per garantire attività di monitoraggio e valutazione dei potenziali effetti distorsivi, in relazione ai periodi d'imposta indicati nel comma 1, ai fini della corretta rappresentazione della realtà economica di riferimento, derivanti dall'applicazione degli stessi indici».

---

### **86.0.9**

LANNUTTI, FENU, MATRISCIANO, PESCO, DELL'OLIO, PUGLIA, PIRRO, BOTTICI, Marco PELLEGRINI, GALLICCHIO, GRANATO, BOTTO, ANASTASI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 86-*bis*.**

*(Misure per il rimborso da parte delle banche a coloro che sono stati truffati sull'acquisto di diamanti da investimento)*

1. In capo agli istituti di credito e alle società collegate che abbiano concluso un contratto di compravendita di diamanti da investimento dietro pagamento di un corrispettivo superiore al valore di mercato dell'oggetto della compravendita, è fatto obbligo di restituzione della somma risultante dalla differenza tra il valore di mercato ed il corrispettivo percepito.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione di soggetti qualificati ai quali sia demandato il compito di valutare il valore di mercato dei beni oggetto del contratto di compravendita di cui al comma 1».

---

## Art. 87

### 87.1

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 87.5

PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 70-*quater* del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il 15 dicembre e l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo"».

---

### 87.11

PERGREFFI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di ripristinare il completo versamento dell'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili a favore dei Comuni aeroportuali e garantire le adeguate risorse finanziarie per assicurare la continuità dei servizi locali necessari per il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali e rispondere alle problematiche ambientali e sanitarie connesse, nell'elenco n. 1

("Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate"), allegato alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, al numero 8 ("Ministero dell'interno") sono soppresse le seguenti parole: "Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11", A decorrere dall'anno 2020, i proventi di cui all'articolo 2, comma 11 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, sono riassegnati a favore dei comuni del sedime aeroportuale».

---

### **87.13**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 21-bis dell'allegato B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, concernente gli atti, i documenti e i registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo le parole: "al settore agricolo" sono inserite le seguenti: "e ai settori della pesca e dell'acquacoltura".

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis pari a 250.000 euro a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### **87.14**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole da: "... e quelli che applicano" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché quelli di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250."».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 1.000.000;

2021: - 1.000.000;

2022: - 1.000.000.

---



**87.350 (già 87.1000/2)**

CAMPARI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1-bis sostituire le parole: «entro il 31 ottobre 2020» con le seguenti: «entro il 1° gennaio 2021».*

---

**87.351 (già 87.1000/3)**

CAMPARI, TOSATO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, ZULIANI

*Dopo il comma 1-ter, aggiungere infine i seguenti:*

«1-*quater*. All'articolo 80 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Alle revisioni periodiche dei veicoli provvedono:

*a)* per i veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone, compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le officine autorizzate ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera *d)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le officine autorizzate devono soddisfare i requisiti di cui al successivo comma 9 e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento, delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2;

*b)* per i veicoli a motore con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t non destinati al trasporto di persone o di merci pericolose e i loro rimorchi, gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri e le imprese operanti in regime di concessione quinquennale. Ai fini della concessione, le imprese concessionarie devono soddisfare i requisiti di cui al comma 9-*bis* e devono garantire che i controlli tecnici siano eseguiti da un ispettore autorizzato per la categoria del veicolo in revisione e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni comunitarie di settore, conformemente al comma 2.";

*b)* il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Le imprese di cui al comma 8, lettera *a)*, devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; tali imprese devono essere iscritte in tutte le sezioni del registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto i

requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese autorizzate, nonché il termine per adeguarsi. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo dell'autorizzazione.";

c) dopo il comma 9 è inserito il seguente:

"9-bis. Le imprese di cui al comma 8, lettera b), devono essere in possesso di requisiti tecnici, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni e ne garantiscono l'imparzialità. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce con proprio decreto le dotazioni minime, i requisiti di imparzialità, in accordo alle pertinenti sezioni della normativa internazionale ISO, nonché le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate in regime di concessione. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione.";

d) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale effettua periodici controlli sulle officine e sulle imprese di cui al comma 8 del presente articolo e controlli, anche a campione, sui veicoli sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sono effettuati, con le modalità di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, da personale del medesimo Dipartimento appositamente formato o abilitato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono determinate le modalità dei controlli, dei rimborsi e dei compensi, anche forfetari in ragione della complessità dei controlli, da riconoscere al personale che esegue l'ispezione. Con il medesimo decreto sono determinate le modalità e gli importi da porre a carico delle imprese di cui al comma 8 del presente articolo, che dovranno essere versati annualmente e affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.";

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni o le autorizzazioni relative ai compiti di revisione sono, in misura proporzionale alla gravità della violazione accertata, sospese o revocate secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

f) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Le imprese di cui al comma 8, al termine della revisione, rilasciano la documentazione prevista dai decreti di attuazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dall'autorità competente individuata dalla normativa nazionale di recepimento delle disposizioni dell'Unione europea di settore, conformemente al comma 2";

g) al comma 15, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, le imprese sono soggette alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni o delle concessioni secondo modalità definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti";

h) al comma 17 le parole: "produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa", sono sostituite dalle seguenti: "alteri o falsifichi la documentazione di cui al comma 13".

1-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 9, del codice della strada, per come modificato dal comma 1-*quater*, lettera b), del presente articolo, si applicano anche alle imprese autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione.».

---

## 87.0.2

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 87-bis.

*(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore: aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-*bis*) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

---

### 87.0.3

PAZZAGLINI, FERRERO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 87-bis.

*(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 4 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente: "39-bis) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 euro come risultante dall'atto di trasferimento"».

*Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 87.0.5

PICCHETTO FRATIN, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 87-bis.

*(Nozione fiscale di contratto di assicurazione sulla vita)*

1. Ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette, in aderenza all'articolo 2, comma 1, punto 17), della Direttiva 2016/97/UE del 20 gennaio 2016 e dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), del Regolamento 2014/1286/UE del 26 novembre 2014, i prodotti definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera *ss-bis*) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) e, analogamente, dall'articolo 1, comma 1, lettera *vv-bis.3*) del decreto legislativo 24 febbraio

1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) sono contratti di assicurazione sulla vita».

### 87.0.7

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 87-bis.**

*(Regolamentazione della cessione del credito fiscale)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 43-bis è sostituito dal seguente: "Art. 43-bis. - *(Cessione legale del credito fiscale)* - 1. I crediti fiscali, di qualsiasi natura, possono essere ceduti a terzi. Si applicano le disposizioni degli articoli 69 e 70 del regio decreto. 18 novembre 1923, n. 2440. La cessione avviene con specifico atto, redatto nella forma di atto pubblico ovvero di scrittura privata autenticata e notificata, successivamente al momento della maturazione del credito, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti o presso i quali è tenuto il conto fiscale, di cui al comma 27 dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, del contribuente cedente e del cessionario.

2. L'atto di cessione deve contenere l'individuazione esatta della natura e dell'ammontare dei crediti ceduti, anche di natura diversa, purché dovuti ad un unico ente impositore. Il cessionario può utilizzarli in compensazione dei propri debiti tributari, di qualsiasi natura, purché dovuti ad un unico ente impositore, dalla loro maturazione e nei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sino a concorrenza degli stessi o del credito ceduto. Restano impregiudicati: i poteri dell'Amministrazione finanziaria relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del contribuente che ha ceduto il credito. Il cessionario risponde in solido con il soggetto cedente sino a concorrenza delle eventuali somme indebitamente rimborsate, a condizione che gli siano notificati gli atti con i quali l'Agenzia delle Entrate procede con il recupero.

3. La cessione preventiva di un credito tributario futuro, valida tra le parti, acquista efficacia, anche ai fini fiscali, solo al momento della sua maturazione e della notifica di cui al comma 1.

4. Nei casi di utilizzo a compensazione di crediti ceduti, il cessionario ha l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche se l'importo è inferiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal comma 1 dell'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

5. L'Agenzia delle entrate può sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle compensazioni effettuate utilizzando crediti fiscali ceduti nei casi in cui si presentino profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito, secondo le modalità previste dal comma 49-*ter* dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come introdotto dal comma 990 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzabile, la compensazione è considerata effettuata dalla data della sua presentazione. Se all'esito del controllo il credito non risulta utilizzabile, l'ente impositore notifica al contribuente cessionario avviso bonario al fine di sollecitare la regolazione del debito di imposta. Ove il contribuente provveda nel termine perentorio, di quindici giorni alla richiesta di regolarizzazione, l'Amministrazione finanziaria non addebiterà alcuna sanzione, interesse o somma aggiuntiva.

6. Le modalità tecniche applicative del presente articolo sono definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono individuate le forme societarie o associative o le modalità costitutive o operative delle stesse, nonché i parametri di rischio relativi alle persone fisiche, rispetto ai quali la cessione del credito non è ammessa, salvo che non si prestino adeguate garanzie fideiussorie.

2. Il provvedimento di cui al comma 6 dell'articolo 43-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dal comma 1 del presente articolo è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge si provvede alla modifica del decreto Ministro delle Finanze 30 settembre 1997, n. 384, recante le norme di attuazione in materia di cessione dei crediti d'imposta, secondo le finalità del presente articolo».

---

### **87.0.11**

ROMEO, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 87-bis.**

*(Detrazione fiscale dal reddito dal lavoro)*

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1-*bis*, le parole da: "competete", fino a: "di importo pari a" sono sostituite dalle seguenti: "spetta una detrazione rapportata

al periodo di lavoro nell'anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a".

2. Con proprio provvedimento, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia delle entrate definisce i termini di attuazione della presente disposizione stabilendo i parametri al fine di garantire, per i contribuenti incapienti, il godimento della detrazione nella modalità del credito per la parte incapiente della detrazione spettante nei limiti di spesa autorizzati a legislazione vigente».

#### **87.0.14**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 87-bis.**

*(Modalità e termini di versamento della tassa di concessione governativa per il rilascio della licenza di pesca professionale marittima)*

1. La tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza indicata nella licenza di pesca. È ammesso il pagamento tardivo oltre il termine di scadenza dell'ottavo anno, purché entro i sei mesi successivi alla scadenza stessa; in tal caso è applicata, a titolo di sanzione, una soprattassa pari al 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria.

2. La tassa di cui al comma 1 è altresì dovuta, prima della scadenza del termine di otto anni, soltanto nei casi di variazioni sostanziali della licenza di pesca che comportino l'adozione di un nuovo atto amministrativo. Nei casi indicati dal presente comma, la nuova licenza rilasciata ha efficacia per otto anni decorrenti dalla data del pagamento della medesima tassa.

3. Ferma restando la data di scadenza prevista dalla licenza, la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa o società di pesca e i suoi soci ovvero tra soci appartenenti alla medesima cooperativa o società, di pesca durante il periodo, di efficacia della licenza.

4. Con regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità per il rilascio, le modifiche e i rinnovi delle licenze di pesca, i criteri di valutazione, le variazioni sostanziali di cui al comma 2 che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure e i termini relativi.

5. In tutti i casi di rilascio di una nuova licenza di pesca o di semplice rinnovo, nelle more della conclusione del relativo procedimento amministrativo, il soggetto che ha presentato l'istanza, redatta ai sensi delle norme vigenti in materia, è temporaneamente abilitato all'esercizio dell'attività di pesca. In caso di attività di controllo da parte delle autorità competenti, il possesso da parte dell'armatore o del comandante di copia dell'istanza presentata abilita l'imbarcazione alla navigazione e alla pesca. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità per garantire il pieno esercizio della facoltà di cui al presente comma in favore degli interessati, assicurando speditezza ed efficienza del procedimento amministrativo in conformità alla disciplina vigente dell'Unione europea».

---

#### **87.0.15**

ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 87-bis.**

*(Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto agevolata sugli automezzi destinati alla Protezione Civile)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte II-bis, è aggiunto in fine, il seguente numero:

"1-quinquies) automezzi destinati alla Protezione Civile acquistati dallo Stato e dagli Enti Territoriali".

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---



**87.0.16**

TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 87-bis.**

*(Percentuale di indennizzo per i risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014)*

1. Il comma 497 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica altresì ai risparmiatori titolari di obbligazioni convertibili emesse da Banca Popolare di Vicenza e da Veneto Banca negli anni 2013 e 2014, trasformate in azioni in assenza di specifico loro consenso.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti delle risorse del fondo Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), di cui al comma 493, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, incrementato di 200.000.000 di euro.

3. Entro tre mesi il Ministero dell'economia e delle finanze emana un decreto per prevedere alle disposizioni del presente articolo».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**Art. 88**

**88.1 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020, a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1.425,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante:*

*a) quanto a 208,4 milioni di euro per l'anno 2020 e 375 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 2.025,8 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.425,6 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3;*

*c) quanto a 1.050,6 milioni di euro a decorrere dal 2023 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.*

---

## **88.2**

### **CALIENDO**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1.426 milioni di euro nel 2020».*

---

### **88.3 (testo 2)**

DE BERTOLDI, CALANDRINI, CIRIANI, LA PIETRA

*Sopprimere l'articolo.*

*Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari ad euro 100 milioni annui per il triennio 2020 - 2022, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 99, comma 2, della presente legge.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) *le parole: «214 milioni» sono sostituite con le seguenti: «114 milioni»;*

b) *le parole: «305 milioni» sono sostituite con le seguenti: «205 milioni».*

---

### **88.4 (testo 2)**

DE BERTOLDI, CIRIANI, CALANDRINI, LA PIETRA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 88. - (Introduzione di un'aliquota unica da applicare ai redditi incrementali di tutti i contribuenti) - 1. È introdotta per il periodo d'imposta 2020 e ai fini delle imposte sui redditi, un'aliquota unica da applicare all'incremento di reddito imponibile rispetto a quello relativo al precedente periodo d'imposta. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, emana le disposizioni necessarie, al fine di agevolare gli obblighi contabili dei contribuenti, la riduzione dell'imposizione fiscale e la semplificazione del sistema tributario nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali, tenendo conto:*

*a) l'innalzamento del tetto di volume di affari per usufruire del regime forfettario, ferma restando la preventiva valutazione di compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;*

*b) l'introduzione di un'aliquota unica dell'imposta sui redditi del 15 per cento da applicare all'incremento di reddito imponibile nel periodo d'imposta 2020 rispetto al reddito imponibile del precedente periodo d'imposta 2019;*

*c) esclusione, anche in via transitoria, di disposizioni che determinino inasprimenti fiscali rispetto al regime fiscale previsto dalla legislazione vigente.*

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al comma precedente, pari ad euro 2.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo per il reddito di cittadinanza" di cui all'articolo 1, comma 255 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con successivi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

### **88.5**

PICETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Sopprimere il comma 1,*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0.9 per cento»;*

*all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».*

---

### **88.6**

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

*All'articolo, sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 30, comma 1, lettera b) sostituire le parole: «all'1,3 per cento» con le seguenti: «allo 0,9 per cento»;*

*all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3.000 milioni» con le seguenti: «3.278,30» e sostituire le parole: «e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021» con le seguenti: «, 4.256 milioni di euro per l'anno 2021 e 4.530 milioni di euro a decorrere dal 2022».*

---

## 88.10

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa, arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili.";

b) *alla lettera d), dopo le parole:* «al comma 57», *inserire le seguenti:* «, lettera d), le parole: «che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero» sono soppresse e».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## 88.11

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole:* «ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c) nel caso di partecipazione contemporanea a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero ad associazioni in partecipazione o a società a responsabilità limitata che imputano il reddito per trasparenza ai sensi dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate individualmente e di quelli relativi alle predette partecipazioni, per la parte di essi imputabile alla persona fisica esercente attività di impresa arti o professioni, nelle stesse proporzioni cui risultano imputabili gli utili";

b) *alla lettera d) dopo le parole:* «al comma 57», *inserire le seguenti:* «la lettera d) è abrogata».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**88.14 (testo 2)**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPANATHOU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».*

---

**88.15**

ZULIANI, FAGGI, TOSATO

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

---

**88.16 (testo 2)**

MASINI, FERRO

*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi per gli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «2406,2 milioni di euro per il 2021 e 2650 milioni di euro per il 2022».*

---

**88.17 (testo 2)**

BERNINI, MALAN, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE POLI, DE SIANO, FANTETTI, FAZZONE, FERRO, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, ROSSI, SACCONI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

*Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) al comma 57, dopo la lettera *d-bis*), è inserita la seguente:

) per i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 Euro, l'aliquota di imposta di cui al comma 64 della legge 23/12/2014 n. 190 è pari al 18 per cento"».

*Conseguentemente, ridurre di 25 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**88.21**

MASINI, FERRO

*Al comma 2, alla lettera d) sostituire le parole: «30.000 euro» con le seguenti: «40.000 euro».*

*Conseguentemente, ridurre di 25 milioni lo stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Mef.*

---

**88.25**

PEROSINO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al comma 1 dell'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole da: "nonché di imprese non rientranti" a: "Commissione, del

6 maggio 2003," sono sostituite dalle seguenti: "nonché di tutte le imprese commerciali"».

---

#### **88.26**

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPTHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, non si applicano nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello della data di entrata in vigore della presente legge e che hanno un'età inferiore a venticinque anni, nel caso di titolari di imprese individuali, ovvero che hanno un'età inferiore a trent'anni, nel caso di liberi professionisti o se hanno conseguito una laurea».

---

#### **88.27**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«3. I soggetti che hanno applicato il regime forfettario a partire dal 2019 possono continuare ad applicare detto regime per gli anni 2020 e 2021 in presenza per detti anni dei requisiti previsti dal comma 9, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 110 milioni per l'anno 2020, 1.132 milioni di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 si provvede:*

*quanto a 110 milioni per l'anno 2020 e 132 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;*



*quanto a 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 858 l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.*

---

### **88.0.1**

FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Estromissione agevolata beni ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concer-

nenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo.».

---

## 88.0.2

FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 88-bis.**

*(Estromissione agevolata beni ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel Registro delle Imprese alla data del 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le di-

sposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui al presente articolo, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2020 e la restante parte entro il 16 giugno 2021, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. L'imprenditore individuale o il libero professionista che alla data del 31 ottobre 2019 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2020, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2020, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo».

---

### **88.0.3**

FAGGI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Estromissione agevolata beni ai soci)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dall'imprenditore individuale o dal libero professionista nel periodo compresa tra il 10 gennaio 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al citato comma 121 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno

2021. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni del presente comma, gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2020».

---

#### **88.0.4**

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci)*

1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2020, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi, da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni del presente articolo a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2020 si trasformano in società semplici.

2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento».

---

#### **88.0.5**

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI,

LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPATHEU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGGI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Sostegno attività libero professionale)*

1. Al fine di promuovere misure di sostegno dell'attività libero-professionale e l'inserimento di giovani professionisti nel mondo del lavoro, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e fermo restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, devono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio-assistenziale, di promozione e sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, in particolare per favorire l'ingresso di giovani professionisti nel mercato del lavoro, nonché di *welfare*. A tale fine, i medesimi enti istituiscono appositi organismi di monitoraggio, con compiti di osservazione e controllo degli andamenti delle predette misure, delle dinamiche di correlazione dei redditi, delle contribuzioni e delle prestazioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base europea.

2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo gli enti provvedono mediante utilizzo di una quota fino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni».

---

**88.0.6**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono apportate le seguenti integrazioni:

a) all'articolo 6, comma 3, sono aggiunti infine i seguenti periodi:  
"Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10

della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società in nome collettivo e in accomandita semplice che applicano, per obbligo o per opzione, il regime di contabilità ordinaria può essere determinato secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili";

b) all'articolo 81, comma 1, sono aggiunti infine i seguenti periodi: "Il reddito complessivo delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 costituite sotto forma di società di capitali e di società cooperative può essere determinato, in ogni caso, secondo le disposizioni dell'articolo 66, previa opzione vincolante per un triennio, rinnovabile tacitamente alla scadenza. In caso di, esercizio dell'opzione di cui al periodo precedente le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano in quanto compatibili".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione e di coordinamento dell'opzione per la determinazione del reddito ai sensi dell'articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, con la tenuta della contabilità ordinaria e con le disposizioni in materia di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3. Alle attività professionali prestate dalle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si applica il contributo soggettivo e il contributo integrativo previsto dalle norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di categoria cui ciascun socio professionista fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Il contributo integrativo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno natura di norma di interpretazione autentica.».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 50.000.000.

---

### **88.0.9**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

1. Gli articoli da 170 a 181 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative del presente articolo.».

*Conseguentemente, ridurre di 10 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **88.0.10**

TOFFANIN, FLORIS, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Disposizioni in materia di compenso non equo)*

1. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

2. È nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione prevedendo un compenso non equo.

3. Si presume, fino a prova contraria, manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dal decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, o inferiore ai corrispettivi minimi definiti dal decreto del Mini-



stro della giustizia 17 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2016, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 2 opera a vantaggio del professionista iscritto all'ordine o al collegio che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti. La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista iscritto all'ordine o al collegio professionale.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

## **88.0.11**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 88-bis.**

*(Modifica all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente la prestazione di garanzia fideiussoria per l'attribuzione del numero di partita IVA a soggetti stranieri)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 15-bis, è inserito il seguente:

"15-bis. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero"».

---

### 88.0.13

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale)*

1. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, applicabili al periodo di imposta 2018, approvati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 marzo 2018 e del 28 dicembre 2018, sono da considerarsi di natura sperimentale ai fini della definizione da parte dell'Agenzia delle entrate e del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi del comma 14 del citato articolo 9-bis, delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale che tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall'applicazione degli indici.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati gli indicatori elementari di normalità e di coerenza della gestione aziendale o professionale che, in sede di prima applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018, hanno evidenziato un'errata impostazione o anomalie di risultato. La revisione di tali indicatori, al fine di eliminare tali errori e anomalie, dovrà essere effettuata per tutte le attività economiche, anche se non rientrati tra quelle oggetto di revisione nel corso del 2019, con effetto anche per il periodo d'imposta 2018, se più favorevoli per il contribuente.

3. Gli indici sintetici di affidabilità fiscale oggetto di revisione si applicano, se più favorevoli per il contribuente, anche con riferimento ai periodi di imposta precedenti.

4. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate con il quale sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, è emanato, sentito il parere della commissione di esperti di cui al comma 8 del citato articolo 9-bis.

5. Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i versamenti prorogati al 30 settembre 2019 per effetto dell'articolo

12-*quinquies*, commi 3 e 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 da effettuarsi con la maggiorazione dello 0,40 per cento entro il 30 ottobre 2019 ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 30 novembre 2019.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nei medesimo comma 5».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

---

#### **88.0.14 (testo 2)**

BERNINI, PAGANO, GALLONE, BERARDI, FERRO, MOLES, PAROLI, GIAMMANCO, BATTISTONI, CALIGIURI, MALAN, TESTOR, FANTETTI, SICLARI, GASPARRI, MODENA, AIMI, GALLIANI, SACCONI, MASINI, LONARDO, BARBONI, PEROSINO, PICHETTO FRATIN, CALIENDO, CANGINI, MANGIALAVORI, PAPANICOLAOU, DAMIANI, CARBONE, MALLEGNI, BARACHINI, BINETTI, DE SIANO, CESARO, STABILE, MINUTO, DE POLI, RIZZOTTI, GIRO, TIRABOSCHI, FLORIS, CRAXI, DAL MAS, SCHIFANI, TOFFANIN, GHEDINI, RONZULLI, BERUTTI, BIASOTTI, CAUSIN, FAZZONE, Alfredo MESSINA, ROSSI, SCIASCIA, SERAFINI, VITALI, ALDERISI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 88-bis.**

*(Semplificazione burocratico amministrativa  
per l'avvio di nuove imprese da parte di under 30)*

1. Al fine di promuovere l'autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età, lo Stato sostiene l'avvio di imprese, in tutti i settori produttivi, dei servizi e delle professioni di tutti i soggetti che intendono avviare un'attività d'impresa, di lavoro autonomo o professionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 che intraprendono un percorso di incubazione d'impresa o di acquisizione di un'impresa esistente, beneficiano nei primi tre anni di attività:

*a)* dell'esenzione dal versamento, del diritto annuale alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, per l'iscrizione nel registro delle imprese, che rimane comunque obbligatoria;

*b)* dell'esenzione dal pagamento di marche, di bolli e di eventuali tasse di concessione governativa;

*c)* della creazione di una corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche, che prevede l'accompagnamento del nuovo imprenditore nella fase di avvio dell'impresa;

*d)* di convenzioni con gli ordini professionali dei commercialisti e dei notai per la consulenza, per la tenuta della contabilità e per le spese notarili a tariffe agevolate.

3. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente articolo, le attività d'impresa svolte in forma individuale o di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché il requisito di cui al comma 1, sia posseduto dalla maggioranza dei soci.

4. La corsia preferenziale riguardante le procedure burocratiche per l'avvio di una nuova impresa o per l'acquisizione di un'impresa esistente di cui al comma 2, lettera *c)*, comprende:

*a)* la possibilità di avviare l'attività dalla data di invio della segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

*b)* la possibilità di autocertificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per l'avvio dell'attività;

*c)* l'obbligo dell'amministrazione competente di assicurare il rigoroso rispetto dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti amministrativi;

*d)* l'impossibilità per l'amministrazione competente di sospendere il procedimento per più di una volta e in ogni caso per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Sono escluse dalle agevolazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, le aziende di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nel limite di spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede

a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma».

---

## **Art. 89**

### **89.3**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO

*Al comma 2, sostituire, ovunque ricorrano le parole: «11 per cento» con le seguenti: «8 per cento».*

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 220 milioni per l'anno 2020, 150 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:*

*quanto a 214 milioni per l'anno 2020, 150 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;*

*quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della tabella A allegata allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

### **89.8**

FERRO, PEROSINO

*All'articolo 89, comma 7, sostituire le parole da: «12 per cento per cento per i beni ammortizzabili e 10 per cento per i beni non ammortizzabili», con le seguenti: «8 per cento per i beni ammortizzabili e 6 per cento per i beni non ammortizzabili».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 6,3 milioni di euro annui per il triennio 2020-2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della Missione 33, Fondi da ripartire, Programma 1, Fondi da assegnare.*

---

## **89.10**

FAGGI

*Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili» con le seguenti: «nella misura del 10 per cento per i beni ammortizzabili e dell'8 per cento per i beni non ammortizzabili».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.990.000;

2021: - 2.990.000;

2022: - 2.990.000.

---

## **Art. 90**

### **90.0.1**

SIRI, MONTANI, SAVIANE, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

1. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 novembre 2005, n.247, è abrogato.

2. Il comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato.

3. Ferma restando la disciplina statale in materia di imposta sul reddito delle società (IRES) una quota parte, nella misura dell'8,7 per cento è destinata alle regioni. Al fine di assicurare il rispetto delle regole davanti all'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRES dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23

dicembre 1996, n. 662. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto legge sono definite le modalità di attuazione del presente articolo e le relative norme incompatibili.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.400,7 per il 2020 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

3) quanto a 994,7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposi-

zione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) per gli anni dal 2021 al 23 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 99, comma 2».

---

### **90.0.3**

GIAMMANCO, RIZZOTTI, GALLONE, MASINI, DE PETRIS, RUSSO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c-bis*) è sostituita dalla seguente: "*c-bis*) le spese veterinarie superiori a euro 60 e fino all'importo di euro 1.060"».

*Conseguentemente, ridurre di 63 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **90.0.4**

GALLONE, RIZZOTTI, MASINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 90-bis.**

*(Detrazioni fiscali per spese veterinarie)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: "le spese veterinarie, fino all'importo di euro 800, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, sopprimere il comma 2;*



*alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

*il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dal 2020;*

*alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

---

## **Art. 91**

### **91.1**

TOSATO, TESTOR

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024» con le seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 134,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 204,7 milioni di euro per l'anno 2023, di 375 milioni di euro per l'anno 2024»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.600.000;

*alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

*alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000.

---

#### **91.4 (testo 2)**

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

#### **91.358 (già 17.1000/2000/8)**

DAMIANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2020, 50 milioni di euro in ragione d'anno provenienti dalle maggiori entrate disposte dal presente articolo sono destinati ai contributi da erogare alle emittenti radiofoniche e televisive locali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, quale incremento delle risorse di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b) della legge 26 ottobre 2016, n. 198».

---

**91.350 [già 17.1000/71 (testo 2)]**

MARTI, CENTINAIO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

*Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 91-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data di entrata in vigore della presente legge e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 31 dicembre 2020, nei casi in cui l'applicazione dei criteri di cui al citato articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha comportato un aumento del relativo canone superiore al 200 per cento del canone precedentemente dovuto.

2. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al comma precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 84 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

c) *quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;*

d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

**91.351 [17.1000/72 (testo 2)]**

RIVOLTA, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CANTÙ, CENTINAIO, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, CANDURA, FREGOLENT, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, STEFANI, VALLARDI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.»;

*Conseguentemente dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. I vincoli e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applicano alle società quotate di cui all'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle società dalle stesse controllate. I medesimi vincoli ed obblighi non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 che siano concedenti o concessionarie di infrastrutture aeroportuali, ferroviarie e autostradali.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per

*l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;*

*d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

### **91.352 [17.1000/73 (testo 2)]**

ROMEO, FERRERO, RIVOLTA, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al fine di realizzare interventi volti al miglioramento della rete infrastrutturale e dei trasporti, per i periodi di imposta 2019, 2020 e 2021, l'aliquota prevista dall'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è maggiorata di tre punti percentuali sul reddito derivante da attività svolte sulla base di concessioni autostradali.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 647,1 milioni di euro per l'anno 2020, a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede:*

*a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*c) quanto a 241,1 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 11 comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico;*

*d) quanto a 369,8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

**91.353 (già 17.1000/76)**

FERRO

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «3,5 punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali»;*

b) *dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:*

*«d-bis) concessioni di trasporto o distribuzione di gas naturale;*

*d-ter) concessioni di stoccaggio di gas naturale;*

*d-quater) concessioni per la costruzione e l'esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale».*

---

**91.354 (già 17.1000/77)**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO

*Al comma 1, sostituire le parole: «3,5 punti percentuali» con le seguenti: «1,5 punti percentuali».*

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 153,25 milioni di euro per l'anno 2020, di 99,75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.*

---

**91.355 (17.1000/78)**

DAMIANI

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è ridotta di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideeterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal periodo precedente.*

---



**91.356 (già 17.1000/83)**

GRASSI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 1 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, entro il 31 dicembre 2020, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 1. La vigilanza dell'Autorità della concorrenza e del Mercato si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».

---

**91.357 (già 17.1000/85)**

CRAXI, ROMANI, BERUTTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società di progetto di cui all'articolo 184 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni e alle concessionarie autostradali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano ammortato, secondo l'ultimo bilancio, una quota percentuale inferiore al 30 per cento dei beni gratuitamente devolvibili oggetto della Concessione».

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

## **Art. 91-ter**

### **91-ter.140 (già 101.14)**

FAZZOLARI, CIRIANI, CALANDRINI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e*), è aggiunta in fine la seguente lettera:

"*e-bis*) potenziamento delle misure di rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza; a tal fine le relative somme confluiscono nel Fondo rimpatri di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

1-ter. All'articolo 14-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "confluiscono", sono inserite le seguenti: "una quota pari al cinque per mille dell'imposta sui reddito delle persone fisiche ad esso specificatamente destinata, in base alle scelte dei contribuenti."».

---

## **Art. 91**

### **91.0.4**

DRAGO, GRANATO, FENU, DELL'OLIO, PUGLIA, BOTTICI, BOTTO, CAMPAGNA, MARILOTTI, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Modifiche alla disciplina in materia di agevolazioni fiscali per i soggetti con diagnosi di DSA)*

1. Ai soggetti titolari della responsabilità genitoriale di studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione con diagnosi certificata di DSA è concesso un contributo a copertura integrale del costo sostenuto e fino a un tetto massimo di spesa di euro 3.000 per ciascun anno solare, finalizzato all'acquisto degli strumenti di cui alle lettere *b*) e *c*) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un apposito elenco degli strumenti compensativi comprendente i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge n. 170 del 2010. Con le medesime modalità l'elenco è aggiornato ogni due anni.

3. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 20.000 euro e può essere altresì utilizzato a copertura del costo di frequenza di doposcuola didattico specializzato presso strutture del Servizio sanitario nazionale ovvero cooperative, associazioni, educatori, esperti, *tutor* didattici specializzati nel trattamento dei DSA compresi in un apposito elenco istituito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

4. I dispositivi di cui al comma 1 possono essere acquistati presso un produttore o un rivenditore, esclusivamente dietro presentazione di specifica prescrizione rilasciata da un medico specialista corredata dalla diagnosi di DSA. Il contributo è anticipato dal rivenditore sotto forma di sconto pari al prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio delle agevolazioni di cui ai commi 3 e 4.

6. La lettera *e-ter)* del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogata».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 5.000.000;  
2021: - 5.000.000;  
2022: - 5.000.000.

---

**91.0.10**

ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Risorse per le Zone franche urbane non ricomprese nell'obiettivo "Convergenza")*

1. Per gli interventi in favore delle sole zone franche urbane individuate dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'8 maggio 2009, n. 14, ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo "Convergenza", è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le zone franche urbane, al netto degli eventuali costi necessari per l'attuazione degli interventi, sulla base dei medesimi criteri di riparto utilizzati nell'ambito della delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e della circolare del Ministero dello sviluppo economico 9 aprile 2018, n. 172230. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 costituisce il limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie. Le regioni interessate possono destinare, a integrazione delle risorse di cui al comma 1, proprie risorse per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente articolo.

3. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 dell'11 luglio 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

### **91.0.11**

GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Iva agevolata per la vendita di birra in bottiglia destinata al riuso)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, la vendita di birra ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso è soggetta all'aliquota del 20 per cento dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Conseguentemente, alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la Parte III, è aggiunta la seguente: "Parte III-bis. Beni e servizi soggetti all'aliquota del 20 per cento. 128) Birra venduta ad esercizi di somministrazione in bottiglia destinata al riuso".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

---

### **91.0.12**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

1. I pagamenti di tasse, imposte, sanzioni pecuniarie e somme da effettuarsi tramite modello F23 possono essere effettuati, a decorrere dal 1° gennaio 2020, tramite il modello di versamento unitario F24.

2. Le disposizioni di attuazione del comma precedente sono emanate, entro novanta giorni dall'approvazione del presente [...], con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

---

**91.0.14**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942,  
n. 327, e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)*

1. All'articolo 35, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo la parola: "mare" e prima delle parole: "sono escluse" aggiungere le seguenti: "nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative".

2. All'articolo 35 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni - Codice della Navigazione - dopo il primo comma aggiungere: "2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410"».

---

**91.0.16**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 39 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), aggiungere il seguente comma:

"3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio"».

---

**91.0.18**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 49, comma 1, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sopprimere le seguenti parole: "senza alcun compenso o rimborso"».

---

**91.0.20**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni (Codice della Navigazione) aggiungere i seguenti commi:

"3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.

4. Si considera cessata la concessione al suo effettivo spirare"».

---

**91.0.22**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Estensione regime fiscale agevolato per recupero crediti costituiti da compenso professionale)*

1. Al primo comma dell'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, dopo le parole: "rapporti di pubblico impiego," sono inserite le seguenti: "nonché gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi alle cause per contro-

versie aventi ad oggetto il recupero di crediti riguardanti i compensi, con accessori di legge, o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica"».

*Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### **91.0.23**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Regime IVA per le navi adibite alla navigazione in alto mare)*

1. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione del primo comma, una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell'anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell'anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento. Per viaggio in alto mare si intende il tragitto compreso tra due punti di approdo durante il quale venga superato il limite delle acque territoriali, a prescindere dalla rotta seguita, I soggetti che intendano avvalersi della facoltà di fare acquisti o importazioni senza il pagamento dell'imposta attestano la condizione della navigazione in alto mare mediante dichiarazione resa sotto la propria responsabilità. La predetta dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le parti. La dichiarazione deve essere consegnata o trasmessa ai fornitore o al prestatore, ovvero in dogana. I soggetti che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto della nave verificano, a conclusione dell'anno solare, l'esistenza della condizione effettiva della navigazione in alto mare".

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello di dichiarazione nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo».

---



**91.0.24**

PICHELTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**  
(Split payment)

1. L'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogato».

---

**91.0.26**

PICHELTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**  
(Split payment e soglia di compensazione)

1. Per i soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni e altri enti e società, di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non opera il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000 n. 388».

---

**91.0.28**

PICHELTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO,  
SACCONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**  
(Detrazione IVA)

1. All'articolo 19, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al secondo periodo le parole da: "ed è esercitato"

fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e può essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo".

2. All'articolo 25, al comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole da: "nella quale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta".

3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano alle operazioni di acquisto di beni e servizi la cui imposta è esigibile dal 1° gennaio 2019».

*Conseguentemente, ridurre di 80 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **91.0.29**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Termine di emissione delle fatture)*

1. All'articolo 21, comma 4, alinea, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il primo periodo è sostituito dal seguente: "La fattura è emessa entro venti giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 e comunque non oltre il giorno 12 del mese successivo all'effettuazione,"».

---

**91.0.30**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Norme IVA)*

1. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono eliminate le parole da: "o per mancato pagamento" fino a: "registro delle imprese";

b) dopo il comma 3, ripristinare il seguente comma: "4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

- a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d*), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.";

c) al comma 5, inserire il seguente periodo: "L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera *a*).".

d) dopo il comma 5, ripristinare il seguente comma: "6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.";

e) al comma 8, le parole: "ai commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2, 3, 4 e 5";

f) dopo il comma 10, ripristinare il seguente comma: "11. Ai fini del comma 4, lettera *a*), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi".

g) al comma 12, le parole: "ai fini del comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini del comma 4, lettera *b*)".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera *a*), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 1, si applicano anche alle procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della presente norma».

*Conseguentemente:*

*alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020

CP: - 128.000.000;

CS: - 128.000.000;

*all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2.660 milioni di euro»;*

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

### **91.0.31**

FREGOLENT, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Requisiti ulteriori apertura partite IVA)*

1. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono presentare all'Agenzia delle entrate apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di traduzione in lingua italiana legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la situazione reddituale e patrimoniale, nonché apposita certificazione che attesti un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al

livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)».

---

**91.0.32**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Pagamento delle imposte accertate)*

1. All'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nell'ultimo comma, le parole: "a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa", sono sostituite dalle seguenti: "a quello di ricezione della fattura con l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa"».

---

**91.0.33**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sostituire le parole: "alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni" con: "delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011, n. 79"».

---

**91.0.36**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)*

1. L'articolo 15-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito come segue:

1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87, nonché le imprese di assicurazioni, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al novantacinque per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I soggetti indicati nel primo comma presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.».

**91.0.37**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Controllo di regolarità fiscale in caso di pagamenti di importo superiore a 5.000 euro da parte della PA)*

1. All'articolo 48-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la parola: "cinquemila" è sostituita dalla seguente: "diecimila"».

*Conseguentemente, ridurre di 175 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**91.0.38**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Consolidato fiscale e IVA di gruppo)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 1979 è sostituito dal seguente: "Agli effetti del presente decreto si considerano controllate:

*a) le società in nome collettivo e in accomandita semplice le cui quote sono possedute, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al cinquanta per cento del loro capitale fin dal 1° luglio dell'anno solare precedente quello relativamente ai quale la società controllante e la società controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione;*

*b) le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata con le quali fin dall'inizio dell'anno d'imposta, relativamente a! quale la società controllante e la società, controllata si avvalgono dell'esercizio dell'opzione sussiste, direttamente o indirettamente, il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile ed al cui capitale sociale ed al cui utile di bilancio la società controllante partecipa, direttamente o indirettamente, per una percentuale superiore al 50 per cento, senza considerare le azioni o quote prive del diritto di voto esercitarle nelle assemblee di cui agli articoli 2364, 2364-bis e 2479-bis, del codice civile"».*

---

**91.0.39**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Termine per la richiesta di registrazione)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 131, le parole "entro 20 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 30 giorni".».

---

**91.0.40**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Conversioni in euro)*

1. Gli importi espressi in lire nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono convertiti in euro e sono arrotondati:

*a)* alla decina di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è inferiore a mille euro;

*b)* alla centinaia di euro superiore, se l'importo risultante dalla conversione è pari o superiore a mille euro.

2. Gli importi espressi in euro nel Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, sono arrotondati secondo i medesimi criteri di cui al comma precedente.

*Conseguentemente:*

all'articolo 99, sopprimere il comma 2;

alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;



2022: - 60.000.000.

*Alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 300.000.000;

CS: - 300.000.000.

*all'articolo 31, comma 3, sostituite le parole: «3 miliardi», con le seguenti: «2,5 miliardi».*

---

#### **91.0.42**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 10 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le somme di cui alla lettera *d-bis*) del comma 1 possono essere restituite al netto dell'imposta. In tali ipotesi, le somme restituite non costituiscono oneri deducibili. Al soggetto erogatore spetta un credito d'imposta, determinato applicando all'importo delle somme di cui al comma 1, lettera *d-bis*) l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito di cui all'articolo 11, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241."».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2*

---

**91.0.43**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Detrazione spese servizi forniti da liberi professionisti iscritti a ordini professionali)*

Dopo la lettera *i-decies*), comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere la seguente:

*"i-undecies)* le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 per i servizi forniti da professionisti iscritti ad ordini e collegi professionali o altre categorie professionali riconosciute dalla normativa, per le quali non sia già prevista una specifica detrazione, entro il limite annuo complessivo di euro 1.500, a condizione che le suddette spese siano pagate utilizzando uno strumento che garantisca la tracciabilità dei flussi finanziari. La suddetta detrazione è ridotta al 5 per cento dei compensi corrisposti, laddove i servizi professionali siano resi da soggetti che operano ai sensi del regime fiscale previsto dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014 n. 190".».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**91.0.44**

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi legali)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 917/1986, dopo la lettera *i-decies*), è inserita la seguente:

*"i-undecies)* le spese sostenute per la difesa legale di diritti della persona o della personalità, in materia di diritti dei minori e della famiglia o in materia di tutela della salute, in sede giudiziale e stragiudiziale, se le prestazioni sono fornite da professionista avvocato iscritto all'albo, per un importo non superiore a 20.000 euro.».».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**91.0.45**

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Deducibilità delle spese sostenute per i servizi legali)*

1. Al decreto legislativo 917/1986, dopo l'articolo 16-bis, è inserito il seguente:

**"Art. 16-ter.**

*(Detrazione delle spese per la difesa legale in materia di diritti della persona o della personalità, in materia di diritti dei minori e della famiglia o in materia di tutela della salute)*

1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 10.000 euro, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti per la difesa legale in materia di diritti di famiglia, in sede giudiziale o stragiudiziale, se la prestazione è fornita da avvocato iscritto all'albo".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**91.0.46**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Tassazione indennità di fine rapporto)*

1. Nell'articolo 19, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

**91.0.47**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Locazioni residenziali delle imprese)*

1. Le unità immobiliari abitative, destinate alla locazione da soggetti esercenti attività d'impresa, sono considerate strumentali all'esercizio dell'impresa commerciale, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, fintanto che permanga tale destinazione. Ai sensi dell'articolo 102 del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, la deduzione del costo dei predetti immobili è ammessa in base a quote d'ammortamento costanti, determinate, in ciascun periodo d'imposta, applicando al medesimo costo dei beni un coefficiente pari al 10 per cento.».

*Conseguentemente:*

*sopprimere il comma 2 dell'articolo 99;*

*alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: - 100.000.000;

CS: - 100.000.000

---

**91.0.48**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2 inserire la seguente lettera:

"b) i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte del datore di lavoro in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente, ovvero a favore di dipendenti residenti nei Comuni interessati da un evento eccezionale come stabiliti da specifici provvedimenti emergenziali".».

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui a comma 2 dell'articolo 99.*

---

**91.0.49**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Errori contabili)*

1. L'articolo 83 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che assume rilievo fiscale, per i soggetti IAS *adopter*, anche il principio di materialità in base al quale gli elementi reddituali, non connotati del carattere della materialità, devono assumere rilievo nell'esercizio di imputazione determinato secondo i principi contabili internazionali.».

---

**91.0.50**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Estensione alle micro-imprese del principio di derivazione rafforzata)*

1. All'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile,", ovunque presenti, sono soppresse.».

---

**91.0.52**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 96 del TUIR)*

1. All'articolo 96, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "compresi quelli inclusi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b)".».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**91.0.53**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Oneri di utilità sociale)*

1. All'articolo 100 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:

"5. Ai fini dell'applicazione delle lettere *a), b), g), h), l), o-bis)* del comma 2 del presente articolo, in caso di erogazioni liberali provenienti da società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il riferimento all'ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato deve intendersi al reddito complessivo globale; in caso di erogazioni liberali provenienti da società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 130 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 il riferimento all'ammontare complessivo non superiore al 2 per cento del reddito di impresa dichiarato deve intendersi al reddito imponibile complessivo. Per i soggetti di cui all'articolo 162-bis, lettere *b)* e *c)* del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il predetto limite del 2 per cento deve intendersi riferito all'ammontare delle plusvalenze e dei dividendi di cui, rispettivamente, agli articoli 87 e 89 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986.

6. Ai fini dell'applicazione della lettera *d)* del comma 2 del presente articolo, il riferimento all'ammontare complessivo non superiore all'1 per cento del reddito imponibile deve intendersi al reddito complessivo globale per le società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 117 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, ovvero al reddito imponibile complessivo per le società o enti controllanti ai sensi dell'articolo 130 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986. Per i soggetti di cui all'articolo 162-bis, lettere *b)* e *c)* del Testo Unico delle imposte, sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, il predetto limite dell'1 per cento deve intendersi riferito all'ammontare delle plusvalenze e dei dividendi di cui, rispettivamente, agli articoli 87 e 89 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986".».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**91.0.54**

PICHELTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Spese di rappresentanza)*

1. All'articolo 108, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese del periodo precedente sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari: a) al 2 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni; b) allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni; c) allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni."».

*Conseguentemente, ridurre di 50 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**91.0.55**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

***(Interpretazione dell'articolo 110, TUIR)***

1. All'articolo 110 del testo unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, dopo il comma 9, aggiungere il seguente comma:

"10. L'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente sino al periodo d'imposta 2014, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le operazioni poste in essere



rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione, si interpreta nel senso che, ferma la necessità della dimostrazione della concreta esecuzione di tali operazioni, la prova dell'effettivo interesse economico è in ogni caso soddisfatta quando sia provato che il prezzo di acquisto di beni dal fornitore *black list* è inferiore o eguale al valore di mercato del medesimo bene, intendendosi per tale quello risultante dalle quotazioni ufficiali del medesimo ai momento di chiusura della contrattazione, ove esistenti. La presente disposizione si applica a tutti i rapporti impositivi non definiti con sentenza passata in giudicato o con atto amministrativo inoppugnabile, alla data della sua entrata in vigore."».

### 91.0.56

PICHETTO FRATIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 91-bis.

*(Adeguamento e conversione in euro dei limiti deducibilità relativi a mezzi di trasporto e telefoni cellulari)*

1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 164, comma 1, lettera *b*):

1) le parole: "20 per cento", ovunque presenti, sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";

2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro ventimila per le autovetture e gli autocaravan, euro cinquemila per i motocicli, euro duemilacinquecento per i ciclomotori, dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede euro quattromila per le autovetture e gli autocaravan, euro mille per i motocicli, euro cinquecento per i ciclomotori.";

3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "i predetti limiti di euro ventimila e di euro quattromila sono elevati rispettivamente a ventinovemila euro e a seimila euro per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.".

2. All'articolo 19-bis.1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente: "*d*-bis) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera

gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di manutenzione, riparazione e impiego delle apparecchiature stesse è ammessa in detrazione nella misura dell'80 per cento se tali apparecchiature non sono utilizzate esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione."».

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

## **91.0.58**

GASPARRI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 91-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. All'articolo 93 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1-ter, dopo le parole "impresa costituita" sono inserite le seguenti: "nella Repubblica di San Marino, nella Città del Vaticano, in Svizzera, nel Principato di Monaco o";

*b)* dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:

*a)* ai residenti nel comune di Campione d'Italia;

*b)* ai residenti in Italia che conducono veicoli destinati al trasporto internazionale di persone o di merci su strada ai sensi della normativa dell'Unione europea o internazionale in materia, esclusi i trasporti di cabotaggio;

*c)* ai residenti in Italia che conducono veicoli di interesse storico o collezionistico e veicoli d'epoca immatricolati all'estero, limitatamente allo svolgimento di manifestazioni autorizzate;

*d)* ai residenti in Italia che conducono veicoli immatricolati all'estero impegnati in competizioni sportive su strada autorizzate ai sensi dell'articolo 9, limitatamente alla durata delle competizioni stesse e delle relative tappe di trasferimento;

*e)* al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere *a)* e *b)*, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nonché al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o comandi

NATO. La medesima previsione si applica anche nei confronti dei familiari conviventi all'estero con il personale di cui alla presente lettera;

*f)* al personale civile e militare straniero inviato per prestare servizio presso organismi o comandi internazionali situati in Italia e che conduce sul territorio nazionale veicoli immatricolati all'estero nella propria disponibilità;

*g)* al personale dipendente di imprese aventi sede in Italia che, per brevi spostamenti strettamente legati allo svolgimento di prestazioni lavorative, conduce veicoli immatricolati all'estero appartenenti o nella disponibilità di clienti delle medesime imprese. In tali ipotesi, a bordo degli stessi veicoli deve essere presente, durante la circolazione, un documento attestante il rapporto di lavoro con l'impresa e l'attualità del rapporto tra questa e il cliente proprietario del veicolo o che ne ha la legittima disponibilità. In mancanza di tale documento, la disponibilità dei veicoli si considera in capo ai conducenti;

*h)* alle persone residenti all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese aventi sede in Italia e che per tale motivo hanno la residenza temporanea ovvero normale in Italia, ad esclusione di coloro che acquisiscono la residenza anagrafica in Italia."».

---

## 91.0.59

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546)*

All'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, al comma 3, dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente:

*"d-bis)* i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."».

---

**91.0.60**

PICETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Autotutela)*

1. All'articolo 2-*quater* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 1995, n. 656, dopo il comma 1-*octies*, aggiungere il seguente comma:

"1-*novies*. L'Amministrazione finanziaria è tenuta a pronunciarsi, con atto motivato, entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza di autotutela."».

---

**91.0.61**

MALLEGNI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)*

1. All'art. 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

---

**91.0.62**

GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Operazioni non soggette all'obbligo di certificazione fiscale)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *p*), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: "rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di *handicap*" sono abrogate.».

---

**91.0.64**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Acquiescenza parziale agli avvisi di accertamento e liquidazione)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, comma 1, dopo le parole: "rinuncia ad impugnare" sono aggiunte le seguenti: ", anche con riferimento a singoli addebiti aventi autonomo rilievo,".».

---

**91.0.65**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Interessi corrispettivi)*

1. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti commi:

"8-bis. L'imposta di cui al comma precedente è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello nel quale l'acquirente del premio ha effettuato la registrazione dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, per le operazioni non

soggette all'obbligo di emissione della fattura, ha effettuato la registrazione contabile del documento relativo all'acquisto stesso. Nel caso di premi costituiti da buoni sconto il versamento è comunque dovuto entro il giorno 16 del mese successivo alla data di chiusura della manifestazione a premi quale risulta dal regolamento dell'iniziativa.

*8-ter.* Qualora l'imposta versata risulti superiore a quanto dovuto in sede di chiusura della manifestazione a premi, l'eccessivo versamento potrà essere portato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, indipendentemente dall'entità dell'importo.

*8-quater.* Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul valore aggiunto."».

## **91.0.66**

PICETTO FRATIN, GALLONE, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 91-bis.**

*(Obbligo di notifica avvisi bonari)*

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità della iscrizione a ruolo di cui al comma 1.";

*b)* nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Le comunicazioni di cui al presente comma devono essere notificate al contribuente con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a pena di nullità dell'iscrizione a ruolo delle somme che risultano dovute a seguito dei predetti controlli formali.".

2. Nell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 3 la parola: "comunicato" è sostituita dalla seguente: "notificato" e la parola: "comunicazione", ovunque presente, è sostituita dalle seguenti: "notificazione degli esiti della liquidazione.".

3. Nell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al comma 4 la parola: "comunicato" è sostituita dalla seguente: "notificato".».

---

#### **91.0.67**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, nel secondo periodo dopo le parole: "In tal caso," sono inserite le seguenti: "fatto salvo quanto previsto dal periodo successivo,";

b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nel caso in cui la comunicazione di cui al primo periodo è ricevuta dal contribuente entro un anno dal momento in cui la violazione è stata commessa e il contribuente o il sostituto d'imposta provvede al pagamento ai sensi e nei termini ivi indicati, l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un settimo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione."».

---

#### **91.0.68**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Sospensione termini di pagamento)*

1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 2, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza.";

*b)* nell'articolo 3, al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il termine di trenta giorni di cui al primo periodo del presente comma è sospeso per il periodo intercorrente tra la data di presentazione, all'ufficio di istanza di autotutela e la data di ricevimento da parte del contribuente della risposta alla predetta istanza."».

---

#### **91.0.69**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Sanzioni per il fornitore che applica lo split payment)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. in deroga al comma precedente, nell'ambito degli appalti pubblici, non è sanzionabile per l'errata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto il cedente o prestatore che si è uniformato a una specifica indicazione dell'ente pubblico appaltante contenuta nel contratto d'appalto o in altri documenti riconducibili all'ente pubblico stesso."».

---

#### **91.0.70**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Estensione del ravvedimento operoso)*

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 1-bis è abrogato.».

---



**91.0.71**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3, comma 3, del decreto del  
Presidente della Repubblica n. 322 del 22 luglio 1998)*

All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, lettera *a*), sono aggiunte le seguenti parole: "nonché i soggetti abilitati all'esercizio della revisione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39"».

---

**91.0.72**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Addizionale comunale dell'Irpef)*

1. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, primo periodo, le parole: "nove rate mensili" sono sostituite con le seguenti: "undici rate mensili"».

---

**91.0.73**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Interessi corrispettivi)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) al comma 1, lettera b), le parole: "0.40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento»;

2) al comma 3, le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "dello 0,30 per cento».

2. All'articolo 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, le parole: "0,40 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 60.000.000;

2021: - 60.000.000;

2022: - 60.000.000.

**91.0.74**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR)*

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano l'imposta di cui al comma 3 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno. L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a riduzione del fondo. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da soggetti diversi

da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima dichiarazione dei redditi. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241."».

---

### **91.0.75**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Stabile organizzazione)*

1. All'articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, dopo il comma 1-*bis*, inserire il seguente:

"1-*ter*. Salvo quanto previsto dall'articolo 4 in relazione alla dichiarazione presentata dall'ente soggetto ad imposizione in Italia, non dà luogo a fatti punibili ai sensi del presente articolo la omessa presentazione di una delle dichiarazioni di cui ai commi precedenti da parte di un ente non residente in relazione ad una stabile organizzazione nel territorio dello Stato operante all'interno di un ente residente soggetto ad imposizione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto ed alle norme sul sostituto di imposta."».

---

### **91.0.77**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Omesso versamento dell'IVA e delle ritenute)*

1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 10-*bis* è abrogato;
  - b) l'articolo 10-*ter* è abrogato».
-

**91.0.78**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 4-*bis* si interpreta nel senso che l'imposta non è dovuta altresì per l'indicazione sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta, e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, in conto proprio o per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.».

*Conseguentemente, ridurre di 200 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**91.0.79**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Componenti immobiliari oggetto di stima catastale per la determinazione della rendita degli immobili a destinazione produttiva)*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni in materia di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dettate dall'articolo 1, comma 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle stime catastali effettuate dal 1° gennaio 2016 rientranti nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 1-*quinquies*, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, legge 31 maggio 2005, n. 88.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sopprimere il comma 2.*

---

**91.0.80**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Esito delle attività istruttorie)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. In caso di esercizio di attività istruttorie nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia stato informato, l'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di comunicare al contribuente, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della procedura di controllo, l'esito anche negativo di quest'ultima."».

---

**91.0.81**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)*

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

**"Art. 12-bis.**

*(Obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale)*

1. Prima dell'emissione di avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione o altri atti impositivi diversi da quelli di mera liquidazione di imposte dichiarate dal contribuente, l'ufficio impositore, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica al contribuente un preventivo invito al contraddittorio.

2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:

a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce il controllo, ove si tratti di tributo periodico;

*b)* gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;

*c)* il termine assegnato, non inferiore a sessanta giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte, e non inferiore a quindici giorni per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.

3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.

4. Prima del decorso di sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 l'atto impositivo non può essere emesso, salvo casi di particolare urgenza, non dipendenti dal comportamento dell'ente impositore, da motivare, a pena di nullità, nello stesso atto impositivo.

5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo. In tal caso, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:

*a)* l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;

*b)* il subprocedimento termina in ogni caso decorsi centoventi giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;

*c)* se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente in sede di comparizione presso l'ufficio o attraverso i documenti e le memorie scritte, deve darne giustificazione circostanziata nella motivazione del successivo atto impositivo, a pena di nullità dello stesso;

*d)* è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.".

2. L'articolo 5-ter del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, è abrogato».

**91.0.82**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Incremento del limite di compensazione orizzontale dei crediti di imposta)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il limite di 700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è aumentato a 1 milione di euro».

*Conseguentemente:*

1. All'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo, dopo le parole: «prodotti semilavorati,» è inserita la seguente: «entrambi»;

*b)* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui ai periodi precedenti si applica anche alle cessioni di oggetti o composti chimici di qualunque natura, forma o stato d'uso, destinati alla lavorazione al fine del recupero dell'oro, in essi contenuto, il cui valore di cessione non ecceda o ecceda in modo trascurabile il valore di quotazione sul mercato ufficiale di riferimento dello stesso metallo prezioso.».

2. All'articolo 70, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «Per l'importazione di materiale d'oro, nonché dei prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'importazione dei beni di cui all'articolo 17, quinto comma».

3. Le modifiche recate dai commi precedenti si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2019.

4. Gli stanziamenti iscritti in bilancio, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205 per le finalità di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per l'anno 2019 sono ridotti di 270 milioni di euro.

5. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio Usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è incrementata in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 150 milioni di euro nel 2019; il provvedimento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia.».

*Conseguentemente, ridurre di 150 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**91.0.83**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Estensione regime fiscale agevolato per recupero crediti costituiti da compenso professionale)*

1. Al comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "assistenza obbligatorie, nonché" sono inserite le seguenti: "per controversie aventi ad oggetto il recupero di crediti per compensi o rimborsi derivanti dall'esercizio di una libera professione ordinistica, e"».

*Agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**91.0.84**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Quadro VT)*

1. L'articolo 33, comma 13, ultimo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, è abrogato».

---



**91.0.85**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Compensazione dei crediti di imposta)*

1. All'articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "Decreto legislativo, 9 luglio 1997, n. 241,", sono aggiunte le seguenti: "per importi superiori a 5.000 euro annui,"».

*Conseguentemente, alla sezione II, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23, fondi da ripartire, programma 23.1, fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2020

CP: -300.000.000;

CS: -300.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 26.000.000;

*all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole da: «214 milioni», fino alla fine del comma, con le seguenti: «305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 14 milioni di euro per l'anno 2025 e di 95 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»;*

*ridurre di 326 milioni di euro l'importo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

**91.0.86**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Sospensione delle deleghe di versamento)*

1. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 49-ter è abrogato.

2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 239 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 99, comma 2.».

**91.0.87**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Spese di rappresentanza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 ai fini dell'applicazione dei criteri e dei limiti alla deducibilità delle spese di rappresentanza contenuti nel decreto ministeriale 19 novembre 2008, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 2009, n. 11, i contribuenti non sono tenuti all'obbligo di raccolta delle generalità dei soggetti ospitati di cui all'articolo 1, comma 5 del medesimo decreto».

**91.0.88**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche alla soglia di preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi)*

1. All'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° gennaio 2020";

b) le parole: "di ammontare superiore a millecinquecento euro" sono sostituite dalle seguenti: "di ammontare superiore a cinquemila euro"».

*Conseguentemente, alla allegata Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: -60.000.000;

2021: -60.000.000;

2022: -60.000.000.

---

**91.0.90**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Abrogazione disciplina delle società in perdita sistematica)*

1. I commi da 36-*decies* a 36-*duodecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono abrogati».

*Conseguentemente, ridurre di 100 milioni di euro tutti gli importi di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**91.0.92**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, GALLONE, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1 comma 658 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "riferibile alle utenze domestiche" sono soppresse, e al successivo comma 659 le parole: "può prevedere", sono sostituite con la seguente: "prevede"».

**91.0.93**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni al comma 733 sostituire le parole: "28 febbraio 2014", con le parole: "30 giugno 2020, sostituire la parola: dovuto' con le seguenti: dei canoni come rideterminati ai sensi del comma 732" e sostituire il comma 732 con il seguente: "732. Nelle more della revisione prevista dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145 al fine di ridurre il contenzioso del sistema delle concessioni demaniali marittime, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni, imposte accessorie e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: *a*) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo; *b*) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste anche per imposte accessorie dedotte le somme eventualmente già versate dai concessionari a tale titolo oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore. La liquidazione degli im-

porti ai sensi delle lettere *a*) e *b*) costituirà a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate"».

---

#### **91.0.95**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 91-bis.**

*(Trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non residenti)*

1. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La trasmissione telematica è effettuata entro il 31 gennaio successivo all'anno d'imposta relativo alla data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione"».

---

#### **91.0.98**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 91-bis.**

*(Rafforzamento del regime di adempimento collaborativo)*

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "È esclusa in ogni caso l'applicazione delle sanzioni penali di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.";

*b*) il comma 4 è abrogato».

---

**91.0.99**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo 91-quater, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-quinquies.**

*(Assegnazione o cessione agevolata di taluni beni e estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell'impresa da parte dell'imprenditore individuale)*

1. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere entro il 30 settembre 2020 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2019, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2019. I versamenti rateali dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 ed entro il 16 giugno 2021. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle esclusioni dal patrimonio dell'Impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2019, poste in essere dal 1° gennaio 2020 al 31 maggio 2020. I versamenti rateali dell'Imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2020 e il 16 giugno 2021. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2018».

---

**91.0.100**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI, TOFFANIN

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni, il comma 484 è sostituito con il seguente: "484. Fino, alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime, prevista

dall'articolo 1 commi 675 e seguenti della legge 30 dicembre 2018 n. 145, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali e i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 30 ottobre 2019, avviati dalle amministrazioni competenti per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, e connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. Fino alla generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione"».

---

#### **91.0.102**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Interessi corrispettivi)*

1. All'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 4, al secondo periodo, le parole: "di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", sono sostituite dalle seguenti: "definito nel bando di gare dalle amministrazioni aggiudicatrici in misura percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori o delle opere pubbliche da realizzare"».

---

**91.0.106**

PICHETTO FRATIN, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Disapplicazione sanzioni per omessa fatturazione)*

1. All'articolo 10, comma 1 del decreto-legge del 26 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Per il primo semestre del periodo d'imposta 2019", sono sostituite con le seguenti: "Per l'anno d'imposta 2019";

b) le parole: "Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019.", sono abrogate».

---

**91.0.107**

GASPARRI, RONZULLI, DAMIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: "approdo" è sostituita con le seguenti: "ormeggi e degli approdi turistici"; la parola: "2020" con le seguenti: "2021, anche in deroga all'autorizzazione di cui all'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni"».

---



**91.0.110**

DRAGO, MONTANI, SAVIANE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26)*

1. All'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: "nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3.", sono sostituite dalle seguenti: "nonché la mancanza di condanne definitive per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, fino a che la pena non sia stata completamente eseguita".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla mensilità del beneficio successiva alla adozione del provvedimento dell'INPS, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, di approvazione del modulo di domanda che recepisce le modifiche nei requisiti di accesso al beneficio di cui al medesimo comma 1.

3. Per finalità di verifica e di semplificazione della domanda del beneficio, nonché per la verifica del requisito di cui al comma 1 per i benefici in corso di godimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il casellario giudiziale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, mette a disposizione dell'INPS, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i dati sulle persone che abbiano fatto richiesta del reddito o della pensione di cittadinanza nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, come modificato dal comma 1».

**91.0.111**

DE POLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019)*

All'articolo 358 del decreto legislativo n. 14 del 2019 alla lettera *a*) sono aggiunte le seguenti parole: «dei soggetti abilitati all'esercizio della re-

visione legale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39».

---

### **91.0.112**

MODENA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Modifiche all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)*

1. La lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituita con la seguente: "*a*) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;".».

---

### **91.0.113**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 91-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, gli articoli 1, 2,4 e 39 sono abrogati.

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 941 milioni di euro per il 2020 e di 1337,8 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

a) quanto all'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

b) quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.».

---

#### **91.0.114**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Ulteriori disposizioni fiscali)*

1. Al decreto legge del 26 ottobre 2019, n. 124, l'articolo 3 è abrogato

2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a 1084 milioni di euro per il 2020 e di 878 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante:

a) per l'anno 2020:

1) per quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

2) per quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;

b) per quanto a 678 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;

c) per quanto all'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'articolo 31, comma 3.».

---

**91.0.115**

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO,  
RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Adempimenti per i possessori di serbatoi di prodotti energetici)*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera *c*) è abrogata».

---

**91.0.116**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, la lettera *c*) è abrogata».

---

**Art. 91-quater**

**91-quater.1.200**

GASPARRI, BINETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91-quater.1.201**

MARIN, PILLON, CENTINAIO, BERGESIO, VALLARDI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**91-quater.1.202**

CALANDRINI, CIRIANI, DE BERTOLDI, LA PIETRA

*Sopprimere l'articolo*

---

**91-quater.1.203**

BINETTI

*Al comma 2, lettera b), numero 2), capoverso «3.», primo periodo, sopprimere le parole: «commerciali ed energetici» e al secondo periodo sostituire le parole: «0,5 per cento», con le seguenti: «0,01 per cento».*

---

**91-quater.1.204**

MOLLAME

*All'articolo, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Con decreto del Ministero della salute, da adottare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le tabelle I e II del predetto testo unico, conformemente ai criteri di cui all'articolo 14, comma 1, del medesimo testo unico, come modificato dal comma 3.»

---

**Art. 92**

**92.1**

PERGREFFI, RIVOLTA, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 909 milioni di euro per l'anno 2021 e 909 milioni di euro per l'anno*

2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

## 92.4

DAMIANI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente*

«4-bis. Per il rafforzamento delle finalità di controllo di cui al presente Capo e al fine di realizzare l'obiettivo progressiva riduzione dell'utilizzo del denaro contante, dal 1° gennaio 2020 la commercializzazione del gioco pubblico in rete fisica potrà avvenire anche tramite carta prepagata emessa dai concessionari iscritti nel registro unico degli operatori del gioco pubblico di cui all'articolo 27 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, utilizzabile esclusivamente per l'acquisto dei servizi di gioco commercializzati dal soggetto emittente nei luoghi di vendita autorizzati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e facenti parte della rete fisica del medesimo. La carta prepagata è acquistabile dal giocatore presso i luoghi di vendita del concessionario per un importo non superiore ad euro duecentocinquanta e può essere dotata delle funzionalità di memorizzazione delle giocate registrate dal totalizzatore nazionale avente gli effetti giuridici propri della ricevuta di partecipazione e di ricarica per importi corrispondenti alle vincite conseguite, ferma restando l'applicabilità delle vigenti norme antiriciclaggio al momento del prelievo di qualsiasi somma dalla carta medesima.».

*Conseguentemente alla rubrica dell'articolo aggiungere le parole: «e adozione di misure per il controllo del gioco pubblico mediante utilizzo di carte prepagate».*

---

## 92.5

DAL MAS

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. In ottemperanza agli articoli 41 e 97 della Costituzione, Regioni ed enti locali adottano, nell'ambito delle proprie competenze, provvedimenti limitativi dell'offerta del gioco e della distribuzione dei relativi punti di vendita nel proprio territorio, esclusivamente in presenza di una comprovata emergenza sociale o reali situazioni di rischio per la salute pubblica connessi all'insorgenza dei disturbi del gioco d'azzardo. A tale scopo, l'Istituto Superiore di Sanità assume i dati forniti dalle strutture territoriali di assistenza per le dipendenze del Servizio Sanitario Nazionale in merito al numero dei soggetti

in carico, e certifica l'emergenza sociale e la situazione di rischio unicamente qualora il numero dei soggetti in cura per i DGA sia pari o superiore a quello relativo alla dipendenza che, presso la stessa struttura, conta più soggetti in carico.».

---

## 92.6

PICCHETTO FRATIN, TOFFANIN, GALLONE, DAMIANI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. I sistemi per la gestione telematica degli apparecchi realizzati dagli affidatari delle concessioni di cui al precedente comma 1, lettere *a)* e *b)*, devono prevedere soluzioni idonee ad impedire l'accesso al gioco ai minori di età. Le soluzioni stesse sono testate e poste in essere entro 9 mesi dall'avvio degli affidamenti; detto termine sostituisce il termine di cui all'articolo 9-*quater* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.».

---

## 92.0.1

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 92-bis.

1. Ai fini di una maggiore flessibilità gestionale e di un miglioramento dei saldi di finanza pubblica, l'orario di apertura delle sale giochi o sale di gioco VLT, di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco nonché di raccolta di scommesse e di pratica di giochi leciti con vincita in denaro è liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal sindaco con apposita ordinanza, che può anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio, nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella fascia oraria che va dalle ore 8.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi. Al di fuori della fascia oraria di cui al periodo precedente, gli apparecchi da gioco devono essere spenti e disattivati e non è possibile accettare scommesse né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.».

---



## 92.0.2

FREGOLENT

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 92-bis.

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di gioco, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP.

2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.

3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.

4. Nel caso i locali adibiti al gioco siano delimitati da superfici vetrate, queste ultime devono essere trasparenti.».

---

## Art. 93

## 93.2

PICHETTO FRATIN

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il prelievo sulle vincite previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato nella misura del 15 per cento, dal 1° maggio 2020, per la parte della vincita eccedente euro 500.».

*Conseguentemente:*

a) *alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente alla voce Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 99, comma 1, nella colonna: «2020» sostituire: «67.780.591» con: «8.180.591»;*

b) *all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro» con le seguenti: «14 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «38,5 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «108,5 milioni», le parole «340 milioni» con le seguenti: «73,5 milioni» e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «154,5 milioni».*

---

## **Art. 94**

### **94.1**

PIZZOL, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «di 174 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

### **94.2**

CAUSIN

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».*

---

### **94.3**

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, al comma 3, dell'articolo 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, primo periodo, sostituire la parola: «venticinque» con: «cinquanta».*

---

#### **94.4**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, BUCCARELLA, NUGNES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 94. - (Royalties) -

1. I commi 3, 6, 6-*bis* e 7 dell'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono soppressi».

---

#### **94.5**

MARTELLI, DE BONIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 94. -

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-*bis*. Per i versamenti a partire dall'anno dal 2020 non si applicano le esenzioni dal pagamento dell'aliquota prevista dai commi 3, 6, 6-*bis* e 7; conseguentemente, per ciascuna concessione, al netto delle produzioni di cui al comma 2, il valore dell'aliquota di prodotto corrispondente ai primi 25 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, ed ai primi 80 milioni di Smc di gas e 50.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare, è interamente versato nel fondo per la transizione economica' istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 19, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma: "1-*bis*. A partire dall'anno dal 2020 e fino al 2030 le aliquote di cui al comma 1 sono incrementate di due punti percentuali all'anno; il maggior gettito derivante è interamente versato nel fondo per la transizione economica' istituito nella contabilità del Ministero dell'economia e delle finanze. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*"».

---

## 94.8

DE FALCO

*Al comma 1 premettere il seguente:*

«01. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 10 per cento per il 2020, al 12 per cento per il 2021 e al 14 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma; e al 10 per cento per il 2020, al 12 per cento per il 2021 e al 14 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi gassosi; e al 7 per cento per il 2020, al 9 per cento per il 2021 e all'11 per cento per il 2022 della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare"».

---

## 94.11

CAUSIN

*Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:*

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole:* «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».

---

## 94.12

ARRIGONI, TOSATO, ZULIANI, Pietro PISANI

*Al comma 1, dopo il capoverso 7-bis, inserire il seguente:*

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano alle concessioni di coltivazione con una produzione annua inferiore o pari a 10 milioni di Smc di gas e 20.000 tonnellate di olio in terraferma e con una produzione inferiore o pari a 30 milioni di Smc gas e 20.000 tons di olio in mare».

*Conseguentemente all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «206 milioni di euro per l'anno 2020, di 297 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

#### **94.13**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di migliorare il servizio idrico di tutti i cittadini il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in accordo con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sei mesi dalla conversione della presente legge, detta linee guida per l'aggiornamento dei contratti e dei canoni per i concessionari di estrazioni di acque minerali, aggiornando il canone ad un minimo di 0,02 centesimi al litro (ossia alla soglia minima di 20 euro al metro cubo)».

---

#### **94.14**

MOLES

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009", sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020" e le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13 per cento"».

---

#### **94.15 (testo 2)**

PEPE, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2020"; e le parole "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti. "11 per cento"».

---

### 94.0.1

DE BONIS, BUCCARELLA, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Royalties - Rideterminazione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)*

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2020, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione pari al 45 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 45 per cento della quantità di idrocarburi gassosi e al 40 per cento della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare"».

---

### 94.0.3

LANNUTTI, MATRISCIANO, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO, BOTTO, ANASTASI, CAMPAGNA, DI GIROLAMO, RICCIARDI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)*

1. Sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU), nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati, tutti gli edifici o i complessi architettonici della Chiesa cattolica, di congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica o di associazioni o società legate alla religione cattolica al cui interno ci sono edifici totalmente o in parte adibiti:

*a)* a ristorazione a pagamento, a caffetteria a pagamento o a hotel-leria a pagamento;

*b)* all'erogazione di servizi ospedalieri o sanitari a pagamento in percentuale pari o superiore al 30 per cento rispetto al fatturato complessivo dell'azienda.

2. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica il cui fatturato

è pari o superiore a 100.000 euro annui sono tenute a farsi convalidare i propri bilanci da un certificatore esterno individuato tra i professionisti del settore, che assuma la responsabilità della veridicità di quel bilancio. Nel caso il bilancio risulti non veritiero, il certificatore esterno è punibile con la reclusione da un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni.

3. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che, in base a quanto risulti dai bilanci certificati ai sensi dell'articolo 2, svolgono attività di impresa relativa a servizi di ristorazione, hotelleria, caffetteria o erogando altri tipi di servizi a pagamento sono tenuti a pagare l'imposta municipale propria (IMU) nei modi e nei termini stabiliti dalla legge per quell'immobile e tutti gli altri a esso collegati.

4. Tutte le associazioni o società legate alla religione cattolica e le congregazioni religiose che fanno capo alla religione cattolica che non hanno pagato l'IMU tra il 2006 e il 2011 sono tenute ad autocertificare i propri bilanci relativi a quegli anni e ad autocertificare l'indirizzo d'uso degli immobili di loro proprietà e di quelli utilizzati per le proprie attività. Sulla base dell'autocertificazione presentata dalle suddette associazioni o società i comuni riscuotono l'IMU per gli anni che vanno dal 2006 al 2011».

#### **94.0.4**

LANNUTTI, PARAGONE, PESCO, DELL'OLIO, BOTTO, GRANATO, ANASTASI, DI GIROLAMO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Pagamento dell'Imposta municipale propria da parte della Chiesa cattolica)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sopprimere la lettera i).

2. L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle unità immobiliari aventi un'utilizzazione mista ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2021, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quantificando, altresì, i proventi derivanti dall'uso commerciale di tali immobili.

3. I comuni provvedono al recupero dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non riscossa dall'anno 2006 fino all'anno 2012.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vi-

gore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo».

---

#### **94.0.6**

SERAFINI, GALLONE

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Vendita delle case cantoniere)*

1. Al fine valorizzare il patrimonio storico e architettonico delle 1.244 case cantoniere distribuite sul territorio nazionale, oltre all'affidamento in concessione per l'offerta di servizi di ricettività e di ristorazione al fine di creare una rete di accoglienza diffusa sul territorio con caratteristiche di omogeneità in termini di qualità dei servizi offerti, entro il 30 aprile 2020 l'Agenzia del demanio predispone la lista delle case cantoniere che possono essere poste in vendita per adibirle ad attività economica o ad abitazione, Le risorse finanziarie derivanti dalla vendita confluiscono in un Fondo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo destinato ad interventi urgenti per il recupero o il restauro di beni mobili o immobili di particolare interesse artistico o storico presenti sul territorio nazionale».

---

#### **94.0.7 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,



PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Abolizione "super-bollo" auto)*

1. Il comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. Conseguentemente, il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, valutati complessivamente in 218,3 milioni di euro annui, si provvede:

*a)* per il 2020:

*i.* quanto a 200 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;

*ii.* quanto a 18,3 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2.

3. Il maggior gettito eventualmente derivante dall'attuazione del comma 1 concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, fatta salva una quota pari al cinquanta per cento di esso che è attribuito alla Missione 2 "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto", Programma 2.2 "Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale", di cui allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**94.0.8**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Definizione agevolata delle controversie tributarie)*

1. All'articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. La definizione si perfeziona con la presentazione, entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020, della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2020. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2020 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda".

b) al comma 8, le parole: "Entro il 31 maggio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 maggio di ciascun anno a decorrere dal 2020"».

---

**94.0.9**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 94-bis.**

*(Riapertura termini definizione agevolata)*

1. Salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta anche per i debiti di cui al comma 1 del citato articolo 3 notificati entro il 31 dicembre 2018, rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 marzo 2020, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il pagamento delle somme è effettuato alternativamente:

*a)* in unica soluzione, entro il 31 luglio 2020;

*b)* nel numero massimo di quindici rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 31 luglio 2020, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

3. L'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 3 giugno 2020».

---

#### **94.0.10**

ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 94-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136)*

1. All'articolo 25-*novies* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con la legge 17 dicembre 2018, n. 136, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 è istituita un'imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, da istituti di pagamento di cui all'articolo 114-*decies* del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro, come definito dall'articolo 1, comma 1, lettere *b*) ed *n*), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. L'imposta è dovuta in misura pari al 3 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi appartenenti all'Unione europea, e pari al 10 per cento per ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10, verso Paesi non appartenenti all'Unione europea"».

#### **94.0.11**

TOSATO, STEFANI, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 94-bis.**

*(Attribuzione di una quota aggiuntiva di IVA per la riduzione del prezzo dei carburanti nelle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, al fine di adeguare le risorse destinate a ridurre la concorrenzialità delle rivendite di benzine e gasolio utilizzati come carburante per autotrazione situate nel territorio austriaco, è attribuita alle regioni a statuto ordinario confinanti con l'Austria una quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA determinata nella misura dell'onere finanziario relativo ai litri di carburante venduti a prezzo ridotto.

2. La riduzione alla pompa del prezzo del gasolio e delle benzine per autotrazione utilizzati dai privati cittadini residenti nella regione per consumi personali può essere disposta dalle regioni di cui al comma 1 con propria legge, nel rispetto della normativa comunitaria, in modo tale da garantire che il

prezzo non sia inferiore a quello praticato nello Stato confinante e che la riduzione sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine.

3. La compartecipazione di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione sulla base dei quantitativi erogati a prezzo ridotto nell'anno precedente, con conguaglio, entro il mese di aprile dell'anno successivo, sulla base dei dati di consuntivo rilasciati dall'Agenzia delle dogane.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo e, annualmente, in sede del conguaglio di cui al comma 3, viene rideterminata la misura della quota di compartecipazione prevista dal comma 1 al fine di assicurare la copertura finanziaria delle finalità del presente articolo, nel limite massimo pari a 200 milioni di euro annui.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2».

#### **94.0.12**

NUGNES, DE PETRIS

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo delle energie da fonti rinnovabili)*

1. Al fine di favorire l'autoconsumo e lo scambio di prossimità dell'energia prodotta da fonti rinnovabili, è istituito, per il triennio 2020-2022, un contributo, pari al 30 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per ogni richiedente, a fronte dell'acquisto e dell'installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica e di contatori di seconda generazione, da erogare in favore dei soggetti titolari di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili destinati ad utenze domestiche.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato entro il limite massimo complessivo di spesa pari a 30 milioni di euro e comunque non superiore alle risorse del Fondo di cui al comma 3 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo preordinato al sostegno della produzione di energia elettrica proveniente da impianti alimentati con fonti rinnovabili alimentato dalle risorse aggiuntive provenienti dalle disposizioni di cui al comma 4.

4. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 15 per cento. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 15 per cento per il gas e dal 7 per cento al 10 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento di aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. A decorrere dal 1° gennaio 2020, per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 10 milioni di Smc di gas e 10.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 25 milioni di Smc di gas e 25.000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare. Le somme aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 3».

### **94.0.13**

BONINO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 94-bis.**

*(Norme in materia di concessioni demaniali marittime)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 è abrogato l'articolo 1, commi da 675 a 684, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Tutti i contratti di concessione prorogati nel 2019 in base all'articolo 1, comma 683, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, terminano il 31 marzo del 2020 e non possono essere ulteriormente prorogati.

3. Le modalità di assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime, di cui al comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono disciplinate, in base ai principi del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE", con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,

di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 120 milioni per l'anno 2020, e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, sono destinate alla riduzione dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione».

---

## Art. 95

### 95.1

CALIENDO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*il fondo di cui all'articolo 99, comma 2 è ridotto di 15 milioni di euro nel 2020, 69 milioni di euro nel 2021, 45 milioni di euro nel 2022;*

*al medesimo articolo 99, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 255 della legge n. 145 del 2018 è ridotto di 428 milioni nel 2023, 213 milioni nel 2024 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

---

### 95.2

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 95.4

GASPARRI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**95.5 (testo 2)**

SALVINI, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sostituire l'articolo, con il seguente:*

«Art. 95-bis. - (*Fusione IMU-TASI*) - 1. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 639, le parole: "ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella", sono soppresse;

b) al comma 639, dopo le parole: "di una componente riferita", è aggiunta la seguente parola: "alla";

c) sono soppressi i seguenti commi: "640,669, dal 671 al 679,681, la lettera b) del comma 682,687";

d) al comma 683, le parole: "e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2, del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili", sono soppresse;

e) al comma 688, sopprimere:

1) al primo periodo le parole: "della TASI e";

2) al secondo periodo le parole: "e alla TASI".

2. All'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

"8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, inclusi i negozi sfitti di categoria C/1, nonché gli immobili occupati abusivamente limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. La condizione di cui al primo periodo è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presi-



dente della Repubblica n. 445 del 2000, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, ovvero la condizione di negozio sfitto o di immobile occupato. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui al presente comma, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

3. Al decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

"6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il comune, in deroga a quanto previsto al comma 6, non può aumentare le aliquote d'imposta per la percentuale della TASI vigente nell'anno 2019";

b) al comma 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il modello è precompilato dai comuni e inviato entro 30 giorni prima della scadenza del pagamento. Per le variazioni intervenute dopo l'invio del modello precompilato, il Comune effettua il relativo conguaglio nel bollettino del semestre successivo".

6. A titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni interessati dalla soppressione della TASI ai sensi del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni la quota pari all'ammontare delle entrate relative alla TASI per l'anno 2019, di incasso per l'anno 2019 a valere sul Fondo IMU-Tasi di cui alla legge 30 dicembre 2018, n.145.

7. Il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di una quota pari alle minori entrate derivanti dalle esenzioni di cui al nuovo comma 8-*bis* dell'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e al nuovo periodo dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definite le ulteriori riduzioni d'imposta spettanti ai cittadini a valere sulle maggiori entrate derivanti dal recupero da evasione determinato dall'introduzione del modello F24 precompilato».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.514,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022, a 1.072,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.712,25 milioni di euro per l'anno 2024 e a 1.525,43 milioni di euro a decorrere dal! 'anno 2025 si provvede:*

a) quanto a 1.568,53 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.544,83 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31;

b) quanto a 214 milioni di euro per l'anno 2020, a 375 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a 340 milioni di euro per l'anno 2025 e a 421 milioni di euro a decorrere dal 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99;

c) quanto a 1.300,45 milioni di euro per l'anno 2020, a 679,96 milioni di euro per l'anno 2023, a 1.337,25 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.185,43 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.104,43 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei benefici dell'importo del beneficio economico.

---

## 95.8

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

b) *al comma 10, le parole* «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» *sono sostituite dalle parole* «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

c) *al comma 11, le parole:* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole:* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;

d) *al comma 12, le parole* «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» *sono sostituite dalle parole* «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».

---

## 95.9

GASPARRI

*Apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 3, le parole «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

b) *al comma 10, le parole: «classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9» sono sostituite dalle parole: «aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

c) *al comma 11, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969»;*

d) *al comma 12, le parole: «classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9» sono sostituite dalle parole: «avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1969».*

---

## 95.10

FAGGI, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA

*Al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», sono aggiunte le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80».*

*Al comma 12, il secondo periodo è soppresso.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1500 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante:*

a) *quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

b) *quanto a 1.286 milioni di euro per l'anno 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 autorizzando il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.286 milioni per l'anno 2020, e 1.125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino tali minore spese;*

c) quanto a 1500 milioni di euro per il 2021 e 1500 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.

---

## 95.12

DAMIANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 4, lettera c), numero 3), dopo le parole: «24 giugno 2008», aggiungere le seguenti: «come integrato dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80»;*

b) *al comma 12, sopprimere il secondo periodo.*

---

## 95.16

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 6, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: «Per gli immobili venduti con patto di riservato dominio, soggetto passivo è il compratore, a decorrere dalla data di stipula del contratto e per tutta la durata del contratto.».*

---

## 95.19

PIROVANO, ZULIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Al comma 7 sostituire le parole: «0,76» con le seguenti: «0,50».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimata prudenzialmente in 1.250 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante:*

a) *per l'anno 2020:*

1) *quanto a 214 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

2) *quanto a 192 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'econo-*

*mia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*3) quanto a 844 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;*

*b) per gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.*

---

## **95.20**

**PERGREFFI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO**

*Al comma 7, sostituire le parole: «dello 0,76 per cento» con le seguenti: «dello 0,50 per cento».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede,*

*per il 2020:*

*quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;*

*quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2019, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;*

*per il 2021 e per il 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

### 95.23

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### 95.24

GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 10, sopprimere la lettera b);*
- b) *al comma 22, aggiugnere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristi-

che di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 57 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.25**

STEFANI, TOSATO, OSTELLARI, PIZZOL, SAVIANE, VALLARDI, ZULIANI, CANDURA, FREGOLENT

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Per le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/9 - "Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici" i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono ridurre la base imponibile dell'imposta municipale unica fino al suo intero.».

---

**95.28**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

---

**95.29**

GASPARRI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 11, sostituire le parole: «0,5 per cento» con le seguenti: «0,4 per cento».

b) al comma 17, sostituire le parole: «0,86 per cento» con le seguenti: «0,76 per cento».

---



**95.30**

RIPAMONTI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO

*Al comma 12 sopprimere le parole: «se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».*

*Al comma 22, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*«a-bis) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1500 milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede:*

*a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 e 375 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;*

*b) quanto a 1.286 milioni di euro per l'anno 2020 e 1125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 autorizzando il Ministro dell'economia e delle finanze ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.286 milioni per l'anno 2020, e 1.125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Entro la data del 15 luglio 2020, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino tali minore spese;*

*c) quanto a 1500 milioni di euro per il 2021 e 1500 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 31, comma 3.*

---

**95.33**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, TOFFANIN, PICHETTO FRATIN

*Sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 280 milioni per il 2020 si provvede:*

a) *quanto a 130 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

*per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **95.34**

GASPARRI

*Sopprimere il comma 18.*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 280 milioni per il 2020 si provvede:*

a) *quanto a 130 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 130 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

*per il 2021, mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

### **95.35**

BARBARO, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo il comma 20 inserire il seguente:*

*«20-bis. Resta esclusa ai comuni ogni possibilità di variazione in aumento delle aliquote di base previste ai commi precedenti per gli immobili sottoposti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.».*

---

**95.42 (testo 2)**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, GALLONE, TOFFANIN, DAMIANI

*Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

**95.43**

DAL MAS, MALLEGGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

*Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis. Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:*

a) *quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

*per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.44**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a mille abitanti.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:*

a) *quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

*per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.45**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 250 milioni per il 2020 si provvede:*

a) *quanto a 150 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 282 del 2004;*

b) *quanto a 100 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 190 del 2014;*

*per il 2021, si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.48**

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE, DAMIANI

*Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

**95.49**

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI, GALLONE

*Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

«g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

**95.50**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) gli immobili situati in comuni con popolazione fino a tremila abitanti.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede median-*

*te corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

### **95.51**

GASPARRI, GALLONE, PICHETTO FRATIN

*Al comma 22, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:*

*«g-bis) Gli immobili situati nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti.».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 850 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.*

---

### **95.53**

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

*Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

*«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.54**

GASPARRI, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al comma 22, aggiungere la seguente lettera:*

«g-bis) le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 60 milioni annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.57**

DAL MAS, MALLEGNI, MASINI, BARBONI

*Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 179.157,391 di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.58**

GASPARRI

*Al comma 22, aggiungere in fine la seguente lettera:*

«g-bis) le unità immobiliari di categoria catastale C1 per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 179.157.391 di euro annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante riduzione degli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**95.60**

DAMIANI

*Al comma 28, dopo le parole: «in quanto compatibili» aggiungere le parole: «dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.».*

---

**95.63**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36 sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.».*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: «di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 193,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 158,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 239,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.».*

---

**95.64**

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 35, sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;*

b) *al comma 36, sostituire le parole: «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» con le seguenti: «del red-*



dito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

*Conseguentemente:*

a) *al comma 2, dell'articolo 99 sostituire le parole:* «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «di 105,3 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 123,9 milioni di euro per l'anno 2022».

---

## **95.68**

FAGGI, STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWABI, SAPONARA, PIZZOL

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 35, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente:* «L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive.»;

b) *al comma 36 sostituire le parole:* «del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni» *con le seguenti:* «del reddito di impresa, del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

---

## **95.72**

PICHETTO FRATIN, MODENA, TOFFANIN, TESTOR, TIRABOSCHI, GALLONE

*Sostituire il comma 36 con il seguente:*

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole:* «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» *con le seguenti:* «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».

---

**95.73**

STEFANI, FAGGI, TOSATO, ARRIGONI, FREGOLENT, ZULIANI, FERRERO, RIVOLTA, IWObI, SAPONARA, PIZZOL

*Sostituire il comma 36 con il seguente:*

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

*Conseguentemente, all'articolo 31, comma 3, sostituire le parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».*

---

**95.75**

FANTETTI, PICHETTO FRATIN, MALLEGNI

*Sostituire il comma 36 con il seguente:*

«36. Le disposizioni di cui al comma 35 relative alla deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni dell'IMU, dell'IMI e dell'IMIS hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020; la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 60 per cento per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla misura, pari a 320 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante sostituzione all'articolo 31, comma 3, delle parole: «l'importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022» con le seguenti: «l'importo annuo di 2,680 miliardi di euro per il 2021 e di 3 miliardi di euro per il 2022».*

---

**95.78**

DAMIANI

*Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:*

«43-bis. I Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'imposta municipale sugli immobili ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2019 risulta affidato il servizio di gestione dell'imposta municipale propria o del tributo per i servizi indivisibili».

---

**95.80**

DAMIANI

*Al comma 44, dopo le parole: «le disposizioni recate» aggiungere: «dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dell'articolo».*

---

**95.81**

BERGESIO, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, FERRERO

*Dopo il comma 44, inserire il seguente:*

«44-bis. All'articolo 1, comma 659, lettera e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "nonché destinati all'agriturismo"».

---

**95.83**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, GALLONE

*Dopo il comma 45, aggiungere i segmenti:*

«45-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere, in fine, la seguente:

"d-bis) ai fabbricati dichiarati inagibili, inabitabili, di fatto non utilizzabili ovvero senza utenze attive. L'ufficio tecnico comunale deve attestare, entro sessanta giorni dalla richiesta del contribuente, termine oltre il quale

vige il principio del silenzio assenso, l'eventuale collabenza e la non presenza dei requisiti igienico-sanitari per l'usabilità dell'immobile, quali l'assenza degli impianti basilari per l'utilizzo come l'impianto elettrico, idrico-sanitario e di scarico delle acque reflue, o la presenza di gravi danni alle strutture che risulterebbero dunque impraticabili, o la mancanza di utenze attive,";

*b)* al comma 3, sopprimere la lettera *b*).

*45-ter.* Nelle more dell'attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, per i fabbricati di tutte le categorie D, è previsto ai fini calcolo dell'IMU un adeguamento periodico biennale dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato, tenendo in considerazione i valori rilevati dall'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gestito dall'Agenzia delle entrate.

*45-quater.* Ai fini del calcolo dell'imposta di cui al comma *45-ter*, l'OMI utilizza funzioni statistiche atte ad esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all'interno di uno stesso comune.

*45-quinquies.* Per ogni categoria di fabbricati di cui al comma *45-ter*, il relativo calcolo della base imponibile, l'applicazione dei relativi coefficienti, la determinazione dell'imposta in base all'aliquota corretta e alle agevolazioni concesse sono determinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ogni anno».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 45-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.*

---

## 95.0.2

MALLEGNI, TESTOR, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 95-bis.**

*(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)*

1. All'articolo 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale".».

---

## 95.0.3

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 95-bis.**

*(Responsabilità in materia di imposta di soggiorno)*

All'articolo 4 "Imposta di soggiorno" del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 di-

cembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, con esclusione della configurabilità del delitto di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale."».

---

### **95.0.5**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(TARI - equiparazione alle civili abitazioni)*

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, secondo comma, lettera *c*), del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo."».

---

### **95.0.6**

FERRO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(TARI - equiparazione alle civili abitazioni)*

1. Al comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158", sono aggiunte le seguenti: "nonché di quanto indicato all'articolo 68, secondo comma, lettera *c*), del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativamente alla assimilazione dei locali ed aree adibiti ad esercizio alberghiero ai locali ed aree ad uso abitativo."».

---

## 95.0.9

CANDIANI, TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 95-bis.

*(Inserimento in bolletta della tassa/corrispettivo sui rifiuti - TARI - per i comuni in dissesto e pre-dissesto)*

1. Per i comuni che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, il pagamento della tassa sui rifiuti (TARI-tributo) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e della tariffa avente natura corrispettiva (TARI-corrispettivo) di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013, da parte dei titolari di utenza di fornitura di energia elettrica può avvenire, a seguito di apposita deliberazione del Comune ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, mediante addebito sulle fatture emesse dall'impresa elettrica.

2. Ai fini di cui al comma 1 i comuni devono comunicare all'impresa elettrica entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno gli importi relativi a ciascun contribuente, determinati sulla base della tariffa approvata per l'anno in corso. Il pagamento degli importi dovuti avviene in sei rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, aventi scadenza successiva a quella delle rate della TARI-tributo o della TARI-corrispettivo e comunque entro l'anno di riferimento.

3. L'importo dei prelievi è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente al comune mediante versamento sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore. Le imprese elettriche devono effettuare il riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di trasmissione informatica dei dati di cui al comma 2 dai comuni alle imprese elettriche, le modalità per il riversamento delle somme riscosse ai comuni, le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle somme incassate dalle imprese elettriche, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico in-

dividuato dal medesimo decreto e le ulteriori misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.

5. L'Anagrafe tributaria, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni di cui al comma 1, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche e alle utenze per la fornitura di energia elettrica.

6. Le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento della TARI-tributo e della TARI-corrispettivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel-suo complesso da parte dell'utente.

7. Le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione».

---

## 95.0.11

GALLONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 95-bis.**

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

"g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione"».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:*

2021: - 30.000.000;

2020: - 30.000.000;

2022: - 30.000.000.

---



## Art. 96

### 96.1

DAMIANI

*Nella Parte II, Titolo VI, sopprimere il Capo II e il Capo III.*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni» con le seguenti: «199 milioni», le parole: «305 milioni» con le seguenti: «290 milioni», le parole: «375 milioni» con le seguenti: «360 milioni», le parole: «340 milioni» con le seguenti: «225 milioni», e le parole: «421 milioni» con le seguenti: «406 milioni».*

---

### 96.2

GASPARRI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 96.4

RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, ZULIANI, TOSATO, CANTÙ, ROMEO, ARRIGONI, AUGUSSORI, BORGHESI, Simone BOSSI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, IWObI, Emanuele PELLEGRINI, PERGREFFI, PIROVANO, SIRI, STEFANI

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *modificare la rubrica nel seguente modo: (Riforma della riscossione degli Enti locali e delle Regioni);*

b) *al comma 1, dopo le parole: «26 febbraio 199, n. 46» inserire le seguenti: «alle regioni»;*

c) *al comma 8:*

1) *sostituire le parole: «degli enti locali» con le seguenti: «gli enti di cui al comma 1»;*

2) *alla lettera a), aggiungere infine il seguente periodo: «l'accesso telematico è effettuato senza oneri per la consultazione dei relativi dati»;*

d) *al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «In assenza» aggiungere le seguenti: «di apposita normativa regionale o»;*

e) *al comma 20, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «riferimento alla riscossione» aggiungere le seguenti: «delle regioni e degli»;*

f) ai commi 22 e 23, sostituire le parole: «Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali» con le seguenti: «Conferenza Unificata».

---

## 96.6

DAMIANI

*Al comma 1, dopo le parole: «fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46», aggiungere: «alle Regioni»*

---

## 96.9

DAMIANI

*Al comma 5 dopo le parole: «sono escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b)» aggiungere le parole: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».*

---

## 96.11

DAMIANI

*Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatte salve le gestioni per le quali è prevista la corresponsione da parte dei predetti soggetti di un canone fisso annuo. Con apposita norma regolamentare l'Ente può derogare dalle precedenti disposizioni esclusivamente per la riscossione di entrate di importo inferiore ad euro cento e per le riscossioni effettuate dai funzionari responsabili della riscossione coattiva in relazione al credito per il quale procedono alla esecuzione forzata».*

---

### 96.13

DAMIANI

*Al comma 9, lettera a), sostituire le parole: «relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali» con le seguenti: «relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso».*

---

### 96.15

DAMIANI

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera b):*

1) *all'inizio del secondo periodo aggiungere:* «Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate».

2) *dopo le parole:* «alla riscossione delle somme richieste» *aggiungere le parole:* «con l'atto di accertamento».

b) *alla lettera i):*

1) *dopo le parole:* «nel caso in cui» *aggiungere le parole:* «alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997»;

2) *sopprimere le parole da:* «ai soggetti» *a:* «Legge 1 dicembre 2016, n. 225».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

---

**96.18**

TIRABOSCHI, PICHETTO FRATIN

*Sopprimere i commi 22, 23 e 24.*

---

**96.22**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«31-bis. Al fine di assicurare un più efficace processo di riscossione delle entrate connesse al finanziamento del servizio rifiuti da parte dei Comuni, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* i Comuni possono prevedere, nell'ambito della potestà di regolamentazione delle proprie entrate di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che le somme dovute e non pagate per la tassa sui rifiuti (TARI), di cui al comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenute in avvisi di accertamento divenuti definitivi siano rimosse tramite addebito dell'importo singolarmente dovuto sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice dell'energia elettrica;

*b)* per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui alla lettera *a)*, il pagamento dell'addebito TARI avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali;

*c)* al fine di semplificare le modalità di pagamento, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento delle somme di cui alla lettera *a)*. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente;

*d)* con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dà adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definiti i termini e le modalità per l'attivazione del sistema di riscossione di cui al presente comma, anche in via sperimentale,

la sua applicabilità anche alla tariffa di natura corrispettiva di cui all'articolo 1, commi 667 e 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le specifiche per l'interscambio informativo tra i soggetti coinvolti, nonché le modalità per il riversamento delle somme riscosse e per disciplinare le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, delle quote incassate dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che non sono comunque considerate sostituti di imposta. Con i medesimi provvedimenti possono altresì essere stabilite modalità e misure di remunerazione delle attività di incasso da parte dei gestori dei servizi di erogazione dell'energia elettrica, modalità di rateazione diverse, casi di esenzione dalla modalità di versamento tramite fattura emessa dall'impresa elettrica, nonché modalità di rimborso delle somme addebitate in fattura, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti richiesti ai soggetti interessati».

---

**96.350 (già 96.2000/1)**

CAUSIN

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. All'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 sopprimere le parole: ad uso abitativo"».

*Conseguentemente, ridurre di 20 milioni di euro tutti gli importi di cui all'articolo 99, comma 2.*

---

**96.351 (già 96.2000/3)**

DAMIANI

*Al comma 9, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) alla lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: "relativo ai tributi degli enti e agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali" con le seguenti: "relativo ai tributi propri, agli atti finalizzati alla riscossione delle entrate patrimoniali e delle sanzioni per violazione delle norme del codice della strada, emesso"».

---

**96.352 (già 96.2000/4)**

DAMIANI

*Al comma 9, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:*

1) all'inizio del secondo periodo aggiungere: "Fuori dai casi in cui l'ente o il soggetto affidatario di cui all'articolo 52, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, procedono alla riscossione delle entrate".

2) dopo le parole: "alla riscossione delle somme richieste" aggiungere le parole: "con l'atto di accertamento".

*e-ter) alla lettera i):*

1) dopo le parole: "nel caso in cui" aggiungere le parole: "alla riscossione coattiva procede l'ente o la stessa è affidata all'Agente della riscossione oppure ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997";

2) sopprimere le parole da: "ai soggetti" a: "Legge 1 dicembre 2016, n. 225"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 10.000.000;

2021: - 10.000.000;

2022: - 10.000.000.

---

**96.353 (già 96.2000/5)**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 9, lettera f), dopo le parole: "delle norme di cui", inserire le seguenti: "al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e di cui";*

*h) alla lettera h), inserire in fine le seguenti parole: ", ferma restando la facoltà di rinotifica degli atti"».*

---

**96.354 (già 96.2000/7)**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 9, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:*

*"l-bis. La riscossione coattiva dei crediti risultanti dagli avvisi di accertamento e dagli atti di recupero delle entrate patrimoniali, avviati alla*

notifica prima dell'entrata in vigore della presente legge, è attivata dagli enti mediante la notifica dell'avviso di accertamento di cui alla lettera *a*) e secondo la disciplina di cui al presente articolo. Le ingiunzioni di pagamento emesse ed avviate alla notifica fino all'entrata in vigore della presente legge restano regolate dalle procedure di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e dalle disposizioni contenute nel Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili"».

---

**96.355 (già 96.2000/11)**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Ministero dell'economia e delle finanze sottopone all'esame della Conferenza Stato-città e autonomie locali un programma di rafforzamento dell'intervento di Agenzia delle entrate - Riscossione in materia di riscossione delle entrate degli enti locali, al fine di assicurare l'incremento di efficacia delle riscossioni in relazione alle peculiarità delle entrate avviate alla riscossione coattiva mediante intervento dell'agente della riscossione da parte degli enti stessi. Il programma, con particolare riferimento alle eventuali segnalazioni di modifiche normative ivi auspiccate, è inviato alla Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le iniziative del caso».

---

**96.356 (già 96.2000/12)**

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

*Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:*

«31-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle somme riscosse a titolo definitivo a seguito di ravvedimento, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo, attivata o integrata su segnalazione del comune."».

---

### 96.0.1

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Riscossione Tefa)*

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia" sono inserite le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuative della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

---



### 96.0.3

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Riscossione Tefa)*

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "tesoreria della provincia", sono inserite le parole: "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

---

#### 96.0.4

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Riscossione Tefa)*

1. Al comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "tesoreria della provincia" sono inserite le parole "o della città metropolitana";

b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel caso di pagamenti effettuati attraverso il versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° giugno 2019, la struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del medesimo decreto, provvede al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, al netto della commissione di cui al comma 5. Salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana, da comunicarsi all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2019, in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 52, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la misura del tributo di cui al medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia. Con uno o più decreti del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 maggio 2019, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalità per assicurare il sollecito riversamento del tributo anche con riferimento ai pagamenti effettuati tramite conto corrente, nonché eventuali ulteriori criteri e modalità attuati ve della disposizione di cui al primo periodo. In mancanza dell'intesa i decreti di cui al periodo precedente sono comunque emanati purché i relativi schemi siano stati sottoposti all'esame della conferenza Stato-città e autonomie locali almeno trenta giorni prima dell'emanazione"».

---

**96.0.12**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Proroghe mutui Sisma Emilia)*

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 729, legge n. 205 del 2017, inerenti la sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., trasferiti al ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogate all'anno 2021, con riferimento al pagamento da corrispondere nell'anno 2020.»

---

**96.0.13**

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Proroghe mutui Sisma Centro Italia)*

1. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, l'ultimo periodo è così sostituito:

"Relativamente ai mutui di cui al primo periodo del presente comma, il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2018, nell'esercizio 2019, nell'esercizio 2020 e nell'esercizio 2021 è altresì differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo, al secondo ed al terzo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi"».

---

**96.0.14**

RIPAMONTI, RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, PIANASSO,  
Pietro PISANI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Modifiche alla disciplina in materia di canoni demaniali marittimi)*

1. Nelle more del complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti di riscossione coattiva dei canoni demaniali, anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e i procedimenti amministrativi per la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da contenzioso pendente alla data del 30 settembre 2019 e connesso all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi fino al 30 novembre 2020. Fino alla medesima data, sono altresì privi di effetto i provvedimenti già emessi a conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende l'impugnazione. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale, nonché per quelli ricadenti nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati negli ultimi cinque anni, ai sensi degli articoli 143 e 146 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2. La sospensione dei procedimenti di riscossione coattiva di cui al comma 1, se relativa a crediti iscritti a ruolo, è disposta per ciascuna partita interessata, con provvedimento dell'ente creditore, trasmesso in via telematica all'agenzia della riscossione.

3. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a Regioni ed Enti Locali, in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42 e alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, secondo quanto stabilito dai commi 675 e 684 compresi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le concessioni sul demanio delle acque interne, con finalità turistico-ricreative e residenziali-abitative, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno una durata di quindici anni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 il comma 9 è sostituito dal seguente: "L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta quinquennale da parte delle competenti autorità marittime/demaniali che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette. Il primo nulla osta quinquennale ed i successivi rinnovi saranno rilasciati previa approvazione di una graduatoria che terrà conto esclusivamente della professionalità acquisita anche in modo discontinuo nell'esercizio del commercio di cui al presente articolo nell'area demaniale a cui si riferisce la selezione. In caso di non esercizio dell'attività per un periodo superiore a 2 anni consecutivi, la professionalità decade"».

### **96.0.15**

RIVOLTA, MARTI, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 96-bis.**

*(Rideterminazione del canone di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale)*

1. In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27 gennaio 2017, i titolari di concessione o di autorizzazione all'anticipata occupazione di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciata antecedentemente alla data del 1° gennaio 2007, possono optare per la rideterminazione del canone a decorrere dal 1° gennaio 2007. Il canone concessorio, così come quantificato dal comma 202 della legge n. 296 del 2006, è determinato con esclusivo riferimento alla consistenza delle aree demaniali e degli spazi d'acqua quali erano al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione, e sulla base delle sole voci tabellari relative a "aree scoperte" e "specchi acquei".

2. Con l'opzione di cui al comma 3-bis i medesimi soggetti, se il canone pagato è inferiore a quello rideterminato, devono versare le somme non corrisposte relative agli anni pregressi in cinque rate annuali di pari importo di cui la prima entro 120 giorni dalla comunicazione della rideterminazione operata dall'Agenzia del Demanio. Al contrario se il canone corrisposto è superiore a quello determinato, le somme pagate in eccesso sono portate in compensazione a valere sui canoni futuri. Con l'esercizio della predetta, opzione i giudizi relativi al pagamento dei canoni concessori si estinguono automati-

camente e le intimazioni di pagamento comunque notificate dall'amministrazione divengono inefficaci.

3. Con decreto dirigenziale del Direttore dell'Agenzia del Demanio, sono emanate le disposizioni attuative dei commi 3-*bis* e 3-*ter*, relativamente alle modalità di rideterminazione e di pagamento dei canoni.

4. Ai rapporti concessori di cui al precedente comma 3-*bis*, instaurati con atti aventi efficacia decorrente da data anteriore al 24 novembre 2003, si applicano le misure stabilite nell'atto originario di concessione con riferimento alla natura e alle caratteristiche dei beni oggetto di concessione quali erano all'avvio del rapporto concessorio».

---

## Art. 97

### 97.2

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 97.3

GASPARRI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 97.5

DAMIANI

*Nella Parte II, Titolo VI, alla rubrica del Capo III, sostituire le parole: «Canone unico», con le seguenti: «Imposta Unica».*

*Conseguentemente, all'articolo 97 sostituire ovunque ricorra la parola: «canone» con la parola: «imposta».*

---

## **97.6**

**GASPARRI**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica dell'articolo e del Capo III, sostituire le parole: «Canone unico», con le seguenti: «imposta Unica»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «denominato «canone»», con le seguenti: «denominata «imposta»»;*

c) *al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province»;*

d) *al comma 1, 7 riga; dopo la parola: «province» aggiungere: «mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento»;*

e) *sostituire il comma 2, con il seguente: «L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima.»;*

f) *al comma 4, lettera b): dopo: «la diffusione di messaggi pubblicitari,» vengono aggiunte le seguenti parole: «anche video-digitali»;*

g) *al comma 4 lettera b): dopo le parole: «a uso privato» aggiungere le seguenti parole: «per gli impianti ubicati su suolo privato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30% in quanto non occupano suolo pubblico.»;*

h) *al comma 6 aggiungere le seguenti lettere:*

*«i) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente;*

*l) la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio»;*

i) *al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio*

comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.»;

j) *al comma 10 sostituire le parole:* «complessiva del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «espositiva del messaggio pubblicitario»;

k) *dopo comma 10, inserire i seguenti:*

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

10-ter. Per la pubblicità effettuata sul e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati»;

l) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

m) *sostituire il comma 12, con il seguente:* «12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si



protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4 lettera *a*).

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4, lettera *b*), si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma;

*n) dopo comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno.

Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

*o) al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari», *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12 gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»;

*p) al comma 17, lettera b) dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro»;

*q) al comma 18, lettera b), sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti»;

*r) al comma 20 sostituire l'ultimo periodo con il seguente;* «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze: apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 20.000.000;

2021; - 20.000.000;

2022: - 20.000.000.

---

### **97.7**

DAMIANI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province».*

---

### **97.8**

DAMIANI

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, mentre per le strade in concessione dovrà essere ridotto del cinquanta per cento».*

---

### **97.11**

DAMIANI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«L'imposta è disciplinata dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dall'imposta, mantenendo la distinzione tra suolo pubblico e suolo privato, al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, le tariffe standard devono intendersi nella misura massima».

---

### **97.13**

DAMIANI

*Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «la diffusione di messaggi pubblicitari» inserire le seguenti parole: «anche video-digitali», e dopo le parole: «a uso privato», aggiungere le seguenti:» per gli impianti ubicati su suolo pri-*

vato e sui veicoli pubblici e privati l'imposta viene ridotta del 30% in quanto non occupano suolo pubblico».

---

## 97.18

PICHETTO FRATIN, MALLEGNI, BERUTTI

*Apportare le seguenti modifiche;*

a) *al comma 6 apportare le seguenti modificazioni;*

1) *alla lettera b) sostituire la parola: «comunale» con la seguente: «territoriale»;*

2) *alla lettera c) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;*

3) *alla lettera d) sostituire le parole: «dal comune» con le parole: «dall'ente»;*

b) *al comma 13 sostituire le parole: «sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti» con le seguenti: «sono pari a quelle della classe dei comuni con oltre 100.000 abitanti fino a 500.000 abitanti»;*

c) *al comma 16 apportare le seguenti modificazioni;*

1) *al primo periodo sopprimere la parola: «comunale»*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole: «20 per cento» con le parole: «50 per cento»*

d) *al comma 22 dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province»;*

e) *al comma 24, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: «, alla provincia»;*

f) *al comma 25, dopo le parole: «al comune» aggiungere le parole: dalla provincia»;*

g) *al comma 28, dopo le parole: «I comuni» aggiungere le parole: «le province».*

---

**97.20**

TOSATO, RIVOLTA, ZULIANI, FERRERO, FAGGI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- *al comma 6, lettera d) dopo le parole:* «pubbliche affissioni», *aggiungere le parole:* «qualora i comuni non si avvalgano della facoltà prevista dal successivo comma 21 di non prevedere un servizio pubbliche affissioni»;

- *al comma 10 sostituire le parole:* «complessiva del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «espositiva del messaggio pubblicitario»;

- *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione».

- *sostituire il comma 12 con il seguente:* «12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 0,20
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 0,13
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 0,12
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,07
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,06

*Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:*

«12-bis. Ai sensi del comma 2, gli enti possono deliberare, entro la data di approvazione del bilancio annuo di previsione, aumenti nella misura massima del 20% della tariffa base di cui ai commi 11 e 12.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 40% della tariffa base di cui ai commi 11 e 12 laddove il mezzo pubblicitario ricada in area privata.

Il versamento dei canoni annuali successivi a quelli corrisposti in sede di prima installazione, dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di canoni, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a euro 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

12-ter. In caso di mancata deliberazione nei termini previsti delle tariffe di cui ai commi 11 e 12, si applicano quelle dell'anno precedente quale manifestazione della volontà deliberativa dell'Ente.».

*Al comma 17, sostituire le parole:* «Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dal comma 12 bis, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»

*Al comma 20, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento del canone costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

---

## 97.21

DAMIANI

*Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:* «h-bis): la previsione del termine di entrata in vigore del nuovo Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari nell'anno successivo a quello della pubblicazione nonché delle norme di adeguamento degli impianti ed occupazioni esistenti sul territorio».

---

**97.22**

DAMIANI

*Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:*

«*h-bis*) la previsione del termine di deliberazione delle tariffe dell'Imposta Unica entro il 31 marzo di ogni anno e con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nei termini qui previsti, si applicano le tariffe dell'anno precedente».

---

**97.23**

DAMIANI

*Al comma 9, sostituire il primo periodo con il seguente:* «Per le occupazioni di cui al comma 4, lettera a), l'ente, con regolamento adottato ai sensi del comma 6, determina l'imposta per le diverse tipologie pubblicitarie, in relazione alle finalità, alla zona e all'entità di occupazione del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana, nei limiti tariffari previsti dai successivi commi 11 e 12. L'imposta è calcolata in base alla superficie espositiva del mezzo pubblicitario indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi in essa contenuti.».

---

**97.24**

DAMIANI

*Al comma 10, sostituire le parole:* «complessiva del mezzo pubblicitario» *con le seguenti:* «espositiva del messaggio pubblicitario».

---

**97.25**

DAMIANI

*Dopo il comma 10 inserire i seguenti:*

«10-bis. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli pubblici o adibiti al trasporto pubblico, vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili di uso pubblico è dovuta l'imposta in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta unica è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta unica è dovuta nella misura della

metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

10-ter. Per la pubblicità effettuata sui e con i veicoli ad uso privato, anche conto terzi a titolo oneroso, l'imposta unica è dovuta per anno solare di riferimento al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede. L'imposta si determina e si calcola in base alla superficie complessiva dei messaggi pubblicitari esposti con tariffa unica standard da intendersi nel valore massimo. Non sono soggette all'imposta le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati».

## 97.27

DAMIANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:* «11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione. Il versamento delle imposte annuali successive a quelle corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposta, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

## 97.29

DAMIANI

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. La tariffa standard annua, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga per l'intero anno solare, è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 60
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 40
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 30

Per i mezzi pubblicitari la cui autorizzazione o concessione superi la durata di un anno, in caso di installazione o rimozione infrannuale, si applica la tariffa su base mensile nella misura di un dodicesimo per ogni mese o frazione di esso di esposizione o occupazione.

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma.

Il versamento delle imposte annuali successive a quelli corrisposte in sede di prima installazione dovrà essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Per dichiarazioni ed ammontare di imposte, complessivamente riconducibili ad un unico soggetto, superiori a ' 2.000,00 il pagamento può essere frazionato in quattro rate trimestrali».

## 97.31

DAMIANI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. La tariffa standard giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o con-



cessorio, per un periodo inferiore all'anno solare, è la seguente da intendersi nel valore massimo:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2 ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4. a). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4.b) si applica una riduzione nella misura del 30% della tariffa base di cui al presente comma».

Conseguentemente:

a) *Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa standard giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

b) *al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari.»;

c) *al comma 17, alla lettera b), dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

d) *al comma 18, alla lettera b) sopprimere le parole:* «se non sia stabilito altrimenti».

---

### 97.33

DAMIANI

*Sostituire il comma 12 con il seguente:*

«12. La tariffa *standard* giornaliera, in base alla quale si applica l'imposta relativa alle fattispecie di cui al comma 4, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi si protragga, in base al titolo autorizzativo o concessorio, per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei Comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 1,70
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,10
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,00
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,60
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,50

Ai sensi del comma 2, ed entro i termini del comma 6, gli enti possono deliberare aumenti nella misura massima del 25 per cento della tariffa base di cui al presente comma, limitatamente alle fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4, *a*). Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 4 *b*) si applica una riduzione nella misura del 30 per cento della tariffa base di cui al presente comma».

*Conseguentemente:*

*e) Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-*bis*. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore a 90 giorni e fino a 180 giorni, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di un terzo a partire dal novantunesimo giorno. Per le occupazioni o diffusione di messaggi autorizzate di durata superiore superiori a 180 giorni e fino ad un anno, la tariffa *standard* giornaliera viene ridotta di due terzi, a partire dal centottantunesimo giorno»;

*f) al comma 17, sostituire le parole:* «Gli Enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni dei messaggi pubblicitari» *con le seguenti:* «Fatte salve le maggiorazioni e riduzioni disciplinate dai commi 11 e 12, gli enti con regolamento adottato ai sensi del comma 6, possono prevedere riduzioni per le occupazioni e diffusioni di messaggi pubblicitari».

*g) al comma 17, alla lettera b), dopo le parole:* «per fini non economici» *aggiungere le seguenti:* «o qualora in favore di Associazioni, Comitati, Fondazioni e ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro».

*h) al comma 18, alla lettera b) sopprimere le parole: «se non sia stabilito altrimenti».*

---

**97.36**

FERRO

*Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.*

---

**97.37**

DAMIANI

*Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.*

---

**97.38**

DAMIANI

*Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.*

---

**97.43**

CANGINI

*Al comma 18, lettera g), sostituire le parole: «sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso nei negozi ove si effettua la vendita» con le seguenti: «sulle facciate esterne delle edicole e dei negozi dove si effettua la vendita di giornali ed in prossimità degli stessi o nelle vetrine o sulle porte di ingresso o all'interno dei locali pubblici ed esercizi commerciali».*

---

**97.45**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Al comma 18, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«p.bis) segnali turistici e di territorio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni».

---

**97.46**

FERRO

*Al comma 18, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:*

«p.bis) segnali turistici e di territorio di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 134 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni».

---

**97.49**

DAMIANI

*Al comma 20, sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Il rilascio della concessione della concessione o autorizzazione all'installazione del mezzo pubblicitario equivale a presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. In pendenza della apposita istanza di rinnovo dell'autorizzazione o concessione, il pagamento dell'imposta costituisce proroga della stessa per l'anno solare in corso, fatta salva la facoltà dell'ente di pronunciarne la decadenza o disporre la revoca».

---

**97.53**

Simone BOSSI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Sostituire il comma 22 con il seguente:*

«22. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari regionali, sentiti gli organismi rappresentativi delle autonomie locali e le Organizzazioni delle imprese del commercio su area pubblica, istituisce il canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile,

destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, e ne determina le tariffe base per l'occupazione permanente e quella temporanea, nonché le modalità applicative del canone stesso in proporzione alla durata, alla tipologia di attività, alla zona del territorio e alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati».

*Sostituire il comma 23 con il seguente:*

«23. Per l'anno 2020 i Comuni non possono aumentare le tariffe vigenti sia in regime di Tosap che Cosap se non in regione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato».

*Sopprimere i commi 24, 25, 26, 27 e 28.*

---

**97.350 (già 97.2000/1)**

PICHELTO FRATIN

*Al comma 28, ultimo periodo, dopo le parole: «I Comuni» inserire le seguenti: «, le province».*

---

**97.351 (già 97.2000/3)**

PICHELTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI

*Al comma 28, ultimo periodo, dopo le parole: «aumentare le tariffe», inserire: «relative alle occupazioni di cui al periodo precedente».*

---

**97.0.4**

FERRO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

*(Parcheggi per alberghi)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

*l)* prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

---

**97.0.5**

MALLEGNI, MODENA, PICHETTO FRATIN, GALLONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

*(Parcheggi per alberghi)*

1. All'articolo 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera *i*), è aggiunta la seguente lettera:

*l)* prevedere la concessione alle strutture alberghiere, a titolo di occupazione di suolo pubblico, di porzioni di sedimi stradali pubblici ad uso parcheggio pertinenziale e per il carico e lo scarico di bagagli e autorizzare l'individuazione di parcheggi pertinenziali in aree private non direttamente connesse alle strutture stesse».

---

## Art. 98

### 98.1

PIROVANO, AUGUSSORI, STEFANI, CALDEROLI, BORGHESI, ZULIANI, FAGGI, FERRERO, TOSATO

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

### 98.3

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO

*Alla lettera a), sostituire le parole: «e in euro 6.194.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020», con le seguenti: «e in euro 6.254.013.364,87 a decorrere dall'anno 2020.», e aggiungere i seguenti periodi: «Con il decreto di cui al comma 451, l'incremento di euro 60 milioni a decorrente dal 2020 è ripartito sulla base di criteri che possono comprendere l'integrazione della quota di cui al comma 449, lettera d-bis), anche per gli anni dal 2022 al 2030. Per l'anno 2020 il decreto di cui al comma 451 è emanato entro il 31 gennaio 2020, previa proposta da porre all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 15 gennaio 2020, anche in assenza di parere espresso dalla Conferenza».*

*Conseguentemente, all'articolo 99 apportare le seguenti modifiche:*

1) al comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2020 - 60.000.000;

2021 - 60.000.000;

2022 - 60.000.000.

---

**98.5**

PIROVANO, TOSATO, OSTELLARI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO, ZULIANI, PIZZOL, AUGUSSORI, STEFANI

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«c) al comma 449, lettera b), le parole: "66 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "76 milioni di euro, dei quali 10 milioni ad accesso riservato ai comuni sotto i 5.000 abitanti"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**98.6**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

*Agli oneri derivanti dal comma 2, nel limite di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**98.9**

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FANTETTI, SACCONI, FERRO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2. All'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Resta ferma, a decorrere dall'anno 2020, l'integrazione derivante dal secondo periodo del comma 8 dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89"».

---



**98.350 (già 17.1000/45)**

ROMEO, PIROVANO, AUGUSSORI, ZULIANI, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Al comma 1, sostituire le parole da: «200 milioni» fino alla fine con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: «200 milioni» fino alla fine con le seguenti: «per l'anno 2020, 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».*

*Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2021 e 564 milioni a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante i risparmi di spesa e le maggiori entrate conseguenti al minor utilizzo delle risorse finanziarie iscritte in bilancio per l'attuazione delle disposizioni di cui al capo I del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e per ciascun anno a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

---

**98.351 (già 17.1000/46)**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*Sopprimere i commi 3 e 4.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 14,171 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**98.0.1**

TOSATO, STEFANI, FREGOLENT, OSTELLARI, SAVIANE, PIZZOL, VALLARDI,  
ZULIANI, CANDURA, RIVOLTA, FAGGI, FERRERO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

«CAPO IV  
ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

**Art. 98-bis.**

*(Rimodulazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRPEF per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano)*

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Al fine di garantire l'uniformità dell'imposizione sui redditi delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, le medesime variazioni previste al comma 1, sono applicate anche per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono disposte, con riferimento a ciascun esercizio e tramite la riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le regolazioni finanziarie delle eventuali maggiori entrate nette derivanti dal *surplus* di gettito in termini di addizionale regionale rispetto ai decimi di compartecipazione IRPEF spettanti";

b) al comma 2, le parole: "dal comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "dai commi precedenti".

*Conseguentemente, alla rubrica del TITOLO VI, sostituire le parole «enti locali» con le seguenti «Regioni ed enti locali».*

---

### 98.0.5

PERGREFFI, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 98-bis.**

*(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, è inserito il comma:

"683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

---

### 98.0.6

TOSATO, FERRERO, ZULIANI, FAGGI, RIVOLTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 98-bis.**

*(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018", sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683, é inserito il seguente:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

---

### 98.0.8

DAMIANI, PICHETTO FRATIN, FERRO, SACCONI, FANTETTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 98-*bis*.

*(Ulteriori interventi sulla fiscalità degli enti locali)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, al terzo periodo le parole: "per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle parole: "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) dopo il comma 683 è inserito il comma:

"683-*bis*. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, a decorrere dal 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."».

---

### 98.0.9

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI,

MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 98-bis.**

*(Delibere servizio di gestione rifiuti)*

1. Per l'esercizio 2020, il termine per l'adozione delle delibere di approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e di determinazione delle tariffe Tari e della Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva di cui alla delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 è prorogato al 30 aprile 2021.».

---

**Art. 99**

**99.3**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «14 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8), all'azione 2817 «Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati*

in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine ovvero di provenienza», (2.2.14 e 3.1.1 ) *apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

2021:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

2022:

CP: + 300.000.000;

CS: + 300.000.000.

---

#### **99.4**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «114 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel mondo (4), programma Cooperazione allo sviluppo (4.2), apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2021:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2022:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

---

### **99.5 (testo 2)**

FAGGI, ARRIGONI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Al comma 2, inserire, in fine, il seguente comma:*

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dei Trasporti un fondo speciale con dotazione di 2 milioni di euro per gli anni 2020, 2021 e 2022 destinato alla riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 di cui al comma 5-bis dell'articolo 7».

*Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Ai fini della riqualificazione della viabilità funzionale allo svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, come previsto ai sensi dell'articolo 30, comma 14-ter, undicesimo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare, in via prioritaria, della risoluzione della situazione emergenziale della strada provinciale 72, in gestione alla provincia di Lecco, attraverso lavori di manutenzione straordinaria, rifunzionalizzazione e messa in sicurezza della strada, è assegnata al soggetto attuatore degli interventi la somma di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

---

## 99.6

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Al comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro" con le seguenti: "213.750.000 euro" e sostituire le parole "305 milioni" con le seguenti parole: "304.750.000 euro".*

*Conseguentemente:*

*Alla tabella n. 6, relativa allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Missione 1. L'Italia in Europa e nel mondo, Programma 1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2021:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

2022:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

---

## 99.8

FAGGI, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, FERRERO, Pietro PISANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro», con le seguenti: «208.200.000 euro» e sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti parole: «299.200.000 euro».*

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nei mondo, programma 1.5 Integrazione europea, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.



2021:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

2022:

CP: + 5.800.000;

CS: + 5.800.000.

---

### **99.9**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFÀ, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «213 milioni di euro per l'anno 2020»;*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

---

### **99.10**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Al fine di contrastare il progressivo e preoccupante aumento del fenomeno delle dipendenze legate all'uso di sostanze stupefacenti tra le fasce giovanili, la dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. L'incremento di 70 milioni di euro annuali nel triennio dovrà essere destinato specificatamente agli interventi previsti nel comma 2, lettera h) dell'articolo 22 della legge 8 Novembre 2000, n. 328 per far fronte alla situazione di emergenza sociale e sanitaria determinata dalla diffusione dei nuovi oppiacei*

sintetici e dal ritorno del consumo di eroina con la conseguente recrudescenza delle morti per overdose. La quota aggiuntiva di 70 milioni di euro annuali per il triennio è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di conferenza unificata utilizzando come indicatore il numero di tossicodipendenti in carico ai servizi pubblici di ciascuna singola regione o provincia autonoma.».

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;*

*b) sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».*

---

### **99.11**

RIZZOTTI, FERRO, STABILE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La dotazione del Fondo per il disturbo da gioco d'azzardo patologico (GAP) di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementata di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022».

*Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire le parole: «214 milioni», con le seguenti: «144 milioni di euro»;*

*b) sostituire le parole: «305 milioni», con le seguenti: «235 milioni di euro».*

---

### **99.13**

CANDIANI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Il fondo di cui all'articolo 45, comma 11, del decreto legislativo del 29 maggio 2017, n. 95 è incremento di 8 milioni di euro per l'anno 2020. All'onere di cui al presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del comma precedente.».

---

**99.350 (già 17.1000/54)**

ROMEO, FAGGI, ZULIANI, RIVOLTA, TOSATO, FERRERO

*Sostituire le parole: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020» con le seguenti: «è incrementato di 509 milioni di euro per l'anno 2020, dei quali 150 milioni destinati ad interventi per l'eliminazione di barriere architettoniche e per i servizi di trasporto in favore delle persone con disabilità».*

---

**99.Tab.A.7**

PAZZAGLINI, TOSATO, ZULIANI

*Alla tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

---

**99.Tab.A.8**

CANGINI

*Alla tabella A, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 200.000;

2021: - 200.000;

2022: - 200.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1, programma 1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria, apportare le seguenti modificazioni:*

2020:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2021:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000;

2022:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

**99.0.2**

CORTI, TOSATO, FAGGI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 99-bis.**

*(Fondo per la sicurezza nazionale cibernetica)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'assicurazione di un livello, elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 194 milioni di euro per l'anno 2020, di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 335 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 381 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

---

#### **99.0.4**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 99-bis.**

*(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)*

1. A partire dall'anno 2020 è incrementata di euro 600.000.000,00 nell'arco di un quinquennio la dotazione del fondo nazionale di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 65 del 2017.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 120.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **99.0.5**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 99-bis.**

*(Fondo spese per assistenza autonomia e comunicazione del personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriale)*

1. Dopo il comma 70, articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 aggiungere il comma 70-bis: "A partire dall'anno 2020 è attribuito direttamente ai Comuni per le scuole dell'infanzia e primo ciclo il contributo pari a 280 milioni di euro annui per lo svolgimento delle funzioni relative all'assi-

stenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riparto annuale del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati.».

---

### **99.0.6**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 99-bis.**

1. A partire dal 2020 è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 2043 del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448 del 1998.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**99.0.7**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 99-bis.**

1. È incrementato di 5 milioni di euro, a decorrere dal 2020, il fondo per le mense biologiche di cui al comma 5-*bis* dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**99.0.8 (testo 3)**

CANTÙ, RIVOLTA, FERRERO, TOSATO, STEFANI, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 99-bis.**

*(Fondi in materia sanitaria)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2023, è assegnato un contributo di 2,8 milioni di euro annui all'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM).

2. Al fine di implementare le risorse a favore della ricerca per i medicinali sperimentali e per le terapie innovative per le malattie rare, al comma 19 dell'articolo 48 della legge 24 novembre 2003 n. 326, alla lettera *a*) le seguenti parole: "una speranza di vita, in attesa della commercializzazione," sono sostituite dalle seguenti: "una evidenza possibile di cura".

3 All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99».

---

### **99.0.9**

FERRERO, FAGGI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 99-bis.**

*(Estensione dei benefici del "Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito". Proroga al 2021)*

1. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "2016, 2017, 2018 e 2019", sono sostituite dalle seguenti: "2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021"».

---

### **99.0.10**

PIROVANO, FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 99-bis.**

1. Al fine di sostenere i Comuni nelle spese per le attività di sicurezza necessarie per la realizzazione delle manifestazioni pubbliche è istituito presso il Ministero dell'interno il "Fondo per le manifestazioni pubbliche".

2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte dei soggetti di cui al comma 1.

3. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni l'anno 2022.».

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 3 milioni di euro anni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---



## Art. 100

### 100.1 (testo 2)

PIROVANO, FREGOLENT, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Al comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «da destinare ai territori delle Regioni a statuto speciale» con le seguenti: «da destinare ai territori delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano».*

*Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «a statuto speciale» con le seguenti: «e le province autonome di Trento e Bolzano».*

---

### 100.2

SCHIFANI

*Al comma 1, dopo le parole: «delle Regioni a statuto speciale», aggiungere il seguente periodo: «A valere su detto fondo una quota pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2020, è destinata alla copertura dell'incapienza del contributo di risanamento della finanza pubblica da parte degli enti intermedi delle medesime regioni.».*

---

### 100.3

SCHIFANI

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, le disposizioni di cui al comma 1-ter detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana.

1-ter. La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni, caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo, economico, la coesione e la solidarietà sociale.

1-*quater*. La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti, di Stato, incentivi e contributi che possono essere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

---

#### **100.4**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Al comma 25 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 le parole: "Fino al 31 dicembre 2003" sono soppresse.

1-*ter*. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 17 dicembre 1999, n. 472 dopo le parole: "il bilancio dello Stato." sono aggiunte le seguenti: "La determinazione degli importi dell'IVA da rimborsare alle regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali dei rispettivi territori è effettuata, a decorrere dall'anno 2007, al lordo delle quote spettanti alle predette regioni in base alla normativa vigente."».

---

#### **100.6**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. In sede di prima applicazione, fino all'emanazione delle nuove norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria e conformemente con le previsioni di cui all'articolo 6 del Decreto Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, il presente comma detta norme transitorie sull'ordinamento tributario della Regione Siciliana:

a) La Regione Siciliana, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, può, in ogni caso, e comunque nel rispetto delle norme dell'Unione europea, modificare le aliquote in aumento entro i valori di imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino ad azzerarle, prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, con particolare riguardo ad interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale.

b) La Regione Siciliana può concedere, nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, incentivi e contributi che possono es-

sere utilizzati anche in compensazione, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico della Regione.».

---

## **100.7**

SCHIFANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i liberi Consorzi e le città metropolitane della Regione Siciliana provvedono in caso di incapienza di cassa al pagamento degli stipendi con priorità rispetto a tutti gli altri pagamenti con la sola esclusione dei pagamenti per condanne giudiziarie.».

---

## **100.350 (già 100.2000/1)**

FLORIS, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone e cose, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e la Regione autonoma della Sardegna, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministero dell'Economia e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli aspetti finanziari e demaniali e agli investimenti in corso.

2-ter. All'articolo 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "funzioni relative alla continuità territoriale" aggiungere le seguenti: ", comprese le funzioni relative alla continuità territoriale marittima".

2-quater. Al fine di assicurare la continuità territoriale marittima lo Stato eroga annualmente alla Regione autonoma della Sardegna un contributo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e dei commi 2-bis e 2-ter, nel limite di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 99, comma 2. Il

Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

---

**100.351 (già 100.2000/2)**

FLORIS, PICHETTO FRATIN

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. In attesa della definizione degli esiti del tavolo-tecnico politico per la definizione degli strumenti compensativi degli svantaggi strutturali permanenti, per le persone e le merci, derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione d'insularità, come enunciati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.6/2019 e degli strumenti compensativi idonei alla loro rimozione, sono stanziati 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, da ricalcolare ogni tre anni in sede di definizione della legge di bilancio, destinati all'attuazione del punto 10 del citato Accordo e a garantire la regolare prosecuzione dei servizi di continuità territoriale in corso.»

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, ridurre di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 gli stanziamenti ivi previsti.*

---

**100.200**

CAMPAGNA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di sostenere l'attività dedicata alla ricerca, alla cura e all'assistenza alle persone affette da gravi patologie e alle loro famiglie, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'A.I.L. (Associazione italiana contro le Leucemie ed i Linfomi), quest'ultima con i suoi volontari cura oltre che l'implemento della ricerca nel settore anche l'accoglienza ed il confort dei pazienti, ed i volontari sono presenti nelle strutture di ambulatorio e di degenza presso l'ospedale Cervello di Palermo. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo speciale destinato alle spese correnti del Ministero de lavoro e delle politiche sociali di cui alla tabella A.»

---

## **100.201**

### CAMPAGNA

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di sostenere il completamento della struttura «WonderLAD» dedicata alla cura e all'assistenza ai bambini affetti da gravi patologie e alle loro famiglie, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2020 in favore dell'associazione «L'Albero dei Desideri ONLUS». All'onere derivante dal presente comma, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul fondo speciale destinato alle spese correnti del Ministero de lavoro e delle politiche sociali di cui alla tabella A.».

---

## **100.0.1**

### SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)*

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.».

---

### **100.0.2**

STEFANI, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Sezione speciale Regione Veneto Fondo rotativo sostegno imprese)*

1. Nell'ambito del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005", è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

---

### **100.0.3**

STEFANI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Sezione speciale Regione Veneto Fondo agevolazioni accesso al credito imprese e PMI)*

1. Nell'ambito del fondo per la concessione di finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto e

alla percentuale di utilizzo del fondo da parte delle imprese con sede operativa in Veneto.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

---

#### **100.0.4**

STEFANI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 100-bis.**

*(Sezione speciale Regione Veneto Fondo sostegno imprenditoria giovanile)*

1. Nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituita una Sezione Speciale per il Veneto.

2. La dotazione della Sezione Speciale di cui al comma 1 è determinata in relazione alle caratteristiche del tessuto economico del territorio veneto ed al rapporto fra il numero delle imprese con sede operativa in Veneto ed il totale delle imprese con sede operativa nel territorio nazionale.

3. La Sezione Speciale di cui al comma 1 è destinata alla concessione di finanziamenti agevolati finalizzati allo sviluppo delle imprese con sede operativa in Veneto.

4. I finanziamenti concessi a valere sulle risorse di cui al comma 2 possono essere effettuati anche per il tramite di intermediari finanziari qualificati.

5. Con apposito provvedimento emanato dalla Regione, sentita Invitalia S.p.A., sono definite le disposizioni attuative dei commi 2, 3 e 4.».

---

**100.0.5**

STEFANI, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

*(Sezione speciale Regione Veneto fondi per ricerca scientifica e tecnologica)*

1. Nell'ambito dei fondi nazionali per il sostegno e la valorizzazione della ricerca scientifica, l'innovazione e il trasferimento tecnologico dei settori produttivi, incluso il fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono istituite Sezioni Speciali per la Regione Veneto, le cui dotazioni vengono determinate congiuntamente fra lo Stato e la Regione, in base a criteri da definirsi in relazione alla natura dei diversi strumenti finanziari.

2. È attribuita alla Regione del Veneto la definizione delle disposizioni operative che regolamentano il funzionamento delle Sezioni di cui al comma precedente.».

---

**100.0.6**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

*(Beni confiscati ed assegnati alle Regioni)*

1. Le Regioni possono accedere al programma Operativo Nazionale Legalità 2014-2020, approvato con Decisione C(2015) n. 7344, del 20 ottobre 2015, preordinato a favorire l'inclusione sociale attraverso il recupero dei beni confiscati.».

---



**100.0.7**

SCHIFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

*(Diritti di motorizzazione nei territori delle Regioni a statuto speciale)*

1. I diritti di motorizzazione relativi alle operazioni di revisione degli autoveicoli, effettuate nelle regioni a statuto speciale e province autonome da soggetti terzi autorizzati (imprese di revisione, studi di consulenza) relative alle procedure di dematerializzazione delle documentazioni gestite con procedura STA (Sportello telematico dell'Automobilista) sono di spettanza regionale.

2. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge 5 maggio 2009 n. 42, la percentuale dei costi da rimborsare allo Stato, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13, è determinata nella misura del venti per cento.».

**100.0.8**

TOSATO, RIVOLTA, FAGGI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-bis.**

*(Fondo per trasferimento di beni demaniali alla Regione Friuli-Venezia Giulia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, pari a 100.000 euro a decorrere dal 2020, finalizzato al trasferimento dei seguenti beni demaniali dello Stato alla Regione Friuli-Venezia Giulia: Compendio "Ex Caserma Duca delle Puglie", Compendio "Ex Direzione d'Artiglieria", Compendio "Pineta di Barcola" comprensivo del Piazzale Kennedy.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 100.000;  
2021: - 100.000;  
2022: - 100.000.

**100.0.350 (già 100.2000/8)**

SCHIFANI, GIAMMANCO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 100-ter.**

*(Applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nelle Regioni a statuto speciale)*

1. Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione degli statuti speciali in materia di ordinamento contabile finalizzate al passaggio pieno alla disciplina contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, le Regioni che hanno conseguito una riduzione dell'indebitamento netto nell'ultimo triennio possono procedere, per un importo non superiore alla stessa entità incrementata del 50 per cento, al ripianamento del maggior disavanzo di amministrazione relativo all'esercizio finanziario 2018 e le quote non recuperate nel corso dell'esercizio 2018 del disavanzo applicato al bilancio di previsione nell'esercizio 2018 nel successivo decennio.»

---

**Art. 101**

**101.3**

IWOBI, ZULIANI, FERRERO, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 621, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 60 milioni di euro per l'anno 2022.».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «214 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «194 milioni di euro per l'anno 2020» e «di 285 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022.».*

---

#### **101.4**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **101.5**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022.» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022.».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

#### **101.13**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL,

PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Al comma 2 sopprimere le lettere b) e d).*

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 375 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 340 milioni di euro per l'anno 2025 e di 421 milioni di euro annui a decorrere daranno 2026» con le seguenti: «di 204 milioni di euro per l'anno 2020, di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di 365 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 411 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».*

---

#### **101.0.2**

SALVINI, ROMEO, AUGUSSORI, ARRIGONI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDIANI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CENTINAIO, CORTI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWObI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, STEFANI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022».*

---

### **101.0.3**

FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, FAGGI, ZULIANI, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)*

1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: «di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022», con le seguenti: «di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascun degli anni 2021 e 2022».*

---

### **101.0.4**

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, BUCCARELLA, DE FALCO, MONTEVECCHI, MARILOTTI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)*

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

---

#### **101.0.5**

BONINO

*Dopo l'articolo*, inserire il seguente:

**«Art. 101-bis.**

*(Disposizioni in materia di regolare soggiorno e impiego degli stranieri non comunitari)*

1. Chiunque, nell'esercizio di un'attività di impresa sia in forma individuale che societaria, intenda occupare alle proprie dipendenze lavoratori non comunitari, comunque presenti sul territorio nazionale, può richiedere, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il nulla osta alla stipula di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali.

2. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, verifica l'ammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la comunica al centro regionale per l'impiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, la Prefettura - Ufficio

territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno dietro versamento da parte del lavoratore straniero di un contributo di 80,46 euro, e previo pagamento da parte del datore di lavoro di un contributo forfettario pari a 200 euro per ciascun lavoratore assunto.

4. Il Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità operative relative alle procedure di cui ai commi precedenti, incluse le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione di cui al comma 1, i casi di esclusione e le modalità di destinazione del contributo di cui al comma 3, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo.

5. Le risorse derivanti dal maggior gettito Irpef conseguenti alla stipula dei contratti di cui al comma 3 confluiscono nel "Fondo per la riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti" di cui all'articolo 5 della presente legge».

---

#### **101.0.10**

STEFANI, CENTINAIO, MARTI, RIPAMONTI, PIANASSO, Pietro PISANI, FAGGI, RIVOLTA, FERRERO, ZULIANI, TOSATO

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 Dicembre 2018, n. 145)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dopo il comma 682, è aggiunto il seguente:

"682-bis. La rideterminazione della durata delle concessioni vigenti alla data del 1 gennaio 2019 sino al 1 gennaio 2034, di cui al comma 682, si applica anche alle concessioni demaniali lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché alle concessioni destinate a porti turistici, approdi turistici e punti di ormeggio dedicati alla nautica di diporto"».

---

**101.0.19**

PERGREFFI, ARRIGONI, ZULIANI, TOSATO, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. All'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: "52 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022"».

*All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30,8 milioni di euro nel 2021 e a 61,6 milioni di euro nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.*

---

**101.0.26**

PIROVANO, AUGUSSORI, RIVOLTA, FERRERO, FAGGI, TOSATO, ZULIANI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

---

**101.0.31**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. A decorrere dal 2020, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto



legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di seguito denominato "Fondo", è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

2. A decorrere dal 2021 le risorse finanziarie del Fondo sono ulteriormente incrementate attraverso parte del gettito delle sanzioni pecuniarie, comminate ed incassate in applicazione delle fattispecie di illecito penale ed amministrativo di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché di altre disposizioni di legge che prevedono sanzioni in materia di pesca, la cui entità è definita con decreto del Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'ammontare annuo del gettito.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

2021: - 2.000.000;

2022: - 2.000.000.

---

### **101.0.32**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Rifinanziamento iniziative relative alle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 67, decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)*

1. L'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, è sostituito dal seguente:

2. Le convenzioni di cui al comma 1 sono finanziate per euro 2.000.000,00, per l'annualità 2020, a valere sulle risorse appositamente recate dal pertinente capitolo di spesa n. 7044 "Spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca" del Bilancio di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:*

2020: - 2.000.000;

---

**101.0.33**

VALLARDI, BERGESIO, CENTINAIO, SBRANA, FAGGI, RIVOLTA, TOSATO,  
ZULIANI, FERRERO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis**

*(Contratti di filiera per i comparti di mais e grano duro)*

1. Il fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con la legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160, è rifinanziato anche per gli anni 2020, 2021 e 2022 con una dotazione di 30 milioni per ciascun anno.

2. Tali risorse sono utilizzate per erogare un pagamento ad ettaro per le superfici coltivate a grano duro e mais e incluse in un contratto di filiera pluriennale, di durata minimo triennale, finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori agricoli e le imprese di trasformazione dei due comparti, sottoscritto dai produttori di grano duro e mais, singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione.

3. Le risorse sono ripartite equamente tra i due comparti.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---

**101.0.34**

OSTELLARI, PILLON, Emanuele PELLEGRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

1. Dopo l'articolo 7 della legge 22 maggio 2017, n. 81, inserire il seguente:

**"Art. 7-bis.**

*(Misure di sostegno per i professionisti iscritti agli enti di previdenza di diritto privato)*

1. Al fine di promuovere misure di sostegno per l'attività libero professionale, gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermi restando gli equilibri finanziari di ciascuna gestione, possono prevedere a favore degli iscritti forme di tutela di natura socio assistenziale, di promozione e di sostegno del reddito e dell'esercizio della libera professione, mediante la costituzione di un Fondo di garanzia, in favore dei professionisti iscritti presso gli enti di previdenza di diritto privato per il pagamento dei compensi professionali inevasi da parte dei clienti non possidenti o con garanzie patrimoniali insufficienti. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma gli enti provvedono mediante utilizzo di ulteriori somme sino al 5 per cento dei rendimenti cumulati del patrimonio delle singole gestioni, le quali saranno tenute ad adottare un regolamento per definire le modalità di istituzione e di utilizzo del Fondo, i requisiti per l'ammissione a esso e le prestazioni professionali che possono essere finanziate"».

**101.0.36**

FAGGI, FERRERO, RIVOLTA, TOSATO, ZULIANI, STEFANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 101-bis.**

*(Fondo regionale di protezione civile)*

1. Al fine di contribuire al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti Locali e concorrere agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7,

comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione civile, il Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del medesimo decreto legislativo è finanziato con euro 230 milioni di euro aggiuntivi per l'anno 2020.»

*Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari complessivamente a euro 230 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, per l'importo di 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2, e, per i restanti 130 milioni mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2020, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 55 milioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali per euro 15 milioni, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 10 milioni, al Ministero della Giustizia per 15 milioni, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 10 milioni, al Ministero della salute per 10 milioni di euro, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni, al Ministero per le politiche agricole per 10 milioni di euro.*

---

### **101.0.39**

BERGESIO, VALLARDI, CENTINAIO, SBRANA, Pietro PISANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 101-bis.**

*(Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria)*

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi diretti a tutelare le produzioni zoo-agro-forestali, la rete irrigua, il suolo e la salute pubblica nonché per fronteggiare le emergenze derivanti dai danni provocati dalla nutria all'economia agricola, alle arginature dei corpi idrici e agli ecosistemi timidi naturali oltre che al possibile rischio di contaminazione di prodotti alimentari agricoli, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali un Fondo per il finanziamento dei Piani regionali di contenimento ed eradicazione della nutria con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui. Per le medesime finalità le regioni e le provincie autonome, su richiesta dei comuni, singolarmente o in forma consortile, interessati dal sovrappopolamento delle nutrie, predispongono piani di contenimento ed eradicazione secondo piani definiti dai servizi veterinari regionali. I piani di cui al periodo precedente devono tener conto delle circostanze in cui è possibile effettuare il recupero delle carcasse.

2. Lo smaltimento delle carcasse deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente. Qualora si sospetti che le carcasse siano affette da malattie trasmissibili o che contengano residui di sostanze di cui all'allegato 1, categoria B, punto 3, della direttiva 96/23/CE del Consiglio del 29 aprile 1996, non possono rientrare nella categoria 2 di cui all'articolo 9, lettera g) del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e pertanto non possono essere destinate agli usi e alle modalità di smaltimento previsti nell'articolo 13 del suddetto regolamento.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione delle finalità e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nel rispetto delle direttive e dei regolamenti comunitari in materia.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.».

---